

OTECA
ALE
DICA

9455

BIBLIOTECA
GIURISPRUDENZIA E RIFORMA
PENALE

PROGETTO
DEL
CODICE
DI
PROCEDURA
PENALE

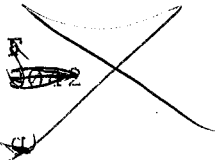
BIBLIOTECA
CENTRO
GIURISPRUDENZIA E RIFORMA
PENALE

F
03037

MSR 2

19945

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA



MSR29455

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03037

MSR 29455

AK
28.5.00
345.4550262

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIII - SESSIONE I

(N. 544)

PROGETTO

F. 3042 3037

DEL

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER IL

REGNO D'ITALIA

E

DISEGNO DI LEGGE

CHE NE AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti

(FINOCCHIARO - APRILE)

NELLA TORNATA DEL 23 MAGGIO 1911



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1911

PARTE I
RELAZIONE

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 7
PARTIZIONE GENERALE DELLA MATERIA (I).	8

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I.....	<i>Delle azioni nascenti dal reato</i> Pag.	9
	Punizione (II)	9
	Azione penale - Esercizio (III).	9
» II.....	<i>Del giudice.</i>	16
	Competenza per materia - Pretori (IV)	16
	Criterii di valutazione della competenza per materia (V).	19
» III.....	<i>Delle parti e dei difensori.</i>	21
	Parte civile (VI)	21
	Persone civilmente responsabili (VII)	22
» IV.....	<i>Degli atti processuali in generale</i>	22
	Notificazioni (VIII)	22
	Nullità (IX)	22

LIBRO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO

TITOLO I.....	<i>Degli atti preliminari al procedimento.</i>	Pag. 23
	Atti di polizia giudiziaria (X)	23
	Investigazioni preliminari (XI)	23
	Inizio dell'azione penale (XII)	24
» II.....	<i>Delle specie di procedimento</i> (XIII)	24
	Istruzione formale - Sistema (XIV)	29
	Perizie - Sistema (XV)	30
	Chiusura dell'istruzione formale - Sistema (XVI)	34
	Citazione diretta - Atti di ricerca e di conservazione e accertamento delle prove (XVII)	35
	Oralità (XVIII)	39
	Obbligatorietà nei procedimenti avanti ai tribunali (XIX)	41

	Intervento della funzione giurisdizionale (XX)	Pag. 41
	Proscioglimento dell'imputato (XXI)	44
	Rimedio di legge (XXII)	45
TITOLO III.....	<i>Della libertà personale dell'imputato</i>	45
	Custodia preventiva (XXIII)	45

LIBRO TERZO

DEL GIUDIZIO

TITOLO I.....	<i>Degli atti preliminari al dibattimento.</i>	Pag. 48
	Rinunzia al dibattimento in base a confessione giudiziale (XXIV).	48
» II.....	<i>Del dibattimento</i>	50
	Contestazione dell'accusa (XXV)	50
	Verbale del dibattimento (XXVI)	50
» III.....	<i>Dibattimento avanti alla Corte d'assise.</i>	52
	Cooperazione del giudice togato al verdetto (XXVII)	52
	Deliberazione del verdetto (XXVIII)	54
	Applicazione della pena (XXIX)	54
» IV.....	<i>Dei rimedii giuridici</i>	68
	Ricorso per cassazione - Abolizione del deposito e della costituzione in carcere (XXX)	68
	Rimedio dell'opposizione (XXXI).	70

LIBRO QUARTO

DELL'ESECUZIONE

TITOLO II.....	<i>Dell'esecuzione penale.</i>	Pag. 70
	Sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna (XXXII)	70
	Condanna condizionale (XXXIII)	71
» VI.....	<i>Degl'incidenti di esecuzione</i>	71
	Ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna pronunziate da giurisdizioni provvisorie (XXXIV)	71



SIGNORI SENATORI. — Nella seduta del 28 novembre 1905 ebbi l'onore di presentare alla Camera dei deputati un disegno di legge, col quale si autorizzava il Governo a pubblicare il testo del nuovo Codice di procedura penale, ad esso allegato e preceduto da un' ampia Relazione.

In quella Relazione non solo esposi i motivi delle riforme sulle quali richiama gli studi del Parlamento, ma tenni conto altresì del movimento scientifico e legislativo, che intorno ai problemi del procedimento penale si era venuto svolgendo in Italia e all'estero, e dei postulati della giurisprudenza, che, piegando qualche istituto ad un concetto meno rigido e più conforme allo spirito dei nostri liberi ordinamenti, ha aperto nuove vie all'opera di rinnovamento dell'antiquato Codice processuale.

La Camera deferì al Presidente la nomina di una Commissione di diciotto membri, che, suddivisa in Sottocommissioni, condusse a termine l'esame del libro I, e il Presidente della Commissione, onor. Villa, nella seduta del 13 dicembre 1907, presentò una notevole Relazione, che non fu però pubblicata.

L'onor. Relatore, dopo avere esposto in brevi tratti il compito che doveva proporsi un nuovo Codice di procedura penale, affermava che questo compito « il disegno presentato alla Camera, e sottoposto allo studio della Commissione, ha, ad avviso della Commissione medesima, saputo in gran parte raggiungere ». Giudizio egualmente favorevole aveva espresso nella sua Relazione la Commissione del Senato che riferì sui disegni di legge per i Codici penali militari (1).

(1) Senato del Regno (Stampati N. 201-A, 202-A e 203-A). Relazione della Commissione speciale sui disegni di legge presentati nella tornata del 5 dicembre 1905: « Codice penale militare » - « Codice di procedura penale militare » - « Ordinamento giudiziario militare » (relatore Inghilleri).

Vedasi anche ROUGIER: *Le nouveau Code italien de procédure pénale* (*Revue pénitentiaire*, 1906, 862 e 1016; 1907, 516).

Mentre il testo del nuovo Codice trovavasi innanzi all'Assemblea elettiva, l'onor. ministro Orlando presentò alla stessa Assemblea, nella seduta del 1° dicembre 1908, un disegno di legge di parziali modificazioni al Codice vigente, che miravano a rendere più sollecita l'amministrazione della giustizia penale. Ma tenne a dichiarare che, nel presentare quel disegno di legge, era mosso dal fine di provvedere alle innovazioni più urgenti, e che frattanto la Commissione parlamentare avrebbe dovuto proseguire gli studi intorno al progetto di nuovo Codice (1).

Con la chiusura della Sessione essendo caduti entrambi i disegni di legge, l'onor. Orlando presentò al Senato, nella tornata del 24 maggio 1909, un disegno di legge col quale tracciò in una serie di disposizioni le linee generali di una riforma organica, chiedendo al Parlamento la facoltà di pubblicare un nuovo testo del Codice, inserendovi a titolo di coordinamento le disposizioni medesime e quelle necessarie per la loro attuazione, insieme con le complementari, e procedendo alla revisione del Codice suddetto, sia per eliminare tutte le disposizioni incompatibili con le posteriori, sia per modificarle in relazione con quelle del disegno di legge, sia per migliorarne la forma e la distribuzione della materia (2).

Più tardi l'onor. ministro Fani fece oggetto di uno speciale disegno di legge la riforma dell'Istituto delle perizie, che presentò al Senato nella tornata del 13 dicembre 1910 (3).

Assunto nuovamente alla direzione del Ministero della giustizia, non ho indugiato un istante a dedicare tutta la mia attività a questo

(1) Camera dei deputati (Stampato N. 1145): « Disposizioni per rendere più sollecita l'amministrazione della giustizia penale », seduta del 1° dicembre 1908.

(2) Senato del Regno (Stampato N. 37): « Riforme al Codice di procedura penale », tornata del 24 maggio 1909.

(3) Senato del Regno (Stampato N. 396): « Riforma delle disposizioni relative alle perizie nel procedimento penale », tornata del 13 dicembre 1910.

importante argomento, reputando ormai urgente di affrettare l'approvazione del nuovo Codice. Fu necessario però procedere ad un attento lavoro di revisione del progetto presentato alla Camera dei deputati nel 1905, tenendo presenti nella redazione del testo definitivo i lavori della Commissione parlamentare, le proposte contenute nei disegni di legge dei miei onorevoli predecessori, il movimento che si venne determinando fra i cultori delle discipline penali e la pubblica opinione dopo la presentazione al Parlamento dei vari disegni di legge suindicati, la legge del 14 luglio 1907, che, modificando l'ordinamento giudiziario, sopprimeva i due giudici assessori nei giudizi delle Corti d'assise, e le più recenti riforme elaborate negli Stati stranieri, dove è rapido e continuo l'intrecciarsi di nuove correnti di idee, di nuove leggi e di nuove proposte legislative. Valgano ad esempio, fra i grandi Stati, la Francia e la Germania. In Francia le proposte d'iniziativa ministeriale e parlamentare non hanno tregua, e, nel frattempo, sono stati sottoposti all'approvazione del Parlamento parecchi disegni di legge, rivolti a riformare singoli istituti processuali. Così in Germania, dove, quando presentai il progetto alla Camera dei deputati erano appena stati condotti a termine i lavori della Commissione istituita dal Governo per preparare la riforma del Codice del 1° febbraio 1877, il cancelliere dell'Impero ha presentato al Reichstag, nella tornata del 26 marzo 1909, un progetto di nuovo Codice di procedura penale e di ordinamento giudiziario (1).

Riveduto pertanto il progetto, vi ho introdotto parecchie modificazioni, delle quali alcune sono veramente organiche, altre sono applicazioni più larghe, sviluppi e adattamenti dei principii informatori del Codice, altre si riferiscono a riforme, che, dopo matura riflessione, mi sono deciso a proporre.

Queste innovazioni tendono a rendere il procedimento penale ancora più semplice e più spedito e la repressione dei reati più sollecita e più efficace, e a rimuovere gl'inconvenienti universalmente deplorati, senza venir meno ad alcuna di quelle garanzie che furono sancite

nell'interesse della difesa e della libertà individuale. Anche in questo lavoro di revisione, seguendo l'ammaestramento dell'insigne guardasigilli che sottopose alla sanzione sovrana il Codice penale, mi sono ispirato all'« assiduo intento di libertà e di progresso, che è carattere peculiare e splendido vanto delle istituzioni italiane » (1).

Presentando al Senato con gli accennati emendamenti il testo del nuovo Codice e la Relazione che lo accompagnò nel 1905, confido che l'Alto Consesso vorrà accogliere benevolmente il progetto che è ora sottoposto alle sue discussioni; e, riferendomi alla primitiva Relazione per il resto, mi limito a porre in evidenza le modificazioni introdotte e ad esporne i motivi.

I.

PARTIZIONE GENERALE DELLA MATERIA

Appena qualche innovazione è stata introdotta nella partizione generale della materia, che non ha alterata la struttura organica del Codice, la quale, congegnata sull'ordine logico del procedimento penale, ebbe il consenso della Commissione della Camera dei deputati. E l'onor. Relatore, ponendo più particolarmente in evidenza la struttura del libro I, scrisse: « Tal'è la struttura del libro I, che, a differenza del Codice che ci regge, riassume, per così dire, la fisionomia generale del procedimento penale nei principali suoi elementi, e presenta quindi una forma veramente razionale ed organica ».

Soltanto nel libro I le rubriche dei capi II, III e IV del titolo II sono state completate con la specificazione degli istituti, e il capo I del titolo III, ch'era intitolato: *Pubblico Ministero e parte civile*, è stato intitolato: *Della parte civile*, poichè le due funzioni del Pubblico Ministero, concernenti l'una l'esercizio dell'azione penale e l'altra l'esecuzione delle sentenze, che erano comprese in questo capo, sono state trasferite la prima nel capo I del titolo I e la seconda nel capo I del titolo I del libro IV; mentre la disposizione relativa all'applicabilità agli ufficiali del Pubblico Ministero delle norme

(1) « Entwurf einer Strafprozessordnung und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetze nebst Begründung ». Reichstag, 12. Legislatur - Periode, 11. Session 1909-910.

(1) ZANARDELLI, *Relazione a S. M. il Re per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, 7.

riguardanti l'astensione e la ricusazione hanno preso sede nel capo IV del titolo II.

Le due sezioni del capo II del titolo II del libro II, riguardanti l'una il *procedimento sommario ordinario* e l'altra il *procedimento sommario abbreviato*, sono divenute due capi distinti, e alle denominazioni *procedimento sommario ordinario* e *procedimento sommario abbreviato* sono state sostituite le altre *citazione diretta* (capo I) e *citazione direttissima* (capo II), che sono entrate nell'uso, e scolpiscono con maggiore precisione i caratteri tipici di queste due forme di procedimento.

Infine al libro IV, che era diviso in cinque titoli, è stato aggiunto un altro titolo, che, sotto la rubrica: *Disposizioni generali* (titolo I), contiene qualche disposizione di carattere generale intorno all'esecuzione delle decisioni dei magistrati.

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I.

DELLE AZIONI NASCENTI DAL REATO

II. (Art. 1).

Punizione. — Il nuovo Codice di procedura penale s'iniziava col precetto: « Nessuno può essere punito per un reato se non sia pronunciata condanna con le forme stabilite dalla legge ». E, nell'esporre i motivi di questa prima disposizione, avvertì che essa era collegata al precetto contenuto nell'articolo 1° del Codice penale, e che così con l'uno come con l'altro precetto il legislatore determinava i confini che il potere sociale non doveva oltrepassare nella forma e nella sostanza (1).

In seno alla Commissione della Camera dei deputati qualche commissario obiettò che questa disposizione era superflua, come quella che veniva ad affermare un principio di assoluta evidenza. Ma alla maggioranza parve che il pre-

cetto dovesse essere mantenuto. « Fu risposto — scrisse l'onor. Villa — e con ragione che, trattandosi di un Codice che deve essenzialmente stabilire un sistema di garanzie contro ogni forma di arbitrio ed ogni eccesso di potere e di autorità, non doveva sembrare nè inutile nè inopportuno che la prima parola del legislatore contenesse l'affermazione solenne di un principio che è la base dell'ordine giuridico nel consorzio civile. E ciò essere tanto più a desiderarsi in un paese come il nostro, la di cui coscienza era stata per il passato turbata troppo spesso da giudizi irregolari, pronunciati da Commissioni statarie e da Tribunali di eccezione creati ad arbitrio dei Governi ». E, quanto alla forma, la Commissione propose che il concetto del legislatore fosse espresso nei termini seguenti: « Nessuno può essere punito se non in forza di una sentenza pronunciata con le forme stabilite dalla legge ».

Confortato dall'autorità della Commissione dell'Assemblea elettiva, il progetto non solo ha accolta la formula da essa proposta (articolo 1°), ma ha dato altresì al principio una espressa sanzione nell'ultima disposizione, con la quale accorda in ogni tempo al condannato il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione « contro l'esecuzione di qualunque pena inflitta da giurisdizioni provvisorie per la violazione dell'articolo 1° di questo Codice » (XXXIV).

In tal modo, la prima e l'ultima parola del nuovo Codice sono l'affermazione di un principio assoluto di giustizia, che mai deve essere disconosciuto.

III. (Art. 2-5).

Azione penale - Esercizio. — Nel procedere alla revisione del progetto doveva raccogliere anzitutto la mia attenzione sull'istituto dell'azione penale, e più precisamente sulla grave e sempre agitata controversia degli organi ai quali deve affidarsene l'esercizio. Imperocchè, se non vi ha dissenso circa la necessità di affidarla, in via generale, al Pubblico Ministero, vive si manifestano, invece, le divergenze quando si domanda se il Pubblico Ministero debba essere l'organo esclusivo di cotesta attività, sotto la forma di *monopolio*, o se anche le persone private, e, dentro quali limiti, possano concorrervi.

(1) Relazione allegata, § II.

È su ciò intrattenendomi, con abbondanza di particolari, al momento di disciplinare l'azione penale, poneva in chiaro come alcuni propugnano l'azione popolare quale correttivo dell'azione ufficiale; altri vogliano limitato il concorso dell'azione popolare con l'azione ufficiale a determinate specie di reati d'indole sociale, che più strettamente si collegano al diritto pubblico; mentre altri ancora sostengono che a partecipare all'esercizio dell'azione penale debba essere chiamata la persona danneggiata dal reato, e che la costituzione di parte civile abbia a completarsi con la qualità di vera parte accusatrice. Nè mancava di ricordare come taluni scrittori considerassero un progresso la concessione dell'azione penale alle associazioni regolarmente costituite per la repressione di determinate categorie di reati (1).

Queste voci discordi — che non solo si manifestano nella scienza, ma si riflettono altresì nei lavori legislativi — tenendo presenti, avvisai altra volta di dover rimanere fermo nel concetto che l'esercizio dell'azione penale dovesse esclusivamente essere commesso al Pubblico Ministero, quale organo dello Stato, cui soltanto l'azione pubblica compete. D'altra parte, rilevai i pericoli del riconoscimento di un'azione popolare secondo l'antico sistema e dell'ammissione delle parti lese, o altrimenti interessate, ad un concorso diretto di accusa. E tanto più mi rafforzava in tale convincimento riflettendo come, per altra via, che non fosse quella della ripartizione dell'esercizio dell'azione penale fra l'organo dello Stato, i cittadini e la parte lesa, fosse dato completare e correggere i possibili inconvenienti del monopolio dell'azione ufficiale. E, infatti, a ciò provvedeva con una nuova garanzia, obbligando il Pubblico Ministero a richiedere sopra ogni querela o denuncia la decisione del giudice.

Ma se, per le esposte considerazioni, poteva lusingarmi di avere alcuni anni addietro data la preferenza al sistema meritevole di maggior plauso, col mantenermi fermo esclusivamente a siffatto sistema, avrei mostrato di non essermi reso conto di un importante fenomeno che si va ora nettamente delineando e accentuando. La coerenza non consiste nella immobilità assoluta, ma nell'adattare ai fatti che mutano, e

quando mutano, rapporti corrispondenti. E l'osservazione diretta dei fatti ora appunto mi avverte di un largo e multiforme avvento di nuove leggi sociali, garantite da sanzione penale, alla cui osservanza vengono a trovarsi più direttamente interessate speciali categorie di persone.

Ciò è così vero, che queste stesse persone, o singolarmente o corporativamente, già fin d'ora si studiano di difendere in sede penale, costituendosi parte civile, gl'interessi che dalla infrazione a certe leggi di prevalente carattere sociale vengono offesi, quasiché di diritti subiettivi e non di semplici interessi o diritti riflessi non si trattasse; e, quel che è più degno di considerazione, è che la giurisprudenza il più delle volte credè di spianare la via a queste esigenze con l'accoglierne le istanze.

Così, in tema d'illecita concorrenza, compiuta mediante la violazione di leggi penali, che per diversi scopi di tutela penale regolano o limitano l'attività professionale o commerciale dei privati, si è ravvisato, agli effetti della costituzione di parte civile, il danno dei singoli più specialmente interessati all'osservanza delle leggi suddette nel fatto stesso della trasgressione punibile, e quindi nella eventuale lesione del diritto patrimoniale o personale di ciascuno di essi. Con che si ammetteva che tale lesione *in realtà* (presupposto indispensabile della sua risarcibilità) non si fosse verificata rispetto ad alcuno, o soltanto rispetto a persona diversa da quella che pur veniva affermando il diritto di costituirsi parte civile (1).

Così, in tema di leggi che si propongono la tutela della buona fede industriale e commerciale, si è creduto che la lesione giuridica determinante la legalità della costituzione di parte civile potesse consistere anche nella offesa di

(1) Legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (art. 11); legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'amministrazione dell'assistenza sanitaria (art. 22; art. 186 Cod. pen.). I farmacisti, pertanto, furono ammessi a costituirsi parte civile nel giudizio penale contro l'imputato di vendita abusiva di medicinali (Cass. Torino, 3 febbraio 1886, *Foro it.*, 1886, II, 494); il veterinario, contro chi abusivamente esercitò quell'arte (Cass. Torino, 8 agosto 1888, *Foro it.*, 1888, II, 394); i medici, contro il dentista imputato di usurpazione del titolo di dottore (Cass. Roma, 22 dicembre 1904, *Foro it.*, 1904, I, 151); la levatrice, esercente sul luogo del commesso reato, contro chi ne usurpava abusivamente la funzione (Cass. Roma, 29 novembre 1906, *Giur. pen.*, 1907, 554).

(1) Relazione allegata, § II.

semplici interessi sociali, o di classe, e nell'implicito disconoscimento di scopi sociali e sindacalisti, riferibili a quella determinata industria, che il legislatore volle particolarmente tutelati (1).

Così, e più frequentemente e spiccatamente, si è ritenuto che le persone di diritto pubblico possano sempre considerarsi danneggiate per effetto della violazione di quelle disposizioni regolamentari che esse, nella qualità di organi dell'amministrazione statale indiretta, vengono decretando in conformità della legge: e ciò quand'anche la violazione stessa non implichi altresì lesione dei loro diritti patrimoniali (2).

E così, in fine, si riconobbe il diritto di costituirsi parte civile alle associazioni private, sorte per la tutela di determinati interessi di ordine generale (3).

Non mancarono e non mancano tuttora vive dispute intorno al fondamento di tali massime, osservandosi che l'articolo 1 del Codice di procedura penale ammette la costituzione di parte civile solo per il risarcimento dei danni, e, ritenendosi che cotesti danni debbano essere diretti, mentre nei casi suddetti i danni subiti dalle persone che pretendono di costituirsi parte civile sono soltanto indiretti ed eventuali, e non forniti di azione. Si tratta, in altri termini, di lesione di semplici interessi, in quanto talune di queste leggi mirano alla protezione d'interessi generali, e non già a creare nei singoli veri e propri diritti subbiettivi. E, quanto alle associazioni, si risponde che là dove i privati, individualmente considerati,

non sono assistiti da azione, nemmeno dell'associazione, che di quei singoli si componga, può dirsi diversamente. L'associazione non può essere titolare di diritti di altra natura da quelli che i singoli, nel costituirla, potevano conferirle.

S'invoca la giurisprudenza francese: ed essa, in verità, è assai ricca di simili massime, le quali hanno senza dubbio esercitata un'influenza suggestiva sulla nostra. Ma non bisogna dimenticare che la giurisprudenza francese poteva più facilmente estendere i limiti di attività della parte civile appoggiandosi a disposizioni di diritto positivo, le quali mancano completamente nella nostra legislazione.

Mentre in Francia il capoverso dell'art. 1 del Codice d'istruzione criminale dispone che « l'azione per la riparazione dei danni causata da un crimine, o delitto, o contravvenzione, può essere esercitata da tutti coloro che da questo hanno sofferto danno », la legge 21 marzo 1884 riconosce ai sindacati professionali la facoltà di stare in giudizio, sia per la conservazione del loro patrimonio, sia per la difesa degli interessi collettivi affidati alla loro tutela (art. 6).

Ora, in ordine a questo secondo punto (tutela degli interessi collettivi professionali) poteva determinarsi una duplice interpretazione: l'una restrittiva e l'altra estensiva.

Seguendo la prima, il sindacato non avrebbe il diritto di esercitare che le azioni le quali possono essere esercitate anche da ciascuno dei singoli componenti (1). Invece, seguendo la seconda, l'azione del sindacato dovrebbe essere dichiarata ricevibile tutte le volte che ciò fosse giustificato da un interesse collettivo, e che l'azione avesse per oggetto la difesa degli interessi generali della professione.

Intanto la giurisprudenza, malgrado qualche esitazione, intuì l'opportunità di conformarsi a questa seconda interpretazione. Poiché essa tende vieppiù a riconoscere che i sindacati professionali possono costituirsi parte civile nella presunzione di qualsiasi delitto suscettibile di cagionare loro un *pregiudizio morale collettivo*, distinto dal pregiudizio materiale e variabile, cagionato dagli stessi fatti a taluni de-

(1) Legge 11 luglio 1907, n. 388, per combattere le frodi nel commercio degli olii (Cass., 6 maggio 1909, *Gius. pen.*, XV, 1126).

(2) Cass., 17 maggio 1906 (*Gius. pen.*, XII, 653); 21 aprile 1906 (id., XII, 959); 30 maggio 1908 (id., XIV, 852).

(3) Pertanto furono ammessi a costituirsi parte civile l'amministrazione ferroviaria contro l'imputato di oltraggio ad un suo impiegato (Cass., 21 febbraio 1901, *Foro it.*, 1901, II, 238); una società eretta in ente morale, avente lo scopo di promuovere, proteggere e favorire l'acquicoltura, la pesca e il commercio del pesce, e di elevare le condizioni morali e materiali dei pescatori, per contravvenzione alla legge sulla pesca (Cass., 23 novembre 1909, *Riv. di dir. e proc. pen.*, 1910, 1); una società di viticoltori, avente fra i suoi scopi la difesa della industria e del commercio del vino, procedendosi per frode nel commercio (Cass., 6 maggio 1909, *Riv. di dir. e proc. pen.*, I, 90).

(1) VALDECK-ROUSSEAU, *Rec. de proc.*, 1887, 49; PLAIOI, *Notes sous D.*, 95, 2, 553 e 98, 2, 129; Cass., 1° febbraio 1893 (*S.*, 96, 1, 329).

gl' individui sindacati, e la cui azione in riparazione spetta ad essi come azione individuale, parallelamente all'azione sindacale. L'interesse collettivo, così concepito, può cumularsi con l'interesse individuale dei membri del sindacato, e l'uno può essere integrato dall'altro (1).

Ma, quale si sia la ragione di questo nuovo atteggiamento della giurisprudenza, certo è che di fronte ad esso parve a non pochi attenti osservatori che l'istituto della parte civile venisse a subire una evidente estensione e una parziale trasformazione, con l'ammettersi che, se non tutti i cittadini, quelli almeno che abbiano un maggiore e speciale interesse alla osservanza della legge penale, possano concorrere all'amministrazione della giustizia entro quegli stessi limiti nei quali oggi è ammessa a concorrervi la parte lesa.

(1) La prima applicazione di questa giurisprudenza ebbe luogo a favore dei sindacati dei farmacisti. Si riconosceva, infatti, a questi sindacati il diritto di perseguire, per via di citazione diretta, innanzi ai tribunali correzionali gl' individui esercenti illegalmente la professione, benchè l'esito di tale azione dovesse più specialmente profittare ai farmacisti più prossimi all'esercizio illecitamente gerito, ritenendosi che tutta la collettività professionale sia interessata alla repressione degli attentati al monopolio, di cui essa è investita (Cass., 5 gennaio 1894, S., 95, 1, 382; Douai, 29 febbraio 1904). I medici profittarono di questa giurisprudenza il giorno in cui poterono regolarmente costituirsi in sindacati professionali (Grenoble, 6 maggio 1902, *Mon. judic. du Lyonn.*, 1 luglio 1902). Più tardi la giurisprudenza fece un altro passo: essa accordò ai sindacati composti d'individui esercenti professioni non monopolizzate, quali i negozianti di vino, i viticoltori, i fabbricanti di liquori, ecc., il diritto di agire o d'intervenire per la difesa degli interessi della professione o del gruppo professionale da essi rappresentato, per la repressione di qualsiasi delitto che abbia causato a questa professione, o a questo gruppo professionale, un danno morale collettivo.

Non è senza qualche perplessità che si vide ingrandire, grazie a questo nuovo campo aperto alla loro attività, la potenza dei sindacati professionali. Ma, limitando la loro azione alla difesa dei loro interessi collettivi, la giurisprudenza venne a dare ai sindacati un'arma necessaria in un tempo in cui il Pubblico Ministero sembra impotente a proteggere gl'interessi professionali, gravemente colpiti dal moltiplicarsi delle frodi di ogni specie (si ricordano più specialmente le frodi alimentari).

La dottrina francese ha quindi finito col salutare e incoraggiare lo sviluppo di questa attività sindacale (PIC, *Traité élem. de lég. industr.*, 2^e éd., Paris, 1903, n. 425 à 433; CONROT, *Du syndicat demander en justice dans l'intérêt des ses membres*, 45; GARRAUD, *Traité*, I, 265).

Dal che essi traggono argomento per concludere, in occasione di una riforma del Codice di rito, in favore del riconoscimento aperto e diretto di questa evoluzione: in favore cioè di un sistema che autorizzi quanti possono addurre speciali interessi a costituirsi parte civile per chiedere la semplice applicazione del diritto penale obbiettivo, ancorchè non concorra nelle stesse la lesione di una situazione giuridica subbiettiva, cui già provvede la legge vigente.

Se non che, parmi che, per quanto sia perfettamente esatta la constatazione positiva del movimento della giurisprudenza, questo non meriti di essere ribadito e mantenuto nei precisi termini in cui esso si è venuto manifestando.

È senza dubbio indiscutibile che la parte civile si suole ammettere ora anche nell'ipotesi in cui essa si presenta per la sola riparazione di danni assolutamente ed esclusivamente ideali, e più esattamente ancora, per la semplice constatazione obbiettiva dell'infrazione alla norma. Ma ciò avviene più per un ingegnoso ripiego, suggerito da moderne esigenze dell'ordinamento giuridico-sociale, che come necessario riconoscimento dei principî proprii alla concezione dell'azione civile in sede penale. Sotto questo riguardo si deve anzi riconoscere che si tratta di una deviazione piuttosto che di una evoluzione, non essendo concepibile che in sede penale l'azione civile possa avere obbiettî e natura sostanzialmente diversi da quelli che le sono riconosciuti in sede civile.

Se adunque la giurisprudenza ha ampliati i limiti dell'attività della parte civile, cedendo alla pressione di nuovi urgenti interessi, e quasi valendosi di un suo *ius praetorium*, ciò avvenne solo per il fatto che questi interessi non avrebbero potuto trarne protezione in altro senso. Ma appunto per ciò, dovendosi por mano ad una ricostruzione legislativa, gli scopi che si vogliono raggiungere debbono conseguirsi per altra via, e precisamente col riconoscere, in taluni casi, anche alle persone private la facoltà di esercitare l'azione penale in concorso o in sostituzione del Pubblico Ministero.

La trasformazione è assai meno ardita di quello che a tutta prima si possa pensare, ove si rifletta che questo è il sistema adottato in Inghilterra e largamente accolto anche nelle legislazioni a tipo germanico, e si tenga pre-

sente altresì che di tale sistema non manca un esempio efficace ed eloquente presso di noi. Infatti, secondo il vigente Codice, l'esercizio diretto dell'azione penale è pur riconosciuto alla parte lesa per i reati perseguibili a querela di parte (articoli 331 e 371); la parte lesa, costituitasi parte civile, ha facoltà di mantenere vivo l'esercizio dell'azione penale pur contro la volontà del Pubblico Ministero (articolo 260, capov.) e di provocare la dichiarazione di nullità di provvedimenti che non toccano direttamente interessi civili (art. 459); e, a norma degli articoli 112 legge elettorale politica e 109 legge comunale e provinciale, al cittadino è data facoltà di promuovere l'azione penale fino in casi in cui non sia personalmente leso dal reato.

La stessa legislazione francese, dalla quale la nostra è derivata, e che richiama l'azione penale al concetto di un'azione esclusivamente di Stato, rompendola con la nozione tradizionale dei delitti privati, si trova in campo non meno circoscritto del nostro, anche prescindendo dai principi virtualmente tratti dall'accennata legge sui sindacati professionali. Invero, il Codice processuale non solo adotta nell'articolo 1 una formula largamente comprensiva col dire che « l'azione per l'applicazione delle pene non appartiene che ai funzionari cui essa è affidata per legge », ma coordina a questa larga concezione le sue leggi speciali. Poiché in Francia alcune pubbliche Amministrazioni sono precisamente investite, sia in modo esclusivo sia in concorso del Pubblico Ministero, della persecuzione delle infrazioni lesive degli interessi che sono chiamate a salvaguardare. Queste Amministrazioni costituiscono così dei Pubblici Ministeri speciali, talvolta con diritti anche più estesi di quelli riconosciuti al Pubblico Ministero ordinario, avendo facoltà di disporre dell'azione penale, e, in conseguenza, di rinunciarvi, desistere e e transigere (1).

Ma ciò che affermo è così conseguente agli esposti principi, che ancora in Francia, volen-

dosi precisamente disciplinare legislativamente il prezioso ausilio dell'attività privata, non si pensa ad una trasformazione della parte civile, ma ad un più ampio reclutamento degli organi dell'accusa.

Il progetto Béranger del 1908 accordava appunto l'azione penale alle associazioni per la protezione dei minorenni; e ad attribuire l'azione penale diretta alle associazioni, costitutesi per la tutela d'interessi generali, mira anche il progetto dello stesso Béranger e altri senatori, presentato al Senato nella seduta del 27 maggio 1909 (1).

Così prospettato lo stato della giurisprudenza e della legislazione, ho chiesto a me stesso se non dovessi ritornare in parte sulle mie precedenti proposte per dare ascolto al pulsare insistente e vibrato della vita moderna.

La risposta doveva essere affermativa; e spero che possa incontrare l'adesione di quelli stessi che vi erano più apertamente contrarii, poichè non tanto mutano le nostre opinioni quanto i fatti ai quali esse, con metodo positivo, debbono uniformarsi. Ed ho fede che ora la proposta troverà presso di noi largo consenso quale attualmente, in analoghe situazioni, incontra in Francia, dove l'introduzione dell'azione civica pochi anni addietro incontrava tali diffidenze, da dover essere stralciata dal complesso delle altre norme di cui faceva parte (2). Non è qui que-

(1) Sénat. (Stampato N. 122), séance du 27 mai 1909: « Proposition de loi portant attribution des droits de poursuite directe devant les tribunaux de répression aux associations d'intérêt général spécialement autorisées par la Cour d'appel » présentée par MM. Béranger, Ribot, Strauss, Cazot, Milliard, Dreyfus, Audiffred, sénateurs.

(2) La concessione del diritto di perseguire certi delitti ad associazioni sorte per la repressione degli stessi e autorizzate o riconosciute, a tale scopo, dall'autorità pubblica, è oggidi reclamata in Francia e considerata come una riforma necessaria. La Commissione del Senato, incaricata di esaminare il disegno divenuto legge 19 aprile 1908, aveva introdotto all'art. 7 del progetto una disposizione così concepita: « Il diritto di persecuzione, così per via di citazione diretta che sotto veste di parte civile, a termine degli articoli 63 e 182 del Codice d'istruzione criminale, può essere concessa, con decreto speciale, dietro avviso del tribunale di prima istanza, alle associazioni protettrici dell'infanzia, riconosciute di pubblica utilità, per quanto riguarda le violenze e gli attentati commessi contro i minorenni ». Era questo il testo medesimo del voto adottato dal Comitato di difesa dei minori tradotti in giustizia. Tale articolo, dopo essere stato votato in prima let-

(1) Tale facoltà è accordata all'Amministrazione delle contribuzioni indirette, all'Amministrazione delle dogane, all'Amministrazione delle acque e foreste, all'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni (ROGER, *Le droit pénal fiscal*, Montpellier, 1904; SALVA, *Les délits fiscaux*, Paris, 1895).

stione di principii, ma di opportunità, poichè nessuno potrà mai contrastare che talune funzioni proprie dello Stato possano essere concesse, per l'esercizio, a persone private. Il nostro ordinamento amministrativo è tutto intessuto di esempi di simil genere, e non è davvero il caso di fare eccezioni o riserve per l'esercizio dell'azione penale.

D'altronde, il sistema di un'azione civica in difesa di pubblici interessi, sussidiaria dell'accusa ufficiale o con questa concorrente, che il progetto accoglie con avveduti temperamenti, ha già incontrato favore in seno alla Commissione reale per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni, istituita con decreto del 7 novembre 1909. E la Commissione ha proposto di doversi accordare alle società di patronato, legalmente costituite, la facoltà d'intervenire nell'esercizio dell'azione penale per la repressione dei reati commessi a danno dei minori (1).

La soluzione del problema ormai si riduce a vedere se, di fronte alle nuove leggi di prevalente carattere sociale e umanitario, non sia il caso di rompere il sistema del monopolio assoluto, riservato al Pubblico Ministero, per autorizzare a divenire organi attivi dello Stato gl'individui, gli enti e le associazioni, che adducono un interesse speciale di classe, ovvero un interesse pubblico, all'applicazione di certe

tura (seduta del 10 marzo 1898, *Journ. off., Sénat*, 288), era alla fine respinto (seduta del 21 e 22 marzo 1898, *Journ. off., Sénat*, 357 e 379; per il resoconto vedasi *Rev. pénit.*, 1898, 557, e per le obiezioni e contro obiezioni sulla tesi: NOURISSON, *L'association contre le crime*, Paris, 1901, 152; *Discussion à la Société des prisons* (*Rev. pénit.*, 1896, 510 e 689; JOLY, *Les associations et l'Etat dans la lutte contre le crime* in *Rev. pénit.*, 1896). Fu opposta anzitutto una obiezione di principio, tratta dai diritti del Pubblico Ministero (Roux, *Rev. crit. et de lég.* 1895, 540). Ma, come ebbe a scrivere il JOLY (*Revue pénit. et parl.*, 1895, 451) «nessuno domanda di sopprimere e nemmeno di diminuire il Pubblico Ministero; si domanda soltanto ch'esso non resti solo». Vi fu poi chi temette gli abusi, i ricatti, o, quanto meno, un eccessivo zelo; ma si rispose che siffatti inconvenienti non devono temersi da parte di associazioni autorizzate e vigilate. I vantaggi e i risultati della riforma, nello stato attuale dei costumi pubblici in Francia, sembrano al GARRAUD (op. cit., I, 268) incontrastabili.

(1) *Atti della 3^a Sottocommissione. — Magistratura dei minorenni.* Speciali norme di competenza, istruzione, giudizio, provvedimenti ed esecuzione concernenti i minorenni (art. 66), — *Codice dei minorenni* (art. 244).

leggi fornite di sanzioni penali, e di servirsi della loro collaborazione nell'amministrazione della giustizia in caso d'infrazione delle stesse.

Entrando pertanto nel campo dell'opportunità, non si può disconoscere che il particolarismo e tecnicismo tutto proprio delle moderne leggi d'ordine sociale, di recente approvate o di prossimo divenire, reclamano oggi, assai più che in addietro, che all'attività accusatrice possano concorrere le persone che si trovino nella migliore condizione per constatare le infrazioni, e siano le più interessate a perseguirle. Chi mai, all'infuori di coloro che, per dovere professionale, hanno obbligo di rilevare e di sapere, oserebbe lusingarsi di conoscere le innumerevoli infrazioni che continuamente si commettono alle nuove leggi sulla industria, sul commercio, sulle strade ferrate, sulla igiene, sulla emigrazione, sull'agricoltura, sulla protezione dei deboli, e via dicendo? E come non giustificare allora la necessità di creare, per ogni legge, appositi organi di polizia e ispettorati, i quali, invece, non sarebbero necessari se per lo stesso scopo si chiamassero a raccolta le energie delle persone private, individualmente o collettivamente considerate? (1).

Soltanto bisogna domandarsi se questo nuovo reclutamento di organi di accusa non possa diminuire il rispetto e il prestigio del Pubblico Ministero e determinare un soverchio frazionamento dell'azione repressiva, esponendo inoltre la sicurezza dei cittadini al pericolo di procedimenti inconsiderati, eccessivi e passionali, tali da potere fino favorire la frode e il ricatto.

Queste sono le sole obiezioni che fin qui

(1) Il fatto stesso che fin d'ora sono numerosi i tentativi che si fanno per essere parte in causa, anche per via indiretta, nei giudizi per talune infrazioni penali dimostra l'opportunità di aprire l'adito alle nuove correnti; e più viva ancora è la dimostrazione quando si rifletta che non poche sono le associazioni sorte per mantenere l'osservanza di norme penali determinate. In Inghilterra una sola società protettrice della infanzia (*The National Society for prevention of cruelty to children*) ha fatte in un anno 18,779 denunce e iniziati 2,519 procedimenti, mentre in Francia i procedimenti furono soltanto 648. Pur fatte le debite proporzioni, la differenza si attribuisce appunto alla circostanza che in Inghilterra si fa largo uso dell'azione penale privata o civica, come meglio forse si potrebbe dire (NOURISSON, *L'association contre le crime*).

vennero sollevate; e bisogna convenire che, se fossero fondate, sarebbero abbastanza gravi.

Quanto al primo punto, basta far notare che la funzione del Pubblico Ministero per taluni reati cessa soltanto di essere esclusiva, ma non viene in alcun modo limitata; e che, d'altra parte, al rappresentante ufficiale dell'accusa spetterà pur sempre il diritto di combattere in sede d'istruttoria o di giudizio, a seconda dei casi, le pretese degli organi dell'azione civica che gli paressero infondate.

Quanto al timore di procedimenti abusivi, infondati, o iniziati a scopo di ricatto, il pericolo potrà essere rimosso con la costituzione di parte civile.

Del resto, la parziale esperienza, che di tale sistema si è fatto per via indiretta sotto l'egida della nuova giurisprudenza, dovrebbe assicurare che questo timore appare per lo meno esagerato (1).

Più delicato potrebbe apparire il problema per ciò che riguarda le associazioni costituite per la tutela di un interesse generale (associazioni per la protezione dei minorenni, per la protezione degli animali, contro l'alcoolismo, l'accattonaggio, la pornografia, e simili), anziché per la tutela di un interesse proprio, per quanto indiretto.

Per assicurare vieppiù il retto funzionamento di coteste associazioni il progetto Béranger propone che all'associazione non possa essere accordato il diritto di azione se non in seguito ad autorizzazione, da accordarsi previa speciale inchiesta sulla legittimità degli scopi e sulla onorabilità e legittimità e competenza dei suoi membri. E tale inchiesta dovrebbe essere fatta non già dal potere governativo, troppo incline a determinarsi secondo considerazioni di parte, ma dal Corpo più capace di valutare e giudicare imparzialmente, dalla Corte d'appello del distretto. Essa stessa do-

vrebbe poter concedere l'autorizzazione e poterla revocare in caso di colpe gravi (1).

Se, però, sono tutti d'accordo nel riconoscere che non sarebbe razionale affidare la facoltà di autorizzazione al potere amministrativo, perchè la partecipazione delle associazioni alle funzioni accusatorie è funzione di assoluto carattere giudiziario, non mancano coloro che anche su questa facoltà, che si vorrebbe accordata alle Corti d'appello, fanno le maggiori riserve. Fu obiettato che affidare l'autorizzazione alla magistratura sarebbe lo stesso che indebolirla, perchè tale ufficio mal si addice alle funzioni giudiziarie, e che il magistrato sarebbe fatto segno al sospetto, poichè nella valutazione delle circostanze, che possono determinare l'autorizzazione, assai facilmente s'infiltrerebbe l'elemento politico (1).

(1) Ecco il testo del progetto Béranger 27 maggio 1909:

« Le associazioni legalmente costituite per uno scopo d'interesse generale o pubblico, e specialmente autorizzate a tale scopo dalla Corte d'appello del distretto della loro sede sociale in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, avranno il diritto di perseguire innanzi ai tribunali di repressione, sia per via di citazione diretta sia costituendosi parte civile a termini degli articoli 63 e seguenti e 182 del Codice d'istruzione criminale, i crimini, i delitti e le contravvenzioni che si riferiscono all'oggetto della loro costituzione.

« L'autorizzazione conferita dalla Corte d'appello può essere revocata dalla stessa per colpe gravi, sia d'ufficio sia su richiesta del Pubblico Ministero ».

(1) L'obiezione fu più specialmente opposta dalla magistratura francese, la quale, a seguito di un'inchiesta del ministro guardasigilli (*Bulletin*, 1903, 201), si mostrò avversa, in massima, a questo duplicato delle funzioni del Pubblico Ministero. Su di che osservava il NOURISSON (*Le droit de poursuite des associations et la magistrature*, in *Revue pénit.*, 1910, 757): « Si scuserà la nostra franchezza: ma a noi sembra che la magistratura comprenderà meglio l'ufficio elevato ch'è chiamata a compiere accettando nel nostro paese quella collaborazione delle associazioni ch'essa ricerca dall'altra parte della Manica. Il concorso le è offerto dai buoni cittadini che vogliono associarsi al suo difficile compito: perchè respingerlo? Il movimento che porta gli spiriti verso l'utilizzazione, sotto tutte le forme, dell'associazione, riproduce quivi una forma che può essere proficua all'interesse generale e all'ordine pubblico: perchè resistere ad un impulso che parte dall'ordine sociale? perchè rifiutarsi di accettarlo e dirigerlo verso savii risultati? Se questa idea — noi ne abbiamo la convinzione — deve trionfare, sarebbe deplorabile che un malaugurato malinteso, secondo noi facile a dissiparsi, dovesse ritardarne la fortunata realizzazione ».

(1) Ma più dovrebbe valere l'esperienza che si sta facendo in Francia, dove l'esercizio dell'azione penale è già largamente assunto da associazioni professionali in base a leggi speciali, quali quelle sull'esercizio illegale della medicina (30 novembre 1892), sulla repressione della frode dei vini e del regime degli spiriti (11 luglio 1905), sul taglio dei vini (29 giugno 1905), e quella sulla repressione delle frodi sulla vendita di merci e sulla falsificazione delle derrate alimentari (5 agosto 1908).

Ora, a me parvero fondate così le obiezioni di coloro che non ritengono coerente l'affidare l'autorizzazione a stare in giudizio all'Autorità amministrativa come quelle di coloro che oppugnano anche l'autorizzazione giudiziaria.

Il miglior sistema parrebbe quello che fa a meno di qualsiasi autorizzazione. Se, infatti, ad una società costituita legalmente per scopi umanitari e sociali, e soprattutto per la tutela contro la delinquenza (si tenga presente che non è per le associazioni professionali che si solleva il problema) si accordano dalla legge le più delicate funzioni amministrative e di polizia, credo che non le si possa negare la facoltà di stare in giudizio, come parte accusatrice, per i reati da essa scoperti e denunziati. Ciò sarebbe assurdo, e tanto più assurdo nella nostra legislazione, dove una persona collettiva non può esistere giuridicamente se manchi di riconoscimento da parte dello Stato. Il che non è più per la legislazione francese, secondo la quale l'associazione esiste anche giuridicamente per il fatto medesimo che esiste materialmente giusta regole e scopi dalla legge riconosciuti.

Penso piuttosto che, quale si sia l'ordinamento relativo all'esistenza giuridica delle associazioni, si possa regolare la delicata materia con un procedimento inverso a quello tenuto in Francia. Il riconoscimento, cioè, con le altre attribuzioni, deve portare con sé anche l'attributo della facoltà di agire in giudizio.

A me, insomma, parve logico non negare alle associazioni, costitutesi per uno scopo d'interesse pubblico e sociale, ciò che non viene negato alle società professionali e ai singoli, direttamente e indirettamente interessati.

E dico ai singoli direttamente interessati, perchè era ovvio che, battendo la nuova via, riapriessi l'adito al sistema della citazione diretta a favore della parte lesa, sebbene, non per tutti i reati per i quali si richiede la querela di parte, ma soltanto per quelli in ordine ai quali, per la loro indole, o per altre circostanze, sembra utile e giustificato l'uso della citazione diretta di parte.

Infine, la partecipazione dei privati all'esercizio dell'azione penale è stata regolata in modo, da non recare l'impronta di un passo troppo ardito.

Ho già posta in luce la tendenza della giurisprudenza ad estendere e a trasformare, nel-

l'interesse di alcune associazioni, l'istituto della parte civile. E ora debbo aggiungere che la concessione dell'azione penale trova fondamento, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nell'azione popolare già ammessa dall'art. 82 della legge del 17 luglio 1890, nei rispetti dei delitti contro le libertà politiche, nella facoltà di promuovere l'azione penale per i reati elettorali, già accordata ad ogni elettore dall'art. 112 del testo unico della legge elettorale politica del 28 marzo 1895, e, relativamente alla parte lesa nei reati di diffamazione e ingiuria, nella facoltà, già a questa attribuita dagli articoli 331 e 371 del Codice di procedura penale, di citare direttamente l'imputato in giudizio. Imperocchè la parte lesa, nel fare uso della citazione diretta, non eccita, com'è proprio della querela, l'esercizio dell'azione penale, ma la pone direttamente in movimento.

Nè debbo omettere di fare osservare che l'esercizio dell'azione penale per parte delle associazioni e dei privati è stato circondato di efficaci garanzie contro il pericolo di accuse temerarie o infondate. Imperocchè, a prescindere dall'obbligo della costituzione di parte civile, l'istanza dev'essere sempre preceduta dalla deliberazione del giudice, di ufficio quando la parte la presenta al giudice istruttore (articoli 194 e 201) e sull'opposizione dell'imputato quando la parte fa uso della citazione diretta (articoli 328 e 337), e, così in sede di procedimento come in sede di giudizio, deve sempre intervenire il Pubblico Ministero (art. 195).

TITOLO II.

DEL GIUDICE

IV.

(Art. 17).

Competenza per materia - Pretori. — Nel progetto del 1905 aveva dato assetto alla competenza dei pretori allargandone le basi, nel senso che essi fossero chiamati a conoscere *iure proprio*, e non per rinvio, di tutti i reati punibili con un massimo di tre anni di pena restrittiva della libertà personale, o con una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire tremila. Mi avevano indotto a questa soluzione, da un canto, la riforma giudiziaria dell'8 giugno 1890, che

aveva notevolmente elevate le condizioni di capacità dei pretori con garanzia di più lungo tirocinio, e dall'altro, la necessità di abolire l'istituto del rinvio, il quale è causa di tanti intralci, lentezze e spese nei procedimenti istruttori, sanzionando nel contempo uno stato di cose che si avvera di frequente nella pratica. Poiché è solo per eccezione che le magistrature istruttorie attualmente rinunziano alla facoltà del rinvio alla competenza pretoria, tutte le volte che ciò sia consentito dagli estremi penali del reato (1).

Non ho potuto, però, non tenere conto dei dubbii che intorno a questa riforma ebbe a sollevare la critica, mossa specialmente da parte del ceto forense. Fu osservato, infatti, che in tal modo si venivano ad attribuire costantemente, senza possibilità di deroga alcuna, al giudizio dei pretori reati per i quali i giudici mandamentali erano autorizzati ad infliggere anche una pena di tre o più anni di reclusione o detenzione (nei casi di continuità e di recidiva). E ciò parve eccessivamente ardito, ritenendosi che la garanzia offerta da un giovane magistrato, con le forme proprie dei giudizi innanzi ai pretori, per quanto apprezzabili, non fossero tali, in ogni caso, da lasciare completamente tranquilli. Non mancarono pertanto voti numerosi, e talvolta anche vivaci, per ottenere che alla estensione della competenza dei pretori si rinunziasse.

Tali voti, venuti da persone in grado di apprezzare praticamente il vigore intellettuale e la cultura giuridica della nostra magistratura mandamentale, con particolare riguardo all'entità dei reati che avrebbero dovuto essere indeclinabilmente deferiti alla loro cognizione, non potevano lasciarmi indifferente. E, avendo quindi preso in nuovo e più attento esame il problema, sono venuto nella determinazione di eliminare l'istituto del rinvio (motivo precipuo della precedente riforma), senza cadere fatalmente in altri non meno lamentati inconvenienti.

Il che ho potuto conseguire sostituendo al criterio dell'ampliamento assoluto della competenza un duplice criterio, che permetta di tenere maggior conto delle varietà, e, quasi sarei tratto a dire, accidentalità formali, immancabili

in leggi penali numerose, e sorte, con difformità di criterii, in epoche le più diverse. Tutto ciò concorre a rendere le stesse ribelli ad un'unica norma, mentre una pluralità di norme può dare maggiore agilità al sistema determinativo della competenza pretoria.

La norma fondamentale da me adottata fu quella di rovesciare i termini dell'attuale sistema di rinvio. Oggidì si presume per determinati reati la competenza superiore; ma se ne consente la deroga alla magistratura istruttoria quando circostanze diminuenti l'entità del reato siano tali, da far ritenere che il giudice di merito non andrebbe oltre i limiti della competenza pretoriale. Il progetto, invece, stabilisce che ogni reato, il cui massimo non superi i tre anni di pena restrittiva della libertà personale o le lire tremila di pena pecuniaria, e il cui minimo non superi i tre mesi, sia di competenza propria del pretore nel caso di lieve entità e di competenza diretta del tribunale negli altri casi. Di questi reati si viene quasi a creare una duplice figura (reato tenue, in cui si compenetrano anche le circostanze diminuenti, e reato grave), così come un'analogha situazione di cose indusse già a creare una doppia figura di bancarotta fraudolenta (grave e non grave).

Naturalmente, la valutazione della tenuità e della gravità del reato deve spettare al magistrato investito del procedimento, e quindi il pretore può senz'altro decidere, ritenendo la causa nella ipotesi più benigna, e rimetterla invece all'Autorità superiore nella ipotesi contraria, o nei casi dubbii. Si procede così analogamente a quanto ora si pratica appunto in ordine alla bancarotta chè sulla qualifica della gravità può decidere *ex primo* la Camera di consiglio, rinviando direttamente la causa al tribunale.

Dovendosi tuttavia evitare che della valutazione di tenuità il pretore possa fare erroneo uso, non restavano che due vie: o consentire al procuratore del Re di sollevare tale eccezione in via di appello, ovvero dare allo stesso un diritto di prevenzione innanzi che la causa sia portata a giudizio. Considerazioni assai ovvie di semplificazione e di economia di giudizi mi hanno indotto ad adottare questo secondo sistema. I reati per i quali è possibile la valutazione di tenuità sono, all'infuori di tale elemento, così di competenza pretoria come di competenza superiore. È logico quindi che il

(1) Relazione allegata, § XI.

procuratore del Re abbia facoltà di provvedere che la causa sia sottratta al giudizio del pretore. E il procuratore del Re è posto in grado di controllare l'andamento dell'azione repressiva nelle preture mediante l'obbligo fatto ai pretori d'informarlo di tutti i reati devoluti alla loro competenza e dei provvedimenti che relativamente a tutti i reati si ritengano opportuni (articolo 189).

Stimo che mediante questo meccanismo si eviterà la possibile tendenza nei pretori a fissare oltre i limiti di un'esatta valutazione la propria competenza, e si darà il mezzo di fare argine agli abusi che fossero per verificarsi.

E, in tal guisa, si raggiungerà l'intento precipuo, cui mirava l'estensione della competenza pretoriale, quello cioè di evitare il perditempo del rinvio, necessariamente preceduto da una istruttoria, pur lasciando inalterata la sostanza delle cose.

Questo sistema dovrà produrre una grande semplificazione, e, coordinato, come dirò appresso (XIX), alla obbligatorietà della citazione diretta nei reati devoluti alla competenza del tribunale, dovrà ridurre notevolmente le istruttorie e renderle più spedite, se si consideri che poco meno della metà degli imputati rinviati a giudizio vengono giudicati dai pretori perchè, per le circostanze che diminuiscono la pena, ovvero per la tenuità del reato, si ritiene applicabile una pena non eccedente la competenza pretoriale.

Infatti, nel 1907, le decisioni individuali di invio a giudizio pronunziate dagli Uffici d'istruzione furono 190,018 (62.41 su cento), ossia al giudizio del pretore per competenza: 6,700 (2.20 su cento), per attenuanti: 125,661 (41.27 su cento), del tribunale 53,434 (17.55 su cento), e della Sezione d'accusa: 4,223 (1.39 su cento) (1).

(1) Nel seguente prospetto figurano i dati comparativi per gli anni 1880-1907:

Oggetto delle ordinanze	Decisioni individuali proferite dagli Uffici d'istruzione negli anni									
	1880-1886		1887-1889		1890-1892		1893-1895		1896-1898	
	Media annuale	Ogni 100	Media annuale	Ogni 100	Media annuale	Ogni 100	Media annuale	Ogni 100	Media annuale	Ogni 100
<i>Invio al giudizio:</i>										
a) del pretore { per competenza	12,147	5.39	14,968	6.00	9,788	3.44	9,985	3.26	15,457	4.67
{ per attenuanti art. 252 C. p. p.	98,568	43.79	121,621	48.79	132,694	46.66	139,456	45.59	144,287	43.53
b) del tribunale penale . . .	16,699	7.42	16,918	6.79	49,638	17.46	53,546	17.50	59,497	17.94
c) della sezione d'accusa . .	30,351	13.49	30,060	12.06	7,181	2.53	6,975	2.28	6,827	2.06
In totale . . .	157,765	70.09	183,567	73.64	199,301	70.09	209,962	68.63	226,068	68.20

Oggetto delle ordinanze	Decisioni individuali proferite dagli uffici d'istruzione negli anni									
	1899-1901		1902-1904		1905		1906		1907	
	Media annuale	Ogni 100	Media annuale	Ogni 100	Numero effettivo	Ogni 100	Numero effettivo	Ogni 100	Numero effettivo	Ogni 100
<i>Invio al giudizio:</i>										
a) del pretore { per competenza	7,093	2.10	8,846	2.59	10,024	3.24	6,743	2.19	6,700	2.20
{ per attenuanti art. 252 C. p. p.	153,247	45.34	150,617	44.04	134,110	43.38	134,900	43.86	125,661	41.27
b) del tribunale penale . . .	60,427	17.88	58,096	18.98	52,559	17.00	53,776	17.48	53,434	17.55
c) della sezione d'accusa . .	6,019	1.78	5,337	1.56	4,857	1.57	4,848	1.57	4,223	1.39
In totale . . .	226,786	67.10	222,896	65.17	201,550	65.19	200,267	65.10	190,018	62.41

D'altra parte, questa innovazione che si reca nell'ordinamento della competenza dei pretori è stata sperimentata con successo nelle province di Messina e Reggio Calabria, dove fu introdotta con l'articolo 12 del Regio decreto del 5 febbraio 1909 per la ricostituzione della giustizia ordinaria.

Dal giorno in cui questa disposizione entrò in vigore al 31 dicembre 1910, nel circondario di Messina (non essendo nei circondari di Mistretta e Patti l'articolo 12 stato ritenuto applicabile) i pretori prorogarono la propria competenza in 2,229 procedimenti, riguardanti 3,227 imputati, su 11,322 da essi giudicati nel biennio, e le opposizioni prodotte dal procuratore del Re contro gli atti di citazione furono soltanto 3.

Come attesta il procuratore generale, i pretori non abusarono di questa facoltà, poichè nel biennio furono dal giudice istruttore rinviati al giudizio dei pretori, per l'art. 252 del vigente Codice, altri 1,828 imputati. Si ebbe, però, un movimento progressivo nella iniziativa dei pretori, in quanto, mentre nel 1909 furono, per effetto della suddetta disposizione, sottoposti al loro giudizio 1,322 imputati, nel 1910 ne furono rinviati soltanto 506.

Il sistema doveva naturalmente ripercuotersi sulla durata dei procedimenti, e, in conseguenza, i procedimenti definiti in sei mesi, da 325, quanti furono nel 1906, crebbero a 459 nel 1909 (290 per il circondario di Messina) e a 550 nel 1910 (383 per il circondario di Messina), e i procedimenti definiti in tre mesi, da 1,727, quanti furono nel 1906, salirono a 1,828 nel 1909 (dei quali 1,128 nel circondario di Messina) e a 2,676 nel 1910 (dei quali 2,170 nel circondario di Messina).

Nella provincia di Reggio Calabria, nello stesso spazio di tempo, i pretori prorogarono la loro competenza in 3,096 procedimenti, che riguardarono 4,629 imputati. Nessuna opposizione agli atti di citazione fu prodotta dai procuratori del Re.

I procuratori generali di Messina e Catanzaro attestano che questo istituto funzionò bene, con notevole vantaggio per la semplicità e speditezza, e con rilevante economia di spesa per l'erario e per le parti (1).

(1) Queste notizie statistiche, accompagnate da favorevoli giudizi sull'andamento dell'istituto, sono desunte

Ma, come ho osservato, malamente si pretenderebbe di risolvere con senso pratico la questione seguendo un unico criterio.

Vi sono, infatti, alcuni reati, quali l'appropriazione indebita, la truffa e l'oltraggio, previsti nel numero 2 dell'art. 194, nella prima parte dell'art. 413 e nell'art. 417 del Codice penale, che presentemente non possono essere rinviati al giudizio del pretore, e che non sarebbero di competenza di questo magistrato neppure col sistema adottato dal precedente progetto, appunto perchè la pena della multa può applicarsi fino al massimo legale, per non essere circoscritta con specifica delimitazione. Di questi reati la cognizione appartiene quindi incondizionatamente al tribunale, per quanto lieve sia l'oltraggio o lievissimo il valore della cosa che formò oggetto dell'appropriazione indebita o della truffa. Ora tutto ciò appare irrazionale quando si rifletta che per reati di non minore gravità sociale, quali il furto semplice e l'oltraggio con minaccia, è invece possibile il rinvio.

Il rimedio, però, a tali inconvenienti pratici non poteva conseguirsi con una norma generale, perchè l'ipotesi in esame si sottrae a qualsiasi disciplina. Non restava che di ricorrere al sistema casistico, disponendo che per i reati specificatamente enumerati fosse consentito il rinvio, secondo il sistema già accennato, tutte le volte che concorressero i criterii della tenuità. Nè con ciò si esce completamente dalle linee ordinarie del metodo di competenza, perchè l'enumerazione casistica viene altresì adottata, come è noto, anche per taluni gruppi di reati di competenza della Corte d'assise.

In tal modo parmi di avere evitato gli svantaggi che derivano dall'odierno sistema del rinvio, senza essere incorso nell'altro scoglio, ritenuto fin qui inevitabile, di recare gravi modificazioni ai limiti della odierna competenza.

V.

(Art. 19).

Criterii di valutazione della competenza per materia. — Nel rivedere la materia relativa alla competenza non poteva non soffermarmi

dal discorso inaugurale del procuratore generale di Messina per l'anno corrente e da quello del procuratore generale di Catanzaro per l'anno 1909, non che da relazioni spedite al Ministero su recentissima richiesta.

sulle controversie che frequentemente sorgono intorno all'interpretazione dell'art. 12 del vigente Codice.

Pur rendendomi conto di siffatte controversie, non aveva stimato di modificare questa disposizione, sperando che la giurisprudenza si fosse finalmente consolidata, e fosse divenuta meno incerta. Ma, poichè questa speranza è andata delusa, e, sotto certi aspetti, le divergenze si sono anzi riaperte e fatte più gravi, sarei venuto meno ad uno dei più importanti compiti di una riforma, che deve anche tendere a rimuovere le controversie odierne, le quali hanno fondamento nella incertezza della legge, se non mi fossi studiato di sottrarre, per quanto era possibile, alle incertezze della interpretazione anche la disposizione dell'art. 12.

Per ben valutare i termini del problema, conviene ricordare che i criterii stabiliti dalla legge sono quelli della pena determinata dal *titolo del reato*. Si aggiunge, però, che non si tien conto degli aumenti di pena dipendenti dalla recidiva e dal concorso e delle circostanze diminuenti in genere, le quali non mutano il titolo del reato, tranne che trattisi di diminuzioni per ragioni di età. È quindi evidente che tutto il problema si concentra nella nozione giuridica da attribuirsi al *titolo del reato*; ed è qui appunto dove le opinioni non sono concordi (1).

Che per determinare il titolo del reato debba porsi mente agli elementi che lo costituiscono non poteva nè può essere posto in dubbio; e nemmeno può dubitarsi che modifichi il titolo del reato il mutare degli elementi costitutivi di esso. La discussione si fa, invece, per quelle circostanze che di un determinato reato vengono a formare, a così dire, una sottospecie. Si discute, infatti, se muti il titolo del reato il semplice tentativo, la complicità non necessaria, o corresponsiva, o in rissa, la concausa e la preterintenzionalità, la facile riconoscibilità nelle monete, l'uccisione di un infante per

ragion di onore, la violenza carnale su pubblica meretrice, il furto tra famigliari e la quantità del danno. E ancora più discussa è la modificazione del titolo del reato per il verificarsi di elementi posteriori alla consumazione, ma anteriori all'inizio del procedimento o al rinvio a giudizio, quali la restituzione del tolto, il risarcimento del danno, la ritrattazione, e così via. E non vi fu alcuna di queste e di altre analoghe controversie, che in un senso o in un altro non raccogliessero qualche suffragio. Alcune di esse, però, dalla costanza di ripetuti giudicati si possono ritenere ormai eliminate per sempre; ma altre, e non poche, permangono, e altre ancora sopraggiungono di nuove, le quali difficilmente potranno sperare in un generale consentimento, perchè non fondato su criterii sempre uniformi e costanti.

Egli è che da molti si nega che modifichino il titolo del reato gli elementi specifici, i quali non costituiscono il reato come *genus*, ma soltanto lo aggravano o lo diminuiscono. In guisa che il mutamento del titolo si ammette soltanto nelle ipotesi in cui la legge abbia dimostrato di tenere distinto conto delle circostanze aggravanti o diminuenti, con l'incorporarle in una specifica disposizione, ed eventualmente, col dare ad esse un carattere numericamente distinto e una specifica denominazione, come suol farsi per il furto aggravato e qualificato, per l'omicidio aggravato e qualificato, per la lesione lievissima, lieve, grave e gravissima, e simili.

Tutto ciò per altro è eccessivamente formale ed empirico.

Più logico, invece, è il ritenere che le stesse circostanze le quali, in molti casi, immutano evidentemente il titolo del reato (il fine di uccidere nell'omicidio, il mezzo nel furto, il valore nella bancarotta, la persona offesa nell'oltraggio ecc.), per la ragione che muta anche il nome stesso o la designazione numerica della norma, abbiano la stessa influenza in altri casi analoghi, sebbene non rivelino tuttavia alcuni di questi fenomeni esteriori, se è vero ciò che fu frequentemente ripetuto, non essere *titolo* nè il nome del reato, nè molto meno il numero dell'articolo che lo prevede. Perchè, senza fondata ragione, si dovrebbe ammetterne la efficacia in un caso e si dovrebbe negarla in un altro? Perchè si dovrebbe ammettere

(1) Sull'argomento si veggia in vario senso: IMPALLOMINI, *Il titolo del reato per gli effetti della competenza* (Riv. pen., XXXV, 5) e *Sulla determinazione della competenza per riguardo al tentativo* (Mon. trib., XXXIII, 57); COSENZA, *Della determinazione della competenza riguardo al titolo del reato* (Foro it., 1891, 377); CAVAGNARI, *Sull'art. 12 del Codice di proc. pen.* (Mon. trib., XXXI, 426); FIOCCA, in Riv. pen., XL, 5.

che la qualità personale influisca nel caso di oltraggio al pubblico ufficiale e non nel caso di violenza carnale su pubblica meretrice; che il fine particolare influisca in tema di duello e non in tema d'infanticidio; che il valore influisca sulla determinazione della competenza in tema di bancarotta e non in tema di furto; e che la ritrattazione, la quale nella falsa testimonianza o nella calunnia può senz'altro discriminare il fatto, non abbia, poi, in altri casi di tardiva ritrattazione, neppure efficacia modificativa del semplice titolo, ch'è quanto dire degli elementi qualificativi e quantitativi che costituiscono il fatto?

Nè si obietti che in tal modo si faranno risorgere, per via indiretta, sistemi già condannati, venendosi a riconoscere alla magistratura istruttoria la facoltà di un'arbitraria designazione di competenza.

Il legislatore non ebbe l'intenzione d'impedire alla magistratura istruttoria di fare l'apprezzamento dei fatti, perchè è appunto in base ad apprezzamento di fatti che essa eleva la imputazione, dalla quale si traggono gli elementi della competenza. Ma, fatta eccezione, per motivi di opportunità, del caso del rinvio preveduto nell'art. 252 del Codice di procedura penale, il legislatore, col decreto legislativo 1° dicembre 1889 di coordinamento al Codice penale, volle soltanto sottrarre alla magistratura istruttoria la valutazione di circostanze assolutamente soggettive, quali lo stato di mente, l'ubriachezza, l'eccesso nell'esercizio di un diritto, la provocazione, le attenuanti generiche, e simili, sembrando che esse riguardino più le condizioni dell'imputabilità che il contenuto di un reato, e che tali circostanze debbano, in ogni modo, valutarsi con lo studio diretto dell'imputato nel dibattimento. Era questo un inconveniente proprio della così detta *correzionalizzazione* dei crimini e rimosso con la soppressione dell'art. 440.

Ora, questo inconveniente viene meno completamente col richiedere che le circostanze determinative abbiano carattere specifico e importino modificazione di pena, per modo che, concorrendo alcuna di esse, non sia consentita competenza diversa da quella designata dalla sanzione penale, giusta i termini espressi nel capo d'imputazione.

Per queste considerazioni mi è sembrata

preferibile la dottrina che al concetto di *titolo del reato* attribuisce un significato più ampio. E in questo senso è stata ritoccata la disposizione dell'art. 12.

Ma, nel ritoccarla, ho pensato che la migliore soluzione fosse quella di sopprimere la espressione stessa di *titolo del reato*. Le leggi sono tanto più precise quanto meno ricorrono a formule sintetiche: peggio poi quando intorno al contenuto di esse è vivo il dissidio. Invece quindi di fare uso di una espressione di così incerta comprensione, l'articolo 19 determina la competenza in base alla pena, computando quella che deriva dalla legge secondo gli estremi che costituiscono e accompagnano il reato, ed escludendo le circostanze che, pur avendo influenza sulla pena, non debbono influire sulla competenza: e tali sono le circostanze diminuenti l'imputabilità, esclusa l'età, il concorso di reati e di pene, e la recidiva.

Importa però rilevare che, modificando così la dizione dell'attuale articolo 12, non ho introdotta alcuna sostanziale modificazione di competenza, ma soltanto ho fermato nella legge, quasi per interpretazione autentica, quello dei concetti che mi è sembrato conforme alla intenzione del legislatore, ed è anche propugnato da una forte corrente così nella dottrina che nella giurisprudenza.

TITOLO III.

DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

VI.

(Art. 72).

Parte civile. — Nell'accennare al carattere del risarcimento del danno cagionato dal reato esposi i motivi per i quali il progetto, discostandosi da quella tendenza scientifica che assegna alla riparazione del danno anche una funzione sociale e repressiva, non si dipartiva dal principio che tale riparazione mira a reintegrare il diritto subiettivo privato. Ma soggiunsi che lo Stato doveva una speciale protezione ai diritti delle vittime dei reati, e aveva l'obbligo di facilitare il risarcimento del danno (1). E a questo intento di protezione e di facilitazione provvedeva specialmente la disposizione

(1) Relazione allegata, §§ CLXXVII e CLXXVIII.

dell'art. 649 (divenuto art. 647), con la quale si faceva obbligo al Pubblico Ministero di chiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale se la parte lesa era incapace o assente.

Se non che l'onor. Lucchini, in seno alla Commissione della Camera dei deputati, propose che, per quanto concerne l'azione civile e la chiamata in causa delle persone civilmente responsabili, il Pubblico Ministero fosse autorizzato ad agire in nome e nell'interesse di determinate persone bisognevoli di assistenza sociale.

Non poteva non accettare questa proposta, sia perchè essa, con l'estendere l'assistenza del Pubblico Ministero dal periodo di esecuzione a quello di cognizione veniva a completare il principio informatore del progetto, sia perchè rispecchiava quella funzione di protezione che il Pubblico Ministero nella nostra legislazione civile è chiamato ad esercitare in favore delle persone incapaci, e il concetto di quell'assistenza sociale che lo Stato va spiegando verso i deboli e verso gli umili.

Di qui la nuova disposizione dell'art. 72, con la quale viene stabilito che « qualora la parte lesa sia povera, o minorenni, ovvero incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, e non siasi costituita parte civile, tutte le istanze concernenti l'esercizio dell'azione civile possono essere fatte dal Pubblico Ministero ».

VII.
(Art. 74).

Persone civilmente responsabili. — La proposta dell'onor. Lucchini ha condotto a formulare un'altra disposizione nel capo II, diretta ad estendere l'assistenza del Pubblico Ministero in favore dei poveri, dei minorenni e di altre persone moralmente e fisicamente incapaci alla chiamata in causa delle persone civilmente responsabili dei reati commessi in loro danno. E a ciò provvede l'art. 74, che fa obbligo al Pubblico Ministero di richiedere la citazione del responsabile civile nell'interesse della parte lesa quando « questa sia povera, o minorenni, ovvero incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa ».

TITOLO IV.

DEGLI ATTI PROCESSUALI IN GENERALE

VIII.
(Art. 123).

Notificazioni. — La forma di notificazione che deve richiamare più particolarmente le cure del legislatore è quella per *affissione*, poichè essa costituisce una notificazione fittizia, per la quale non si è mai sicuri che l'atto, dalla cui cognizione dipende l'esercizio di diritti essenziali alla difesa, pervenga a conoscenza dell'imputato.

Il progetto prescriveva che l'affissione della copia dell'atto dovesse essere fatta all'*albo pretorio del comune in cui fu commesso il reato* e di quello di *nascita dell'imputato* e alla *porta della pretura, del tribunale o della corte* (articolo 119).

Questo metodo non ho reputato adatto a fornire un criterio almeno approssimativo, come può somministrarlo questa specie di notificazione, che l'imputato possa avere conoscenza dell'atto. E infatti, egli poté essersi trovato accidentalmente nel comune in cui commise il reato, e poté avere abbandonato il comune di nascita senza avere lasciato in esso alcuna relazione d'interessi o di affetti, che lo inducesse a ritornarvi. D'altro canto, la formula *porta della pretura, del tribunale o della corte* non avrebbe rimossa la questione, che si agita nella giurisprudenza, se cioè l'affissione debba essere fatta alla *porta esterna*, ovvero a quella della sala di udienza.

Meno incerti mi parvero i criterii coi quali la notificazione per affissione fu regolata nell'art. 58 dello schema dell'onor. Orlando. Secondo questa disposizione, l'affissione doveva essere fatta all'albo pretorio del *comune di nascita* e alla *porta principale della casa* in cui l'imputato ebbe l'*ultima abitazione*, e, se questa non era nota, alla *porta esterna* della pretura, del tribunale o della corte. E in questi sensi ho stimato modificare l'art. 119 del progetto, che nella revisione è divenuto il 123.

IX.
(Art. 133).

Nullità. — Lo schema dell'onor. Orlando mi ha suggerita un'altra modificazione relativa al

modo con cui debbono essere sanate le nullità incorse nelle richieste e nei decreti di citazione e nelle notificazioni. Con essa si tiene presente il fine che si propongono questi atti giudiziali, e si dispone che « le nullità sono sanate dal fatto che la parte interessata abbia accettato gli effetti dell'atto ». Parmi evidente che la parte, con l'accettare gli effetti dell'atto, dimostra che dalla violazione o dalla omissione della forma stabilita dalla legge a pena di nullità non fu in alcun modo pregiudicato l'esercizio di quei diritti che l'osservanza della forma mirava a tutelare.

LIBRO SECONDO DEL PROCEDIMENTO

TITOLO I.

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL PROCEDIMENTO

X.

(Art. 172).

Atti di polizia giudiziaria. — L'art. 167 (divenuto art. 172), che enumerava gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, è stato coordinato agli articoli 2, 6, 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza del 31 agosto 1907, e, con l'aggiunzione, nel secondo capoverso, dell'inciso « nei limiti del servizio cui sono destinati dalle leggi e dai regolamenti », e dell'altro inciso « ogni altra persona incaricata di ricercare e accertare determinate specie di reati », si sono, da un canto, chiariti i limiti delle attribuzioni degli ufficiali ivi indicati, e si è, dall'altro, provveduto a comprendere in questa disposizione le altre categorie di persone alle quali le leggi e i regolamenti affidano attribuzioni di polizia giudiziaria.

Fu poi soppresso l'ultimo capoverso, che istituiva una categoria sussidiaria di ufficiali, rappresentata dai « graduati di ogni altro Corpo al quale appartengono gli agenti di pubblica sicurezza » sul riflesso che questi graduati non sempre offrono quelle garanzie che debbono

richiedersi nell'adempimento delle delicate funzioni della polizia giudiziaria.

XI.

(Art. 184-189).

Investigazioni preliminari. — L'istituto delle investigazioni preliminari ebbe origine nelle disposizioni del capo III del titolo II del libro I del vigente Codice, che tratta delle attribuzioni dei pretori in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, e dell'art. 336 dello stesso Codice, il quale determina gli atti che, nei reati di propria competenza, i pretori possono compiere prima dell'udienza o prima della citazione.

Cessando i pretori di far parte della polizia giudiziaria, era necessario conferire loro, anche per i reati devoluti alla competenza superiore, alcune iniziative nel periodo che precede l'esercizio dell'azione penale, per non commettere le prime constatazioni esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria. E, d'altra parte, essendo stabilito che l'azione penale per i delitti di competenza del pretore dovesse promuoversi dal procuratore del Re (art. 184) e che anche avanti ai pretori si potesse far luogo all'istruzione formale (art. 186), a questi principi doveva essere coordinato il nuovo istituto (1).

Di qui le disposizioni degli articoli 180, 181, e 182, che, da un lato, rispetto ai reati di competenza superiore, limitavano le investigazioni preliminari ai casi urgenti, dall'altro, enumeravano tassativamente gli atti d'investigazione, e, dall'altro, facevano obbligo ai pretori di rimettere al procuratore del Re tutte le denunce, le querele e gli atti, eccettuati quelli concernenti reati di propria competenza (2).

L'iniziativa dell'azione penale per i delitti di competenza dei pretori fu attribuita al procuratore del Re per serbare al pretore inalterata la qualità di giudice, e per non rendere il Pubblico Ministero quasi estraneo al movimento delle denunce e delle querele presso le preture, la cui competenza veniva notevolmente aumentata (3).

Ma non ho creduto di dovere insistere su questo punto, e mi è sembrato più opportuno, nell'interesse della sollecitudine dei giudizi, di

(1) Relazione allegata, § LXI.

(2) Relazione allegata, § LXII.

non introdurre alcuna innovazione nel sistema del vigente Codice, conciliandolo, però, col controllo che deve esercitare il Pubblico Ministero mediante una disposizione con la quale si fa obbligo ai pretori d'informare il procuratore del Re dei reati medesimi. E a ciò si aggiunga che il metodo dell'istruzione formale è stato soppresso nei procedimenti avanti ai pretori (art. 197).

Di qui le modificazioni introdotte negli articoli 179 e 182 (divenuti art. 189).

Oltre queste modificazioni, che si collegano alla nuova norma sulla iniziativa dell'azione penale, altre innovazioni sono cadute sull'art. 181, che enumerava tassativamente gli atti d'investigazione, e non faceva distinzione di competenza.

Il progetto sopprime l'enunciazione tassativa, e sostituisce ad essa la formula « atti di conservazione e accertamento delle prove » (articoli 184 e 187), per porre il pretore in grado di portare le cause preparate all'udienza e di assumere ogni specie di atto urgente nei reati devoluti alla competenza superiore.

È sembrato, poi, anche opportuno attribuire ai pretori, nei reati devoluti alla loro competenza, la facoltà di sentire le parti in contraddizione — facoltà che era espressamente indicata nell'art. 181 — e quella di emettere alcuno dei mandati giudiziali (art. 184), come pure di trasferire in questo capo dalle sezioni II e III del capo I del titolo III del libro II (articoli 332 e 341) le attribuzioni del pretore concernenti l'interrogatorio dell'arrestato e l'obbligo di provvedere all'escarcerazione nei casi in cui non può farsi luogo a mandato di cattura, non che il rilascio del mandato di arresto quando l'imputato siasi dato o sia per darsi alla fuga (art. 186 e 187).

Infine, essendo stata soppressa l'istruzione formale nei reati devoluti alla competenza dei pretori, era necessario staccare dalla sezione XI del capo I del titolo II del libro II la disposizione dell'art. 306, riguardante la pronunzia della sentenza di non farsi luogo a procedimento, per collocarla in questo capo (art. 185).

XII.

(Art. 191, 192, 194 a 196).

Inizio dell'azione penale. — Nei rispetti dell'inizio dell'azione penale una sola innova-

zione tocca la sostanza, quella cioè con la quale, per i motivi già esposti, l'iniziativa del procedimento è stata deferita al procuratore del Re soltanto in materia di reati devoluti alla competenza del tribunale e della Corte d'assise (art. 191).

Le altre modificazioni sono di mero coordinamento. E così i nuovi articoli 194, 195 e 196 sono stati coordinati agli articoli 3, 4 e 5, che conferiscono ad alcuni enti e a determinate persone il diritto di concorrere col Pubblico Ministero all'esercizio dell'azione penale.

L'art. 192 non è nuovo, ma è stato trasferito in questo capo dal capo I del titolo I (art. 3), poichè, disciplinando la forma con la quale dev'essere domandata l'autorizzazione a procedere, questa era la sua sede naturale.

TITOLO II.

DELLE SPECIE DI PROCEDIMENTO

XIII.

(Art. 197).

In questo titolo sono stati introdotte radicali innovazioni, che si vanno completando nei capi I e II, e, dando al progetto una fisionomia nuova, mirano ad ottenere quella semplificazione e quella speditezza alle quali mi sono soprattutto ispirato in questo lavoro di revisione.

Secondo l'art. 186 del progetto che presentai all'altro ramo del Parlamento, nei giudizi della Corte d'assise il procedimento sommario era facoltativo, e si limitava ai reati preveduti nei numeri 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 13 (divenuto art. 15), cioè a quei reati che, per la loro indole, venivano deferiti alla competenza dei giudici popolari, come era facoltativo nei giudizi dei tribunali e dei pretori.

Questo sistema è stato sostanzialmente modificato. Poichè la citazione diretta, nei giudizi della Corte d'assise, è divenuta obbligatoria per quei reati nei quali dapprima era facoltativa, ed è stata ammessa, sotto forma facoltativa, anche in ogni altro reato quando concorrano le condizioni della sorpresa in flagranza e della confessione giudiziale dell'imputato; mentre è divenuta obbligatoria nei giudizi dei tribunali — fatta eccezione per alcune specie di delitti, nei quali talune volte la difficoltà della prova potrà

richiedere l'istruzione formale per accertarli — e nei giudizi dei pretori.

In tal guisa l'istruzione formale si osserva di regola avanti alla Corte d'assise e per eccezione avanti ai tribunali, e non ha mai luogo avanti ai pretori.

Col rendere la citazione diretta obbligatoria nei giudizi dei tribunali si attua veramente il principio, che è nello spirito del vigente Codice, e ch'era nello spirito del progetto del 1905, che, cioè, la citazione diretta deve essere la regola e l'istruzione formale l'eccezione, mentre nella pratica accade il contrario, ove si consideri che nel 1907 le citazioni all'udienza dirette e direttissime asciesero soltanto a 49,825 (12.92 su 100 procedimenti per i quali potevano richiedersi gli Uffici d'istruzione) (1).

In Francia, per contro, il Pubblico Ministero fa uso largamento della citazione diretta. Infatti, i procedimenti che i procuratori della Repubblica comunicarono agli Uffici d'istruzione furono, nel 1906, 48,257 e, nel 1907, 53,185, e quelli che portarono direttamente all'udienza furono, nel 1906, 126,829 e, nel 1907, 136,570 (2).

E ciò spiega le differenze che si riscontrano nei due paesi sulla durata dei procedimenti (3).

Limitando i confronti alla durata dei procedimenti avanti ai tribunali, poichè i dati delle statistiche dei due paesi, nei rispetti delle Corti d'assise, non sono paragonabili, prendendo i dati della statistica francese come punto di partenza l'atto introduttivo del giudizio e quelli della statistica italiana l'inizio dell'azione pe-

(1) Le percentuali dal 1880 al 1907 (su 100 procedimenti per i quali potevano richiedersi gli Uffici d'istruzione) furono le seguenti:

	Citaz. diretta	Citaz. direttissima
Anni 1880-1886 . . .	11.30	2.42
» 1887-1889 . . .	7.66	1.84
» 1890-1892 . . .	10.54	1.38
» 1893-1895 . . .	11.62	1.58
» 1896-1898 . . .	11.26	1.72
» 1899-1901 . . .	10.26	1.94
» 1902	11.25	1.79
» 1903	10.17	1.56
» 1904	10.64	2.08
» 1905	11.53	2.76
» 1906	10.70	2.50
» 1907	10.54	2.48

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1907 (in bozze di stampa), 55

(2) *Compte général de l'administration de la justice criminelle*, 1906-1907.

(3) Vedi prospetto a pagine 26-27.

nale, risulta che in Italia i procedimenti esauriti entro un mese furono il 17.09 ogni cento, mentre in Francia furono il 74.56 su cento, e che i procedimenti definiti in Italia in più di un mese furono il 92.91 su cento, mentre in Francia non oltrepassarono il 28.44 ogni cento.

Nella precedente Relazione dichiarai che non sono fautore dell'opinione secondo la quale l'istruzione formale dev'essere abolita per tutti i reati, per quanto sappia che questa opinione sia sostenuta da una corrente scientifica di grandissima importanza, e anche nel nostro paese da criminalisti di altissimo valore (1). Credo che nei reati di competenza della Corte d'assise, salvo casi eccezionali, e anche in alcune specie di reati devoluti alla competenza del tribunale, l'istruzione debba non soltanto essere mantenuta, ma che debba essere ampliata e rafforzata nei limiti segnati dalla necessità, dal contraddittorio e dalla pubblicità per le parti (2). E dev'es-

(1) Relazione allegata, § LXIV.

(2) Uno dei punti più discussi nella dottrina tedesca in tema di procedura penale resta sempre la riforma dell'istruttoria. Rispetto alla posizione che ha nella legislazione vigente l'imputato nell'istruzione preparatoria e nella procedura intermedia, si sostiene da più parti la necessità di una completa trasformazione dei detti procedimenti. Le proposte di riforma sono varie e numerose. Specialmente si vuole l'abolizione dell'istruzione giudiziaria e del processo scritto e la sostituzione ad essa di un dibattito contraddittorio avanti ad un giudice chiamato a decidere sull'apertura del dibattimento, il quale esamini le prove e le controprove raccolte indipendentemente da ognuna delle parti, ascolti l'accusato e proceda a quelle indagini che crede necessarie. Quando si apre il dibattimento, dovrebbe l'atto d'accusa fornire per regola l'unica base al presidente per la guida del dibattimento stesso; gli atti giudiziarii scritti dovrebbero solo eccezionalmente essere comunicati.

La Commissione per la riforma della procedura penale e i progetti del 1908 e del 1909 non hanno accolte queste proposte, che, secondo si esprime la relazione all'ultimo di detti progetti (*Begründung zu den Entwürfen eines Gesetzes, betreffend Aenderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes, einer Strafprozessordnung und eines Einführungsgesetzes zu beiden Gesetzen*. Reichstag, 12. Legislatur-Periode, II Session 1909-10, Nr. 5788, 24 e segg.), non corrispondono all'interesse dell'incolpato, nè giovano alla ricerca della verità. Mentre ora il Pubblico Ministero deve indagare sulle circostanze a carico e su quelle a discarico, gli si darebbe, invece, il compito esclusivo di accusare. E il giudice istruttore sarebbe abolito interamente a danno dell'interesse dell'imputato. Imperocchè il giudice, meglio che il Pubblico Ministero, può conservare una posizione indipendente di fronte all'accusato e all'accusatore. Nei processi complicati l'azione di questo

sere mantenuta nei primi per la natura dell'istituto del giuri, destinato a sperimentare l'evi-

organo indipendente è della massima importanza; non si potrebbe fare a meno di chiamarlo in molti atti (arresti, sequestri, perquisizioni, testimonianze giurate); e allora è meglio lasciare la guida dell'istruzione nelle mani del giudice. D'altra parte, l'imputato, che deve da sè stesso, senza la cooperazione di alcuna autorità, raccogliere le sue prove e presentarle al giudice in termine, combatte contro l'accusatore una lotta ineguale, specialmente se sia inabile e privo di mezzi, in guisa da non poter ricorrere ad un difensore o preparare e presentare convenientemente da sè la propria difesa; si produrrebbe una notevole ineguaglianza nel procedimento fra imputati difesi e non difesi, e ne seguirebbe un odioso privilegio per le classi abbienti; nei gravi procedimenti il giudice, in mancanza di una conveniente preparazione, non potrebbe in termine dare una giusta decisione. Infine, per la necessaria informazione del presidente, che deve dirigere il dibattimento, l'atto d'accusa, per quanto accuratamente redatto, non può fornire una base sufficiente e imparziale come gli atti del processo scritto. Indugi e manchevolezze ne verrebbero per conseguenza, e la riforma costituirebbe piuttosto un peggioramento che un progresso di fronte alle disposizioni ora vigenti.

denza di una prova già costituita, preparata e ordinata, ma incapace di formarla e anche di

tati difesi e non difesi, e ne seguirebbe un odioso privilegio per le classi abbienti; nei gravi procedimenti il giudice, in mancanza di una conveniente preparazione, non potrebbe in termine dare una giusta decisione. Infine, per la necessaria informazione del presidente, che deve dirigere il dibattimento, l'atto d'accusa, per quanto accuratamente redatto, non può fornire una base sufficiente e imparziale come gli atti del processo scritto. Indugi e manchevolezze ne verrebbero per conseguenza, e la riforma costituirebbe piuttosto un peggioramento che un progresso di fronte alle disposizioni ora vigenti.

Anni	Procedimenti definiti in Italia									
	dai Pretori (in primo grado)					dai Tribunali (in primo grado)				
	entro 15 giorni	da 16 giorni a 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	oltre 6 mesi	entro 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	da più di 6 mesi a 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni

Cifre proporzionali a 100 procedimenti

1887-1889	22.70	29.35	33.35	8.79	5.81	22.15	35.36	26.73	12.44	2.61	0.7
1890-1892	22.61	27.42	31.52	12.27	6.18	14.20	38.12	29.33	13.03	3.45	0.8
1893-1895	26.35	27.14	30.90	12.42	3.19	17.59	36.80	28.44	12.92	3.36	0.8
1896-1898	22.69	28.22	33.18	8.77	2.14	14.66	40.43	29.53	12.3	2.54	0.6
1899-1901	22.68	26.93	40.24	8.41	1.74	15.84	37.56	29.76	13.13	3.08	0.7
1902-1904	43.04		42.43	12.13	2.40	13.64	33.62	31.98	16.20	3.78	0.8
1905	48.63		39.22	10.02	2.13	17.09	33.63	28.99	15.67	3.96	0.9
1906	39.40		45.39	12.48	2.73	15.82	34.55	28.60	15.51	4.75	0.7
1907	36.04		46.27	13.73	2.72	14.27	29.82	32.08	17.54	5.05	0.9

Durata dei procedimenti in Francia:

Avanti ai tribunali di polizia correzionale:

			1906	1907
Numero degli affari giudicati immediatamente			1,400	1,141
Id.	id.	il giorno seguente a quello del delitto	8,959	10,444
Id.	id.	entro i tre giorni	10,453	11,212
Id.	id.	nel termine di quattro a otto giorni	19,946	18,724
Id.	id.	nel termine di nove a quindici giorni	34,048	36,007
Id.	id.	nel termine di sedici giorni a un mese	47,082	46,163
Id.	id.	più tardi	48,439	43,569

Per le Corti d'assise e per le Camere di appello correzionali si hanno i seguenti dati:

Avanti alle Corti d'assise:

Affari giudicati in contraddittorio nel 1° mese dalla requisitoria introduttiva			17	27
Id.	id.	nel 2° mese	254	254
Id.	id.	nel 3° mese	425	442

valutare le incertezze, le mancanze e le contraddizioni inerenti, per necessità, ad una prova che si forma e si svolge al cospetto del giudice, e che non soltanto gli si presenta.

Appunto perchè il fondamento sociale e giuridico dell' istituto dei giurati, che lo fa resistere ad avversioni antiche e recenti, e lo rende insuscettibile di menomazioni, consiste nella necessità di questo esperimento e di far consentire l'intuizione della coscienza umana alla prova della colpevolezza, raccolta e presentata da una parte, discussa e confutata, dall'altra, da tecnici giurisperiti, dimostrandola tale

da potersi riconoscere da menti non aduse all'esame, e forse non deformate da abitudini professionali, tale da togliere ogni dubbio nell'animo di uomini che rappresentano la media intelligenza del paese, appunto per tutto questo, la preparazione della prova non solo non deve mancare, ma dev'essere completa ed elaborata. Senza di ciò non è a parlare d'intuizione.

L'istruzione di parte mal si concilia col giudice popolare anche dove questo ha raggiunta un'evoluzione meravigliosa, e il disagio si lamenta e si avverte nella tendenza ad

dall'inizio dell'azione penale)

in grado d'appello				dalle Corti d'appello (in grado d'appello)					dalle Corti d'assise (in primo grado)					
entro 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	oltre 6 mesi	entro 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	da più di 6 mesi a 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni	entro 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 mesi a 6 mesi	da più di 6 mesi a 1 anno	da più di 1 anno a 2 anni	oltre 2 anni
finiti da ciascuna magistratura														
2.63	39.92	42.58	14.87	30.37	29.51	31.77	6.74	1.61	7.87		28.84	41.97	16.09	5.23
2.89	36.41	43.44	17.26	10.33	37.82	38.72	11.13	2.00	0.59	6.50	28.53	42.64	17.52	4.22
3.75	36.00	44.04	16.21	13.35	38.18	32.53	12.64	3.30	0.19	4.49	25.50	43.72	21.06	5.04
2.56	38.61	44.49	14.34	12.72	38.80	38.39	8.63	1.46	0.32	5.23	24.90	44.18	20.33	5.04
2.95	39.09	43.95	14.01	10.38	40.80	38.97	8.53	1.32	0.68	3.48	19.87	41.10	26.59	8.28
3.27	35.66	41.59	19.48	6.17	35.22	45.25	11.97	1.39	0.12	1.79	17.04	47.92	25.90	7.23
3.84	40.89	39.09	16.18	8.52	42.11	35.77	11.25	2.35	0.04	1.31	18.20	48.73	25.34	6.38
4.15	39.34	38.78	17.73	10.63	47.73	30.57	9.14	1.93	0.09	0.87	14.55	46.76	28.87	8.86
2.50	34.33	37.15	20.13	10.37	45.09	26.90	11.23	2.21	0.10	1.54	13.73	44.12	30.95	9.56

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1907, CIV e CV.

giudicati in contraddittorio nel 4° mese dalla requisitoria introduttiva	468	516
id. nel 5° mese id. id.	344	395
id. nel 6° mese id. id.	187	248
id. dopo il 6° mese dalla requisitoria introduttiva	448	475

Avanti alle Camere di appello di polizia correzionale:

degli appelli giudicati nel 1° mese dall'appello	6,986	6,902
id. nel 2° mese dall'appello	4,610	5,128
id. nel 3° mese dall'appello	1,769	2,189
id. più tardi	1,055	1,232

Comparando i dati dei giudizi di appello per il 1906, si ha che in Francia circa il 50 per cento dei giudizi alle Corti d'appello furono esauriti entro un mese dal gravame; in Italia, invece, entro lo stesso termine, i giudizi d'appello definirono soltanto poco più del 5 per cento; e, mentre in Francia quelle magistrature impiegavano tre mesi soltanto per il 7.31 su cento, in Italia impiegavano oltre tre mesi per il 26.15 ogni cento (Vedasi: *Revue générale de la justice criminelle*, 1906 e 1907).

estendere il dominio della pubblica accusa, nelle deplorazioni di privilegi plutocratici e nel bisogno di arginare gl' inconvenienti della *cross-examination* (1). Il desiderio di semplificazione non deve denaturare gl' istituti, nè soffocare il desiderio di giustizia. E, d'altra parte, non ho a ripetere ancora che in quasi tutti i giudizi di assise la vera semplificazione del dibattimento consiste nell'ampliamento e nel risanamento dell'istruzione scritta. Sono le dubbiezze, le manchevolezze e i misteri di questa istruzione che rendono necessari i dibattimenti interminabili, così generalmente e così giustamente deplorati. Poniamo quindi su basi salde

(1) Veggasi in proposito, fra gli altri, MORIZOT-THIBAUT (*De l'instruction préparatoire*, 5). Il primo inconveniente che si verifica nella pratica inglese è quello di affidare l'azione penale ad uomini troppo appassionati quando si tratta del proprio patrimonio, troppo indolenti quando è in giuoco soltanto l'ordine generale. I giuriconsulti citano casi numerosi, nei quali, stimolati dal desiderio di una cieca vendetta, si deferiscono ai giudici delitti immaginari. Altri non agiscono che per servire al loro privato interesse. Il Greaves riferisce, per es., che nello Straffordshire alcuni causidici rispondono spesso a citazioni civili con accuse di spergiuro, e ottengono così da avversarii inquieti transazioni, che mai il giudice avrebbe consacrato. Si vedono persone che, con l'invocazione di crimini fittizi, sorprendono dei mandati alla religione del magistrato, producono questi titoli contro persone innocenti, e battono moneta contro l'altrui timidità. Al contrario, quando non è lesa che un interesse pubblico, non è raro che il delitto non sia perseguitato. Le violenze dei genitori verso i figliuoli, gl'infanticidi non sono puniti.

Il secondo difetto è quello di rendere difficile l'accesso al pretorio dei giudici. L'attore (*prosecutor*) non può da sé solo condurre l'accusa contro il difensore scelto dall'accusato. Quando si sarà risoluto a muovere l'azione, cercherà un avvocato (*attorney*) per dirigere il processo. Ed urterà contro serie difficoltà, perchè le pretese degli *attorneys* sono enormi. Non vi è — dice un proverbio — che un pazzo o uno sciocco il quale possa avere l'idea di perseguitare un delinquente avanti ad una Corte di giustizia inglese. *None, but a fool or a rogue, will prosecute in an english court of justitia.*

Per la *cross-examination* veggasi anche LIEPMANN (*Summarisches Strafverfahren in England*, 65), il quale rileva come spesso gli accusati poveri, incapaci di un'abile interrogazione di testimoni, debbono rinunziare alle prove a discarico. L'HARRIS (*Principles of the Criminal Law*, III ed., pag. 401), lo STEPHEN (*General View of Criminal Law*) descrivono a foschi colori la condizione nella quale si trovano gli accusati per l'esame incrociato dei testimoni. Nei procedimenti innanzi al tribunale di polizia deve spesso il giudice uscire dal suo stato di passività per venire in soccorso dell'accusato.

le prove raccolte, consentiamo a tempo la difesa e la contraddizione nei limiti del possibile, eliminiamo ogni contestazione negli accertamenti generici, e i dibattimenti si ridurranno automaticamente nei confini da tutti desiderati.

Pertanto non ho creduto dipartirmi dal concetto informatore del progetto presentato all'altro ramo del Parlamento, quello, cioè, che i giudizi della Corte d'assise debbono, di regola, essere preceduti dall'istruzione formale. Ma l'amore della simmetria non doveva farmi perdere di vista che possono esservi, e la pratica dimostra che vi sono, casi nei quali la prova di reati anche gravissimi si forma nell'istante stesso in cui si commettono in maniera così chiara e completa, da rendere assolutamente inutile qualsiasi elaborazione o preparazione precedente alla presentazione di essa ai giurati. In questi casi non è ragione che vieti l'adito al procedimento per citazione diretta. E non ho bisogno di dimostrare i vantaggi che derivano dall'ammetterlo, nè di dire quanto l'esemplarità della pena, e per essa l'efficacia intimidatrice della condanna, guadagni dalla prontezza con la quale la condanna viene pronunziata, specie in alcuni delitti che commuovono la pubblica opinione, e nei quali la coscienza sociale è ansiosa di vedere reintegrato il diritto e ripristinato il sentimento della sicurezza generale dall'applicazione quasi immediata della sanzione penale.

Certo questi vantaggi e questo desiderio di soddisfare il sentimento pubblico non debbono trascinare a deviazioni dal cammino che conduce sicuramente a giustizia. Quando la fretta è pericolosa, tanto più pericolosa appunto perchè la condanna è più facile, non si deve dimenticare che non è procedimento migliore quello che conduce prima e più sicuramente a condanna, se non a patto che questa sia fondata sopra una prova di evidenza indiscutibile, valutata nella maniera più tranquillante, e non offuscata dalle suggestioni del sentimento. Ma, quando questo pericolo non esiste, quando gli stessi avvenimenti stabiliscono l'evidenza, non rimane che a presentarla innanzi ai giudici; e ogni indugio diventa colpevole, e ogni elaborazione e ogni preparazione divengono assolutamente superflue.

Nel dare maggiore estensione all'istituto della citazione diretta nei giudizi popolari, ho

creduto di dover procedere con la massima cautela. Mentre alcuni hanno pensato che sia sufficiente a determinare l'evidenza necessaria ad eliminare l'istruzione il fatto che il colpevole sia arrestato nella flagranza e altri quello che abbia ammessa in interrogatorio giudiziale la propria colpevolezza con una esplicita confessione (1), mi è sembrato che debba richiedersi e l'una e l'altra condizione.

Non nascondo che dubbii possono muoversi anche contro l'evidenza della confessione, la quale può non essere sincera o completa. Ma, quando alla confessione si aggiunge l'arresto nella flagranza, l'ipotesi di un errore diventa così strana, che non mi pare possa tenersi in considerazione. Parlo naturalmente della flagranza vera e propria, e non già della flagranza presunta. Supporre un errore nel cogliere in flagranza e nell'arrestare, e supporre nel contempo che colui il quale sia erroneamente arrestato per scusare altri, o per qualsiasi diverso motivo, voglia dichiararsi colpevole, è supporre una coincidenza di circostanze assolutamente inverosimile. Ad ogni modo, anche questa possibilità di coincidenze potrà essere valutata dal giudice prima della condanna; ma non deve soffermare nel regolare le forme del rito, come quella che può dirsi fuori della realtà.

Per quanto, invece, riguarda il caso, che ben può essere frequente, di un arresto in flagranza che si congiunga ad una confessione incompleta, o ad una confessione accompagnata da scuse, la cui valutazione richieda una preparazione di prove, il progetto lascia aperta così all'accusa come alla difesa la via per provvedere. All'accusa, perchè appunto per questa considerazione il procedimento per citazione diretta è sempre facoltativo, mai obbligatorio per il Pubblico Ministero. È il rappresentante della pubblica accusa interessato massimamente a valutare se la confessione e

l'arresto nella flagranza bastino ad accertare con piena sicurezza la verità, ovvero se le circostanze, dalle quali è circondata la confessione, richiedano un'istruttoria. E questa valutazione il Pubblico Ministero dovrà fare caso per caso con l'equanimità richiesta dalla natura della sua alta, pubblica funzione, senza che si possano stabilire norme generali, inderogabili.

Ma, se l'istruzione formale sia richiesta nell'interesse dell'imputato, se egli, pur ammettendo il fatto materiale, per escludere o minorare la propria responsabilità, voglia e possa presentare all'esame dei suoi giudici circostanze che abbiano un'apparenza di verosimiglianza, e che debbano essere accertate con un'istruttoria, quando trovi ostacolo all'esercizio della sua legittima facoltà nell'azione del Pubblico Ministero, potrà richiedere la decisione del giudice su questa contestazione di diritti mediante l'opposizione all'atto d'accusa, che è ammessa in ogni caso (art. 337).

Non debbo, infine, omettere di rilevare che le investigazioni preliminari alla citazione diretta furono già dal progetto, e sono state ancora più nella revisione, circondate di tali garanzie, da affidare pienamente che la confessione, la quale dovrebbe essere una delle condizioni per autorizzare il procedimento eccezionale, è posta fuori di ogni contestazione possibile dalla disposizione che richiede in ogni interrogatorio l'intervento del giudice.

Con questi temperamenti e con queste cautele, nelle quali mi è parso di dovere piuttosto eccedere che difettare, stimo che l'istituto della citazione diretta possa essere tranquillamente esteso ai reati di competenza della Corte di assise, come quello che conduce ad una giustizia più pronta, ma egualmente sicura.

XIV.

(Art. 310).

Istruzione formale - Sistema. — Nel sistema dell'istruzione formale, che costituisce uno dei punti più importanti del nuovo Codice, è stata introdotta una sola innovazione.

Le linee fondamentali dell'istruttoria, congegnate sul sistema della pubblicità per le parti con l'intervento della difesa in alcuni atti d'istruzione, o della così detta *istruttoria aperta*, sono rimaste inalterate.

(1) Infatti, il progetto Villa di « modificazioni riguardanti il procedimento penale per crimini » ecc., presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 9 marzo 1880 (Stampato N. 70), ammetteva la citazione diretta nei crimini di competenza della Corte d'assise sia nel caso di arresto in flagranza sia in quello di confessione giudiziale (art. 1). Invece, il progetto Orlando di « riforme al Codice di procedura penale » la limitava al caso di arresto in flagranza (art. 23).

Mi parve, infatti, che il progetto serbasse una giusta proporzione fra la tutela degli interessi della repressione, che potrebbe essere menomata dalla totale pubblicità degli atti di istruzione e dall'intervento della difesa in ogni specie di essi, e la tutela dell'innocenza e della libertà individuale, cui l'assoluto segreto istruttorio e il divieto dell'assistenza del difensore potrebbe recare grave nocumento.

Nella precedente Relazione esposi largamente i motivi che mi avevano indotto a respingere così l'attuale metodo strettamente inquisitorio come l'istruzione puramente accusatoria, pubblica e contraddittoria, e a preferire l'istruzione giurisdizionale sul tipo della pubblicità per le parti. E, accennando al sistema inquisitorio, scrissi così: « Negli Stati retti a liberi ordinamenti dovunque è limite e dovunque è controllo: ogni potestà è mantenuta in determinati confini, che sono saldamente fermati dalle altre; mentre intorno alla cerchia di tutte le potestà si tiene vigile a custodia la sovranità della coscienza pubblica. Col sottrarsi, invece, a questo controllo può nascere sospetto e disdoro; e in un'epoca in cui tutte le istituzioni sono illuminate e vivificate dalla pubblicità, introdurla nell'istruzione giudiziaria, ancorchè limitatamente alle parti, è necessario e opportuno, anche per disperdere le paurose leggende, che intorno all'opera del giudice istruttore restano attaccate atavisticamente alla sopravvivenza dei metodi inquisitorii. Il prestigio della magistratura, adunque, e il decoro stesso della giustizia impongono massimamente che sia tolta l'istruzione preliminare dall'ombra sospettosa, alla quale si ribellano i costumi odierni » (1).

E fui lieto di vedere il sistema del progetto largamente discusso nel Congresso giuridico di Milano, il quale chiuse la sua discussione con una conclusione che non poteva essere più confortante e più lusinghiera (2).

La sola innovazione consiste nell'essersi tolto ogni limite all'assistenza della difesa nella fase

successiva al deposito del processo in cancelleria nel caso in cui la magistratura istruttoria, invece di pronunziare la sentenza, ordini un supplemento d'istruzione. In tal caso, la difesa ha diritto di assistere a tutti gli atti d'istruzione. Ho stimato che, se il divieto fatto alla difesa di assistere ad alcune specie di atti può essere giustificato nel periodo di preparazione delle prove, non abbia più ragione di essere in questo secondo periodo del procedimento, in cui, col deposito del processo in cancelleria, l'istruttoria è divenuta interamente pubblica per le parti.

XV.

(Art. 237, 438 e 479).

Perizie - Sistema. — Il disegno di legge che sulle perizie nel procedimento penale presentava non ha guari il mio predecessore onorevole Fani m'induce ad intrattenermi anche su questo istituto, per esporre le ragioni per le quali non ho creduto accogliere talune modificazioni, che al progetto di nuovo Codice si recavano con le nuove proposte legislative.

Giova tenere presente che il disegno di legge dell'onor. Fani non si allontanava essenzialmente dai concetti fondamentali a cui si era ispirata la riforma da me elaborata. Perizia relativamente libera, nel senso che l'accusa e la difesa potessero scegliere ciascuna un proprio perito, ma non più di un perito; — obbligo dei periti di discutere le risultanze fra loro non solamente nel periodo istruttorio, ma anche in sede di giudizio; — riferimenti delle risultanze al giudice ad opera del solo relatore nominato dalla maggioranza; — adozione dello stesso sistema anche per le perizie provocate *ex novo* prima o durante il dibattimento.

Ora, salvo modificazioni nei particolari, rese forse necessarie dal carattere autonomo che veniva ad assumere il progetto Fani, la maggiore, per non dire esclusiva divergenza tra i due disegni di legge concerneva il metodo di elezione dei periti, in quanto al metodo da me preferito della elezione relativamente libera si sostituiva l'altro della nomina del giudice sulla

(1) Relazione allegata, § LXIV. Vedansi anche i §§ XV e LXVI.

(2) La Sezione I del Congresso giuridico di Milano, nell'adunanza del 27 settembre 1906, approvava il seguente ordine del giorno proposto dal prof. Civoli e accolto dai relatori: « Il Congresso fa voti che l'intervento dell'imputato e del suo difensore nel periodo istruttorio venga ammesso nei limiti e alle condizioni fissate

dal progetto del Codice di procedura penale dell'onor. Finocchiaro-Aprile (*Atti - Discussioni*, 210 e 212). Vedansi anche le relazioni dei professori Mascucci e Manzini sul tema: *Limiti dell'intervento della difesa nell'istruttoria* (*Relazioni*, 81, 136).

base dell'accordo delle parti, ove questo fosse stato possibile.

A così importante sostituzione l'onorevole Fani era indotto dal vivo desiderio di ottenere che il responso del collegio peritale (con o senza unanimità di accordi) fosse sempre, e quanto più possibile, obbiettivo. Il che assai più difficilmente si può sperare da periti di parte, sebbene anch'essi chiamati a prestare il loro ufficio nell'interesse della verità e della giustizia. Lodevole proposito senza alcun dubbio, ma che non è dato di poter raggiungere se non con grave sacrificio di altro interesse non meno prezioso per la scoperta della verità e per il retto funzionamento della giustizia: la libertà della difesa. Lusingarci di poter servire agli scopi della verità e della giustizia pur non consentendo alla difesa libertà di movimenti e d'indagini, è farsi vane illusioni. Lo stesso onor. Fani, nella sua Relazione, riconosceva che l'obbiettività delle ricerche peritali « più che da ignoranza o inettitudine degli uomini, deesi ritenere messa in pericolo da tendenze di scuola o di metodo, nonché da prevenzioni intellettuali e dottrinali, il cui effetto è poi quello di condurre a conclusioni basate piuttosto sulle opinioni personali del perito che sugli elementi specifici della ricerca ». Ma, appunto per questa fatalità di divergenze scientifiche e tecniche, dev'essere lecito di potere attingere a qualsiasi principio, purché dignitosamente professato, e poter contare su qualsiasi metodo, purché razionalmente attuato. Volere, pertanto, creare una perizia di Stato non altro significherebbe che volere statizzare la scienza e il metodo.

Si cita il sistema di perizia che vige in materia civile. Ma dovrebbe anzitutto provarsi che quel sistema sia davvero il migliore e il più rispondente agli scopi, e, in secondo luogo, ch'esso funzionerebbe con eguale soddisfazione nella sfera del giudizio penale (1).

Si cita ancora ad esempio la prova testimoniale, per dire che i testimoni debbono essere obbiettivi. Ma è facile rispondere che, se le

prove testimoniali sono liberamente portate in giudizio dall'accusa dalla difesa, perchè allora dovrà essere diversamente per le perizie? Dicano i periti non ciò che può convenire a questa o quella tesi, ma ciò che, secondo le constatazioni di fatto, messe in relazione con le loro cognizioni scientifiche, essi credano di poter dire; ma la scelta dei periti, di coloro cioè che possono, in materia poco nota al giudice, professare razionalmente non meno che ampiamente, sia lasciata alle parti. E a riaffermare vieppiù questo concetto varrà anche la considerazione che i periti si troverebbero, secondo le nuove disposizioni, costituiti in collegio, con carattere autonomo, per svolgere d'accordo, e univocamente, i propri sforzi nell'adempire un compito comune. Perchè in questo senso non si potrebbe pur sempre parlare di una perizia di Stato.

Il problema si restringe dunque a disciplinare il sistema della libera scelta in guisa, che non abbia a verificarsi il pericolo che i periti, perchè scelti da una delle parti, abbiano quasi inconsciamente a ritenersi ai servigi di questa, anzichè destinati a più sereno responso. E a ciò si è provveduto con lo stabilire che le prestazioni ai periti si svolgano non più direttamente tra essi e la parte, ma tra essi e lo Stato, il quale richiederà l'anticipato deposito delle spese.

Sono questi i motivi per i quali non ho creduto di modificare in questa parte il progetto. E a ciò m'indusse vieppiù la valutazione delle non poche e recise critiche, che questo punto della riforma del mio onorevole predecessore ebbe a sollevare presso numerosi e autorevoli giuristi (1).

Delle quali considerazioni volendo, trarre il massimo profitto, sono ora indotto a ri-

(1) Veggasi sull'argomento: POLACCO, *Note sulle perizie civili comparate alle penali* (Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, LIX, II, 1899-1900); LESSONA, *Perizie civili e perizie penali* (Riv. di dir. pen. e soc. crim., I, 3-4); STOPPATO, *La perizia scientifica nel processo penale* (Riv. pen., 1911, 265).

(1) *Le perizie nel giudizio penale*. A proposito del progetto presentato al Senato del Regno dal ministro di grazia e giustizia Fani. *Inchiesta della Rivista Penale* (LXXIII, 468, 596). Si manifestarono direttamente o indirettamente contrari alla proposta d'instaurare la perizia penale sul sistema della perizia civile, nonché alla proposta di un unico relatore: Alimena, Tuozi, Conti, Civoli, Napodano, De Mauro, Majno, Ordine, Ollandini, Gregoraci, Negri, Marciano, Cavaglia, Sarrocchi, Longhi, Castori, Barsanti, Barzilai, Tamassia e Paletti. Si manifestarono favorevoli: il Longo Pietro, il Carnevale e il Budassi. Per la esclusiva designazione del giudice è pure il prof. TAMBURRINI (*Sulle perizie nei processi penali*, 1911).

volgere la mia attenzione anche ad un altro punto della riforma, che pure otteneva l'approvazione del disegno di legge dell'onor. Fani. Alludo alla presenza dei periti nel dibattimento e alla parte che essi debbano potervi prendere.

Ho già detto che, secondo la mia concezione, i periti, dopo avere concretate le loro conclusioni *ad separatum*, non hanno che a rimetterle per iscritto al giudice con relazione motivata, da stendersi da colui che dal collegio avrà questo incarico, ovvero, nel silenzio, da quegli che sarà dalla legge indicato. E il giudice, di ufficio o su richiesta delle parti, potrà citare il relatore al dibattimento per gli opportuni chiarimenti.

Si è però osservato che la nomina di un relatore nella perizia collegiale non può venire che da una maggioranza, mentre non è detto che la maggioranza nel campo scientifico abbia sempre ragione. « L'apprezzamento — ha scritto al riguardo l'onor. Stoppato — viene dai fatti, ma non è un fatto. Il fatto si può riferire fedelmente nei suoi elementi storici. L'apprezzamento impegna così l'intelletto, la coscienza, la scienza, la dignità, l'amor proprio di uno scienziato o di un tecnico, che invano può pretendersi da lui che non accentui, non colori, non faccia emergere e brillare la opinione propria sopra o in confronto della opinione altrui. Tale opinione (siamo sempre in campo di attività umane) può essere il prodotto di un errore, di un falso e ostinato pregiudizio personale, ma anche il risultato di una profonda e matura convinzione scientifica e la sintesi di scientifiche deduzioni. Nell'uno come nell'altro caso, la manifestazione del relatore, ch'è tratto a sceverare l'opera, il procedimento logico suo proprio dall'opera e procedimento logico altrui, dei quali si opponga, sarà impregnata di tendenza tutta soggettiva. E per questa via male si spera di servire alla verità. Il metodo è inquietante. Il relatore si comprenderebbe esclusivamente nel caso di assoluta concordia di giudizio; ma anche in questo caso, siccome le risultanze ulteriori possono offrire ai periti nuove ragioni giustificative del proprio voto, sarebbe per lo meno improvvido chiudere la bocca a tutti i periti, tranne che ad uno » (1).

Queste osservazioni mi parvero di gran peso.

(1) Op. cit., 274.

Onde ho senz'altro modificata la disposizione dell'art. 226 nel senso che il perito dissenziente possa presentare una relazione propria (articolo 237).

Ma da questa modificazione altra è scaturita, che pure fu esposta dalla critica dottrinale. Fu, infatti, obiettato che non dovrebbe essere ammesso nel dibattimento il solo perito relatore sul riflesso che la trattazione principale orale della causa non rimane stabilita interamente ed esclusivamente sui risultamenti dell'istruttoria scritta, e che, invece, l'istruzione scritta, se pure svoltasi col sistema del contraddittorio (che, ammesso in legge, non si effettuerà sempre in pratica, e in tutta la sua estensione), appresta bensì e prepara, ma non esaurisce il materiale per la discussione e la decisione. Per ciò che riflette in particolare la perizia è giusto che l'istruttoria scritta accerti definitivamente talune circostanze o fatti, e compia esperimenti che non potrebbero ripetersi (ed è ciò che diminuirà gl'inconvenienti dell'udienza pubblica); ma non ne deriva che il dibattimento non possa persino, per nuove emergenze, modificare l'apprezzamento del perito (1).

Non occorre dire che io pure consento nel concetto che il perito, nel riaffermare il proprio parere, deve tenere conto delle nuove risultanze processuali. La critica dunque non ferisce il sistema tracciato nel precedente progetto, poichè in esso era preveduta l'ipotesi che nel dibattimento si manifestassero nuove emergenze atte a modificare la precedente perizia (art. 452). Ma, poichè accade di constatare che la disposizione può essere fraintesa, a rimuovere ogni equivoco ho provveduto col dichiarare esplicitamente che i periti possono assistere al dibattimento (art. 438).

In tal modo non viene punto modificato il concetto fondamentale, sul quale insisto, di doversi eliminare lo spettacolo teatrale di una sconfinata discussione scientifica nel pubblico dibattimento (2). I periti possono, infatti, assistere al dibattimento; ma, quanto al loro parere, se esso deve appoggiarsi ai dati ivi emessi, deve essere il risultato di una discussione collegiale in separata sede (art. 479). E così, qui e sempre, si avrà il vantaggio che innanzi al giudice non

(1) STOPPATO, op. cit., 274.

(2) BRUSA, *Sul nuovo processo penale italiano* (Nuova Antologia, 1906, 454).

si rinnovi che una esposizione verbale della relazione, e non s'impegni una vera e propria nuova discussione scientifica.

Fatti questi ritocchi, a me pare che il sistema accolto nel progetto del 1905 fosse degno di riconferma e di approvazione (1).

È per ciò che non ho reputato ammettere, malgrado le insistenti osservazioni di rispettabili classi di periti, il sistema dell'albo. Non debbo qui ricordare, come già dissi altra volta, che non da insufficienza dei tecnici spesso dipende il più doloroso spettacolo delle più aperte contraddizioni, e ammonire con l'onor. Fani che i processi in cui più acuto parve il contrasto delle opinioni e più insopportabile lo scandalo, furono precisamente quelli nei quali si trovarono di fronte i nomi più illustri di scienziati e di professionisti, le competenze meno discusse (2),

(1) Taluno avrebbe espresso il voto che, prendendo occasione dalla riforma dell'istituto della perizia, si provvedesse a regolare la condizione di non pochi delinquenti i quali si trovano, come fu detto con frase espressiva, nella condizione di *eterni giudicabili* (FRANCHI, *La questione degli eterni giudicabili e i suoi rapporti coi manicomi criminali e la perizia psichiatrica forense*. Relazione al Direttore generale delle carceri e dei riformatori per il disegno di legge di S. E. il ministro guardasigilli sulle perizie nei processi penali). Ad ovviare a questi inconvenienti si proporrebbe che avesse luogo il procedimento in assenza del giudicabile, il quale potrebbe essere rappresentato dal difensore, ovvero dal tutore, se questo fosse già stato dato in seguito a giudizio d'interdizione. Come, però, osservava l'onor. Fani, a me piace riconoscere che non inutilmente il problema viene sollevato; ma non mi sembra opportuno il risolverlo indirettamente in occasione di una riforma dell'istituto delle perizie penali. Invero, la questione peritale in siffatta materia è soltanto contingente, che anzi trae vita precisamente dal presupposto che i periti abbiano già dato il voto per la irresponsabilità. E dunque una questione di diritto sostanziale quella che, invece, conviene toccare e far risolvere a fondo; ond'essa non sempre si potrebbe risolvere coll'imporre, in ogni caso, un giudizio penale contro l'imputato assente. Anzi meglio si potrà provvedere allorché si addiverrà ad una riforma delle disposizioni concernenti il trattamento giurisdizionale dei delinquenti infermi di mente o parzialmente infermi. Codesto studio non dev'essere confuso con una riforma di esclusivo carattere processuale, qual'è la presente.

(2) « Come formulare obbiettivamente - si chiedeva l'onor. Fani nella citata relazione - e colla necessaria precisione cotesti criteri? Come regolare le iscrizioni? Come garantire che gl'iscritti (e soprattutto gl'iscritti di diritto) siano disposti in ogni caso ad assumere l'ufficio? Come tenere le iscrizioni in perfetta corrispondenza col movimento scientifico e col movimento delle persone pro-

e nuovamente richiamare alla memoria le difficoltà pratiche che si offrirebbero all'applicazione del criterio delle iscrizioni. Un largo plebiscito di competenti in materia sono ormai concordi nel riconoscere che la proposta di fare una lista ufficiale di periti abbia più l'apparenza che la sostanza di una riforma utile. Imperocché gli uomini della scienza e dell'arte non si possono reggimentare in liste ufficiali, ma si presentano e rivelano nella libera manifestazione della loro attività, e la espressione tranquillante della loro coscienza e capacità non deriva dalla sanzione ufficiale giudiziaria, ma dall'opinione illuminata, da manifestazioni concrete (1).

Al desiderio che si tenga elevato l'ufficio del perito parmi che il progetto provveda col disporre che alle funzioni peritali si deve ricorrere dal giudice quando un determinato accertamento richieda speciali conoscenze (art. 222), col richiedere tassativamente che, quando la perizia abbia carattere scientifico, si assuma all'ufficio di perito solamente chi abbia conseguita l'abilitazione all'esercizio di una determinata disciplina, cui la perizia si riferisce; e con l'affidare le perizie psichiatriche ad insegnanti di psichiatria, di medicina legale o scienze affini, o a medici di pubblici manicomi (art. 224).

In tal guisa parmi di avere risposto pienamente alle osservazioni che nello scorso anno furono fatte nel Senato in ordine alla perizia penale: osservazioni di persone di alta competenza, e che io non potevo non tenere presenti così come le tene presenti il mio predecessore.

Si richiedeva infatti dal senatore, che aveva sollevata la discussione, che coi processi penali

fessanti studi così diversi? Perchè limitare poi la facoltà di scelta entro l'albo di un determinato circondario o di un determinato distretto? E in qual guisa provvedere, nei casi di urgenza e nei centri minori, nonchè per pareri, che, senza perdere del loro carattere tecnico, possono tuttora essere dati con sicura cognizione da chiunque professi una data scienza? Se a tali obiezioni si ponesse mente, si finirebbe coll'allargare i termini delle eccezioni a tal segno, ch'esse verrebbero a soverchiare la regola; si riuscirebbe, in altri termini, a quella generalizzazione che si voleva evitare, e per combattere la quale si era iniziata la riforma». Vedasi anche relazione allegata, § CXXVIII.

(1) STOPPATO, op. cit., 270. Si sono dichiarati contrarii alla iscrizione legale la maggior parte di coloro che risposero alla già ricordata inchiesta su *Le perizie nel giudizio penale* (Riv. pen., LXXIII, 468).

fossero portati « *elementi idonei a recar luce, non l'eco della loro insufficiente preparazione* »; e il compianto senatore Pierantoni aggiungeva che una migliore funzione dovesse attendersi, oltre che dalla specializzazione a seconda delle materie, dalla istituzione del *contraddittorio peritale nella istruzione*; mentre il senatore Fill-Astolfone invocava altresì metodi semplici e pronti, atti ad evitare la teatralità, suggerendo che a tal uopo si obbligassero i periti a *discutere l'istruttoria*, e a far conoscere all'udienza le loro conclusioni (1).

Su questi tre punti fondamentali si svolge, infatti, la riforma dell'istituto della perizia. Onde posso ben lusingarmi di avere anticipatamente assicurato intorno ad esso il favorevole assentimento dell'Alto Consesso.

XVI.

(Art. 308).

Chiusura della istruzione formale. — Sistema. — Il progetto del 1905 conservava i tre ordini di magistrature istruttorie: giudice istruttore, Camera di consiglio e Sezione d'accusa. Ma, accennando alla partecipazione del giudice istruttore alle deliberazioni della Camera di con-

(1) *Atti del Parlamento*. Senato del Regno, tornata del 9 giugno 1910.

Non è inutile ricordare che in favore della discussione tecnica fuori del dibattimento si pronunziò più di una Facoltà medica, come fu già ricordato nella mia precedente relazione (§ CXXVIII) e dall'onor. Fani, il quale, accennando alla opinione espressa dai medici legali, scriveva così: « Nè occorrono profonde cognizioni di psicologia per convincersi come la loro sperimentata osservazione sia da ritenersi come del tutto esatta. Il calore della discussione e della improvvisazione (qualità inseparabili di un contraddittorio in pubblico dibattimento) non costituiscono certamente le condizioni più favorevoli per evitare gli errori, gli equivoci e i puntigli fra i periti, che occupano quasi una opposta situazione processuale. Nè alcuno vorrà asserire che si compia nelle sue condizioni proprie una indagine scientifica eseguita sotto le armi puntate addosso dalle parti in causa, colla preoccupazione del lenocinio della forma e della ricerca dell'effetto, anzichè svolta in quell'ambiente di calma e di raccoglimento, nel quale soltanto la scienza può muovere serena alla ricerca della verità. Da quell'ambiente, inadatto e suggestivo, occorre pertanto uscire ad ogni costo, se non si vogliano vedere distrutti alla pubblica udienza tutti i benefici vantaggi che sarebbe lecito sperare dall'aver instaurato il contraddittorio in sede separata. Onde io non ho esitato a risolvermi per questa riforma, che, a mio avviso, sarà risolutiva ».

siglio, dichiarai che avrei preferito che il giudice istruttore non ne avesse fatto parte, e che non aveva potuto tradurre in atto questo concetto sia perchè in parecchi tribunali si sarebbe dovuto aumentare il numero dei giudici, sia perchè, con la sostituzione di altro relatore, ignaro dei risultamenti degli atti, si sarebbero prolungate le istruttorie (1).

Ma, mentre mantenni l'istituto della Camera di consiglio, mi studiai di diminuirne le attribuzioni così nei riguardi della chiusura della istruzione formale come in quelli della custodia preventiva e della libertà provvisoria. Infatti, il progetto attribuiva le decisioni relative all'una e alle altre esclusivamente al giudice istruttore sempre che questo magistrato credesse di dovere dichiarare non farsi luogo a procedimento ovvero di disporre l'escarcerazione del detenuto o di accordargli la libertà provvisoria (articoli 297, 353 e 374). Era un sistema medio, che, dando più larga applicazione all'indirizzo inaugurato con la legge del 30 giugno 1876, la quale riduceva le attribuzioni della Camera di consiglio, deferendone una parte al giudice istruttore, aveva accolto sull'esempio anche di qualche altro lavoro legislativo italiano e straniero (2).

Se non che, essendo ritornato sull'argomento, ho dovuto riconoscere che il sistema, pur muovendo dal concetto razionale di richiedere la decisione della Camera di consiglio solo quando fosse necessaria a garantire la libertà individuale, al cui fine questa magistratura fu istituita col Codice del 1865, facendo continuare il giudice istruttore a partecipare alle deliberazioni, non avrebbe rimosso il principale difetto di questo organo giurisdizionale, e si sarebbero eliminate soltanto in parte quelle lentezze e quelle complicazioni che sono insite al suo esplicamento.

E mi hanno fatto rimanere perplesso intorno alla utilità di questa magistratura istruttoria, nel modo con cui essa è composta, anche le discussioni seguite in seno al Congresso giuridico di Milano (3) e la corrente favorevole alla soppres-

(1) Relazione allegata, § LXXX.

(2) Relazione allegata, §§ LXXX e XCIX.

(3) In questo Congresso il senatore Quarta propose di fare intervenire il giudice istruttore alla Camera di consiglio come relatore, non come votante: ma il Congresso non si pronunziò sull'argomento (*Atti - Discussioni*, 213).

sione, che si è venuta determinando nelle proposte legislative dei miei predecessori, dall'onorevole Villa agli onorevoli Tajani, Zanardelli, Cocco-Ortu e Orlando.

Mi parve quindi di dovere deferire all'autorità di questi precedenti legislativi col sopprimere la Camera di consiglio e trasferirne le attribuzioni nel giudice istruttore.

Ma, nello stabilire la magistratura competente a decidere sugli appelli contro le ordinanze e le sentenze del giudice istruttore, non ho reputato aderire allo schema dell'onorevole Orlando, che ne attribuiva la cognizione al tribunale in camera di consiglio senza l'intervento del giudice istruttore (art. 10). E, invece, conformandomi alla proposta degli altri miei predecessori e alla legge francese del 17 luglio 1856, li ho deferiti alla Sezione d'accusa. Poichè, col deferire questi appelli ad un collegio di giudici, almeno in maggioranza pari in grado al giudice istruttore, e ad una magistratura locale, il giudizio di secondo grado avrebbe offerto minori garanzie; e, d'altro canto, nei tribunali composti di tre giudici, il collegio si sarebbe spesso dovuto completare con l'intervento del vicepretore: e ciò avrebbe scemata ancora più autorità alle decisioni.

XVII.

(Art. 320, 321 e 333).

Citazione diretta - Atti di ricerca e di conservazione e accertamento delle prove. — Ho già detto che la denominazione di *procedimento sommario* è stata mutata in quella di *citazione diretta* (I e XIII), che è già immesitata nei nostri costumi giudiziari, e che risponde al concetto di un procedimento affatto diverso dall'istruzione formale, in quanto l'istruzione vera e propria non deve, come elemento di prova, soltanto essere abbreviata e affidata ad altro magistrato, ma dev'essere abolita almeno per una gran parte dei reati di competenza del tribunale (1).

(1) L'Aschrott, che è il più vigoroso e tenace sostenitore del concetto di abolire, per regola, l'istruzione giudiziale, osserva recentemente (*Der Entwurf einer Strafprozessordnung und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetze*, Berlin, 1908, 51) che l'istruzione scritta, questo avanzo dell'antico processo inquisitorio, non è conciliabile con la prova orale e immediata, richiesta

Il difetto, che oggi si lamenta in tale specie di procedimento, è appunto la sua somiglianza al procedimento per istruzione formale. Si dice,

nel processo moderno, e con la posizione e il compito che oggi si assegna al giudice. E non solo contraddice in teoria ai principii moderni, ma anche in pratica produce grandi inconvenienti. 1° È causa di una inutile perdita di tempo, di forze e di danaro. Col procedimento attuale, quando un reato è commesso, hanno luogo immediatamente le indagini dell'autorità di polizia, che esamina i testimoni. Gli atti della polizia sono in seguito spediti alla procura di Stato, che deve leggerli ed esaminarli e in molti casi procedere ad ulteriori indagini. Se la procura di Stato richiede l'istruzione giudiziale, il giudice istruttore, dopo avere presa visione degli atti a lui spediti, deve ricominciare tutto da capo e sentire accusato e testimoni. Chiusa l'istruzione, gli atti debbono tornare alla procura di Stato, che deve riesaminarli per concludere sull'apertura del dibattimento. Con questo lungo e fastidioso procedimento non solo le diverse autorità sono fortemente aggravate, ma anche il pubblico è sconvenientemente molestato, perchè le persone che possono fornire qualche prova sono spesso costrette a comparire varie volte già nell'istruzione (innanzi alla polizia, al giudice istruttore e non raramente anche innanzi al procuratore di Stato) per essere poi più tardi citate al dibattimento. 2° Al danno che questi indugi producono all'energia dell'azione penale va aggiunto quello che deriva dal fatto che il procuratore di Stato, il quale deve assumere la responsabilità di elevare l'accusa, è insufficientemente informato, perchè, per regola, le indagini essenziali sono state eseguite in sua assenza dal giudice istruttore. Questo è completamente indipendente, e forse procede con un piano che non corrisponde alle vedute del procuratore di Stato. Così si produce artificiosamente una divisione di responsabilità fra procuratore di Stato e giudice istruttore. 3° Gli atti voluminosi di questo procedimento esercitano una grande influenza nel pubblico dibattimento. La forma e il contenuto della prova orale sono in maniera eccessiva determinati da questi atti scritti. Il dibattimento perde così la sua indipendenza e la sua freschezza. Il punto principale del procedimento penale, che dovrebbe essere il dibattimento, diventa l'istruzione preliminare. Il requisito fondamentale del dibattimento, costituito da una prova orale e immediata, perde ogni valore. 4° Gli atti d'istruzione, che dominano il dibattimento, sono raccolti senza la cooperazione dell'imputato, e quindi non offrono le garanzie che sono richieste a tutela di lui.

La conseguenza è che, se si vuole cancellare ogni traccia dell'antico processo inquisitorio e accogliere il principio moderno della prova orale e immediata, si deve abolire l'istruzione giudiziale: le indagini debbono essere affidate esclusivamente al procuratore di Stato, il quale deve servirsi di una colta polizia giudiziaria; gli atti scritti debbono servire solamente per informazione dell'accusatore, e, salvo alcune determinate eccezioni (specialmente per i verbali di prove anticipate, perquisizioni, ecc.), non debbono presentarsi al giudice; in compenso l'atto d'accusa dev'essere preciso e parti-

e con ragione, che le cosiddette indagini per la citazione diretta altra cosa non sono che una istruzione larvata, nella quale manca l'affida-

colareggiato (*Reform des Strafprozesses, Generalreferat, Berlin, 1906, 86 a 100*).

Gli argomenti contrari della relazione unita al progetto del Codice germanico (*Begründung zu den Entwürfen eines Gesetzes, betreffend Aenderungen des Gerichtsverfassungsgesetzes, einer Strafprozessordnung und eines Einführungsgesetzes zu beiden Gesetzen. Reichstag. 12. Legislatur-Periode, II Session 1909-910, N. 5788, 24 e segg.*), non resistono, secondo l'Aschrott, ad un esame accurato. Innanzi tutto, la minore obbiettività del procuratore di Stato è una obiezione che si vede di frequente ripetuta negli ambienti non tecnici. Ma, se un procuratore di Stato è obbiettivo o no, dipende dalla sua persona, non dal suo ufficio. Per lo meno il suo ufficio richiede, come quello del giudice istruttore, che egli con le indagini non ricerchi altro che la verità. Si dice di proposito « per lo meno », perchè del giudice istruttore si può pensare che abbia interesse ad ottenere una confessione per affrettare la chiusura dell'istruzione, in quanto con questa il suo compito è esaurito; ma il procuratore di Stato deve rappresentare l'accusa nel dibattimento, e ha la responsabilità che in esso non precipiti di un tratto l'edificio artificiosamente preparato. Resta quindi suo proprio interesse di condurre le indagini con obbiettività e di raccogliere un sufficiente materiale di prove per evitare un insuccesso nel dibattimento.

È vero che il procuratore di Stato per alcuni provvedimenti, che debbono aver luogo durante le indagini, deve richiedere l'intervento del giudice. Il caso più frequente e più importante è l'arresto. Va anche considerato il caso di deposizioni giurate. Occorre tuttavia notare che, anche quando gli atti sono affidati al giudice istruttore, deve spesso essere richiesta l'opera di altro giudice. Può essere comodo per il procuratore di Stato risparmiare queste richieste, ed è a tale comodità appunto che si deve la frequenza d'istruzioni nei casi in cui la legge non le richiede obbligatoriamente: frequenza che, secondo le statistiche, va di anno in anno aumentando; ma ciò non toglie che possa con vantaggio provvedersi diversamente. E, d'altra parte, nessuno oserebbe affermare che tutti i reati per i quali la legge vigente prescrive l'istruzione giudiziale rappresentino « casi complicati ».

Assai degno di nota è il terzo argomento: con l'abolizione dell'istruzione si produrrebbe una notevole ineguaglianza fra accusati difesi e non difesi. Ma questa ineguaglianza non esiste già in ogni procedimento, e anche nell'istruzione giudiziale? Non è anzi resa più aspra dalle nuove disposizioni del progetto? Basta accennare all'ispezione degli atti e alla pubblicità per le parti; la prima consentita soltanto ai difensori, la seconda inutile per la gran massa degli imputati, che, reclutata nelle classi meno colte, non saprebbe giovare senza l'assistenza del difensore. Se si vuole cancellare questa ineguaglianza, si deve nominare sempre d'ufficio un difensore fino dal principio delle indagini. E questo non costerebbe allo Stato assai più che le interminabili istruzioni oggi eseguite, e tutelerebbe assai meglio l'interesse del-

mento della garanzia giurisdizionale, rappresentata dal giudice istruttore, e spesso manca la contestazione formale all'imputato, e quindi non si raccolgono prove a discarico, per quanto la frequente delegazione ai pretori così da parte del giudice istruttore come da parte del Pubblico Ministero finisca col rendere diversa soltanto l'autorità delegante, e per quanto l'uso, introdotto dalla pratica, di un interrogatorio per chiarimenti faccia disparire anche le ultime differenze. Ma non manca lo svolgimento della prova, e soprattutto non mancano le complicazioni e le lungaggini, che sono anzi elevate a sistema; poichè non di rado si vedono indagini che durano mesi ed anni.

Ora non è chi non senta che ciò deve cessare, e non è chi non desideri che per un buon numero di reati, per quelli, cioè, che formano la gran massa dei procedimenti quotidiani, l'inutile duplicazione di un'istruzione scritta e di un dibattimento orale sia abolita non solo di nome, ma anche di fatto.

Bisogna quindi ricondurre il concetto delle indagini preliminari alla sua origine storica e logica, ricordando che esse non hanno altro scopo, nè altra ragione che quella di preparare l'accusa, e mai quella di essere poste a base del giudizio e della sentenza. L'indagine del Pubblico Ministero, o l'istruzione di parte, deve tendere soltanto all'apertura del dibattimento, e deve essere preparazione dell'accusa, deve, cioè, condurre alla possibilità di presentare sincronamente gli elementi che l'accusa-

l'imputato. Non si comprende, d'altra parte, perchè il difensore di ufficio debba sempre essere nominato nelle cause civili di valore superiore a trecento marchi e non nelle penali, nelle quali si dibatte dell'onore e della libertà del cittadino. È notevole che nessuno dei più celebri difensori si è finora pronunziato per il mantenimento dell'istruzione, e che, invece, ne richiedono l'abolizione uomini come von Pannwitz, Namroth, Heinemann, Staub, Löwenstein, Stranz, e altri.

L'ultimo argomento è che al presidente sia indispensabile, per la giusta direzione del dibattimento, la conoscenza degli atti dell'istruttoria. Questo si chiama valutare assai poco la capacità del presidente. Certo a tale ufficio non è adatto ogni giudice, poichè nemmeno basta essere un buon giurista. Ma per chi è adatto a questo difficile ufficio non fa alcuna difficoltà dirigere un dibattimento unicamente sulla base di un atto d'accusa quando questo sia sufficientemente particolareggiato e non contenga che affermazioni da provare, mai risultati di prove già ottenute.

tore ha raccolto in tempi successivi e di eliminare, almeno in gran parte, quelli che, apparsi in un primo istante, si palesino poi inattendibili o inefficaci. Ma nell'animo del giudice la prova deve prospettarsi unicamente quale sorge dal dibattimento, sotto l'egida della pubblicità e il controllo delle parti. Il giudice togato può e deve avere l'attitudine necessaria a valutare una prova in formazione, a dirimere le contraddizioni e a tenere di fronte la tesi dell'accusa e quella della difesa, deve formare il suo convincimento appunto sull'attrito delle contestazioni. L'istruzione quindi dev'essere orale: il resto, di regola, non deve esistere per il giudice.

Per tradurre in atto questo concetto si presenta necessaria la distinzione fra quegli atti d'istruzione ai quali non è possibile che proceda lo stesso giudice che pronunzia la sentenza e gli altri che possono aver luogo nel dibattimento. Per i primi, anche in un procedimento sommario, è richiesto l'intervento della garanzia giurisdizionale, in quanto l'impossibilità della loro formazione nel dibattimento li eleva per necessità ad elementi di prova; mentre per i secondi il giudice non ha ragione d'intervenire. Imperocchè, se essi debbono servire a preparare l'accusa, basta a raccogliarli, ad ordinarli e a valutarli l'opera dell'accusatore.

Questa distinzione non è nuova, ma era già nel progetto del 1905, il cui articolo 181 disponeva che alle investigazioni preliminari si applicavano le norme dell'istruzione formale, introducendo anche in queste investigazioni il contraddittorio e la pubblicità per le parti.

Ma, come ho avvertito, la distinzione deve essere accolta in tutto il suo sviluppo. E, a tal fine, è disposto che, sempre che si tratti di conservazione e accertamento di prove, cioè di atti che si vogliono portare al dibattimento affinchè restino a base del convincimento del giudice, il Pubblico Ministero deve richiedere l'intervento della funzione giurisdizionale (articoli 320, 321 e 333). Il progetto, anzi, estende questo intervento anche all'interrogatorio dell'imputato arrestato. Pur non nascondendo che una certa apparente complicazione può derivare dall'intervento del giudice in tutti i procedimenti, anche sommarii, contro detenuti, mi è sembrato che, eliminando l'effetto dato all'intervento del giudice dalla legislazione vigente, quello cioè

di vietare la prosecuzione del procedimento per citazione diretta, e riducendo l'opera del magistrato esclusivamente a raccogliere l'interrogatorio e a trasmettere l'atto al Pubblico Ministero che procede alle indagini, queste non possano molto soffrirne in semplicità e sollecitudine. D'altro canto, interessava mantenere una tutela della libertà individuale, che non dev'essere minore in una specie di procedimento di fronte all'altra, e dare la massima garanzia di autenticità e di spontaneità ad un atto, il quale, per la sua importanza, non può essere sottratto in alcuno dei suoi momenti all'esame del giudice di merito.

Oltre gli atti istruttori destinati alla conservazione e all'accertamento delle prove e oltre l'interrogatorio dell'imputato, anzi pur come conseguenza del sistema che affida al giudice istruttore l'ufficio di raccogliere ogni interrogatorio giudiziale, dev'essere attribuita a quest'ultimo esclusivamente la facoltà di emettere mandati. Anche il mandato di comparizione, che ha la sanzione della possibile conversione in mandato di cattura, come quello che rappresenta una restrizione della libertà del cittadino e contiene la decisione di un virtuale conflitto, deve rimanere sempre affidato all'Autorità giurisdizionale.

Di fronte a questi atti, che per il carattere di prove, ovvero per le loro conseguenze sulla libertà individuale, vanno deferiti al giudice istruttore, rimane tutta la massa d'indagini, che sono affidate al Pubblico Ministero. Ma, fin dove è possibile, nei luoghi cioè in cui esiste un Ufficio di Regia Procura, è necessario che queste indagini siano compiute direttamente dal Pubblico Ministero, senza che la delegazione ai pretori, parificandoli a quelli delegati dal giudice istruttore, tolga loro ogni fisionomia d'indagini preparatorie dell'accusa, e non già della sentenza. Pertanto mi è parso di dovere, nei limiti suddetti, stabilire un assoluto divieto di delegazione.

Forse, da una parte, si potrà obiettare che trattasi di una disposizione regolamentare piuttosto che legislativa, e, dall'altra, si esiterà a sancire un divieto assoluto, che può sembrare talvolta troppo gravoso per gli Uffici del Pubblico Ministero. Rispetto alla prima obiezione, credo che senza una esplicita e risoluta disposizione legislativa non sia possibile tenere fermo il di-

viato, il quale urta contro piccole difficoltà, ma capaci di eccitare la più tenace ed efficace resistenza. E, rispetto alla seconda, bisogna tenere presente l'enorme risparmio di lavoro, di spese e di fastidi per i cittadini e per le Autorità e di perdita di tempo, che l'abolizione della delegazione delle indagini ai pretori deve necessariamente produrre in pratica.

Piccole cause producono a volte grandi effetti.

Una delle cause di maggiore indugio nei nostri procedimenti penali (1) e di maggiore incertezza e inefficacia del magistero repressivo

(1) Come mezzi per accelerare il procedimento penale nel diritto inglese vanno additati principalmente:

A) L'arresto dell'accusato. Non si conoscono distinzioni di arresto per sospetto di fuga e per collusione (*tampering with evidence*). Il reato commesso, non le azioni successive dell'accusato, giustificano l'arresto.

B) I brevi termini di rinvio quando la decisione non può aver luogo immediatamente. Essi sono al massimo di otto giorni nel procedimento preparatorio; anche nel procedimento sommario la regola è per un massimo di otto giorni, almeno nella London Police Court (*Indictable Offences Act*, 1848, s. 21; DOUGLAS, *Summary Jurisdiction Procedure*, 154; GAMON, *The London Police Court To-Day and To-morrow*, 92; LIEPMANN, *Summarisches Strafverfahren in England*, 83); nei rinvii di tre giorni può essere anche oralmente ordinata la prosecuzione dell'arresto; nei casi di procedimento senza arresto (*summons*) è dato il termine di una settimana dalla citazione (11/12 Viet., Cap. 42 s. 21; GAMON, op. cit., 97). Anche la breve prescrizione di sei mesi, stabilita per la maggior parte dei reati sottoposti a procedimento sommario, contribuisce alla prontezza della giustizia (*Summary Jurisdiction Act*, 1848, s. 11. Per le eccezioni veggasi DOUGLAS, op. cit., 44, 313).

C) I difetti nella citazione, nel mandato di arresto e nell'accusa producono un rinvio soltanto nel caso che l'accusato sia in conclusione ingannato o indotto in errore. Le eccezioni per queste infrazioni sono sanate dalla contestazione della lite (*waiver*) per parte dell'accusato (*S. J. A.*, 1848, s. 1, 3, 9 e 11/12 Viet. c. 42, s. 20; DOUGLAS, op. cit., 13).

D) La massima limitazione di ogni scrittura, che è affidata al cancelliere con l'aiuto di appositi formulari riuniti nelle *Consolidated Forms*, 1886. La maggior parte delle citazioni dell'accusato, dei testimoni, dell'accusatore sono sostituite con la norma semplice del *binding over by recognizances* (*S. J. A.* 1848, s. 16 e 11/12 Viet. c. 42, s. 20. LIEPMANN, op. cit., 41 e 84). I motivi della decisione sono redatti con la maggior prontezza e brevità (MANNHARDT, *Aus dem englischen und schottischen Rechtsleben*, 37 e 38). Se debbano essere eseguite notificazioni, queste si fanno risultare, quando sia necessario, con le testimonianze dei funzionari a ciò destinati. I funzionari di polizia addetti alle intimitazioni sono sempre a disposizione del giudice. Lo *charge sheet*, che la polizia presenta quando traduce l'arrestato, non è richiesto per

consiste nel passaggio degli atti processuali dall'uno all'altro Ufficio. Quando una è la persona che guida le indagini e un'altra quella che le ordina, e che deve giudicare se siano o meno complete, specialmente quando quest'ultima appartiene ad un Ufficio superiore, è naturale che debbano quasi sempre eccedere il necessario, e alcune volte prolungarsi all'infinito. Chi esegue non sa se al suo convincimento risponda quello di chi ordina; e allora prevede e deve prevedere ogni caso, e moltiplica atti, che poi in definitiva restano inutili. Al contrario, colui che delega, in ogni caso in cui non ha un reciso convincimento per la colpevolezza o per l'innocenza dell'imputato, attribuisce il risultato incerto a difetti nell'esecuzione: e la vuol correggere, e la vuol modificare, e restituisce gli atti più volte con richieste spesso generiche, come quelle di accertare tale o tal'altra circostanza, di ricercare tale o tal altro individuo irreperibile, taluna volta con incarichi d'impossibile esecuzione. È dunque nella natura delle cose che così da parte dell'Autorità delegante come da parte dell'Autorità delegata esista una tendenza a prolungare, i cui effetti non sono ignoti a chiunque abbia pratica giudiziaria.

legge; piuttosto l'accusa può, con la traduzione dell'accusato, il cui arresto può eseguirsi anche da privati, essere presentata anche senza scrittura. Il cancelliere nota l'inizio dell'azione nel *Court Register*, in cui trascrive anche il tenore della decisione sottoscritta dal giudice. Se non si debbano stendere verbali delle deposizioni dei testimoni per il *committal for trial*, il processo scritto consiste soltanto nella *information* e nella decisione che il cancelliere deve presentare alla *Quarter Sessions*. I registri da tenersi nei tribunali di polizia sono soltanto i seguenti: a) il *Court Register*; b) una lista trimestrale, da esibirsi all'ufficio d'ispezione per tutte le multe applicate e per le spese eseguite; c) una costatazione trimestrale, da esibirsi al segretario di Stato per tutte le multe imposte, le quali, in tutto o in parte, entrano nelle casse dello Stato; d) il giornale degli introiti (*instalment ledger*); e) il *Security book*, nel quale vanno notati gl'indirizzi di tutti i cittadini.

E) L'accusatore, dopo l'esame delle prove a discarico, non ha alcun diritto di replicare, nemmeno se si presenta una questione giuridica dubbia; egli può soltanto proporre nuove prove (*evidence in reply*). Dopo di ciò nemmeno l'accusato ha diritto di replicare; egli ha l'ultima parola soltanto se sia l'unico testimone a discarico (DOUGLAS, op. cit., 78; *S. J. A.*, 1848, s. 14; LIEPMANN, op. cit., 85; SANDERS, *One's Magisterial Synopsis*, 178).

E ciò anche a non tener conto di quelli che, più che difetti del sistema, sono difetti di uomini, per quanto pure di questi il legislatore avveduto debba farsi certamente carico, come, ad esempio, trascuraggini da parte del pretore delegato, che sono avvertite sol quando le indagini vengono trasmesse al Pubblico Ministero, e qualche volta non si è più in grado di riparare, e richieste di nuove indagini, cagionate da incompleta o disattenta lettura di quelle già eseguite.

Occorre quindi un reciso precetto legislativo che vieti assolutamente la delegazione delle indagini ai pretori nei luoghi dove esiste l'Ufficio di Regia Procura. Solo così si potranno evitare continui invii e restituzioni da un Ufficio all'altro, prolungati indugi in ciascuno dei passaggi, moltiplicazione di inutili e faticose registrazioni, e si potranno diminuire dispendi per lo Stato e danni e fastidi per i cittadini; e le preture, liberate dal maggiore ingombro, potranno attendere serenamente agli altri uffici gravissimi, che la legge loro affida, specialmente in materia civile.

XVIII.

(Art. 340).

Oralità. — Distinti così gli atti che debbono servire di base al convincimento del giudice e quelli che debbono soltanto preparare l'accusa, e attribuiti questi ultimi esclusivamente al Pubblico Ministero, il provvedimento che deve mantenere in pratica la distinzione e impedire che resti, come attualmente, una teorica astrazione, non può essere che un solo: il divieto di dare lettura nel dibattimento di qualsiasi atto raccolto senza l'intervento del giudice; divieto che nel procedimento per citazione diretta dev'essere assoluto e accompagnato da una esplicita sanzione di nullità.

Comprendo che le annose nostre consuetudini giudiziarie faranno a prima vista apparire ardito, e forse inopportuno questo divieto. Oggi — è inutile nascondere — nei giudizi avanti al tribunale l'istruzione scritta, sia eseguita dal giudice istruttore e abbia nome d'istruzione formale, o sia eseguita dal Pubblico Ministero e abbia nome d'indagini preliminari, meglio ancora, sia eseguita dal pretore per delegazione del giudice istruttore

o del procuratore del Re, poichè a ciò e non altro si riduce la differenza, è quasi sempre quella che traccia la via al convincimento del giudice. Il presidente che dirige il dibattimento, il Pubblico Ministero che rappresenta l'accusa, hanno già pronta la loro convinzione: unica cura dell'uno e dell'altro è quella di ottenere nella pubblica discussione la conferma dei risultati del processo scritto (1). Appena una deviazione minaccia di presentarsi è accolta dal sospetto, e ogni opera si pone affinché scompaia: il dibattimento è ridotto dagli attuali nostri costumi giudiziari a niente altro che ad una lettura e ad una ratifica del processo scritto.

L'imputato stesso è al processo scritto che presta la massima attenzione, è dal processo scritto che trae ogni timore e ogni speranza. E la sentenza il più delle volte non è che la espressione di un convincimento che precede il dibattimento (2). Ciò, oltre tutto, fa intermi-

(1) Il Mittermaier, accennando alle impressioni che ricevono i magistrati dalla precedente lettura del processo, dice che « si ha sempre a temere che questi, pel risultato della preliminare istruzione e per la conoscenza che hanno del contenuto degli atti della stessa, vanno involontariamente in sessione con una opinione preconcepita », e che « sotto l'impressione di questa opinione ascoltano le deposizioni dei testimoni ». « Egli apparisce manifesto — conclude l'eminente criminalista — che in simil guisa il principio dell'oralità viene trascurato » (*Il giudizio popolare nella forma del giurì e del tribunale degli scabini*, tradotto dal DURA, 35).

(2) La differenza, per quanto riguarda l'esistenza di un processo scritto, nei procedimenti per reati di competenza della Corte di assise e negli altri è tanto nella natura delle cose, che non manca nemmeno nel diritto inglese, dove il concetto dell'istruzione orale e pubblica trova la maggiore applicazione.

Il procedimento sommario inglese è regolato dalle seguenti leggi: *Summary Jurisdiction Act* del 1848 (11/12 Vict., c. 43), del 1857 (20/21 Vict., c. 43), del 1879 (42/43 Vict., c. 49), del 1884 (47/48 Vict., c. 43), *Summary Jurisdiction Process Act* del 1881 (41/45 Vict., c. 24), *Indictable offences Act* del 1848 (11/12 Vict., c. 42), *Indictable Offences Act Amendment Act* del 1868 (31/32 Vict., c. 107), *Interpretation Act* del 1889 (52/53 Vict., c. 63), *Criminal Evidence Act* del 1898 (61/62 Vict., c. 36). Esso procede nella maniera più semplice e pratica. All'inizio del dibattimento l'accusato è interrogato perchè dica se ha qualche cosa da opporre all'accusa. Nel caso che egli risponda con un *plea of guilty*, il tribunale pronunzia il suo giudizio immediatamente, ovvero esamina le prove sulle circostanze che accompagnarono il reato, qualora gli sembri necessario per la misura della pena. Se l'accusato nega, sente l'accusatore, che spesso depone come

nabili le indagini, e spesso interminabili i dibattimenti. L'inquirente, che non sa quali sorprese gli prepari la pubblica discussione, si affatica e arrovela nelle ipotesi, e moltiplica gli atti per prevederle tutte, e raccoglie te-

testimone, e presenta e interroga i suoi testimoni, i quali sono poi sottoposti al contro-esame dell'accusato. Quest'ultimo ha diritto di presentare e interrogare i suoi testimoni a discarico, ed eventualmente si presenta anch'egli come testimone. I testimoni a discarico, o l'accusato, sono sottoposti al controesame dell'accusatore. Questi può anche presentare nuovi testimoni per contrapporli alle prove a discolora. Esaurito l'esame delle prove, si fa luogo al giudizio, senza che accusato e accusatore abbiano diritto ad ulteriori manifestazioni (DOUGLAS, *Summary Jurisdiction Procedure*, IX ed., 78; LIEPMANN, *Summarisches Strafverfahren in England*. Berlin, 1908, 57). Negli affari di competenza dei giurati (HARRIS, *Principles of the Criminal Law*, III ed., 399/400): l'accusato o il suo difensore hanno diritto di parlare dopo raccolte le prove (*sum up his case*) e l'accusatore ha diritto di replicare. Questo diritto dell'accusatore viene meno se non vi sono state prove a discarico, sicchè in questo caso l'accusato ha per ultimo la parola. In generale si può dire (LIEPMANN, op. cit., 58) che il procedimento nella *Police Court* è libero, e, quando sia necessario, può essere condotto anche senza attenersi strettamente alle prescrizioni di legge (GAMON, *The London Police Court To-Day and To-morrow*, 1907, 151-158, 89). Come guida vanno menzionate: *natural justice, practical expediency and common sense*.

Nei procedimenti sommari le deposizioni dei testimoni non sono verbalizzate, nemmeno in quei casi che, sebbene *indictable cases*, sono, malgrado ciò, giudicati sommariamente. Invece, nel procedimento preparatorio per il giudizio dei giurati le deposizioni dei testimoni sono verbalizzate, in presenza dell'accusato e del suo difensore, dal cancelliere (*clerk*), e sono sottoscritte dal giudice e dal testimone. Le deposizioni sono lette all'accusato, il quale può fare tutte le osservazioni che crede del caso, previo avvertimento che esse potranno essere adoperate come prova contro di lui, egualmente che l'interrogatorio, quando sia accompagnato dalle stesse cautele, oltre il ricordo del diritto di non rispondere. Inoltre, l'accusato può fare esaminare quegli altri testimoni che crede utili alla sua difesa (*Criminal Law Amendment Act* s. 3; DOUGLAS, op. cit., pag. 347 e seg.; LIEPMANN, op. cit., 61 e 72). Questi verbali hanno nel procedimento inglese una grave funzione, perchè non soltanto servono come base per la formazione dell'atto d'accusa (*indictment*); ma, insieme alle *recognizances* dell'accusatore e dei testimoni, appena il tribunale di polizia ha deciso il rinvio dell'imputato ai giurati, sono come informazione spedite al cancelliere della Corte competente e presentate al giudice che deve presiedere il dibattimento (*Indictable Offences Act*, 1848, s. 20; TWAITE, *A Guide to Criminal Law and Procedure*, 118 e 120). Fino al giorno del dibattimento l'accusato può avere copia degli atti. Lo *statement of accused* dopo la chiusura delle prove è letto

stimonianze a centinaia per dimostrare un fatto che forse nessuno pensa di contestare, per confutare una circostanza che nessuno osa di dedurre. A sua volta, l'accusato deve distruggere un edificio faticosamente costruito, e di cui acquista tarda notizia, deve cambiar rotta alla convinzione del giudice, che sa bene già avanti per la sua via, e usa e deve usare di un discarico artificioso, abbondante, tanto più efficace quanto più abile è l'assistenza che lo soccorre e quanto maggiori sono i mezzi dei quali dispone.

Noi siamo formalisti per natura e per abitudine, e il nostro procedimento penale n'è assai spesso la prova. Abbiamo proclamata ad alta voce la necessità della prova orale, e la riduciamo ad una formale sfilata di testimoni innanzi al giudice con nessun altro ufficio che quello di confermare, spesso senza neppure ripetere, qualche volta senza neppure comprendere, la deposizione già fatta, che non passa nell'atto scritto con quella stessa naturalezza con la quale viene resa. Nulla importa che su queste deposizioni si fondi quasi esclusivamente la condanna o l'assoluzione, e che ogni sforzo siasi adoperato per ricondurre alle medesime tutte le deviazioni della pubblica udienza: basta stabilire inflessibilmente la nullità se il giudice ripeta nella sentenza una parola pronunciata da un testimone non comparso nel dibattimento per ritenere rispettato il principio dell'oralità della prova.

In fondo, con la distinzione fondamentale fra gli atti di *ricerca*, attribuiti al Pubblico Ministero, e gli atti di *conservazione e accertamento delle prove*, deferiti al giudice in contraddizione delle parti, con la più fedele applicazione del principio dell'oralità, si restituisce

nel dibattimento come prova contro l'accusato. Lo stesso avviene per le deposizioni dei testimoni quando è provato: 1° che il testimone è morto o per infermità incapace di comparire per rendere la deposizione; 2° che l'avversario di chi esegue la prova ha avuta sufficiente notizia scritta del termine imminente per la prova stessa; 3° quando egli ha avuto opportunità di procedere all'esame incrociato. Uguali norme si applicano ai verbali redatti per assicurare una prova (*Indictable Offences Act* s. 17 e 27; DOUGLAS, 330; *Criminal Law Amendment Act*, 1867, s. 6; STEPHEN, *Digest of the Law of Evidence*, Art. 141; LIEPMANN, op. cit., 62). Non diversamente per i periti, perchè il diritto inglese non conosce differenza fra periti e testimoni.

il carattere tipico all'istituto della citazione diretta, quale venne anche illustrato dal ministro Villa nella circolare del 25 gennaio 1880 (1).

Ma il progetto tutela con sanzione di nullità la sostanza del principio dell'oralità e non soltanto la vana apparenza. Vada pure l'accusatore con la sua accusa preparata e ordinata all'udienza, ma non il giudice, il quale deve ricevere la sua prima e unica impressione dalla discussione orale delle prove, e su questa soltanto deve fondare la sentenza.

XIX.

(Art. 197).

Obbligatorietà nei procedimenti avanti ai tribunali. — Ed è tanta la fede che mi accompagna nella maggiore efficacia, e soprattutto nelle maggiori garanzie di giustizia che offre un procedimento veramente orale e accusatorio, che non ho esitato — come ho già fatto cenno (XIII) — a fare ancora un passo innanzi, e a proporre un'altra riforma, la quale, se a prima vista sembra di assai poca importanza teorica, ne avrà, per contro, nella pratica grandissima, e rappresenterà una grande semplificazione nell'attuale ingombro della procedura.

Attualmente la scelta del procedimento per citazione diretta o dell'istruzione formale nei reati di competenza del tribunale è data al Pubblico Ministero. Il che importa che il Pubblico Ministero, il quale nel procedimento per citazione diretta ha tutta la responsabilità, tutti i fastidi e tutto il lavoro, può facilmente liberarsene, richiedendo il giudice istruttore per l'istruzione formale. Si aggiunga che, secondo l'attuale legislazione, chiamato una volta il giudice istruttore per la constatazione di un atto generico, l'istruzione formale, con tutti i suoi ingranaggi complicati, diventa neces-

(1) « La citazione diretta — scriveva l'onor. Villa — è l'avviamento al giudizio senza istruzione preparatoria; ma, se si vogliono raccogliere per iscritto tutte le testimonianze, stendendo su ciascuna un processo verbale, è chiaro che si ricade sostanzialmente nelle lungaggini della procedura istruttoria senza le garanzie di questa. Così operando, si va precisamente contro lo spirito del processo immediato; di portare cioè innanzi al giudice del merito, senza indugi, e spoglie d'ogni artificiale elaborazione, le prove sì a carico che a discarico, per sostituire le vive e schiette impressioni del metodo orale a quelle malsicure degli atti scritti ».

saria. Infine, se sorga la necessità di un mandato, questo dev'essere emesso dal giudice istruttore, e la citazione diretta non è più possibile. Tutto ciò rende la citazione diretta assai più rara di quanto potrebbe e dovrebbe essere, e lascia al giudice istruttore la massa maggiore dei procedimenti, distogliendone l'attività da quelli relativi ai reati di competenza della Corte d'assise e da quelli che, pur concernendo reati di competenza del tribunale, richiedono tale una complicazione d'indagini, da rendere insufficiente l'opera del Pubblico Ministero e impossibile il procedimento accusatorio.

Ora, tolto già dal progetto l'ostacolo che derivava alla citazione diretta dalla necessità di emettere un mandato o di procedere ad altri atti che richiedano pure una volta l'intervento del giudice istruttore, si doveva rimuovere anche l'altro, impedire cioè che il Pubblico Ministero potesse servirsi ampiamente della facoltà di richiedere l'istruzione formale. E l'unica maniera per ottenere che la citazione diretta divenisse veramente la regola nei reati di competenza del tribunale, dando così all'istituto tutta l'ampiezza di applicazione ch'è richiesta dalla necessità di semplificare e accelerare il tardo e ingombrante meccanismo del nostro procedimento, era quella di ridurre la facoltà di scelta del Pubblico Ministero ai reati, i quali, avuto riguardo alla loro indole, richiedono una preparazione d'indagini così complicata, da rendere talvolta necessario l'intervento continuo del giudice istruttore, e di disporre per tutti gli altri l'obbligatorietà del procedimento sommario. E, a tal fine, ho creduto prudente lasciare la facoltà di scelta nei reati di bancarotta fraudolenta, peculato, falsità, truffa, appropriazione indebita e delitti colposi, e di disporre per tutti gli altri, specie per le lesioni personali e per i furti, che costituiscono la gran massa dei procedimenti, la obbligatorietà del procedimento accusatorio.

XX.

(Art. 322).

Intervento della funzione giurisdizionale. — Tuttavia, fedele al principio che la semplificazione del procedimento non deve diminuire la garanzia di giustizia e la tutela della libertà individuale, non poteva non arrestarmi nel

desiderio di estendere l'applicazione della citazione diretta di fronte ai casi in cui la preparazione dell'accusa richiede un tempo non breve e la detenzione dell'imputato. La libertà del cittadino non può essere soppressa oltre un tempo breve, senza che alla necessità di questa soppressione vegli ininterrottamente l'opera del giudice, la quale, in virtù del suo carattere giurisdizionale, rassicura la pubblica coscienza della permanenza continua di quella necessità. Per un breve periodo può bene la detta tutela essere affidata anche esclusivamente al Pubblico Ministero come nei primi momenti dell'arresto è pure nelle mani degli agenti di polizia (1); ma, dopo quel periodo, è assolutamente necessario l'intervento del giudice. Nè basta che il giudice pronunzi un'ordinanza di legittimazione. Il conflitto fra l'azione del funzionario, che procede alle indagini, e il citta-

(1) In Inghilterra gli arrestati per mandato (*warrant of apprehension*) in seguito a denuncia giurata (*information*) degli indizi esistenti sono immediatamente presentati al giudice di pace, e viene subito fissato il dibattimento avanti al tribunale di polizia. Può, in caso di rinvio, essere spedito anche un mandato nel corso del procedimento preliminare o del procedimento sommario (*Summary Jurisdiction Act*, 1848, s. 2 e 16; *Indictable offences Act*, s. 21 e 25). Nel primo la durata del mandato non può superare gli otto giorni, e per tre giorni può essere ordinata anche verbalmente; mentre nel secondo non è stabilito termine. Gli arrestati senza mandato debbono, entro ventiquattr'ore, essere presentati ad una Corte sommaria. Se ciò non sia possibile, perchè, per es., nel paese ha luogo soltanto una volta per settimana la seduta della *Petty Sessional Division*, l'arrestato deve da un ufficiale di polizia, salvo che si tratti di caso grave, con una cauzione al più di quaranta scellini (*bail, recognizance*) essere posto in libertà con o senza mallevadore (*Summary Jurisdiction Act*, 1879, s. 38). Mediante la *recognizance* l'imputato si obbliga, sotto pena di perdita della cauzione, di comparire innanzi al tribunale nel termine stabilito (DOUGLAS, *Summary Jurisdiction Procedure*, IX ed., 245, n. 36). I mallevadori (*sureties*) sono considerati come custodi dell'arrestato, e debbono aver cura della comparizione sotto pena di responsabilità pecuniarie (WARTON, *Law-Lexicon*, VII ed., sotto *bail*; TWAITES, *A Guide to Criminal Law and Procedure*, 121). Una circolare dell'*Home Secretary* del 6 agosto 1906 fa obbligo alla *Police Courts* di fare largo uso dell'escarcerazione con cauzione degli accusati che debbono essere rinviati avanti ai giuri (DOUGLAS, op. cit., 363). Malgrado ciò, si lamenta (BOWEN, *The Liberty of the Subject*, 45) lo scarso risultato di queste istruzioni. Infatti, nel 1905 furono in arresto preventivo 12,761 persone, e ne furono rilasciate con *bail* 2,685, cioè il 21 per cento; 450 arrestati attesero in carcere il giudizio per più di dodici settimane, e più di un settimo dei detenuti furono assolti.

dino, che si trova in arresto, è continuo: e quindi continuamente è necessario l'intervento giurisdizionale fino a quando il pronunziato del giudice non lo dirima definitivamente, fermando il diritto dello Stato alla privazione della libertà derivante dall'applicazione della pena inflitta.

D'altra parte, il conflitto si manifesta anche nella inazione del Pubblico Ministero quando di fronte ad essa trovasi la detenzione di un cittadino, e anche nell'indugio e nelle omissioni d'indagini, che possono condurre alla dimostrazione dell'innocenza. E, in tal caso, per provvedere efficacemente alla tutela della libertà e della verità, non v'è altro mezzo che quello di affidarla al giudice, troncando il corso delle indagini preliminari e richiamando in vigore le garanzie dell'istruzione formale. Pertanto, resistendo in questa parte al desiderio di semplificazione e alle simpatie per l'istituto della citazione diretta, non ho esitato a proporre di fare obbligo al Pubblico Ministero di richiedere una proroga, o l'istruzione formale, quando l'imputato sia detenuto da dieci giorni e non sia richiesto il decreto di citazione, e di conferire al giudice istruttore, sulla richiesta del Pubblico Ministero, la facoltà di accordare una sola volta una proroga di dieci giorni, o di ordinare l'istruzione formale, ovvero di disporre l'escarcerazione dell'imputato.

Questa sostituzione della obbligatorietà della istruzione formale quando l'imputato sia detenuto da oltre dieci giorni, mentre mira a tutelare la libertà individuale, provvede a rimuovere gl'inconvenienti del procedimento sommario nei reati, che, sebbene per indole non sono di difficile indagine, come quelli per i quali si lascia la scelta al Pubblico Ministero, tuttavia lo diventano per la loro gravità. Nella maggior parte dei casi questa gravità richiede la cattura del colpevole, e allora il tempo necessario alle investigazioni, prolungandola, non rende possibile la citazione diretta.

Mi è sembrato opportuno consentire al giudice istruttore la facoltà di accordare una sola proroga di dieci giorni. Quando si fa giudice della necessità di una proroga l'Autorità giurisdizionale, e quando la si limita rigorosamente ad una sola, la tutela della libertà viene equamente conciliata con necessità, pur frequenti in pratica e legittimamente riconosciute.

D'altro canto, si accorda al giudice la facoltà, e non gli s'impone l'obbligo, di ordinare l'istruzione formale, e gli si consente di disporre, senz'altro, oltre la proroga suddetta, l'escarcerazione dell'imputato. Con ciò si sostituisce efficacemente il provvedimento della legittimazione dell'arresto. Quando il giudice istruttore, dal risultato delle indagini compiute nei primi dieci giorni di detenzione dell'imputato trae il convincimento che l'imputazione non sia sufficientemente fondata per mancanza degli elementi del reato, o per difetto di ogni prova di responsabilità, non s'indugerà in una istruzione formale, e non accorderà proroghe, che non debbono condurre ad alcun risultato; ma, dopo avere posto in libertà l'imputato, lascerà al Pubblico Ministero la cura di continuare, se creda, le indagini senza restrizioni di libertà per il cittadino. Naturalmente la mancanza di questo provvedimento di escarcerazione, la concessione cioè di una proroga e l'ordine d'istruzione formale, presupponendo il consentimento del giudice alla necessità e legittimità di un prolungamento di quelle restrizioni, equivalgono alla legittimazione dell'arresto.

Con ciò, infine, si elimina la più lontana possibilità, per quanto la serietà ed onestà del funzionario che provvede alle indagini non imporrebbero di prevederla, che queste siano lasciate incomplete per rendere necessaria l'istruzione formale, poichè in questo caso inverosimile resterebbe sempre al giudice istruttore la facoltà di non ordinare l'istruzione formale.

Per abbondare in cautele, che, in materia di libertà, non sono mai superflue, è anche preveduto il caso in cui il Pubblico Ministero non adempia l'obbligo d'invocare, appena decorsi i dieci giorni, il controllo e la garanzia della funzione giurisdizionale, e viene conferito all'imputato il diritto di richiamarla direttamente.

Non ho bisogno di ricordare a chi ha frequenza di pratica giudiziaria come i termini prescritti dalla legislazione vigente per la legittimazione dell'arresto sono assai poco osservati. La giurisprudenza ha affermato che il termine sia perentorio nel solo caso in cui la detenzione avviene in seguito a mandato di cattura; mentre per gli arresti in flagranza, che sono più frequenti, si ritiene che la legittimazione possa in qualunque tempo essere

pronunziata. E, d'altronde, anche nel primo caso si è incerti intorno al provvedimento da prendere quando è decorso il termine di dieci giorni dall'interrogatorio del detenuto. Nè mancano opinioni autorevoli, le quali ritengono che il giudice istruttore possa, dopo che la Camera di consiglio ha pronunziata l'escarcerazione per la decorrenza del termine, emettere un mandato di cattura e notificarlo nello stesso carcere prima che l'ordinanza sia eseguita. In tal modo, da un lato, anche il controllo dell'Autorità giurisdizionale sulla privazione della libertà del cittadino è ridotto a pochissimi casi, e in questi alcuna volta si traduce in un formalismo vuoto di senso, e, dall'altro, nei casi ordinari, e, ciò che è più strano, nei casi di responsabilità meno gravi, la detenzione può essere prolungata indefinitamente a discrezione del Pubblico Ministero, senza alcun termine, senza alcun controllo, senza alcuna sanzione, e non è raro che il detenuto sia presentato la prima volta al giudice dopo parecchi mesi dall'arresto.

Neppure l'istituto della libertà provvisoria soccorre abbastanza, o almeno non soccorre per il modo come la pratica lo ha denaturato. È vero che anche per la legislazione vigente il detenuto può in ogni tempo domandare la libertà provvisoria e in ogni stadio del procedimento questa può essere accordata. Ma, a parte che il provvedimento della libertà provvisoria ha natura e deve avere motivi diversi da quello di escarcerazione — poichè altra cosa è chiamare il giudice a vedere se, anche ammessa la responsabilità, sia necessaria assolutamente la detenzione preventiva, altra cosa è chiamarlo a decidere se questa sia giustificata e consentita dalla legge — a parte che appunto per questo l'ammissione del beneficio non può precedere la pronunzia di legittimità, onde nasce la curiosa conseguenza che può essere ammesso a libertà provvisoria l'imputato per il quale l'accusa ha già un fondamento generico e specifico, ma non quello in cui questo fondamento non è ancora sufficiente; il fatto è che, non essendo designata dalla legge la giurisdizione competente a provvedere sulla libertà provvisoria durante le indagini preliminari, nella pratica la domanda viene dal Pubblico Ministero presentata al giudice istruttore solo quando le indagini si ritengano complete, o

quando si creda giunto il momento di abbandonarle per richiedere il giudice istruttore della legittimazione dell'arresto e della istruzione formale.

A rimuovere questi inconvenienti aveva già provveduto in parte il progetto del 1905, col fare obbligo al Pubblico Ministero di richiedere perentoriamente i provvedimenti sulla detenzione nel termine di dieci giorni in qualunque maniera questa si fosse iniziata, per mandato di cattura o per arresto in flagranza (art. 312). Ma, per abbondare in cautele, si aggiunge, come ho detto, la facoltà nell'imputato di rivolgersi in ogni tempo direttamente al giudice istruttore per chiedere l'escarcerazione, e, dopo decorsi i dieci giorni, per domandare l'istruzione formale, divenuta obbligatoria a causa della permanenza della detenzione.

Può sembrare soverchio intralcio all'azione del Pubblico Ministero questa facoltà, accordata in ogni tempo, di richiamare, con la domanda di escarcerazione, il controllo giurisdizionale sulla detenzione. Ma parmi che, per quanto sia pur necessario di regola lasciare al Pubblico Ministero completa libertà di azione entro un termine relativamente breve, possano darsi casi nei quali nemmeno la più breve detenzione è giustificata, e che ad ogni possibile arbitrio deve restare vigile sempre il giudice istruttore. Naturalmente la ragionevolezza e l'equità di questo magistrato non si faranno a pretendere che, fino dai primi giorni, le indagini offrano quella pienezza di risultati che dalla denuncia era verosimile attendere. Ma, quando l'imputazione fino dall'inizio non presenta gli elementi di un reato, quando la responsabilità è contraddetta da fatti già immediatamente accertati, non è questione di termine di dieci giorni o anche minore: anche un giorno, anche un'ora di detenzione è una ingiustizia, e il giudice deve, in presenza del conflitto, poterla evitare sulla richiesta dell'imputato.

XXI.

(Articoli 323 e 332).

Proscioglimento dell'imputato. — L'ultimo caso in cui diviene obbligatoria l'istruzione formale per reati di competenza del tribunale si avvera quando il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini, ha richiesto il proscioglimento

dell'imputato e il giudice non creda di secondare la sua richiesta. Ho seguito il sistema già accolto dal progetto (articoli 184, 294, 295 e 300), per quanto esso si diparta dal sistema accusatorio puro, che richiederebbe nel Pubblico Ministero potestà di far cessare ogni procedimento (1). E l'ho seguito perchè anche ora penso, nonostante qualche corrente contraria pur posteriormente manifestatasi, che questo freno al monopolio del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale sia necessario temperamento delle sue conseguenze, specialmente nei paesi che, come il nostro, non si sentono maturi ad una larga concessione di esercizio di azione privata. E ho quindi proposto che, quando il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini, non creda di dovere disporre la citazione al dibattimento, debba richiedere al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato.

Naturale conseguenza di questo sistema è la facoltà nel giudice istruttore di non seguire la richiesta, se ravvisi nelle indagini elementi sufficienti per procedersi a pubblico giudizio. Ma, quando questa diversità di avviso si manifesta, non è possibile provvedere diversamente che procedendo ad istruzione formale. Non potrebbe, infatti, il giudice istruttore ordinare senz'altro il rinvio dell'imputato a giudizio, poichè, non potendo, per il divieto di darne lettura nel dibattimento, le indagini raccolte dal Pubblico Ministero essere sottoposte all'esame del giudice, al magistrato sarebbe presentata un'accusa preparata ed esposta da chi ha il convincimento che manca di fondamento. E su questo stesso convincimento, il quale non può, anche senza deliberato proposito, non riflettersi sull'efficacia delle prove offerte, venendosi al pubblico dibattimento, non solo la discussione orale mancherebbe di ogni attrito e di ogni contraddizione, ma il giudice di merito neppure avrebbe modo di conoscere gli elementi sui quali il giudice istruttore ebbe a ritenere necessario l'esperimento del giudizio. Nè sarebbe sufficiente obbligare il Pubblico Ministero a proseguire le indagini sopra una o un'altra circostanza. A parte che questa prosecuzione potrebbe essere ritenuta inutile dallo stesso giudice istruttore, convinto che già nelle indagini raccolte si trovino gli elementi sufficienti a sostenere l'ac-

(1) Relazione allegata, § XII e LXXX.

cosa, non è difficile prevedere quale incertezza di cammino e quale inefficacia di risultati avrebbero investigazioni dirette da chi ha già manifestato, per iscritto, l'avviso che erano superflue.

Non credo che il Pubblico Ministero sia una macchina di accuse: penso anzi che, quando non sia convinto dell'esistenza del reato o della responsabilità dell'imputato, non solo non debba domandare condanne, ma debba adoperare ogni sua attività e ogni suo zelo per ottenere il proscioglimento. Questa è naturale conseguenza del sistema innanzi accennato, per il quale al Pubblico Ministero non si consente di troncare di proprio arbitrio ogni ulteriore procedimento. Ma neppure il contrario convincimento del giudice istruttore deve rimanere privo di ogni appoggio, nè l'accusa, voluta dal giudice istruttore, deve arrivare al giudice di merito senza che questi sappia su quali motivi è stata ritenuta fondata. È necessario adunque che, nel caso di richiesta di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero e di contrario avviso del giudice istruttore, questi proceda all'istruzione formale, in modo che, all'esito di essa, o acceda all'opinione diversa, ovvero le prove raccolte possano essere esaminate dal giudice di merito, nonostante il Pubblico Ministero non sostenga l'accusa.

XXII.

(Articoli 326, 329, 330, 337, 338, 339).

Rimedio di legge. — Non mi resta che accennare brevemente ad una modificazione che ho stimato necessario introdurre nel regolamento del *richiamo* (che ha assunto il nome di *opposizione*) contro la richiesta del decreto di citazione o l'atto d'accusa. Mi è sembrato che, salvo per i reati di competenza della Corte d'assise e per i casi in cui la richiesta sia fatta non dal Pubblico Ministero, l'opposizione debba essere limitata ai reati per i quali sia stabilita dalla legge la detenzione o la reclusione superiore a tre anni (art. 326). Poiché, se non si fosse posto un limite, la frequenza del rimedio avrebbe reso frustranea la cura messa per semplificare i procedimenti con l'estendere e rendere obbligatoria la citazione diretta.

TITOLO III.

DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO

XXIII.

(Articoli 376, 378, 379 e 382).

Custodia preventiva. — L'abolizione della Camera di consiglio doveva necessariamente condurre a riformare il congegno della custodia preventiva nella parte che regolava la funzione di questa magistratura istruttoria.

E qui mi si affacciavano due sistemi: o deferire al giudice istruttore la legittimazione dell'arresto e gli altri provvedimenti stabiliti negli articoli 351, 355 e 356 del precedente progetto; ovvero dare, sull'esempio di alcuni Codici stranieri, all'arresto in flagranza e al mandato di cattura una durata limitata, prorogabile dal giudice con ordinanza, come si va propugnando in Francia fino dall'epoca in cui fu presentato al Senato (seduta del 24 novembre 1879) dal ministro Le Royer il progetto del libro I del Codice d'istruzione criminale, e venne proposto nel disegno di legge sulle garanzie della libertà individuale, presentato al Senato dal ministro Clémenceau nella tornata del 18 gennaio 1907 (1).

(1) È molto lamentata in Francia la frequenza e la durata del carcere preventivo (ROSENBERG, *Französische Reformbestrebungen auf dem Gebiet der Untersuchungshaft*, Berlin, 1908, 43; MORIZOT-THIBAUD, *De la détention préventive*, nella *Revue du droit public*, 1904, 49; *Revue pénit.*, 1901, 436, 583, 588, 669 e 673).

Si è tentato di rimuovere questo inconveniente in via amministrativa. I ministri Monis e altri hanno emanato circolari a questo scopo (*Journal officiel*, 1° marzo, 1901, 1443; COULON, *Une réforme indispensable. De la liberté individuelle*, 1901, 60-62; *Revue du droit public*, 21, 48). Molti procuratori generali hanno prescritto di dare ogni settimana informazioni non solo sugli arresti sopravvenuti, come richiede la legge (art. 249 Cod. instr. crim.), ma su tutte le istruzioni pendenti contro arrestati. Non si è raggiunto alcun durevole e rilevante risultato (*Revue pénit.*, 1901, 647; *Revue du droit public*, 1904, 48). Piuttosto si riconosce generalmente che, per effetto delle formalità imposte nell'istruzione dalla legge dell'8 dicembre 1897, negli ultimi anni la durata del carcere preventivo è divenuta anche più lunga (*Mitteilungen der I. K. V.*, VIII, 246; XI, 196; *Zeitschrift für die ges. Str. R. V.*, XXIII, 38, 40).

Nel progetto Le Royer di riforma del Codice d'istruzione criminale fu modificato radicalmente il meccanismo del carcere preventivo, e, più tardi intervennero i progetti del deputato De Ramel e del ministro Monis

Non ho reputato conveniente affidare allo stesso giudice istruttore il controllo dell'opera propria, il quale avrebbe importato l'intralcio di una serie di ordinanze fino dai primi movimenti dell'istruzione, che il più delle volte si sarebbero risolte in vane formalità, e avrebbero menomata la repressione se l'imputato avesse dovuto essere escarcerato sempre che il giudice, allo spirare del termine, avesse ommesso, per negligenza, di prorogare il mandato. Infatti, l'esperienza ha dimostrato come, nonostante sia disposto nell'art. 200 del vigente Codice che la Camera di consiglio deve, almeno ogni due

(*Chambre des députés*, 1898. *Annexes*, III, 534 e 1902, II). Numerose proposte di riforma sono contenute nei verbali della Società delle prigioni, la quale più volte ha dedicato le sue riunioni alla tutela della libertà individuale (*Revue pénit.*, 1901, 183-323, 429-479, 633-681). Altra proposta di legge fu presentata nel 1905 dal Clemenceau (*Revue pénit.*, 1905, 165, 303, 356). Finalmente nel 18 gennaio 1907 il ministro Clemenceau presentava altro disegno di legge, che, su relazione dello stesso Monis e previe modificazioni concordate dal Monis, dal Ribot e dal Briand, fu adottato dal Senato in seconda lettura nella seduta del 2 marzo 1909. Il progetto Clemenceau abolisce l'articolo 10 del Codice d'istruzione criminale per togliere ogni ingerenza nell'azione penale alle Prefetture di polizia, e, conseguentemente, sopprime nell'art. 120 la menzione dell'incarcerazione sull'ordine provvisorio del

mesi, provvedere nuovamente sulla detenzione che ha legittimata, la durata del carcere preventivo presso di noi non è breve (1).

Governo, a fine di ben precisare che non si vive più sotto il regime delle prigioni di Stato (*Revue pénit.*, 1901, 19, 214, 227, 230, 236, 412, 432, 452, 458, 463, 464, 466, 461, 1138, 1174; 1902, 79, 1190; 1903, 1071, 1266; 1905, 357; 1906, 1137; 1907, 764; 1909, 404); stabilisce responsabilità precise a carico dei cancellieri e dei giudici istruttori che trascurino l'osservanza di qualsiasi formalità prescritta per i mandati o violino qualunque norma protettrice della libertà individuale; e dà una durata limitata alla ordinanza con la quale il giudice istruttore dispone la carcerazione.

Il giudice istruttore, quando creda di dovere mantenere la detenzione, pronunzia un'ordinanza motivata, per la quale il carcere preventivo non può avere una durata superiore ai dieci giorni: scorsi i dieci giorni, il giudice, se non stimi di escarcerare l'arrestato, deve presentare richiesta scritta e motivata alla Camera di consiglio (che viene ripristinata come giurisdizione in questo caso di primo grado e come giurisdizione di secondo grado per decidere sugli appelli contro le ordinanze del giudice istruttore), la quale può prorogarlo di mese in mese (*CUCHÉ, Le projet de loi ministériel sur les garanties de la liberté individuelle. Revue pénit.*, 1907, 764). Vedansi anche le discussioni in seno alla Società generale delle prigioni sul rapporto di LARNAUDE, *Sur les garanties de la liberté individuelle* (*Revue pénit.*, 1901, 233) e le note al § C della Relazione allegata.

(1) Dalla *Statistica giudiziaria penale per l'anno 1907*, LXII, desumo i seguenti dati riferibili alla durata del carcere preventivo avanti agli Uffici d'istruzione e alla Sezione d'accusa.

Anni	Decisioni individuali riguardanti imputati che avevano subito carcerazione preventiva												
	agli Uffici d'istruzione						alle Sezioni d'accusa						Totale
	Totale	Ogni 100 decisioni riguardanti imputati sottoposti a carcerazione preventiva					Totale	Ogni 100 decisioni riguardanti imputati sottoposti a carcerazione preventiva					
		non oltre 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 a 6 mesi	da più di 6 mesi a 1 anno	oltre 1 anno		non oltre 1 mese	da più di 1 mese a 3 mesi	da più di 3 a 6 mesi	da più di 6 mesi a 1 anno	oltre 1 anno	
1880-86 . . .		51,933	70.83	21.55	5.96	1.33		0.33	—	—	—	—	
1887-89 . . .	53,577	68.46	23.59	6.47	1.34	0.14	15,644	11.79	55.07	26.14	6.16	0.84	29,958
1890-92 . . .	46,496	71.08	20.88	5.99	1.73	0.32	5,112	4.43	37.50	40.78	14.86	2.43	35,490
1893-95 . . .	50,860	73.69	19.47	5.13	1.41	0.30	4,829	4.02	43.06	38.10	12.13	2.69	43,186
1896-98 . . .	56,614	74.69	19.13	4.78	1.27	0.13	4,445	4.15	29.84	48.23	5.39	2.39	48,156
1899-901 . . .	57,721	73.48	19.32	5.24	1.62	0.34	4,709	2.23	21.32	43.76	22.22	10.47	45,235
1902-904 . . .	55,374	74.69	17.95	5.28	1.74	0.34	3,813	2.62	22.69	39.39	26.83	8.47	42,179
1905	47,118	74.66	18.55	4.83	1.65	0.31	3,224	2.64	20.91	40.26	29.93	6.26	36,309
1906	46,240	72.92	19.51	5.62	1.66	0.29	3,068	3.42	18.81	38.17	29.30	10.30	32,273
1907	44,228	73.10	19.10	5.39	2.01	0.40	3,120	5.48	16.86	33.81	34.62	9.23	30,550

Non deve quindi lo stesso magistrato che, dopo l'interrogatorio, non ha creduto di dovere escarcerare l'imputato, potere prorogare la detenzione; ma deve poterla prorogare un giudice superiore, poichè soltanto l'intervento di un magistrato superiore può stimolare l'attività del giudice istruttore nel condurre a compimento l'istruzione.

Per tale considerazione il progetto del 1905, pur mantenendo l'istituto della legittimazione dell'arresto e il controllo ulteriore della Camera di consiglio sulla detenzione dell'imputato (articoli 351, 355 e 356), stabiliva anche un sistema di controlli successivi e periodici per parte del giudice superiore (art. 357). E, parlando del controllo del magistrato superiore, dissi: « Ed è soprattutto in questa facoltà, consentita all'imputato, di provocare il controllo delle magistrature istruttorie superiori, che riposa il più efficace presidio della osservanza delle norme sulla proroga della custodia preventiva, ora quasi interamente abbandonata alla rettitudine, alla coscienza e alla scrupolosa diligenza del giudice istruttore » (1).

Da questo concetto sono partito per coordinare il congegno della custodia preventiva all'abolizione della Camera di consiglio.

La tutela obbligatoria del magistrato superiore in ogni periodo del procedimento, se può ritenersi legittima in un sistema strettamente inquisitorio, non può ammettersi nel sistema d'istruttoria accolto dal progetto, che prescrive la nomina del difensore nell'atto dell'interrogatorio a pena di nullità (art. 206).

In un primo periodo del procedimento, adunque, l'imputato è garantito dall'assistenza del difensore: e così l'imputato come il difensore debbono avere diritto di fare istanza per la escarcerazione (2). E ciò mi ha persuaso a sop-

(1) Relazione allegata, § C.

(2) Anche in Germania le garanzie della libertà individuale formano oggetto di studi e di proposte.

Fra le più importanti innovazioni che introduce il progetto del Codice di procedura penale è quella che accorda sempre all'arrestato il diritto di comunicare oralmente al giudice, che ha emesso l'ordine di arresto, o al giudice competente a revocarlo, le proprie obiezioni contro la detenzione e di appellare dalla decisione.

Più innanzi vanno i desiderii di riforma manifestati dai più autorevoli scrittori e i lamenti contro la legislazione vigente, elevati da pubblicisti (MAX TREU, in « *der Turmer* » *Monatschrift* di Grotthuss, 1904, 170), da magistrati (Bozi, *Reform der Untersuchungshaft*, 1897; Kulemann,

primere l'istituto della legittimazione dell'arresto, e quindi gli articoli 351, 355 e 356, e a stabilire che, prima che il giudice superiore intervenga a provvedere obbligatoriamente e periodicamente sulla continuazione o meno della custodia preventiva, l'imputato abbia il diritto di fare al giudice istruttore l'istanza di escar-

in *Mitteilungen der Internationalen kriminalistischen Vereinigung*, 1904, 730; Peterson, in « *Goldammer's Archiv* », 1882, 339; Crönert, in « *Das Recht* », 1904, 274; WERNER ROSENBERG, *Die Reform der Untersuchungshaft, Zeitschrift für die ges. Str. R. W.*, 1906, 339; Aschrott, *Reform des Strafprozesses, Generalreferat*, 100; *Der Entwurf einer Strafprozessordnung und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetz*, 1908, 74; FEISENBERGER, *Zwangsmittel im Strafverfahren*, in ASCHROTT, *Reform*, 261; *Reform der Untersuchungshaft und Entwurf eines Gesetzes über Festnahme und Verhaftung*, 1908; da avvocati (Lenzmann, nella seduta del Reichstag 18 gennaio 1895, *Reichstagsverhandlungen, Sten. Ber.*, 411; Lowenstein, in *Zeitgeist*, 1902, *Die Opfer der Untersuchungshaft*, in Aschrott, *Reform, Zwangsmittel im Strafverfahren*, 275; Jakobi, in *Gerichtssaal*, 1882, 189; Ernst Rosenberg, in *Juristischen Wochenschrift*, 1905, 109; Heine, nella seduta del Reichstag 3 febbraio 1904, *Sten. Ber.*, 656; Heinemann, in *Mitteilungen der I. K. V.*, 1904, 662, *Die rechtliche Stellung des Angeklagten*, in *Zeitschrift für die ges. Str. R. W.*, 1906, 520; Wolff, *Die Untersuchungshaft*, in *Deutsche-Juristenzeitung*, 1906, 406); da professori di diritto (von Liszt, *Die Reform des Strafverfahrens*, 1906, 42; von Lielenthal, in *Deutsche-Juristenzeitung*, 1904, 1007; Rosenfeld, in *Mitteilungen der I. K. V.*, X, 1902, 538; Zucker, *Ein Wort zur Aufhebung der gerichtlichen Voruntersuchung*, 1904, 69, *Die Reformbedürftigkeit der Untersuchungshaft*; Auslandsdeutsche, *Die deutsche Justizreform der Zukunft*, 1905, 375).

Si sostiene, fra l'altro, che il procedimento debba essere regolato in maniera, che il giudice dell'arresto debba decidere in base ad indagini da lui stesso eseguite, non da altri preparate; che alla decisione debba precedere un procedimento orale e contraddittorio; che ogni arrestato debba dai primi momenti della detenzione essere assistito da un difensore; che senza una decisione dell'autorità giurisdizionale non possa essere consentita una vera e propria detenzione, ma soltanto una breve custodia. Per la durata della detenzione si propongono termini rigorosi e brevi, salvo casi eccezionali, e tenendosi presente che l'arresto per evitare la fuga diventa tanto più necessario quanto più innanzi è l'istruzione, mentre avviene il contrario per l'arresto motivato dalla necessità di tutelare la sincerità della prova. Si vuole che, in ogni caso, la durata non superi quella presumibile della pena, invocandosi ad esempio disposizioni delle leggi svizzere di Zurigo e Graubünden; per lo meno si ritiene necessario che, quando la detenzione per necessità si debba prolungare oltre un dato termine, occorre ripetere il procedimento contraddittorio e concedere al detenuto facoltà di gravame.

cerazione, salvo l'appello contro l'ordinanza alla Sezione d'accusa, e a ridurre i limiti di tempo, decorsi i quali, deve sulla continuazione o meno del carcere preventivo decidere il giudice istruttore o la Sezione d'accusa, secondo che il procedimento penda avanti al pretore o al giudice istruttore.

Un termine però, scorso il quale, il detenuto dev'essere escarcerato, suggerito da qualche inconveniente verificatosi in un recente processo, è stato prescritto nell'art. 378, ed è di tale evidenza, che non ha bisogno d'illustrazione.

LIBRO TERZO DEL GIUDIZIO

TITOLO I.

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

XXIV. (Art. 444).

Rinunzia al dibattimento in base a confessione giudiziale. — Una delle innovazioni più notevoli del progetto del 1905 era quella del così detto *procedimento per decreto*, secondo il quale, il pretore, quando si convinca che per una contravvenzione di propria competenza debba infliggere la sola pena pecuniaria non oltre le lire cento, senza procedere al dibattimento, lo condanna provvisoriamente, con decreto, alla pena che stimi dovuta; e, se le parti non chiedano l'apertura del dibattimento, il decreto diventa esecutivo (art. 318).

Illustrando questo sistema, che funziona con successo presso le legislazioni a tipo germanico, non mancai di combattere le obiezioni che si sarebbero potute muovere contro l'introduzione dell'istituto nella nostra legislazione.

Si diceva, che il decreto penale è un istituto esotico, il quale non avrebbe trovato benevola accoglienza presso di noi per il suo carattere illiberale, in quanto si ammette la possibilità di una condanna senza contraddittorio; e si aggiungeva che molto frequenti sarebbero state le opposizioni contro i provvedi-

menti del giudice, in guisa che i vantaggi, che se ne speravano, sarebbero stati completamente paralizzati dalle numerose opposizioni (1).

Le opinioni prevalenti sono però fiduciose in questo istituto, e a mantenerlo mi conforta vieppiù l'autorevole parere del ministro Orlando, che al decreto penale, da lui considerato come una delle più notevoli riforme da attuarsi nella nostra legislazione, rivolgeva i più caldi elogi (2).

Infatti, ad iniziativa dell'onor. Orlando, il decreto penale fu introdotto, col Regio decreto del 5 febbraio 1909, nelle province di Messina e Reggio Calabria; e i procuratori generali di Messina e di Catanzaro hanno attestato che ha funzionato bene.

Dal giorno in cui entrò in vigore l'art. 16 del Regio decreto 5 febbraio 1909 al 31 dicembre 1910, nella provincia di Messina fu emesso decreto penale in 2,634 contravvenzioni, riguardanti 2,966 imputati; le pene pecuniarie inflitte in complesso ammontarono alla somma di lire 19,521, e per ciascuna contravvenzione variarono da un minimo di lire due ad un massimo di lire cento. Le opposizioni furono sole 35, tutte prodotte dai contravventori.

E, nello stesso spazio di tempo, nella provincia di Reggio Calabria fu emesso decreto penale in 1,923 procedimenti, riguardanti 3,110 contravventori; le pene pecuniarie inflitte ammontarono, in complesso, a lire 30,569. Le opposizioni furono 90.

(1) Relazione allegata, § XC.

(2) Questo istituto — scriveva l'onor. Orlando nella relazione che precedeva il progetto di riforme al Codice di procedura penale — che ha vigore in parecchi Stati, dove ha fatta ottima prova, come s'induce da una serie di leggi intese ad estendere l'applicazione, ebbe già i suffragi del Senato quando approvò il disegno di legge del ministro Calenda, e fu introdotto nel progetto del Codice di procedura penale (articoli 318 a 325). Il decreto penale, mentre è utilissimo ai fini della repressione, reca vantaggio ai contravventori, i quali si sottraggono alle spese e alle molestie di un pubblico giudizio, senza che possano ritrarne alcun danno. Poichè esso costituisce una sentenza di condanna, con la quale il pretore, senza citare il contravventore, infligge la pena e provvede sulle restituzioni, sulla confisca e sulle spese, e, se occorra, sulla sospensione dell'esecuzione della pena in conformità della legge del 26 giugno 1904, salvo la rescissione della condanna qualora il procuratore del Re o la parte interessata impugnino il decreto avanti allo stesso giudice che lo ha emesso ».

Il lieve numero delle opposizioni prodotte dai contravventori ha confermata l'utilità del potere accordato al giudice d'infiggere, con la sentenza, una pena superiore a quella fissata nel decreto, il quale attiene all'indole dell'istituto, e ha dileguato il timore che il rimedio dell'opposizione fosse per degenerare in abuso, facendo scomparire i vantaggi che dall'istituto possono ritrarsi (1).

Tuttavia, non ho mancato di studiare se accanto al decreto penale non si fosse potuto elaborare un altro istituto, a fine di semplificare ancora più l'amministrazione della giustizia avanti alle minori giurisdizioni.

E, rivolgendo lo sguardo alla legislazione inglese, ho dovuto riconoscere come il sistema della condanna senza dibattimento, in seguito a confessione giudiziale, sia largamente applicato. All'aprirsi della Corte d'assise l'accusato è interrogato se intenda discutere colpevole o non colpevole (*plea guilty or not guilty*). Il principio di accusa, cui il sistema inglese è strettamente collegato, fa ritenere che non sia più necessaria la prova quando l'accusato confessa il reato. La dichiarazione di colpeabilità ha per effetto, ove il giudice lo ritengo opportuno, di dispensare dal dibattimento e dal verdetto, e, in base ad essa e alle altre risultanze, il giudice pronunzia la condanna.

Può accadere che la dichiarazione di colpeabilità non riguardi che uno solo dei crimini compresi nell'atto d'accusa, e forse quello meno grave. In tal caso, il giudice può pronunziarsi immediatamente su questo capo d'accusa, se l'altro venga abbandonato; e, se non sia abbandonato, la prova sarà esclusivamente rivolta a questo. Lo stesso dicasi se si abbia una confessione parziale, o di modalità, circa il modo di consumazione del reato (2).

Alla discussione sulla base della colpeabilità l'imputato può essere indotto — come osserva il Mittermaier — o da un risveglio dei buoni sentimenti, che gli danno la coscienza della

propria colpa, ispirandogli il pentimento, sotto la cui influenza egli considera come una viltà il non riconoscere il proprio fallo, ovvero dalla convinzione che la prova sia schiacciante, e a lui riesca impossibile di sfuggire ad una condanna. In questo secondo caso, l'accusato cede anche al pensiero delle considerevoli spese, cui egli si esporrebbe discutendo non colpevole. Ma la considerazione che lo determina più specialmente a confessare è il pensiero che il giudice possa essere indotto a maggiore indulgenza e ad applicare una pena minore, non che la speranza che l'accusatore abbia a restringere l'accusa, fermandosi pertanto sui capi di accusa confessati, e per i quali la prova diventa inutile.

La dichiarazione di *plea guilty* (*plaidar coupable*) può farsi durante il dibattimento, e può anche essere ritirata. Il giudice può altresì prescindere dalla confessione e voler restare alle prove, e può perfino indurre l'accusato a ritornare sulla sua dichiarazione. La giurisprudenza riconosce, inoltre, che la dichiarazione di colpeabilità debba intendersi limitatamente alla questione del fatto e agli effetti di evitare il dibattimento, rimanendo impregiudicata qualsiasi valutazione di ordine giuridico.

L'opinione pubblica si dichiara assai favorevole a questo sistema, che vige in Inghilterra, nella Scozia, nell'America del Nord e in tutti i paesi retti a legislazione anglo-americana. E ciò permette di ottenere una notevole economia di tempo e di spese, e non è che una conseguenza logica del principio di accusa.

Avrei fatta opera contraria ai nostri costumi e alle nostre tradizioni giuridiche se nella revisione del progetto mi fossi ispirato a questo sistema delle legislazioni anglo-americane. Ma mi è sembrato che del principio informatore del decreto penale si potesse fare una prudente estensione ai delitti negli stessi limiti di pena stabiliti per l'applicazione dell'istituto alle contravvenzioni, trasformandone però il meccanismo col sostituire al *decreto* la *sentenza*. E infatti, se in materia di contravvenzioni poteva bastare la condanna, rescindibile per effetto dell'opposizione del condannato, in materia di delitti occorreano altre garanzie. E queste garanzie consistono nel richiedere la confessione giudiziale dell'imputato, accompagnata dalla rinuncia al dibattimento, e nell'ammis-

(1) Anche il recente progetto del Codice germanico ha introdotta una identica disposizione, prescrivendo che, quando il magistrato procede al giudizio, non sarà vincolato dalla *ordinanza penale* (§ 428).

(2) Per numerosi esempi di pratica applicazione del sistema inglese di *plea guilty or not guilty* vedasi MITTERMAIER, *Traité* 492; HARRIS, *Principii* (traduzione di Bertola), 62.

sione dei rimedii giuridici contro la sentenza secondo le norme ordinarie.

La riforma che propongo, suggerita anche da qualche legislazione straniera, che, come la germanica, ammette l'*ordinanza penale* altresì in tema di delitti (1), riuscirà utilissima soprattutto in quella congerie di procedimenti per ingiurie, che ingombrano le preture, e conferirà ad attuare con prudenza quella tendenza a ridurre i dibattimenti nelle giurisdizioni minori ch'è ormai generale nella scienza legislativa.

TITOLO II.

DEL DIBATTIMENTO

XXV.

(Art. 454):

Contestazione dell'accusa. — L'art. 427 del progetto del 1905 stabiliva come uno dei primi atti del dibattimento la lettura della richiesta del decreto di citazione o della parte dispositiva della sentenza d'invio. E, con questa disposizione, alla quale era coordinato l'art. 482, per rispettare il principio dell'oralità e fare che il giudizio dei giurati non fosse prevenuto dalla lettura di documenti di accusa, che hanno base esclusivamente sui risultati dell'istruzione scritta, si aboliva la lettura integrale della sentenza d'invio. Ma, riconoscendo che la sola lettura della parte dispositiva della sentenza d'invio non bastasse a far comprendere ai giurati l'oggetto del giudizio, lo schema, completando una riforma che si connetteva all'abolizione del riassunto presidenziale, affidava al Pubblico Ministero, e non già al presidente, il compito di esporre succintamente il fatto (2).

Il progetto fa un passo ancora più innanzi

(1) Il progetto del Codice germanico, mantenendo ferma l'applicabilità dell'*ordinanza penale* ai delitti punibili col carcere fino a tre mesi, o con la multa non superiore a seicento marchi, estende l'istituto relativamente alla qualità dei delitti (§ 421).

(2) Il progetto di modificazione della procedura avanti alla Corte d'assise, presentato alla Camera dei deputati francese nella seduta del 13 gennaio 1910 dal ministro Barthou, modifica così l'art. 315 del Codice d'istruzione criminale: « Immediatamente dopo il procuratore generale, o la parte civile se la Corte sia investita direttamente a sua richiesta, dovrà esporre l'oggetto dell'accusa: in seguito a questa esposizione, la parte civile o il procuratore generale, l'accusato e il suo difensore, potranno presentare osservazioni.

nella via della semplificazione col sopprimere, in ogni giurisdizione, la lettura dei documenti coi quali si contesta l'accusa, e col disporre che « immediatamente dopo l'apertura del dibattimento, il Pubblico Ministero, o il procuratore della parte civile quando si procede in seguito a citazione diretta della parte, senza accennare alle prove, espone succintamente il fatto ».

Questa modificazione, con la quale si riproduce la disposizione dell'art. 386 del vigente Codice, applicabile ai giudizi avanti ai tribunali, è conforme ai postulati del principio accusatorio, poichè l'accusatore è l'organo e l'interprete dell'accusa che si porta innanzi ai giudici.

XXVI.

(Art. 500).

Verbale del dibattimento. — L'art. 474 riproduceva, per il verbale del dibattimento, l'art. 316 del vigente Codice, limitandosi soltanto a chiarire, nell'ultimo capoverso, le omissioni che potevano essere supplite dalla sentenza.

Se non che, questo verbale doveva essere molto semplificato, per sfrondate i dibattimenti di quelle continue eccezioni di nullità e di quegli innumerevoli annullamenti che costituiscono il carattere tipico dei nostri giudizi, e recano all'amministrazione della giustizia grave danno.

Intorno alla disposizione dell'articolo 316 si è venuta elaborando nella dottrina e nella giurisprudenza francese e italiana una teoria, per la quale nel verbale di udienza debbono essere accertate a pena di nullità non solo le formalità tassativamente enunciate nella suddetta disposizione, ma anche tutte le altre che la legge prescrive di doversi osservare sotto la medesima sanzione, e, quando dell'osservanza di una formalità sostanziale non trovasi fatta menzione nel verbale, deve presumersi che essa non sia stata osservata (1).

« Il presidente vigilerà affinchè questa esposizione e queste osservazioni non entrino nella discussione dei fatti e delle prove ».

Non è sembrato opportuno ammettere le parti a fare osservazioni, con le quali si sarebbe anticipata la discussione, nè di disporre espressamente che il presidente vigilerà affinchè la parte non ecceda nella esposizione, poichè ciò rientra nel potere censorio e direttivo affidato al presidente.

(1) HÉLIE, *Pratique criminelle*, § 957; BORSANI e CASORATI, *Cod. di proc. pen. it. comm.*, IV, 1631; SALUTO, *Comm. al Cod. di proc. pen.*, III, 1092.

Questa teoria ha aperto un largo campo agli annullamenti dei giudizi, spesso facilitati dall'astuzia e dagli artifici delle stesse parti, poichè può bene avvenire che la formalità sia realmente osservata, e, tuttavia, per colpa o disattenzione del redattore del verbale, l'osservanza non risulti dall'atto.

Contro questa teoria insorse dapprima qualcuna delle nostre Corti supreme regionali, la quale oppose il principio che nel verbale debbono essere enunciate soltanto quelle formalità la cui menzione è prescritta tassativamente dalla legge, e che la formalità deve presumersi osservata sempre che dal verbale non risulti il contrario (1). E più tardi il principio fu accolto dalla Corte di cassazione di Roma e illustrato con una serie di giudicati. Per alcune forme — ha insegnato la Corte regolatrice — è sancito un doppio ordine di nullità: l'uno per il caso in cui siano state realmente omesse e l'altro per l'ipotesi in cui, indipendentemente dall'avvenuta osservanza o dalla incorsa omissione, nel verbale di udienza non si faccia menzione dell'osservanza di esse. Ora, quando dell'osservanza di una forma sancita a pena di nullità la legge, nonostante tale sanzione, non prescrive che debba farsene menzione nel verbale, dal silenzio non deve presumersi l'omissione (2). Spetta, infatti, alle parti di far registrare nel verbale l'omissione di quelle forme al cui adempimento hanno interesse, perchè la colpa dei pubblici ufficiali non si presume.

Questo principio, già tradotto in formula legislativa nel progetto Orlando (art. 34), è stato accolto nell'art. 500, il quale, da un lato, enuncia tassativamente le circostanze e gli atti che debbono risultare dal verbale a pena di nullità, e, dall'altro, dispone che « di ogni altro atto o circostanza si presume la regolarità, ancorchè non risulti dal verbale » (3).

Nell'indicare le formalità che debbono es-

(1) Cass. di Torino, 28 dicembre 1887 (*Foro it.*, XIII, 86), 13 aprile 1887 (*Giur. pen.*, 1887, 183), 16 marzo 1888, (ivi, 168, 180) e 25 aprile 1888 (*Foro it.*, XIII, 214).

(2) Cass., 19 febbraio 1907 (*Giur. pen.*, XIII, 568), 29 agosto 1907 (ivi, XIV, 516), 13 gennaio 1908 (ivi, XIV, 521) e 17 giugno 1909 (ivi, XV, 1273).

(3) Il principio trovasi sanzionato nel Codice egiziano del 14 febbraio 1904. « Ogni giudicato — dispone l'articolo 223 di questo Codice — importa presunzione che le forme sostanziali prescritte a pena di nullità sono state osservate nel corso del giudizio ».

sere accertate dal verbale, ho cercato ridurre questo atto alla necessaria semplicità e brevità, affinché possa essere redatto con cura e diligenza (1).

A tal fine, ho mantenuto fermi i numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 7° dell'articolo 474, i quali riguardano formalità che toccano l'essenza dell'atto, ma ho soppresso il numero 5°, che prescriveva la trascrizione *per intero* delle *ordinanze pronunziate durante il dibattimento*. Siffatta trascrizione, ch'è prescritta anche nell'art. 316 del vigente Codice, specie nei dibattimenti di lunga durata, complica la redazione del verbale, mentre non è necessario che le ordinanze siano trascritte nell'atto. Perciò è stato formulato il secondo capoverso, col quale si dispone che « le ordinanze pronunziate durante il dibattimento sono allegate al verbale ».

A norma del numero 6 dell'articolo 374 nel verbale si sarebbero dovute enunciare tutte le istanze, le proteste e le conclusioni delle parti. Ho stimato necessario prescrivere l'enunciazione delle conclusioni, che costituiscono la base del contraddittorio; e, infatti, nell'art. 111 è disposto che « nel giudizio le ordinanze e le sentenze sono, a pena di nullità, precedute dalle conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori ». Ma, quanto alle istanze e alle proteste, ho reputato più razionale e più conveniente, conformandomi anche in ciò allo schema dell'onor. Orlando, comprenderle nella formula generale, tracciata nel numero 5, « quanto il giudice ordini o le parti chiedano che vi sia accertato » (2).

L'ultimo capoverso dell'articolo 500 non è nuovo, ma trae origine dall'articolo 128, che stabiliva di doversi l'osservanza delle forme

(1) In Francia un disegno di legge per modificazioni agli articoli 318 e 372 del Codice d'istruzione criminale, presentato al Senato dal senatore Gujon nella seduta del 1° giugno 1910, mira a fare enunciare nei verbali dei dibattimenti avanti alle Corti d'assise le deposizioni integrali dei testimoni citati dalle parti e non sentiti nell'istruzione scritta e a sopprimere il divieto di enunciare le risposte degli accusati e le deposizioni dei testimoni (*Revue pénit.*, 1910, 161).

(2) Il progetto del Codice germanico, mentre dispone che il verbale deve far rilevare che le forme essenziali del procedimento sono state osservate, per quanto riguarda l'osservanza di queste forme non consente che l'iscrizione in falso; prescrive che, *se una delle parti assuma che un provvedimento abbia violato le disposizioni di legge, deve, a sua istanza, ordinarsi che ciò*

sostanziali di ogni atto accertare mediante la scrittura di mano del pubblico ufficiale che lo redige. E, nel rendere ragione di questa disposizione, osservai che « in tal modo si risolve razionalmente la controversia dell'uso dei verbali a stampa nei dibattimenti; giacchè, contenuto il divieto della stampa entro questi limiti, si rimuovono con equo temperamento le preoccupazioni di coloro i quali temono che dal divieto dei moduli a stampa possano essere intralciati i dibattimenti e quelle più gravi di coloro che vogliono garantita la sincerità dei verbali di udienza » (1).

L'articolo 128 (divenuto 134), modificato nella forma, è stato mantenuto nei riguardi di ogni altro atto. Ma, nei rispetti del verbale del dibattimento, ho creduto estendere il divieto dei moduli a stampa all'atto integrale. Perchè, essendo stato il verbale ridotto ad una notevole semplicità e brevità, non sussistono più le preoccupazioni che possano dal divieto della stampa essere intralciati i dibattimenti (2).

XXVII.

(Art. 532).

Dibattimento avanti alla Corte d'assise. — Cooperazione del giudice togato al verdetto. — Al dibattimento avanti alla Corte d'assise doveva rivolgere nuovamente lo studio, ammaestrato soprattutto dall'esempio della Francia, i cui ultimi lavori legislativi tendono a stringere una più intima unione fra i giudici togati e i giurati e a dare più largo svolgimento al principio accusatorio sul tipo della procedura inglese (3).

venga inserito nel verbale; e, quanto alle istanze delle parti e alle decisioni dei giudici, stabilisce che all'annotazione in verbale equivale l'annotazione in un foglio che sia aggiunto a questo come allegato e conservato con esso (§§ 265-267).

(1) Relazione allegata, § XLIV.

(2) Ben diceva l'onor. ministro Villa nella circolare del 4 luglio 1880, con la quale faceva divieto ai cancellieri di fare uso per i verbali dei moduli a stampa, che « il verbale di udienza trovasi per tal modo redatto prima del dibattimento, del quale dovrebbe, invece, riprodurre la vera fisionomia, e, invece di contenere la rigorosa e fedele manifestazione di ciò che è avvenuto, fa una storia artificiosa di ciò che avrebbe dovuto essere ove si fossero realmente osservate tutte le disposizioni della legge ».

(3) La procedura innanzi alla Corte d'assise è in Francia oggetto della massima attenzione e dei maggiori de-

Ho dovuto, innanzi tutto, coordinare il progetto alla legge del 14 luglio 1907, che aboliva i giudici assessori, affidando i poteri della Corte unicamente al presidente.

sideri di riforma. Essa è ancora in gran parte regolata dalle disposizioni del Codice del 1808, o, più esattamente, dalla pratica che si è sviluppata sotto l'impero di quel Codice (OUDINOT, *Les projets de réforme de la procédure de la Cour d'assises en France*, in *Bull. de l'Union internationale de droit pénal*, 1910, 79). Questa pratica aveva in ogni tempo sollevato critiche sapienti (HÉLIE, *Gazette des tribunaux*, 1843; PRÉVOST-PARADOL, *La France nouvelle*, 1866; CRUPPI, *La Cour d'assises*, 1898). Qualche modificazione, come la soppressione del riassunto presidenziale, fu introdotta con la legge del 19 giugno 1881. Ma negli ultimi anni si è cominciato a preoccuparsi dell'organizzazione stessa della Corte d'assise. Una legge del 1908, accordando una indennità ai giurati, ha permesso d'introdurre nel giuri gli operai, che prima erano dispensati dal farne parte. Altra legge del 19 dicembre 1908 ha modificato l'art. 343.

Nel 20 marzo 1908 il Governo presentava un disegno di legge che aveva per oggetto di far partecipare i giurati all'applicazione della pena (Chambre des députés, Stampato N. 1605, séance du 20 mars 1908: « *Projet de loi ayant pour objet de conférer au jury criminel le pouvoir de délibérer sur l'application de la peine* », présenté par M. Aristide Briand, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes).

Il progetto non era ancora venuto in discussione quando nuovi incidenti richiamarono di nuovo l'attenzione sul procedimento avanti ai giudici popolari, ed essendo sembrato necessario studiarne la riforma, fu, con decreto del 20 novembre 1909, nominata una Commissione extra-parlamentare, la quale ha subito elaborato due disegni di legge, presentati dal Governo alla Camera dei deputati l'uno nella seduta del 22 dicembre 1909, per regolare la libertà provvisoria degli accusati rinviati avanti alla Corte d'assise, l'altro nella seduta del 13 gennaio 1910, per modificare la procedura nei giudizi popolari.

Questo secondo progetto, presentato dal ministro Barthou, abolisce l'atto d'accusa e l'interrogatorio dell'accusato, ed estende l'iniziativa delle parti nell'esame delle prove. A tale concetto sono informate le modificazioni agli articoli 314, 317 e 319 del Codice d'istruzione criminale. Il presidente, che non potrà, a pena di nullità, far subire all'accusato un interrogatorio, gli ricorderà ciò che è contenuto nella sentenza di rinvio (art. 4). I testimoni a carico e a discarico deporranno oralmente e spontaneamente (art. 6). Quando il testimone avrà finito di parlare, o rifiuti di parlare spontaneamente, o dichiarerà di nulla sapere, il presidente gli domanderà se è dell'accusato presente che ha inteso di parlare. Domanderà in seguito all'accusato se vuole rispondere a ciò che è stato detto contro di lui. Poi darà successivamente la parola al Pubblico Ministero, alla parte civile, all'accusato e al suo difensore, che potranno rivolgere ogni domanda al testimone e dire tanto contro di lui che contro la testimonianza tutto ciò che crederanno utile

La soppressione del giudice collegiale fu dettata dalla necessità di tradurre in legge la riforma giudiziaria, e per questa ebbe il suffragio del Parlamento. Nè mi sento autorizzato a proporre il ritorno all'antico, per quanto persista nel concetto della magistratura collegiale, che già ebbi a manifestare alla Camera dei deputati ad occasione della discussione del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, e non mi nasconda che l'unicità del giudice tecnico rappresenti un ostacolo per una più larga cooperazione di funzioni fra magistrati e giurati, che dev'essere ed è il concetto fondamentale di ogni moderna riforma dei giudizi popolari (1).

per la manifestazione della verità. Il procuratore generale, la parte civile e il difensore avranno anche il diritto d'interrogare l'accusato su quanto ha detto il testimone e di domandargli spiegazioni sulle prove dedotte contro di lui. Il presidente, i giudici e i giurati potranno egualmente domandare qualsiasi chiarimento ai testimoni e all'accusato. I giudici e i giurati non potranno usare di questa facoltà che dopo avere domandata la parola al presidente (art. 7).

(1) La tendenza verso la cooperazione dell'elemento popolare, o laico, con l'elemento tecnico si afferma in Germania nelle larghe correnti di simpatia verso l'istituto dello scabinato. Cosicché, quando si citano dottrine e progetti tedeschi per l'abolizione della giuria, non si deve dimenticare che le une e gli altri, almeno nella massima parte, vogliono sostituirla con un giudice composto insieme di elementi tecnici e laici. Ad esempio, la Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, in prima lettura con 19 voti contro uno e in seconda all'unanimità, ebbe a pronunciarsi per l'abolizione dei giurati; ma nello stesso tempo per la sostituzione con grandi tribunali di scabini (*Protokolle der Kommission für die Reform des Strafprozesses*, I, 385; II, 389), nei quali anzi l'elemento laico fosse in maggioranza.

Nel 1873 una circolare sui tribunali di scabini così si esprimeva: « La questione se il popolo debba partecipare alla giustizia penale o questa debba essere affidata esclusivamente a giuristi può dirsi oramai superata. Le voci solitarie, che sostengono quest'ultima opinione, non hanno alcun peso, e nemmeno bastano a dare occasione al legislatore di discutere i motivi favorevoli e contrarii all'elemento laico ». Veramente queste voci non possono dirsi più solitarie, e molti giuristi teorici e pratici, nonché molti laici colti, sostengono l'eliminazione completa dell'elemento laico (BELING, in *v. Holtzendorf-Kohlenschen Enzyklopädie*, II, 346). Predomina tuttavia ancora largamente l'avviso contrario, e principalmente si ripete il motivo che il giudice penale deve riscuotere la pubblica fiducia: ciò che è impossibile se nella sua composizione non si fa parte all'elemento laico (ASCHROTT, *Generalreferat über die Reform des Strafprozesses erstattet für die XI Versammlung*

Tuttavia, ho dovuto limitare il sistema della cooperazione del giudice togato al verdetto, qual era proposto nell'art. 509 del progetto del 1905 sotto la forma dell'esercizio del potere moderatore, nel senso che, quando l'affermazione della responsabilità o di circostanze aggravanti risulti a maggioranza di sette voti, il convincimento contrario del presidente valga a far pronunciare l'assoluzione o l'esclusione delle aggravanti. Nel caso opposto, la condanna o

der IKV, Gruppe Deutsches Reich, Berlin, 1906, 57; *Die Reform des Strafverfahrens*, Berlin, 1895; WACHENFELD, *Organisation der Strafgerichte, Reform des Strafprozesses*, Berlin, 1906, 34; FUHR, *Aufbau der Strafgerichtsbarkeit*, ivi, 62; HONEMANN, *Aufbau der Strafgerichtsbarkeit*, ivi, 82; GRAF ZU DOHNA, *Aufbau der Strafgerichtsbarkeit*, ivi, 124; STRAULI, *Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung*, XII, 413; v. BAR, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXVI, 219).

Invece, assai viva è la lotta intorno al mantenimento dell'istituto dei giurati. « Se si volesse stabilire un premio per la scoperta del peggiore fra i tribunali, questo premio spetterebbe all'inventore della giuria ». Così si esprimeva il Wach nel 16 marzo 1906 in una seduta della prima Camera di Sassonia (Veggasi anche: *Schöffnen und Geschworene*, in *Deutsche Juristen Zeitung*, 1905, 86). E un pratico illustre, il Gross (*Handbuch für Unrteruchungsrichter*, 1904, I, 48): « Il novanta per cento dei giuristi e una grandissima parte del pubblico colto sono oggi convinti del poco valore e dell'immenso pericolo dell'istituto dei giurati ». Al contrario, dopo la detta proposta della Commissione, si sono pronunciati per il mantenimento dei giurati con le riforme necessarie: il MITTERMAIER (*Zur Frage der Schwurgerichte, Monatsschrift f. Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform*, 1905, 1 e seg.), l'OETIKER (*Ein Vorschlag zur Verbesserung des Schwurgerichts, Gerichtssaal*, 1905, 325), il v. LISZT (*Nation*, 1906, 224), il v. BAR (op. cit., 219), il KAHL (*Schwur- und Schöffengerichte*, fascicolo dell'opera: *Schwurgerichte und Schöffengerichte*, edita dai professori W. MITTERMAIER e LIEPMANN a scopo di recare il contributo dei teorici, pratici e laici per la conoscenza e la valutazione dell'istituto). Nel Reichstag la stessa corrente si affermò predominante (DOVE, BRUHN, ABLASS), ed altrettanto nella stampa politica (HAVENSTEIN, nel *Tag*, 1903, n. 606; LEVY, nella *Vossischen Zeitung* del 6 febbraio 1906).

Nella fine del 1905 i rappresentanti dell'amministrazione di giustizia tedesca tennero una conferenza, nella quale le rappresentanze di Prussia e di Baviera si pronunziarono per il mantenimento dei giurati (Veggasi negli stessi sensi: WEINGART, *Das Schwurgerichtsproblem*, in *Reform des Strafprozesses*, 726). E il valore di queste opposizioni fu tale, che il Governo fin dal primo progetto presentato al Parlamento respinse la proposta della Commissione, e ripristinò la giuria per i più gravi giudizi penali (*Entwurf einer Strafprozessordnung und Novelle zum GVG*, titol 7 a § 118 ff., in *Deutsche Juristen-Zeitung*, 1908, 1052).

l'aggravamento della pena, tenuto calcolo dei cinque voti contrarii dei giurati e del voto egualmente contrario del presidente, avrebbe la maggioranza di un solo voto. E non si può ammettere che una sola volontà, anche contraria a quella del giudice tecnico, possa produrre conseguenze così gravi. Nemmeno l'ammette la legge vigente, la quale stabilisce un numero pari di giurati, e vuole che la parità nel numero dei voti si traduca in favore dell'accusato. Nè l'ammettono le legislazioni dell'Austria, dell'Ungheria e della Germania, le quali stabiliscono che per l'affermazione della colpeabilità e delle circostanze aggravanti non basta la maggioranza semplice.

XXVIII.

(Articoli 521-527).

Deliberazione del verdetto. — Quando presentai il progetto all'altro ramo del Parlamento, fui esitante intorno all'opportunità di far deliberare il verdetto nella sala di udienza, sotto la direzione del presidente, in presenza soltanto del cancelliere, del Pubblico Ministero e del difensore dell'accusato. Ma dichiarai che non sarei stato alieno dal riprendere in esame l'argomento se il sistema avesse incontrato favore nelle Assemblee parlamentari (1).

Ora, però, tratto anche dalla favorevole accoglienza fatta a questo sistema dalla pubblica opinione ad occasione del progetto Orlando (art. 41), mi è sembrato di dover vincere le esitazioni alle quali mi spingeva il rispetto di altri autorevoli pareri e di dover seguire il mio antico convincimento, che ebbi già occasione di esprimere in seno alle Commissioni ministeriali (2).

I motivi, già accennati nella precedente Relazione, si compendiano nella necessità di assicurare il rispetto di tutte le forme stabilite dalla legge per tutelare la spontaneità, la sincerità e il segreto del voto. Nessuna discussione deve ammettersi oltre quella che ha il controllo della pubblicità ed è regolata dalle norme di legge. Nessuna influenza deve un voto po-

(1) Relazione allegata, § CXLIV.

(2) *Lavori preparatorii del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia.* Atti della Commissione istituita dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile). Verbali delle sedute - Verbale N. LX. Verbali della Commissione di revisione - Verbale N. XXXVII.

tere esercitare sull'altro. L'autorità e le garanzie del collegio derivano dalla uniformità di voti egualmente spontanei, e non dall'uniformità cagionata da pedissequa imitazione, o, sia pure, dal più ragionevole ossequio. La deliberazione, che si trasforma nella camera di consiglio, non è più quella che sorge dall'impresione prodotta dall'esame delle prove e dalla discussione delle parti; ma è la delegazione di molte coscienze a quelle poche che danno l'indirizzo al verdetto, mentre il maggior numero si acquieta dispensandosi da ogni indagine e da ogni responsabilità. Non è la deliberazione voluta dalla legge, nè quella voluta dalla ragione.

XXIX.

(Articoli 536-538).

Applicazione della pena. — Ed altra riforma importante ho stimato che fosse divenuta matura fra le molte che si propongono dalla dottrina italiana e straniera (1).

(1) Fra gli altri il WEINGART (*Das Schwurgerichtsproblem in Reform des Strafprozesses*, Berlin, 1906, 730) riassume i suoi voti per il migliore funzionamento dell'istituto dei giurati, dividendoli in due gruppi: quelli che possono essere appagati dalla pratica e quelli che hanno bisogno di riforme da parte del legislatore, e dichiara che, quando gli uni e gli altri trovino esaudimento, il giudizio per giurati è il migliore nei reati più gravi.

I primi si riferiscono principalmente a tre stadii: la presentazione delle prove, la posizione delle questioni e l'istruzione di diritto.

I giurati lamentano taluna volta di essere costretti a pronunziare il verdetto senza che le prove abbiano loro fornita una chiara idea dei fatti. Essi scelgono allora fra due vie: o cercano d'indovinare l'opinione del presidente, e vi si associano quando hanno in lui completa fiducia; ovvero dicono che ciò che hanno chiaramente compreso dal dibattimento non basta per condannare, e assolvono. Entrambe le vie sono deplorevoli. La giustizia richiede che i colpevoli, quando è possibile, siano dichiarati colpevoli. D'altra parte, non v'è bisogno di un giudizio per giurati quando questi non debbono dare il loro verdetto secondo la propria convinzione, ma soltanto in fiducia delle vedute del presidente. Niente è così difficile ad intendere che non possa essere esposto chiaramente ad un uomo intelligente del popolo. È compito del presidente presentare le prove in modo che siano intelligibili ai giurati. Se questo non avviene, è perchè molti presidenti credono di poter condurre il dibattimento nello stesso modo che innanzi a giudici tecnici, mentre la differenza del giudice impone di adoperare un metodo diverso. Il giurista sa discernere ciò che può avere influenza sulla decisione finale, il giurato spesso non riceve dal dibattimento che impressioni parziali e moneche. La decisione di apertura

Confortato dagli incitamenti scientifici di autorevoli opinioni manifestate all'estero e in

del giudizio e l'interrogatorio dell'accusato gli procurano spesso un'idea imprecisa di ciò che propriamente è rilevante. Quando sono esaminati i testimoni, spesso s'ignora a quale scopo l'una o l'altra dichiarazione è raccolta. Il giurato può non vedere in che cosa la testimonianza può giovare al giudizio. Quando egli si trova dinanzi alla decisione, non ricorda più che vagamente ciò che i testimoni hanno deposto. Su tale base il verdetto non può essere pronunziato con coscienza. Il presidente deve perciò adoperare un metodo speciale: egli deve da principio far chiaramente intendere quali questioni si debbono risolvere, e, durante l'esame delle prove, deve spiegare quale nesso ciascuna di esse abbia con lo scopo finale. Non deve certo interrompere qua e là il dibattimento per tenere delle conferenze: ciò sarebbe una pedanteria, e potrebbe essere interpretato come un tentativo di pressione. Egli deve, come il poeta di un buon dramma, portare alla luce le dichiarazioni dell'accusato, dei testimoni, dei periti, in guisa che tutti gli ascoltatori sappiano bene ciò che egli domanda e ciò che quelli rispondono. Così, per la decisione di rinvio spetta al presidente tradurla in parole libere, e far rilevare le singole circostanze che importano per la decisione. Nell'interrogatorio dell'accusato bisogna fargli prendere posizione di fronte a ciascuno degl'indizii. Con ciò si risponde al principio accusatorio, che vuole facilitata la difesa presentando all'accusato il complesso delle prove, che si dicono esistenti, e nel contempo si dà ai giurati tale una visione dei più importanti motivi di sospetto contro l'accusato, che essi potranno in seguito facilmente intendere quale scopo abbiano le deposizioni dei singoli testimoni e gli altri atti di prova. Durante le prove si divideranno, per quanto è possibile, i testimoni in diversi gruppi secondo le diverse circostanze, che sono chiamati a provare, e si farà rilevare questa orientazione. Dopo le più importanti deposizioni se ne riassumerà il contenuto, e, quando sia posto in essere qualche indizio importante, si contesteranno all'accusato le conseguenze che possono dedursi dalla deposizione. Infine, taluna volta può essere raccomandabile un nuovo interrogatorio dell'accusato alla fine del dibattimento per contestargli nuovamente il complesso dei risultati, dandogli, da un lato, occasione di prendere posizione e di difendersi anche contro questo complesso d'indizii, e facendo, dall'altro, rilevare ai giurati tutto ciò che è importante e le relazioni dei singoli punti con l'intera prova.

Ma ancora un secondo punto deve modificarsi, se si vuole che i giurati abbiano dal dibattimento una base sufficiente per un verdetto coscienzioso. I giurati debbono essere ammessi a cooperare nella formazione delle prove. Oggi durante il dibattimento i giurati sono passivi. Le prove si svolgono senza la loro cooperazione: il dibattimento deve fornir loro i motivi di convinzione e di decisione; ma il bisogno di chiarimenti non ha voce. Essi restano muti, mentre il presidente conduce le prove secondo il suo piano prestabilito, e spesso rifiuta un mezzo di prova che il giuri crede necessario per l'intelligenza del fatto (WACH, op. cit., 89; GÖRRES, *Wahrspruch der*

Italia, anche dopo la presentazione del progetto all'altro ramo del Parlamento, da qualche

Geschworenen und seine psychologischen Grundlagen, 1903, 28 e 43). Ora, niente vieta che il presidente faccia intendere ai giurati come essi abbiano il diritto e il dovere di rivolgere ai testimoni, ai periti e all'accusato tutte le domande che credono necessarie e di dare per lo meno il loro parere sulle necessità di accogliere o di respingere le proposte di nuove prove che si presentino da una parte o dall'altra.

Rispetto alla posizione delle questioni, quando le vedute dei giurati e del presidente sono diverse, avviene di frequente che i giurati assolvono pur ritenendo colpevole l'accusato, perchè lo ritengono colpevole di un reato diverso da quello sul quale le questioni sono state proposte. Non si può evitare questo pericolo proponendo tutte le questioni che possono corrispondere al convincimento dei giurati, perchè allora il numero delle questioni aumenterebbe senza misura. Piuttosto nulla vieta che il presidente proponga le questioni, che, secondo il suo convincimento, corrispondono ai risultati delle prove, e che i giurati, dopo aver votato, e prima di far noto il verdetto, richiamino l'attenzione sulle altre questioni che desiderano siano proposte.

Quanto all'istruzione di diritto, a parte il ricorso nel caso d'istruzione erronea, che è materia legislativa, resta al presidente il compito di fare avvertire ai giurati che essi hanno sempre il diritto di chiedere nuove istruzioni e chiarimenti intorno ai punti di diritto sui quali permangono dubbii ed esitazioni. Nello stesso tempo il presidente deve tener presente che spesso, più che nelle questioni giuridiche, i giurati esitano e dubitano sul modo di valutare e di ordinare le prove. Non giova su ciò dare principii generali; è, invece, utilissimo che relativamente al caso sottoposto a giudizio sia presentato ai giurati il programma sul quale debbono procedere al loro lavoro. E certo ciò sarà molto facilitato quando il presidente, anche durante l'escussione delle prove, ha saputo dare ai giurati una visione esatta dei fatti in relazione alla decisione finale.

Finalmente il presidente non deve trascurare di dare istruzione ai giurati sui loro doveri e sui vincoli contratti col giuramento, specialmente di ricordare loro che non debbono giudicare per compassione o per altro motivo simile, o secondo altri punti di vista che il diritto e la logica, e che non possono assolvere parzialmente o interamente un colpevole perchè credono troppo grave la pena stabilita dalla legge.

I voti di riforma legislativa sono poi principalmente i seguenti:

A) *Miglioramento nelle qualità dei giurati.* — 1. Partecipazione di un giurista. Sotto una o un'altra forma la proposta è fatta dall'Heinze, dal v. Liszt, dal Mittermaier, dal Kahl, dallo Schmittendorf, dal Winkler, dall'Oetker e da altri. Vogliono alcuni che prenda parte alla votazione il presidente, altri un assessore, altri un giudice il quale non abbia partecipato al dibattimento, altri un giurista, scelto da un'apposita lista; alcuni propongono che debba esservi sempre, altri che debba esservi soltanto su richiesta della maggioranza dei giurati. 2. De-

esempio legislativo straniero, dalla proposta dell'onor. Orlando (art. 43) e dal concetto informatore dell'ordinamento della Corte d'assise pro-

vesi rendere accessibile l'ufficio di giurato ad una più larga cerchia di persone: ministri del culto, maestri elementari e specialmente operai. Il privilegio plutocratico dev'essere abolito affinché la giuria riscuota veramente la fiducia pubblica, affinché anche le vedute degli operai trovino adito nei giudizi penali e cessi l'ironia con la quale si additano le liste dei giurati come liste di giudici popolari. Alla mancanza di mezzi dei lavoratori si deve sopperire con indennità e rimborsi di spese. In Baviera, nel Wurtemberg, in Meiningen, le Camere dei deputati hanno a ciò consentito, nel Reichstag lo hanno sostenuto i deputati Gröber, Bruhn e altri. 3. Dev'essere eliminato il diritto di ricusa perentorio. Introdotto per tutela contro la parzialità, si è abusato di questo diritto con la mira di formarsi un giuri favorevole. Il difensore, deve spesso ricusare i giurati migliori. La ricusa dovrebbe essere motivata e presentata entro tre giorni dalla notificazione della lista, e la Corte dovrebbe decidere a suo libero arbitrio, sentendo, se del caso, il giurato, ricusato, e senza che la sua decisione sia soggetta a nessun gravame. 4. Deve ammettersi a sedere come giurato soltanto chi abbia giudicato per un certo tempo come scabino, e abbia quindi sotto la guida del giudice acquistata pratica nei giudizi penali. 5. Cambiamento nella formula del giuramento dei giurati, invitandoli a giurare che giudicheranno senza compassione, e non si lasceranno influenzare da alcuna inclinazione, e si guarderanno dal desiderio di correggere la legge.

B) *Diminuzione del peso dell'ufficio per i giurati.* —

1. È inutile la comparizione di tutti i trenta giurati per ogni causa. La lista dev'essere formata, come in Isvizera, caso per caso, notificandosi precedentemente agli accusati i nomi dei giurati estratti, ai giurati quelli degli accusati e le indicazioni dei reati, e dando tempo agli uni e agli altri di esercitare il diritto di ricusa o di fare domande di dispensa o di astensione. 2. Si è proposto dal WINKLER (*Recht*, 1903, 304) di diminuire a sei il numero dei giurati; ma la proposta non è generalmente accolta, perchè il numero maggiore rappresenta meglio la coscienza del popolo, e rende più facile che si trovino nel giuri persone colte e capaci. 3. Si è anche proposto dal Kahl di abolire la periodicità delle sessioni e di stabilire riunioni ordinarie ogni settimana.

C) *Restrizione della competenza.* — Generalmente si vorrebbe eliminare dalla competenza dei giurati la bancarotta fraudolenta, che è d'indagine troppo difficile, e per la quale il giudizio dei giurati non ha valore. Non v'è ragione di eliminare anche lo spergiuro. Sono molto diverse le opinioni circa l'estensione della competenza dei giurati ai delitti di stampa. Il Reichstag si è pronunziato favorevolmente.

D) *Miglioramento del procedimento nell'esame delle prove.* — 1. Si deve disporre l'obbligo di richiedere ai giurati dopo ogni interrogatorio e ogni esame di testimone o di perito se desiderano rivolgere domande e di ricordare loro che hanno anche il diritto d'interrogarli direttamente. 2. I giurati debbono essere ascoltati

pugnato dal prof. Pessina - concetto che è quello di una larga cooperazione dei giudici togati e dei giurati alle decisioni - ma soprattutto spinto dalla mia immutabile fede nell'istituto del giudice popolare, dalla mia costante simpatia per ogni sistema, che, pur allontanandosi dall'applicazione di formule generalmente accettate, s'ispiri alla sincerità e si avvicini alla natura delle cose, non ho esitato ad attribuire ai giurati, in concorso col presidente, l'applicazione della pena (1).

prima della decisione del tribunale sulle proposte di prova; le prove che essi chiedono con maggioranza di voti debbono aver luogo.

E) *Partecipazione dei giurati all'applicazione della pena, o di tutti ovvero anche soltanto del capo e di tre giurati.* — Non vale obiettare che nell'applicazione della pena è pure un compito giuridico, in quanto suppone la conoscenza della legge e un pratico esercizio in simili casi, perchè a ciò basterebbe la partecipazione dei giudici tecnici.

F) *Estensione di gravami.* — Non per quanto riguarda l'apprezzamento dei fatti, sebbene alcuno come l'HEINE (*Recht*, VIII, 311) voglia addirittura introdurre l'appello contro il verdetto. Ma, per quanto riguarda la valutazione giuridica e la misura della pena, il gravame non dovrebbe essere escluso. Così per le false istruzioni date dal presidente, in quanto hanno avuto influenza sul verdetto (MITTERMAIER, op. cit., 21; Codice di procedura penale austriaco, § 344; GOLDSCHMIDT, in *Deutsche Juristen Zeitung*, 1902, 73) e per la mancanza dei chiarimenti ai giurati (KAHL, op. cit., 20). Finalmente si dovrebbe dare il potere ai giudici tecnici di riformare in meglio il verdetto. Con ciò non si contraddirebbe l'essenza del giudizio per giurati, il cui compito si esaurisce in un diritto di *veto* contro le ingiuste condanne.

(1) L'iniziativa fu ripresa in Francia dall'avvocato generale presso la Corte d'appello di Parigi CORENTIN GUYHO (*Les jurés « maîtres de la peine »*; Paris, 1908). Egli cominciò dal constatare che i giurati francesi manifestavano chiaramente una tendenza a reagire con assoluzioni contro due idee metafisiche considerate come dominanti: quella di giudicare i differenti crimini considerandoli nella loro sola materialità, dal punto di vista del solo pericolo corso dalla società, senza preoccuparsi della persona del delinquente; quella di supporre che si trovino nella vita reale sette giurati almeno per dichiarare la colpeabilità del loro simile senza preoccuparsi di ciò che risulterà dalla loro risposta affermativa, senza nemmeno pensarvi, come vorrebbe il legislatore. Ed esposti alcuni casi particolarmente delicati, nei quali il sentimento aveva preso il passo alla ragione, rilevò come i magistrati in queste occasioni restino spesso stupefatti sentendo dichiarare non colpevoli accusati che avevano con ogni dettaglio confessato un atto riprovato dalla coscienza universale, mentre i giurati hanno spesso dichiarato che, spaventati dall'enormità della pena e obbedendo ad una diffidenza istintiva per la severità dei giudici pro-

Sia espresso in forma positiva: *de iure respondent iudices, de facto iuratores*, ovvero in

fessionali, hanno amato meglio mancare di buon senso che di umanità, e sono stati così condotti a negare l'evidenza, a lasciare sfuggire colpevoli accertati. Queste decisioni così eccessive e urtanti attentano — dice il Guyho — alla dignità della giustizia, e nuociono all'autorità dello stesso giuri. Aggiunge che, per la sua lunga esperienza nelle funzioni di Pubblico Ministero alla Corte d'assise, in seguito a molte confidenze ricevute da giurati direttamente, ricordandosi d'interessanti discussioni, era giunto a convincersi che si otterrebbe una giustizia in realtà più giusta, meno severa senza dubbio, ma più costante, con meno sorprese e assoluzioni scandalose, e che si darebbe una notevole soddisfazione al gran pubblico e agli stessi specialisti con una riforma consistente nel fare al giuri, come ne ha desiderio, statuire esso stesso, dopo avere tuttavia raccolto l'avviso dei magistrati, sulla misura proporzionale delle pene e sulla connessa applicazione di alcune leggi speciali.

Dopo la presentazione del disegno di legge al Parlamento la Società generale delle prigioni incaricò lo stesso magistrato di presentare un rapporto sull'argomento. E, infatti, il Guyho lo presentò alla seduta del Congresso del 28 giugno 1909. Riassunse i suoi concetti dando come definitivamente accettati i seguenti punti:

L'art. 342, che vieta ai giurati di pensare alla pena, urta con la realtà delle cose e coi nuovi costumi giudiziari. Esiste una caotica ineguaglianza nella repressione: ineguaglianza contraria all'idea di giustizia assoluta, incoraggiante per i malfattori, e quindi nociva alla sicurezza sociale. Si debbono aggiungere ai giurati che diffidano troppo dei magistrati quelli che non diffidano abbastanza di sé stessi e della passione che li domina. Entrando, senza che si possa impedirlo, nel terreno dell'applicazione della pena, il giuri arriva a subordinare la dichiarazione di colpeabilità, ch'è il suo proprio dominio, all'individualizzazione della pena, che dovrebbe secondo legge, restare il privilegio della Corte. Il risultato è che senza i vantaggi dell'applicazione della pena da parte del giuri se ne hanno tutti gl'inconvenienti, soprattutto i peggiori.

Un secondo punto, che il Guyho dice assodato, è che i magistrati non debbono partecipare alla dichiarazione di colpeabilità; un terzo, che la deliberazione comune fra magistrati e giurati sull'applicazione della pena non potrebbe produrre che vantaggi. Un quarto punto è che gli assessori non debbono essere separati dal presidente ed esclusi da questa deliberazione comune, nella quale apporteranno il loro contingente di lumi e di esperienza. Infine, sul punto se i magistrati debbano avere soltanto voto consultivo o deliberativo preferisce il primo sistema per timore di possibili urti fra magistrati e giurati e delle successive pretese dei giurati ad un diritto esclusivo.

Nella discussione che seguì a questo rapporto (*Revue pénit.*, 1909, 1018) si dichiarò favorevole alla proposta il Mourral, consigliere della Corte di Rouen, invocando anch'egli la sua lunga esperienza di Corte d'assise, dicendosi partigiano convinto del giuri, e rilevando come

forma negativa: *sicut ad quaestionem facti non respondent iudices, ita ad quaestionem iuris non respondent iuratores*, il principio che pone a base del giudizio della Corte d'assise la rigorosa separazione delle funzioni del giudice e del giurato non ha a suo favore la storia, nè la natura stessa delle cose.

Già accennai nella precedente Relazione alla impossibilità di separare recisamente le due funzioni (1). E ora non ho bisogno di ripetere ciò che fu detto d'ogni parte, cioè che, mentre nella madre-patria del giuri, in Inghilterra (2), non fu

la vecchia distinzione del diritto e del fatto non trovi oramai applicazione, come il giurato si preoccupi principalmente della pena, che deve legalmente ignorare, ma di cui tutti gli parlano, e come, d'altronde, sarebbe impossibile il contrario dal momento che la legge ha accordato il diritto ai giurati di deliberare sulle circostanze attenuanti.

Fu, invece, recisamente contrario il Barboux principalmente per il pericolo che la repressione resti snervata, per l'ignoranza dei giurati sul sistema penitenziario, e nella fiducia che possa, anche senza la riforma, stabilirsi un'intesa fra magistrati e giurati, in modo che i primi sappiano interpretare la volontà dei secondi nell'applicazione della pena.

Il Fabry, consigliere della Corte d'appello di Parigi, dichiarò di recare l'esperienza di un magistrato che aveva presieduto in Francia numerose sessioni di assise, e che prima aveva diretta a Tunisi per lungo tempo una giurisdizione nella quale funziona un ordinamento simile a quello proposto dall'avvocato generale, e disse di essere per questa doppia esperienza un partigiano convinto di siffatto sistema, che migliorerebbe molto il funzionamento dell'istituto del giuri.

Il Geraud si dichiarò in genere contro la proposta, ma favorevole ad estendere le attribuzioni dei giurati alla deliberazione sulla sospensione dell'esecuzione della condanna e sulle circostanze attenuantissime.

Il ministro di Serbia Vesnic si disse avversario dell'istituto, e quindi di ogni proposta intesa ad allargare i poteri dei giurati.

Il Le Poittevin, professore alla Facoltà di diritto, si disse partigiano delle idee del Guyho criticando soltanto la frase: *Le jury maître de la peine*, in quanto egli intendeva che il giuri dovesse essere abilitato ad applicare la pena, ma non oltre i limiti stabiliti dalla legge.

Il Demange e il Kahn osservarono che con la proposta non si eviterebbero assoluzioni ingiuste, quando ai giurati sembrasse anche il minimo della pena legale superiore alla necessità.

(1) Relazione allegata, § CXXI.

(2) Nel procedimento del giuri inglese havvi una pronuncia unilaterale intorno al quesito della colpevolezza, considerata in tutta la sua estensione. Questa pronuncia non emana che dalla giuria. Essa però è diretta, nel dare tale pronuncia, dal giudice, il quale le addita i principii

voluta nemmeno come formula, in Francia e nei paesi che, come il nostro, nel regolare l'istituto della Corte d'assise, trassero norma dalla Francia, la separazione stessa rimane una formula smentita ad ogni passo dalla realtà (1). Sono

giuridici idonei a recare giudizio dei risultati delle prove; e la giuria è tenuta ad accettare tali principii come norme direttive della sua decisione. In questo modo soltanto il giudice divide coi giurati la missione di applicare la legge ai fatti della causa. Il suo avviso ha un valore assoluto, e, se è negativo, riesce anche formalmente efficace. Il suo avviso positivo, per contro, obbliga i giurati solo in quanto trattasi di stabilire una regola genericamente formulata, alla quale si possano coordinare i fatti in modo assoluto, senza che siavi ancora mestieri di un apprezzamento. Questo apprezzamento dei fatti, congiunto alla osservanza dei concetti giuridici esposti dal giudice, costituisce in pari tempo un diritto ed un dovere dei giurati (GLASER, *Rapporti tra la magistratura giudicante e la giuria*, in *Riv. pen.*, XII, 144).

(1) Sulle origini e sul funzionamento in Francia di questa separazione il CRUPPI (*Revue pénit.*, 1899, 1174), così si esprime: «Ciò che costituisce la sostanza dei giurati è la celebre distinzione del fatto e del diritto di cui la formula è scritta specialmente negli articoli 342, 344 e 345 del Codice d'istruzione criminale. I giurati apprezzano il fatto; la Corte applica la legge. Ecco dunque la regola! Donde viene questa distinzione del fatto e del diritto? Credo che non abbia radici nel diritto antico, ma sia di origine puramente inglese. Verso gli anni 1781 e 1782 i pubblicisti e i filosofi, che si apparecchiavano ad essere legislatori, andavano molto in Inghilterra per vari motivi, e specialmente per la soddisfazione di scrivere e di pubblicare liberamente opere che non era poi difficile far penetrare in Francia. Questi scrittori si sono così familiarizzati con le istituzioni inglesi, le hanno ammirate, disgraziatamente non le hanno sempre bene comprese, e le hanno più tardi trasportate in Francia prima di avere acquistato sulle stesse idee assolutamente nette. È così che la distinzione del fatto e del diritto ci viene dall'Inghilterra, come hanno creduto i nostri legislatori, mentre essa non è mai esistita nel Regno Unito, perchè i giurati inglesi hanno sempre giudicato il fatto e il diritto. La verità è che fino alla Costituzione del 3 settembre 1791 la distinzione del fatto e del diritto, come la comprende il nostro Codice, era profondamente sconosciuta. Ma quella Costituzione l'aveva formulata in questi termini: Dopo ammessa l'accusa, il fatto sarà riconosciuto e giudicato dai giurati, l'applicazione della legge sarà fatta dai giudici. Bisogna credere che la Costituzione del 1791 non sia sembrata molto chiara negli anni seguenti, perchè, se apriamo una vecchia edizione del Codice d'istruzione criminale e vi leggiamo l'antico art. 351, vediamo che, dopo aver posto in principio la distinzione del fatto e del diritto, il legislatore l'ha parzialmente abbandonata per arrivare ad una complicazione talmente straordinaria, che alla metà di questo secolo vi si è dovuto rinunciare. L'articolo 351 era così concepito: «Se tuttavia l'accusato non sia dichiarato

i giudici che decidono intorno all'ammissibilità delle prove, i giudici che limitano, estendono,

responsabile del fatto principale che a semplice maggioranza, i giudici delibereranno fra loro sullo stesso punto, e, se l'avviso della minoranza dei giurati sia adottato dalla maggioranza dei giudici, in guisa che, riunendo il numero dei voti, questo numero eccede quello della maggioranza dei giurati e della minoranza dei giudici, prevarrà l'avviso favorevole all'accusato". Non è meraviglia che questo testo sia scomparso: ma la distinzione del fatto e del diritto si è mantenuta nel nostro Codice. Io sono di quelli che pensano che questa distinzione è una disgraziata invenzione, che non è mai stata seriamente studiata, che non poteva condurre se non a risultati difettosi, e che del resto si cerca di abbandonare nella maggior parte dei paesi che l'hanno accettata dopo di noi. Guardando i risultati, mi permetto di dire, senza alcuna esagerazione di linguaggio, che il funzionamento della celebre distinzione produce una vera e propria anarchia! Il Codice ha voluto istituire alcuni rapporti fra il giurato e il giudice professionale. Questi rapporti, fondati sulla separazione fra fatto e diritto, esistono nella realtà? Si trovano giurati che vogliano obbedire alla legge, cioè non pensare mai alle disposizioni penali? Si trovano giudici che non cerchino di sorvegliare con attenzione ed apprensione l'apprezzamento dei fatti da parte dei giurati?

«Il giuri inglese è il contrario del nostro; esso è insieme più docile e più indipendente: più docile alle istruzioni giuridiche, che gli dà il magistrato, e che, d'altronde, in Francia il presidente non può legalmente fornire; più indipendente perchè, nel suo proprio dominio, non tollera alcuna specie d'intromissione. In Francia — bisogna riconoscerlo — la distinzione ufficiale dei compiti non ha condotto che alla più strana confusione. I giurati e i magistrati hanno eguali pretese ad apprezzare il fatto e le sue conseguenze legali.

«Aggiungo che la divisione del fatto e del diritto, già assai poco pratica sotto il regime del Codice, è divenuta interamente inapplicabile dopo che il sistema delle circostanze attenuanti ha invaso il nostro sistema penale. Vi è bisogno di dire che nulla di simile all'art. 463 esiste in Inghilterra? Che cosa è dunque, in fondo, il sistema che rimette ai giurati le circostanze attenuanti? È un sistema che — si può dire — rimette ufficialmente ai giurati l'applicazione della pena, e si trova così in formale contraddizione con l'art. 342. Pertanto il giudice e il giurato debbono conoscere delle circostanze attenuanti. Il giurato che accorda le circostanze attenuanti si dice: «che farà il magistrato? io sono di avviso che si dovrebbe diminuire la pena di due gradi». E il magistrato: «Ah! il giurato ha accordato le circostanze attenuanti dove io non volevo. Ebbene, gli darò una lezione, e non diminuirò la pena che di un grado». Per evitare questo risultato i giurati chiamano il presidente, e un supremo malinteso si produce, perchè essi non fanno venire il presidente nella camera delle deliberazioni che per parlargli di ciò che loro è vietato di conoscere, cioè della pena...

«D'altronde, questa distinzione non solo è impossibile

formulano le questioni, commisurano la pena al fatto, esercitano il potere moderatore sul verdetto; sono i giurati che in ogni risposta del verdetto decidono una questione di diritto, in quanto la questione loro presentata non è che una generalizzazione minore di quella contenuta nel precetto di legge, ma, come ogni formulazione di fatti in parole (1), è sempre una generalizzazione, sono i giurati che rispondono in diritto alla questione della colpeabilità, la quale in una comprende tutte quante le decisioni del diritto e del fatto. Egli è che nessuno sforzo vale a separare ciò che la natura unisce; egli è che la decisione del diritto si appoggia alla valutazione del fatto, e l'affermazione del fatto in relazione alla legge non può prescindere dalla comprensione del diritto (2). Tutte le decisioni che formano le premesse della sentenza contengono una valutazione mista di fatto e di diritto. Ma più di tutte la contiene

nel nostro paese, col nostro temperamento e col sistema delle circostanze attenuanti, ma è impossibile per la natura stessa della questione ch'è posta ai giurati. Un furto è stato commesso: « È stato commesso mediante scaltata? » Non è questa una questione di diritto ch'è posta ai giurati? « Tale furto è stato commesso mediante effrazione? » Non è una questione di diritto posta ai giurati? « Questo furto è stato commesso sopra una pubblica via? » Non è questa una questione legale da risolvere? »

(1) Il linguaggio non è un apparecchio fotografico. La possibilità della individualizzazione gli sfugge per un motivo semplicissimo: vale a dire perchè ogni lingua è un'astrazione, poichè, mentre io pronuncio la parola, mentre indico un oggetto, un caso, già mi servo di una astrazione, e coordino il caso individuale, che tengo innanzi agli occhi, al generale, poichè io già proferisco una sentenza allorchè esprimo la qualifica. Quindi il linguaggio non potrà mai fornire, a chi deve formulare il fatto, il mezzo di esprimere tutto ciò che è importante, e nulla che sia tale, in modo così completo e fedele da non potere essere da un altro frainteso. Il pericolo di un equivoco reciproco può scansarsi sol quando ambedue nel loro pronunciamento si valgono della stessa formola, delle stesse parole, quando, però, siano anche reciprocamente d'accordo intorno al significato delle parole medesime (GLASER, op. cit., 333).

(2) È incontrastabile che lo stabilire i confini tra il tentativo e l'atto preparatorio, tra il tentativo prossimo e il remoto, il fissare quale sia il grado di violenza fisica escludente la imputabilità, il tracciare una linea di confine che separa l'eccesso nella difesa dalla legittima difesa, la truffa dai maneggi ed artifici, illeciti bensì, ma non punibili, e via dicendo; è certo che tutto ciò non può essere determinato per guisa, che nei casi speciali rimanga a risolversi una pura questione di fatto. Si

quella che applica la pena, commisurandola al colpevole fra il massimo e il minimo stabilito dalla legge.

Il decidere sull'esistenza di una o di un'altra circostanza, che consigli l'applicazione di una pena più severa o più mite, è decidere una questione di fatto: ma il graduare le circostanze diverse in corrispondenza della graduazione della pena, il decidere quale aggravi, quale diminuisca la responsabilità dell'accusato, è decidere essenzialmente una questione di diritto; più ancora, è fare nel campo di una sola specie di azione delittuosa quella stessa distribuzione che la legge fa per tutto il complesso dei reati. Quando la legge penale stabiliva per ogni fatto delittuoso una pena fissa, immutabile, unica, poteva comprendersi il pensiero del Montesquieu: « I giurati decidono se il fatto sottoposto al loro giudizio sia o no provato, e, se è provato, il giudice pronunzia la pena che la legge sancisce per questo fatto: e, per ciò fare, non gli occorrono che gli occhi », e quello del Relatore dell'Assemblea nazionale di Francia: « La Corte applica la legge. Ogni ingerenza nei fatti è estranea al giudice; egli conosce solo di quel fatto che il verdetto del giuri gli addita; indi deve aprire la legge e trovare la pena applicabile al fatto già stabilito. L'unico suo dovere è di decretare la pena ». Ma quando, invece, la legge stabilisce soltanto un massimo e un minimo, resta al giudice che pronunzia la sentenza, dopo la determinazione del fatto, ancora un compito alto e delicato: valutare tutte le circostanze speciali obbiettive e subbiettive che aggravano o attenuano il fatto, e, nei limiti segnati dalla legge, commisurare a quelle circostanze la pena concreta. Questa è l'individuazione della pena, alla quale più che mai la scienza moderna tiene oggi rivolto lo sguardo: è l'individuazione giudiziale (1), che segue alla legislativa,

danno quindi molti casi, in cui la completa separazione della questione di fatto da quella di diritto è impossibile, appunto perchè il pronunciare ciò che concorre nel caso speciale non può aver luogo che mediante espressioni, le quali involgono in pari tempo la determinazione dei fatti e il loro giudizio (GLASER, op. cit., 439).

(1) In Francia la legge 3 brumaio, anno IV, disponeva che si dovessero rivolgere ai giurati quelle altre domande che potessero essere convenienti a constatare la maggiore o minore gravità del fatto (*le plus ou moins de gravité*) (GLASER, op. cit., 334). Non mancano re-

e precede l'individuazione amministrativa o penitenziaria.

Tutta la fisionomia del fatto giudicato, tutta la psicologia del delinquente vi si deve riflettere. Ora, nessuno ignora che la maggiore ampiezza data in questo senso al compito del giudice dai Codici moderni è principalmente una conquista dell'istituto che così facilmente si avversa e si deride: l'istituto del giudice popolare. Basta ricordare ch'è dovuta ai giurati l'introduzione nei Codici delle circostanze attenuanti, ad altro non dirette che a consentire l'individuazione anche oltre i limiti della pena edittale, e ch'è dovuta egualmente ai giurati l'introduzione nei nostri costumi giudiziari di quella indagine psicologica del delinquente che va divenendo sempre meglio la base dei giudizi penali. Ma, mentre non si è esitato a dare ai giurati il potere di valutare i risultati di quella indagine e di farla riflettere sul proprio convincimento, così rispetto all'esistenza del fatto come intorno all'esistenza di ogni circostanza dirimente, scusante o aggravante, ch'è considerata dalla norma obbiettiva, e forma parte dell'individuazione legislativa, nè si è esitato ad attribuire ai giurati il potere di giudicare sull'ammissibilità di circostanze attenuanti generiche, cioè di consentire una maggiore o minore ampiezza d'individuazione, con una contraddizione spesso avvertita, si nega ai cosiddetti giudici del fatto la potestà d'individuare il fatto stesso con le circostanze non considerate dalla legge, o, in altri termini, di giudicarlo interamente commisurando la pena.

Doveva avvenire per necessità ciò che av-

centi proposte negli stessi sensi, come quella che vorrebbe, nei casi in cui la legge lascia la scelta fra diverse pene o la facoltà di aggiungere una pena sussidiaria, far rivolgere ai giurati una sommaria domanda: deve essere applicata la reclusione o la detenzione? la detenzione o la pena pecuniaria? si deve aggiungere alla pena restrittiva la pecuniaria? E similmente l'altra che vorrebbe far porre per ogni fatto due questioni sussidiarie: quali circostanze considerano i giurati come aggravanti la pena, quali come attenuanti? I giurati dovrebbero rispondere in concreto, per esempio: pentimento, confessione, risarcimento del danno, amore, paura; o al contrario: brutalità, crudeltà, ecc.; più dettagliatamente dovrebbero indicare il grado della colpa, e in nessun caso potrebbe essere loro vietato di esprimersi con circonlocuzioni (KLEINFELLER, *Das schwurgerichtliche Verfahren und der Entwurf einer Strafprozessordnung*, 63).

viene tutti i giorni nei giudizi popolari, ciò che tutti lamentano, e che dimostra ancora una volta come per lo meno in gran parte quello che si addita quale difetto dei giurati ha spesso radice nelle manchevolezze del regolamento dell'istituto, nella fiducia che gli si accorda da un lato, e dall'altro gli si nega, nel desiderio di contentare un po' tutti, coloro che ne sentono l'altezza e quelli che lo tollerano come una imposizione democratica, e cercano in ogni modo di restringerne i poteri. I giurati, che non possono applicare la pena, che non sanno quale pena sarà applicata, i giurati, che da una separazione illogica e impossibile di giudizi, i quali sono parti di un tutto inscindibile, sono chiamati a diffidare del giudice, i giurati, che vogliono ad ogni costo applicata la sanzione non oltre un limite che credono rispondente a giustizia, piuttosto che vedersi spogliati di un potere, che dovrebbe essere connaturato alla loro funzione, e verso il quale si sentono spinti da tutta la forza dei propri sentimenti di umanità, esitano ad affermare la colpeabilità, e finiscono per usare del loro potere nella sola maniera che consente l'applicazione sicura del loro pensiero di pietà: assolvono (1).

(1) Le origini del concetto di affidare ai giurati l'applicazione della pena si debbono appunto ricercare nelle impressioni prodotte dalla discordanza fra l'opinione dei giurati e quella dei giudici tecnici sulla pena rispondente a giustizia. Nel 1900 i giurati della Senna, dopo aver dato un verdetto affermativo, furono assai sorpresi di apprendere che quel verdetto aveva prodotta l'applicazione della pena di morte, ed espressero la loro sorpresa firmando immediatamente un ricorso in grazia. Questo errore del giuri e il desiderio di prevenirne la rinnovazione ispirarono al deputato Lagasse una proposta di legge presentata alla Camera nella seduta dell'11 dicembre 1900, tendente appunto a dare ai giurati il potere di pronunciarsi non solo sulla colpeabilità, ma anche sulla pena (*Revue pénit.*, 1901, 169. Veggansi gli argomenti in contrario ivi esposti e la confutazione di tali argomenti da parte del Proudhomme nella stessa *Revue pénit.*, 1908, 659). Una seconda proposta d'iniziativa parlamentare fu presentata dal deputato Peret nella seduta del 12 novembre 1906, specialmente per sostituire al divieto contenuto nell'art. 342 una disposizione affatto contraria: « Il presidente indica ai giurati quali sono le pene incorse e qual'è l'effetto delle circostanze attenuanti sulla pena ». Il concetto fondamentale della proposta è quello di stabilire una maggiore intesa fra giudici e giurati. « Giurati e magistrati, isolati gli uni dagli altri, non possono intendersi; riuniamoli, e tutti metteranno in comune le loro qualità speciali: il magistrato la sua scienza del diritto e la sua esperienza, il giurato

Non si dica che i giurati, assolvendo nel dubbio che all'accusato sia inflitta una grave pena,

la sua conoscenza di uomini e delle cose del paese, degli usi e dei costumi». La Commissione che riferì su questa proposta e sul progetto Briand osserva che il numero troppo alto di assoluzioni pronunziate dai giurati (40 per cento circa) deve spiegarsi col timore che sia applicata una pena troppo grave (Camera dei deputati, Sessione del 1908, 13). Sullo stesso fenomeno in Svizzera veggasi Picot (*Zeitschrift f. Schw. Straf.*, III, 442), in Germania Voss (*Recht*, 1909, 24). Sui continui e ripetuti voti

tradiscono il loro dovere, e che il solo rimedio è quello di togliere loro la potestà di giudicare (1).

dei giurati francesi affinché il loro compito sia esteso all'applicazione della pena veggasi per i più recenti: *Revue pénit.*, 1908, 657, 1356; 1909, 294, 1133; 1910, 289, 410, 1073, 1279.

(1) Per il confronto del numero delle assoluzioni nelle Corte d'assise e nei tribunali si possono consultare i prospetti che seguono, desunti dalla *Statistica giudiziaria penale per gli anni 1905 e 1906*, XCVI e XCIX:

IMPUTATI GIUDICATI IN PRIMO GRADO DAI TRIBUNALI NEGLI ANNI 1881-1906.

ANNI	Imputati giudicati					
	In totale	Dimessi con dichiara- zione di incompe- tenza	Prosciolti		Condannati	
			Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
1881-1886	76,291	523	18,086	23.71	57,682	75.61
1887-1889	68,913	335	16,284	23.63	52,294	75.88
1890-1892	93,141	383	26,702	28.67	66,057	70.92
1893-1895	110,413	268	34,814	31.53	75,381	68.23
1896-1898	120,937	263	37,587	31.08	83,087	68.70
1899-1901	120,846	245	37,849	31.32	89,752	68.48
1902-1904	112,237	322	36,552	32.57	74,856	66.68
1905	108,565	267	33,691	31.03	74,047	68.20
1906	106,978	301	33,098	30.94	73,069	68.30

ACCUSATI GIUDICATI IN PRIMO GRADO DALLE CORTI D'ASSISE NEGLI ANNI 1884-1906.

ANNI	Accusati giudicati				
	In totale	Prosciolti		Condannati	
		Cifre effettive	Ogni 100 giudicati	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati
1884-1886	7,105	2,154	30.32	4,951	69.68
1887-1889	7,971	2,082	29.44	4,989	70.56
1890-1892	4,693	1,513	32.24	3,180	67.76
1893-1895	5,381	1,791	33.28	3,590	66.72
1896-1898	4,890	1,631	33.35	3,259	66.65
1899-1901	4,843	1,700	35.10	3,143	64.90
1902-1904	4,245	1,647	38.80	2,589	60.99
1905	3,978	1,398	35.14	2,573	64.68
1906	3,498	1,198	34.25	2,298	65.69

Se si ammette, e lo ammettono criminalisti di valore, che con la questione di colpeabilità si consente ai giurati di giudicare anche oltre la legge, di tenere in considerazione nel caso speciale ciò che la norma generale non aveva la possibilità di prevedere, non si comprende come e perchè non debba essere consentito ai giurati d'impedire in ogni maniera l'applicazione di una pena che credono ingiusta.

D'altra parte, la diffidenza dei giurati, il loro timore di vedere applicata una pena eccessiva di fronte alla configurazione del fatto, quale si è formata nella loro coscienza, se certo assai spesso esagerati, non possono dirsi del tutto privi di fondamento. È noto a chiunque abbia pratica dei giudizi della Corte d'assise come il giudice faccia uso assai spesso della latitudine di pena, che gli è consentita, non soltanto per applicare la legge al fatto, ma per correggere il verdetto.

Non entrerei in particolari aritmetici, che nessuno ignora. Il giurato accorda una grave provocazione, un eccesso di difesa, un vizio parziale di mente, un qualunque beneficio di cui il giudice non è persuaso: e allora il giudice, che senza quel beneficio sarebbe partito dal minimo della pena, parte, invece, dal massimo, applica la diminuzione nella misura più ristretta, e giunge quindi allo stesso risultato, o quasi, a cui sarebbe giunto se il beneficio non fosse stato accordato.

Non dirò di rappresaglie successive dei giurati; ma è certo che il caso in cui il giudice, pur credendo sempre di compiere opera di giustizia, si serve del suo potere per invadere quello del giurato, è dappertutto assai frequente.

E allora non è maraviglia che il giurato risponda a sua volta difendendo la propria potestà col solo mezzo che gli rimane, con l'assoluzione, che non consente correzione.

Dall'intento di evitare questi e altri conflitti, con tutte le deprecabili conseguenze che ne derivano, sorge il pensiero di sostituire alla effimera e illogica separazione recisa di funzioni fra il giudice e il giurato una cooperazione di attitudini, di coscienze, di sentimenti, che può condurre più facilmente, appunto perchè più naturale e più sincera, all'affermazione della verità e della giustizia. E così dalla penetrazione del motivo di molte imprevedute assolu-

zioni piglia le mosse la tendenza di affidare ai giurati l'applicazione della pena.

Si obietta che il rimedio non è sufficiente, e che i giurati seguiranno ad assolvere quando crederanno che nemmeno risponde a giustizia l'applicazione del minimo della pena. Ma questa è un'ipotesi affatto diversa. Qui trattasi di provvedere al caso in cui i giurati assolvono per timore dell'applicazione del massimo della pena; qui trattasi di evitare che il giurato non possa dar corso alla sua convinzione, che sarebbe per l'affermazione della colpeabilità, se a questa non temesse di veder seguire una pena che crede ingiusta: l'altro è male diverso, e non confuta l'opportunità di un rimedio che lo dimostra fallace per un male differente.

Ma a queste, che sono antiche ragioni di coerenza e di opportunità per sostenere la riforma, una nuova se ne aggiunge — come avvertiva l'onor. Orlando — in seguito all'abolizione dei giudici assessori. Ho già detto che ho accettata questa abolizione come una dura necessità; ma lasciare ad un giudice unico, quale che ne sia l'autorità, il potere di applicare la pena nei reati di competenza della Corte d'assise mi pare contraddire a tutte le ragioni teoriche e pratiche, che rendono indispensabile il collegio nei gravi giudizi penali. La possibilità di errore, la soverchia influenza d'impressioni unilaterali, la mancanza del controllo che un voto esercita sull'altro, una sull'altra coscienza, del controllo che ciascuno esercita su se stesso quando deve emettere il proprio giudizio di fronte a quello degli altri, le deviazioni alle quali può condurre il pensiero di un eccessivo prepotere della propria volontà sulla sorte dei giudicabili, rendono oscillante la fiducia pubblica dinanzi a pene gravi pronunziate da un solo giudice. È vero che nei giudizi la pena si appoggia al verdetto; ma è vero altresì che nella grande latitudine lasciata dalla legge è una sola volontà che sceglie, è un solo giudice che infligge la differenza fra il minimo della pena edittale e quella applicata. Ora ciò non affida, ripeto, quale che sia l'autorità del magistrato, non affida massimamente quando, come innanzi ho rilevato, si verifica un conflitto fra il sentimento di quest'unico magistrato e quello di dodici cittadini, che rappresentano la coscienza pubblica.

La riforma dunque s'impone, fra tutte le al-

tre (1); e non varrà certo ad arrestarla la tradizione d'ipocrisia, contenuta nella norma del diritto vigente, che addita ai giurati come loro primo dovere di non occuparsi delle conseguenze penali del verdetto (2). Lasciamo stare il controverso divieto, infranto da tutte le parti, di parlare della pena, lasciamo stare che la conoscenza di quelle conseguenze si fa sempre più facile e comune per la pubblicità sempre più diffusa dei giudizi e delle sentenze e della stessa legge penale, e che quindi il giurato, per astrarre dalla pena, dovrebbe cancellare dalla propria memoria, dal proprio intelletto le rappresentazioni che vi esistono, certo è che nessun giurato, come nessun magistrato, giudica e ha mai giudicato senza preoccuparsi principalmente di quelle conseguenze, e che nessun uomo onesto adatterebbe la propria coscienza a questo giudizio cieco, la propria volontà a contribuire ad un'azione sociale che non sa dove conduce, dove arriva, fino a qual punto distrugge la libertà, la vita di un cittadino. Penso, invece, che piuttosto quella tradizione d'ipocrisia deve spingere alla riforma. È un disagio questo conflitto continuo fra la verità e l'apparenza, fra la parola della legge e la necessità delle cose, è un disagio per le parti, che debbono dire e non dire, per i giudici, che debbono intendere e non ascoltare. E questo disagio deve cessare ed essere troncato dall'eradicazione. Poiché non può durare un sistema che chiama i cittadini ad applicare la legge, li eleva all'altissima funzione di giudicare, e, nel contempo, pone la loro coscienza o i loro sentimenti in necessario contrasto con la legge stessa, e li costringe a violarla, quasi a deriderla. Sappia, invece, il giurato quali sono le conseguenze della sua decisione, se ne discuta innanzi a lui apertamente, le apprezzi, le valuti, le limiti: tutto ne guadagnerà, ma soprattutto ne guadagneranno la sincerità e la giustizia.

Nè v'è a temere che la repressione possa essere infiacchita nei reati più gravi. Nel sistema che propongo i giurati debbono essere padroni dell'applicazione della pena, ma naturalmente entro i confini del massimo e del minimo stabilito dalla legge. Perché non s'intende cancellare le disposizioni del Codice pe-

nale ed estendere anche all'applicazione della pena la sovranità e l'incensurabilità del verdetto. A mantenerla nei confini della legge deve provvedere prima il presidente e poi la Corte di cassazione. Ora a me non pare di dover soverchiamente temere che in questi confini i giurati faranno uso di una mitezza troppo snervante. Ma stimo, invece, che essi, consci della loro responsabilità, non si regoleranno in modo molto diverso dai magistrati, e che forse troverà anche meno adito la regola di un'applicazione costante del minimo della pena. Ad ogni modo, non deve preoccupare una possibile mitezza di pena in una riforma che conduce ad evitare impunità scandalose. Poiché siamo tutti convinti che non è la gravità, ma la certezza del castigo che meglio assicura l'efficacia della repressione.

Pertanto è stata regolata la distribuzione delle funzioni in maniera, che il vero giudizio di diritto, puramente di diritto, cioè la qualificazione giuridica del fatto e la determinazione della disposizione di legge applicabile resti al magistrato (art. 536). E ciò esclude l'altro timore che il giurato debba trovarsi impigliato fra sottigliezze d'interpretazione della norma obbiettiva e traviato dalle discussioni eleganti. Stabilito il fatto, il presidente determina il massimo e il minimo della pena applicabile secondo la legge; ma i giurati, in cooperazione col presidente, fissano la pena concreta. Ora, se esistono interpretazioni di diritto, se sono possibili dubbii, discettazioni, sofismi, sottigliezze, tutto ciò si manifesta nel determinare la disposizione di legge, cioè il massimo e il minimo; ma fra questi confini il giurato non deve interrogare che la propria coscienza, il proprio sentimento di equità, e valutare il fatto in tutta la sua fisionomia, in tutta la sua specifica individualità.

Nè credo che debba e possa avere soverchia importanza l'obbiezione, da molte parti ripetuta, che i giurati, ignari del sistema penitenziario, non siano in grado di proporzionare giustamente la pena. Sarebbe da domandarsi quanto sia profonda la conoscenza del sistema penitenziario nella sua concreta applicazione anche nei giudici tecnici. Ma, a parte ciò, la qualità della pena è già valutata dalla legge nella determinazione dei confini, e le attenuazioni nella sua esecuzione sono il compito dell'individuazione

(1) STOPPATO, *I giurati padroni della pena*; Milano, 1909.

(2) CARRARA, *Opuscoli. I giurati e la pena*, II, 410; Lucca, 1874; LUCCHINI, in *Digesto italiano: Corte d'Assise*.

penitenziaria. A questa soltanto è possibile, per quanto pure assai limitatamente, tener calcolo della varia sofferenza che la pena produce nei vari individui e dell'efficacia correttiva che esercita. Al giudice spetta soltanto di proporla alle circostanze del reato e ai motivi che rivelano il carattere del delinquente. E per questa valutazione l'attitudine dei giurati, confortati dall'ausilio del presidente, non può essere ragionevolmente contestata.

Un primo dubbio relativamente alla concreta attuazione del principio sorgeva sull'opportunità e sui limiti della cooperazione del presidente.

Vogliono alcuni che, affidata l'applicazione della pena ai giurati, debba il magistrato rimanere estraneo alla votazione e limitarsi al compito di dirigerla, di disciplinarla, di raccogliergli il risultato, o, al massimo, di dare un voto consultivo. E lo vogliono sia per rendere completa la sovranità del giudizio popolare, sia per il prestigio dello stesso magistrato, il quale, unico di fronte ad un collegio numeroso, darebbe assai spesso un voto privo di qualsiasi efficacia concreta.

Non ho creduto di seguire questo indirizzo. È la cooperazione, che, come ho detto, massimamente mi affida (1), la cooperazione, che so-

(1) Verso il concetto della cooperazione fra giudici e giurati si avvia risolutamente anche la legislazione austriaca. Il progetto di modificazioni al Codice di procedura penale, presentato al Parlamento nel novembre 1909, ha fra i suoi scopi principali quello d'introdurre una forma di scabinato. È noto che l'attuale organizzazione giudiziaria si compone di tre specie di giudici: a) la Corte d'assise per tutti i delitti politici, per i delitti di stampa e per i delitti punibili con oltre cinque anni di pena restrittiva; b) il giudice unico per le contravvenzioni; c) la Corte di prima istanza, composta di quattro giudici per tutti gli altri delitti e per gli appelli contro le sentenze del giudice unico. Il progetto parte dal concetto di estendere la partecipazione laica all'amministrazione della giustizia penale e di restringere la competenza dei giurati ai delitti politici e a quelli punibili con oltre dieci anni di pena restrittiva. Nelle osservazioni dirette a chiarire le proposte di modificazioni (*Die erläuternden Bemerkungen zu den österreichischen Entwürfen der Gesetze, welche das Strafprozessrecht abändern*) si rilevano i vantaggi della partecipazione del giudice popolare per la fiducia che ispira e per alcune attitudini superiori a quelle del giudice tecnico; ma nel contempo si osserva che l'istituto dei giurati non ha dato i frutti che si speravano, specialmente per la recisa separazione del giudizio di fatto e del giudizio di diritto (ASCHROTT, in *Deutsche*

stituisce una corrente di simpatia e di fiducia reciproca agli attuali sospetti e diffidenze, la cooperazione, nella quale ciascuno assume la responsabilità diretta della propria convinzione e rispetta quella degli altri. Nè il prestigio del presidente ha nulla da perdere per l'esistenza di convinzioni differenti, mentre, d'altro canto, questo contrapporre il suo voto unico ai dodici voti dei giurati è una supposizione artificiosa, fondata sopra una presunta uniformità di questi ultimi, ch'è quasi sempre assai lontana dalla realtà. Deve ritenersi, invece, che il voto del presidente, per quanto unico, rafforzerà la tendenza più mite o più severa del collegio, e darà prevalenza a quella che gli sembra più rispondente a giustizia.

Un secondo dubbio si riferiva al modo di votazione. E qui, discostandomi dal progetto Orlando, che chiamava il presidente e i giurati ad applicare la pena in camera di consiglio con votazione orale e palese, e, avvicinandomi al progetto Briand (2), ho reputato migliore consiglio mantenere la segretezza del voto. Il sistema doveva essere unico. Dato il segreto della deliberazione sulla responsabilità, segreta

Juristen Zeitung, 1910, 50; *Deutsche Juristen Zeitung*, 1911, 263). La specialità dello scabinato austriaco consisterebbe nella eguaglianza di numero fra giudici e scabini: due a due nei piccoli tribunali di scabini, tre a tre nei grandi. Entrambi gli elementi — si dice — hanno eguale importanza ed eguale capacità; nessuno dei due deve con la maggioranza avere la prevalenza. Una maggioranza di laici pone in pericolo l'esatta applicazione delle norme giuridiche.

(2) Il progetto Briand statuisce nel modo seguente: Quando l'accusato sia stato dichiarato colpevole, la Corte, deliberando in concorso col giuri, pronunzia l'assoluzione se il fatto non sia vietato da una legge penale; altrimenti applica la pena anche nel caso in cui il fatto non appartenga alla competenza della Corte d'assise. In caso di convinzione di più crimini o delitti, sarà applicata la pena più grave. Il giuri sarà unito alla Corte tanto per deliberare sull'applicazione della pena quanto per ordinare, occorrendo, che sia sospesa l'esecuzione della condanna. Quando l'accusato sarà stato dichiarato scusabile, la Corte, deliberando in concorso del giuri, pronunzierà in conformità del Codice penale. Quando i giudici dovranno statuire essi soli, delibereranno e opineranno a bassa voce: potranno a tale effetto ritirarsi in camera di consiglio. Quando statuiranno in concorso dei giurati, la deliberazione avrà sempre luogo in camera di consiglio, con schede segrete, sotto la direzione del presidente (art. 1, modif. agli art. 362; § 1, 364, 365, 367, 369 e 370 del Codice d'istruzione criminale).

doveva essere la deliberazione in tutte le sue parti, anche perchè il voto palese sulla misura della pena avrebbe potuto far rintracciare i voti dati sulla responsabilità. E bisognava evitare l'influenza della imitazione, che contrasta la spontaneità del giudizio, o il timore di rivelazione, che può costringere a riguardi, ad incertezze e ad esitazioni.

D'altra parte, tenuta distinta la determinazione del massimo e del minimo di pena applicabile — determinazione che deve restare opera esclusiva del presidente — non mi parve che fosse necessario ricorrere ad alcuno dei sistemi complicati, altrove proposti (1). Mi parve, invece, che potesse ridursi la risposta sulla misura della pena, se non ad un monosillabo, certo a qualche cosa di così semplice e breve, che consentisse di mantenere l'uniformità del

(1) Secondo il progetto Briand, prima votano i giurati con l'ordine dell'estrazione a sorte; poi i giudici; in ultimo il presidente. La decisione si forma a maggioranza assoluta; e, se nessuna pena raggiunga la maggioranza, sarà adottato l'avviso più favorevole (art. 365 e 369).

La Commissione parlamentare propose, invece, che ha luogo un primo turno di scrutinio; e, ove questo non dia risultati, si procederà ad un secondo, il quale, nella stessa ipotesi, sarà seguito da un terzo, in cui la pena più grave, proposta nel turno precedente, sarà esclusa dalla deliberazione. Si voterà così fino a quando non siasi formata una maggioranza sopra una pena qualunque (art. 365) (*Documents parlementaires. Chambre. Séance du 16 juin 1908. Rapport fait au nom de la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle*).

Giusta il Codice del cantone svizzero di Ginevra del 25 ottobre 1884, modificato dalle leggi del 1° ottobre 1890 e 18 febbraio 1904, la giustizia penale in materia criminale e correzionale è amministrata dal giuri (art. 206); in materia criminale il giuri è costituito da dodici giurati; la Corte, composta dal presidente della Corte di giustizia, o da un giudice da lui delegato, si riunisce al giuri per deliberare sull'applicazione della pena (art. 207). La Corte statuisce su tutti gl'incidenti del dibattimento: il presidente assiste alla deliberazione del giuri relativa alla colpeabilità dell'accusato, e fornisce tutte le informazioni che possono essergli domandate (art. 208). La Corte e il giuri applicano la pena stabilita dalla legge anche quando, secondo il verdetto, il fatto, di cui l'accusato è dichiarato colpevole, non è punibile con pena criminale (art. 334).

Sull'applicazione del sistema riferisce il RACINE, avvocato a Ginevra: « Io posso affermare che il sistema in vigore dal 1891 sodisfa tutti: i magistrati, il pubblico, gli avvocati e gli stessi accusati. In principio si deploreava l'ingerenza della magistratura nelle deliberazioni del giuri; ma, tutto considerato, posso dire che questo

sistema con la votazione scritta e segreta, per quanto diretta e disciplinata dall'autorità del magistrato. Ed ho quindi proposto che, dopo essersi pronunciato il verdetto di colpeabilità e determinato dal presidente e fatto palese ai giurati il massimo e il minimo applicabile, ogni giurato sia chiamato a scrivere sopra una scheda la pena con la quale crede che debba punirsi il colpevole. Lo scrutinio delle schede viene eseguito dal presidente, che calcola come votanti per il minimo della pena tutte le schede bianche, illeggibili e tutte quelle che indichino una pena inferiore al minimo determinato e come votanti per il massimo quelle che indichino una pena superiore al massimo. Sarà inflitta la pena risultante dalla maggioranza di voti; e, se nessuna pena raccolga la maggioranza, si riuniranno le sette schede che indicano pene gradatamente più gravi, e si infliggerà la minore fra le pene in esse indicate.

In tal guisa si mantiene il confine stabilito dalla legge, mentre intorno alla conformità alla legge dell'opera del presidente è giudice la Corte di cassazione. E mediante questa correzione automatica si evita l'inconveniente che gli errori nell'applicazione della pena siano corretti da chi non ha assistito al dibattimento e senza che il verbale dia lume sufficiente sulle circostanze che hanno accompagnato il reato, cioè su quelle circostanze appunto alle quali la pena deve essere commisurata. Mi sembra meglio trarre la correzione dalla stessa pena erroneamente applicata, tenendo ferma la premessa che deriva dall'impressione del dibattimento orale, e cancellando soltanto la conseguenza erronea.

Ho gran fede in questa riforma, che, ben distinta da quella della partecipazione del presidente alla deliberazione sulla colpeabilità, lascia integra l'essenza dell'istituto (1). Penso che,

nuovo sistema, il quale ha oramai fatte le sue prove, costituisce un serio progresso ».

Contro: il Gauthier, tenace avversario dell'istituto dei giurati (*Revue pénit.*, 1908, 1159).

Il CRUPPI dice di avere avuto occasione d'informarsi sull'applicazione di questo sistema, un po' complicato, e di avere ricevuto diverse lettere, le quali affermano che funziona bene (*Revue pénit.*, 1899, 1184).

(1) Nel progetto del Codice di procedura penale germanico è stata limitata la competenza dei giurati, escludendone alcuni casi di falsità in atti (§§ 263 n. 2, 272, 273 Cod. pen.), i crimini con abuso di ufficio (§§ 349, 351 Cod. pen.),

restituita la sincerità ai giudizi della Corte d'assise, tolta ogni ragione d'invadenza o di conflitto

i crimini di bancarotta (§§ 239, 242 *Konkursordnung*) e i crimini di sottrazione di depositi (§§ 11, 12 legge 5 luglio 1896). Nella relazione (*Begründung*, 14) si dà come motivo di questa restrizione la difficoltà nell'esame delle prove e nella posizione delle questioni. Nessun'altra riforma fu proposta alla legislazione vigente, salvo la riduzione a 22 della lista dei giurati e una corrispondente limitazione del diritto di ricusa. Il rigetto delle molte altre presentate e discusse è giustificato nella relazione dicendosi che in gran parte sono contrarie alla caratteristica dell'istituto e tendono a trasformarlo nello scabinato. Ora, l'abolizione dei giurati trova tale avversione nella pubblica opinione, che renderebbe impossibile l'approvazione del complesso di modificazioni alla procedura penale. Per quanto riguarda la competenza, fu osservato in contrario che in questo stato di voluta provvisorietà dell'istituto non sembrava opportuno mutare i limiti di competenza, e, d'altronde, anche per altri reati, come lo spergiuro, i crimini contro il buon costume, poteva sembrare non adatto il giudizio dei giurati (ASCHROTT, *Der Entwurf einer Strafprozessordnung und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetze*, Berlin, 1908, 10). In ordine poi alla reiezione di altre riforme, si oppose che, per giudicare anche in via di esperimento di un istituto, debbono eliminarsi, per quanto è possibile, i difetti che lo accompagnano e introdurre le riforme che si ritengono utili, a meno che non si voglia dar ragione alla cinica supposizione della stampa che l'istituto dei giurati, non potendosi abolire, si è voluto lasciare immutato con tutti i suoi difetti, perché, rovinando da sé stesso, venga per altra via a sparire dalla legislazione tedesca (STOCKHAUSEN, *Zur Strafprozessreform. Bemerkungen zu den vorliegenden Gesetzentwürfen und Aenderungsvorschläge*, Berlin, 1910, 77). L'affermazione che i più importanti difetti tecnici siano siffattamente inerenti all'essenza dell'istituto, che non se ne possono separare, fu ritenuta un'affermazione assolutamente arbitraria, non dimostrata e non dimostrabile (VON LISZT, *Die Reform des Strafverfahrens*, Berlin, 1906, 16). In contrario osserva il ROSENBERG (*Die Reform des Schwurgerichts*, in *Zeitschrift für die ges. Str. R. W.* XXXI, 51) che un reale ed efficace miglioramento dell'istituto dei giurati è soltanto possibile con lo stabilire un più stretto legame fra i giudici e i giurati sia con l'istituzione di un giurato tecnico, sia con la partecipazione del presidente o di un assessore alla deliberazione. Queste innovazioni scuotono l'essenza dell'istituto, diminuiscono l'indipendenza dei giudici popolari, ne pongono in pericolo la libertà. L'OETKER (*Gerichtssaal*, LXVIII, 95) dice che tagliano i nervi della vita all'istituto dei giurati. E il FEUERBACH già da gran tempo così si era espresso: «Dove qualsiasi pressione riceve l'occhio di un comune intelletto, anche sotto forma di consiglio o di assistenza, non esiste più un vero e proprio giudizio di giurati» (*Betrachtungen über das Geschworenengericht*, 1813, 186). Negli stessi sensi: STEINGLEIN, *Gutachten für den 22 Juristentag*, I, 116; ASCHROTT, *Reform des Strafprozesses, Generalreferat*, 62; MITTERMAIER, *Monatschrift für Kriminalpsychologie*, II, 1905, 22-23; WEINGART, in ASCHROTT, *Reform*, 438; KAHL,

fra il giudice tecnico e il giudice popolare, sostituita, nelle funzioni reciproche, una cooperazione logica e fiduciosa alla separazione assurda e sospettosa dell'attuale ordinamento, data al giurato potestà completa di giudicare, non sia mestieri di ulteriori innovazioni (1). La

in LIEPMANN e MITTERMAIER, 23; LIEPMANN, *Reform*, ivi, II, 247-248). Il von LIEBENTHAL (*Der Entwurf einer Strafprozessordnung und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetze nebst Begründung in Zeitschrift für die ges. Str. R. W.* XXIX, 1909, 11) osserva che bisogna distinguere fra difetti organici e non organici dell'istituto, questi ultimi possono bene essere evitati.

(1) La Commissione nominata dall'Unione internazionale di diritto penale (gruppo tedesco) nelle riunioni tenute a Charlottenburg in gennaio 1908 formulava le seguenti proposte di riforme (KLEINFELLER, *Reform des Schwurgerichts*, Berlin, 1908, 38):

A) *Organizzazione dei giurati*. — I. 1. Il presidente della Corte d'assise è nominato per ogni sessione dal presidente della Corte superiore locale fra i membri di essa o dei tribunali del distretto. 2. La Commissione raccomanda di nominare soltanto quei giudici che per lungo tempo hanno funzionato in materia penale e accettano l'incarico, e di evitare mutamenti senza necessità. — II. È da raccomandare l'esenzione dei maestri elementari, non quella dei ministri del culto. — III. Non vi ha motivo giuridico per escludere i piccoli industriali e gli operai. — IV. Ai giurati deve corrispondersi una diaria. — V. 1. La ricusa non motivata dev'essere abolita. 2. Le parti debbono aver diritto di ricusare il giurato quando sia giustificato il sospetto di parzialità. I fatti che danno luogo a questo sospetto debbono essere provati con qualunque mezzo, escluso il giuramento. Una prova che non possa prontamente raccogliersi è inammissibile. La proposta di ricusa deve essere presentata alla Corte nei tre giorni dalla notificazione della lista dei giurati. 3. La Corte deve sentire il giurato sul motivo di ricusa e decidere in seduta segreta; compone il giuri per ogni causa al principio della sessione, estraendo i giurati dall'urna, che deve contenere per ogni causa almeno sedici nomi. 4. Tutti coloro che partecipano al procedimento di ricusa sono obbligati al segreto. 5. Se una causa sia rinviata, il procedimento si ripete. — VI. L'attuale numero dei giurati dev'essere mantenuto.

B) *Procedimento*. — I. Il presidente, prima dell'interrogatorio dell'accusato, deve esporre l'oggetto dell'accusa. Egli deve istruire i giurati sui punti di vista giuridici che possono venire in considerazione e presentare loro il piano del dibattimento. Indi si ascoltano i rappresentanti delle parti sui fatti che si propongono di provare e sui mezzi di prova. — II. 1. Dopo ogni interrogatorio dell'accusato, ogni esame di testimone e di pèrto deve chiedersi ai giurati se desiderano rivolgere domande. 2. Dal principio dello svolgimento delle prove deve essere permesso in ogni tempo ai giurati di ritirarsi in camera di consiglio per conferire fra loro quando la proposta sia appoggiata da tre giurati almeno. 3. Se una proposta

crescente civiltà e cultura, la coscienza della maggiore responsabilità, faranno il resto, e, can-

di prova sia fatta dall'accusato o dal difensore, prima della decisione della Corte debbono essere sentiti i giurati. 4. La richiesta di una prova fatta dalla maggioranza dei giurati deve essere accolta. — III. La prescrizione del § 302 del Codice di procedura penale (comunicazione di atti in camera di consiglio) deve estendersi a tutti i documenti presentati al dibattimento. — IV. La pena deve essere stabilita dai giurati e dalla Corte in una comune deliberazione.

La proposta del Weingart di far partecipare all'applicazione della pena soltanto tre giurati e il capo non fu accolta per il pericolo che la decisione non corrispondesse all'opinione della maggioranza. E non si volle una deliberazione separata, che sarebbe stata un'inutile perdita di tempo, mentre il segreto della deliberazione e della votazione non aveva ragione di essere di fronte al giudice. Ma il principio fondamentale fu consentito alla unanimità (v. LISZT, Mittermaier, Heinemann, Weingart, Oetker, Kleinfeller, Liepmann, Kronecker). Si ritenne che la Corte spesso non era in condizione di sapere in quali limiti i giurati avevano ritenuto provato il fatto, se, per esempio, una sottrazione era provata per diecimila o soltanto per mille marchi, e quali circostanze dovevano venire in considerazione per la misura della pena. La Corte, inoltre, non conosce l'opinione dei giurati sulla misura della colpa, e quindi v'è il pericolo che si ponga in contraddizione col giuri; per esempio, dall'essersi negate le circostanze attenuanti la Corte conclude che i giurati hanno ritenuto il fatto specialmente grave, mentre, invece, i giurati solo non lo hanno ritenuto specialmente lieve, ma di una media gravità. Fu aggiunto che, se dovevano abolirsi le circostanze attenuanti, si restringeva troppo la potestà dei giurati, che non avevano altro modo di partecipare all'applicazione della pena. Negli stessi sensi: WACH, in *Deutsche Juristen Zeitung*, 1905, 87; WEINGART, op. cit., 747 e seg.; FRIEDRICH, in MITTERMAIER u. LIEPMANN, *Schwurgerichte und Schöffengerichte*, 375 e seg.; KAHN ivi, 22; SCHWÖRER, ivi, 83; KRONECKER, ivi, 371; MITTERMAIER, in *Monatschrift f. Kr. Psych.*, II, 17; HEINZE, *Ein deutsches Geschworenengericht*, 192 e seg.; OETKER, *Gerichtssaal*, LXVIII, 93, 106; KLEINFELLER, *Das Schwurgerichtliche Verfahren und der Entwurf einer Strafprozessordnung*, Berlin, 1903, 52-66; HONEMANN, in ASCHROTT, *Reform des Strafprozesses*, 91; v. LISZT, *Reform des Strafverfahrens*, 18; STRANZ, *Juristenzeitung*, 1908, 463; LANDÉ, ivi, 1910, 179; LIEPMANN, *Kritische Erörterungen und Vorschläge zur Strafprozessreform*, 23; e finalmente ROSENBERG, *Die Reform des Schwurgerichts in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXXI, 1910, 50, il quale così si esprime: « È generalmente riconosciuto che la partecipazione dei giurati all'applicazione della pena è un'innovazione opportuna ». Contra: BIRKMEYER, *Deutsches Strafprozessrecht*, Berlin, 1898, 217; v. BAR. in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XXVI, 219; STOCKHAUSEN, *Zur Strafprozessreform*, Berlin, 1910, 87.

C) Estensione di gravami. — I. 1. La Corte può decidere contrariamente ai giurati un singolo punto a favore

cellando pur la parvenza di errori o di arbitrii, mostreranno degno il nostro popolo di esercitare la più alta di tutte le funzioni, quella di applicare il proprio diritto (1).

dell'accusato quando la decisione dei giurati non sia unanime. 2. Nel caso di unanimità deve rimanere la facoltà di rinviare ad altri giurati. — II. 1. Sull'istanza delle parti o di ufficio debbono iscriversi a verbale le istruzioni giuridiche. 2. Il verdetto dei giurati deve potersi impugnare per erronea istruzione di diritto sempre quando non sia escluso che l'errore abbia avuto qualsiasi influenza in pregiudizio del ricorrente anche sul contenuto del giudizio.

(1) La riforma dei giuri è sempre largamente discussa nella dottrina tedesca.

Il KAHN (Mittermaier e Liepmann, I, 11) raccomanda che la Corte d'assise si stabilisca come una Corte permanente, la quale si raduni ogni mese o ogni settimana secondo il bisogno.

Da varie parti si propone di ridurre il numero dei giurati (KRONECKER, in Mittermaier e Liepmann, I, 329 e letteratura ivi citata; M. LIEPMANN, ivi, II, 203-315; LANDÉ, *Juristenzeitung*, 1910, 179; *Jur. Wochenschrift.*, 1910, 768).

Secondo il progetto del 1909, debbono essere sorteggiati 22 in luogo di 30 giurati, e alla composizione dei giuri può procedersi se compariscano almeno 18 in luogo di 24. Il ROSENFELD crede (op. cit., 32) che si può anche andare oltre. Nei motivi del progetto del 1885 si dice che il numero di 12 giurati è arbitrario e non essenziale per l'istituto (*Reichstagsverhandlungen*, 6 Leg. Periode, erste Session 1884-1885, VII (Anlagen), n. 339, 2001). In Norvegia il giuri è formato di dieci persone. Il numero di sei o di otto giurati sembra sufficiente al detto scrittore. L'OETKER riconosce che il peso del servizio per i giurati può senza alcun danno essere gravemente diminuito (op. cit., 101).

Alla proposta d'introdurre nel giuri un elemento tecnico in una o in altra forma, oltre il WEINGART, si associano l'OETKER (*Gerichtssaal*, LXV, 331; LXVIII, 96), il MITTERMAIER (op. cit., 20, 23 e 24), il BEROLZHEIMER (*System der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie*, V, 1907, 190 e 191), il WINKLER (*Recht*, 1903, 305), il ROSENFELD (op. cit., 34 e 35).

Come alla mancanza di cognizioni giuridiche si vuole rimediare con l'introduzione di un giudice nel giuri, così contro la mancanza di altre cognizioni tecniche si propone di servirsi di giurati speciali. L'HEINZE (op. cit., 123, 129), vorrebbe che il giuri fosse formato da diversi gruppi, ossia da differenti classi di cittadini, e che uno di questi gruppi fosse formato d'individui della stessa professione o condizione dell'accusato. Il Rosenfeld ritiene che vi sono speciali delitti nei quali sarebbe desiderabile che almeno una parte dei giurati avesse speciali cognizioni. Così nei crimini di bancarotta fraudolenta, di violazione di depositi (§ 11 e 12, legge 6 luglio 1896), di falso commesso da pubblici ufficiali e di peculato (§§ 348-351 c. p.).

L'istituzione di speciali giurati ha avuto vita per breve durata in Francia. Le accuse di falso, bancarotta fraudo-

TITOLO IV.

DEI RIMEDI GIURIDICI

XXX.

(Art. 591)

Ricorso per cassazione - Abolizione del deposito e della costituzione in carcere. — Nel

lenta, concussione, peculato, furto da parte di commessi, di associati in materia di finanza, di commercio e di banca, erano giudicate da speciali giurie, formate da persone fornite di conoscenze relative al genere di delitto (legge 16-29 settembre 1791 sulla giustizia criminale e sull'istituzione dei giurati). Si parla anche di giurie femminili nei delitti d'infanticidio, di aborto procurato, di crimini contro il buon costume, e si accenna ad esperimenti fatti in proposito in Norvegia (SALOMONSEN, *Das norwegische Schwurgericht*, 714).

Non mancano proposte di abolire i giudici assessori (KRONECKER, op. cit., 428 e letteratura ivi citata; WURZER, *Recht*, 1906, 1180; HOLTGREVEN, *Recht*, 1906, 1200; P. LIEPMANN, op. cit., 24-25; KLEINFELLER, *Reform*, 7; HEINE, *Kulturparlament*, fascicoli v-vi, 82). Il Rosenfeld dice che la decisione deve dipendere dal compito che si assegna al presidente. Se il presidente deve essere soltanto la formale guida del dibattimento, come in Inghilterra e in America, può stare da solo; ma, se deve interrogare l'accusato, svolgere le prove, decidere gli incidenti, che possono sorgere fra difensore e accusatore, sull'ammissibilità di domande, sul giuramento di testimoni, sulla lettura di documenti, sulla rilevanza di nuovi mezzi di prova, è necessario che la decisione di queste inevitabili contestazioni parta da un giudice collegiale.

Si vuole che il presidente sia nominato almeno per la durata di un anno. Così è già in Prussia, Sassonia, Hannover e Norvegia, dove l'ufficio è largamente retribuito (KLEINFELLER, *Die Stellung des Schwurgerichtsvorsitzenden*, 134-149; SALOMONSEN, op. cit., 712).

Generalmente si sostiene l'abolizione della ricusa perentoria, o almeno la riduzione alla metà dei giurati da ricusare (KRONECKER, op. cit., 333, nota 4, e letteratura ivi citata; HEINE, op. cit., 144-145; WEINGART e LIEPMANN, in KLEINFELLER, *Reform*, 17-21; LIEPMANN e KRONECKER, *Mitteilungen der IKV*, XVI, 64-181; ASCHROTT, *Reform*, 61; M. LIEPMANN, *Reform*, 194-213).

Una grande agevolazione al servizio dei giurati sarebbe il procedere all'estrazione per tutte le cause a principio della sessione (KRONECKER, op. cit., 335; KLEINFELLER, *Reform*, 18-22); M. LIEPMANN (*Reform*, 215), ovvero al più tardi nella prima seduta (*Reichstagsverhandlungen*, 6 Leg-Periode, 1^a sessione, 1884-85, VII, 399, § 278). Si oppone che i giurati possono essere esposti a sollecitazioni, ma queste possono essere esercitate, quando siano accessibili, anche negli intervalli del dibattimento, nei quali nemmeno può evitarsi l'influenza della stampa tendenziosa (ROSENFELD, op. cit., 38).

Il LIEPMANN (MITTERMAIER e LIEPMANN, II, 216) raccomanda di raccogliere il giuramento di tutti i giurati

determinare le condizioni estrinseche per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, il progetto conservava gli obblighi del deposito e

nella prima seduta della sessione e d'istruirli sui loro diritti e doveri.

L'OBTKER (op. cit., 65, 34), il KAHL (op. cit., 14), il KLEINFELLER (*Das schwurgerichtliche Verfahren*, 29), il P. LIEPMANN (*Kritische Erörterungen*, 164), il M. LIEPMANN (*Reform*, 231) vogliono che fin dal principio i giurati siano costituiti in unico collegio, eleggendo il capo e avendo facoltà di ritirarsi per conferire in camera di consiglio sulla proposta di tre giurati.

L'HEINZE, nel caso di confessione, vorrebbe limitare l'intervento dei giurati alla condizione che il Pubblico Ministero o l'accusato lo richiedano (op. cit., 109). Il von SCHWARZE (*Gerichtssaal*, XXXVIII, 65-81), l'OLSHAUSEN (KRONECKER, op. cit., 325), l'OPPLER (*Recht*, 1903, 450) vorrebbero sottrarre ai giurati tutti i casi nei quali l'accusato abbia fatta una confessione completa e credibile. Per questa innovazione parla non solo la pratica inglese e americana (WEIDLICH, *Die englische Strafprozesspraxis und die deutsche Strafprozessreform*, 1906, 16; HARTMANN, *Die amerikanische Schwurgerichte*, in MITTERMAIER e LIEPMANN, I, 681), ma anche la considerazione che nei casi semplici, come sono quelli in cui l'imputato confessa, l'apparato del giudizio per giurati è inutilmente lungo e costoso. Resterebbe sempre alla Corte la facoltà di apprezzare la veridicità della confessione, specialmente nei casi d'infermi di mente e minorenni.

Si propone anche di esaminare se l'accusato debba essere tradotto innanzi ai giurati nel caso in cui abbia fatta nell'istruzione una completa, esauriente, credibile confessione. Secondo l'esempio inglese (LIEPMANN-MANNHARDT, *Summarisches Strafverfahren in England*, 51-53, 56) e norvegese (SALOMONSEN, op. cit., 78), si vorrebbe autorizzare il giudice istruttore ad emettere immediatamente condanna col consenso dell'accusato (v. PANNWITZ, *Verhandlungen des 16 deutschen Anwaltstags*, 1903, 35; KAHL, *Goldammer's Archiv für Strafrecht*, LIII, 15; ROSENBERG, *Verh. des 28 Juristentags*, I, 47; FRIEDRICH, *Richterzeitung*, 1909, 203).

Anche sull'esempio norvegese (SALOMONSEN, 724-725) e americano (HARTMANN, I, 686) si vorrebbe lasciare alla Corte la decisione sull'ammissibilità di deposizioni intorno al modo di vita dell'accusato o alla credibilità di testimoni.

Si sostiene da più parti la necessità di ridurre a forma sintetica le questioni, anche adoperando qualificazioni giuridiche, che sono assai spesso più semplici e chiare delle circonlocuzioni adoperate (LISZT, op. cit., 17; KRONECKER, op. cit., 351; KAHL, op. cit., 18; LEVISON, *Juristenzeitung*, 1909, 1259; M. LIEPMANN, *Reform*, 218). D'altra parte, non si vorrebbero altre questioni che quelle proposte dal Pubblico Ministero. Nel sistema accusatorio il giudizio deve essere limitato dall'accusa, e l'interesse dell'accusato non ne soffre, perchè, quando le questioni proposte dall'accusatore non sono ammesse, deve essere assolto. Il capoverso del § 263 Cod. proc. pen. è un residuo del processo inquisitorio, che deve essere eliminato.

della costituzione in carcere o in istato di libertà provvisoria (articoli 565, 566 e 567).

Nel processo americano le questioni sono poste sempre dall'accusatore, mai dal giudice (HARTMANN, op. cit., I, 685).

Si vorrebbero chiamare i giurati a decidere alcuna volta sull'ammissibilità di talune questioni, e altre proposte riguardano la specializzazione delle questioni e l'introduzione di uno speciale verdetto (KRONECKER, op. cit., 343-351; KLEINFELLER, *Das schwurgerichtliche Verfahren*, 46-48; HÖGEL, *Mitt. u. Liepm.*, 52; M. LIEPMANN, *Reform*, 222). Nel caso d'irresponsabilità dell'accusato è ritenuta tuttavia importante la decisione sul fatto obbiettivo (*Recht*, 1909, 357-538; SEUFFERT, *Ein neues Strafgesetzbuch für Deutschland*, 1902, 32).

Molte discussioni suscita sempre l'istruzione giuridica e il riassunto del presidente. Alcuni li vorrebbero a principio del dibattimento per esporre ai giurati il piano delle prove, altri alla fine, altri al principio e alla fine. Non spaventa il pericolo che il presidente faccia comprendere la propria opinione, anzi qualcuno vorrebbe che chiaramente la esprimesse in forma prudente e conveniente (NAMROTH, *Juristische Wochenschrift*, 1902, 559; OHLER, *Schwurgerichte und Schöffengerichte*, 1896, 79, nota 71; v. BAR, *Zeitschrift f. die ges. Str. R. W.*, XXVI, 230; HARTMANN, *Die Strafrechtspflege in Amerika*, 147; *Die amerikanische Schwurgerichte*, 699; BRETTNER, *Goldammer's Archiv*, XLIII, 26; KLEINFELLER, *Die Stellung des Schwurgerichtsvorsitzenden*, 199; HÖFLEIN, *Juristische Wochenschrift*, 1903, 94; v. PANNWITZ, *Verhandlungen des 16 Anwaltstags*, 1903, 61; MITTERMAIER, op. cit., II, 19; M. LIEPMANN, *Reform*, 232-241).

Trova generale consentimento la proposta di verbalizzare l'istruzione giuridica del presidente. In gran parte degli Stati Uniti di America la detta istruzione (*charge*) è comunicata in iscritto (HARTMANN, *Die Strafrechtspflege in Amerika*, 83). In Sassonia fu adoperato lo stesso sistema, che il v. Schwarze raccomandava d'introdurre in tutto l'impero (HAHN, *Materialien zur St. P. O.*, I, 931). Dalla istruzione verbalizzata si trae la doppia conseguenza, che l'istruzione erronea debba essere sottoposta a gravame e che, come in Inghilterra e in America (GLASER, *Anklage, Wahrspruch und Rechtsmittel*, 1866, 312; HARTMANN, *Strafrechtspflege in Amerika*, 83), e come fu proposto nel XIV Congresso giuridico tedesco (*Verh.*, II, 120-151), l'istruzione esatta debba essere obbligatoriamente tenuta come norma nelle interpretazioni dei giurati (GNEIST, *Vier Fragen*, 155, 164, 166; BINDING, *Die drei Grundfragen*, 94; HAHN, op. cit., I, 447-451; FREUND, *Juristenzeitung*, 1906, 189; KLEINFELLER, *Die Stellung des Schwurgerichtsvorsitzenden*, 121-122).

Fra i punti più contestati è la decisione dei giurati in camera di consiglio. Si vuole un più stretto legame fra giudici e giurati mediante la partecipazione degli uni, con voto consultivo, alla deliberazione degli altri (VEROLZHEIMER, op. cit., 1907, 191) o una concorde decisione degli uni e degli altri sulla questione della colpevolezza (GNEIST, *Verh. des 18 Juristentags*, 1886, II, 313, 400), o la partecipazione del presidente con voto deliberativo (KRONAUER, *Mitt. der J. K. V.*, XII 400; MITTER-

Se non che, accennando ai voti espressi nella dottrina per l'abolizione di questi obblighi, non nascosi che, dal punto di vista della teoria, nessuno poteva oppugnare la razionalità di questi voti. Ma soggiunsi che non ne aveva proposta la soppressione per ragione di opportunità, interessando porre un freno all'abuso che si fa presso di noi del ricorso per annullamento (1).

Ora, però, ho creduto di dover fare una distinzione fra la multa, nella quale si converte il deposito, e la costituzione in carcere o in istato di libertà provvisoria.

Quanto alla multa, ho stimato opportuno mantenerla non già sotto la forma del deposito preventivo di una somma come condizione necessaria all'ammissibilità del rimedio, sibbene sotto l'altra di una condanna, che dovrà seguire il rigetto del ricorso, in conformità del disegno di legge dell'onor. Merlani, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1910 (2).

MAIER, ivi, XI, 287 e *Monatschrift für Kriminalpsychologie*, II, 1905, 20; SCHWÖRER, in MITTERMAIER e LIEPMANN, I, 86; v. LISZT, *Reform*, 18) o di un assessore (HEINZE, op. cit., 168; WINKLER, *Recht.*, 1903, 305).

Si cita in appoggio l'esempio del cantone di Ginevra, dove, secondo il PICOT (*Zeitschrift f. Schweizer Strafrecht*, VI, 1893, 62) l'istituzione ha dato favorevoli risultati.

Il KAHL (op. cit., 22) e il WINKLER (op. e loc. cit.) vogliono limitato tale intervento al caso in cui i giurati lo richiedano. Il ROSENBERG (op. cit., 49) osserva in contrario che i giurati dovrebbero dichiarare la propria incapacità.

Il v. TREITSCHKE (*Politik*, II, 1898, 438) e l'HARTMANN (*Strafrechtspflege*, 147) vorrebbero l'unanimità per la condanna, l'HEINZE (op. cit., 183, 184) vorrebbe una maggioranza di otto voti, il v. BAR (*Goldammer's Archiv*, XLVIII, 203) di nove.

Se si aggiunga un giudice con voto deliberativo o consultivo nella deliberazione, si ritiene possibile una motivazione del verdetto, almeno sulla negativa della colpevolezza, anche adoperando dei formulari sotto i quali i giurati non apporrebbero che il loro « sì » o « no » (KRONECKER, op. cit., 367 e letteratura ivi citata; HEINZE, op. cit., 192; v. LISZT, *Reform*, 31; ORTKER, *Gerichtssaal*, LXVIII, 93, 106; in MITTERMAIER e LIEPMANN, I: KAHL, 22; SCHWÖRER, 83; FRIEDRICH, 376; STRANZ, *Juristenzeitung*, 1908, 463; P. LIEPMANN, *Kritische Erörterungen*, 23, 24; LANDÉ, *Juristenzeitung*, 1910, 179).

L'HEINE ritiene necessaria l'introduzione di un gravame contro il verdetto (*Kulturparlament*, fasc. VI-VII, 82).

(1) Relazione allegata, § CLIX.

(2) Camera dei deputati (St. N. 383 A). Proposta di legge d'iniziativa del deputato Merlani « Modificazione dell'ar

E qui non posso invocare un avviso più autorevole di quello recentissimo del Primo Presidente della Corte di cassazione di Roma. « Il movimento giuridico odierno - scrive l'eminente magistrato - si è dispiegato, e ogni dì più si dispiega, nel senso di sopprimere tutte quelle misure preventive, delle quali sovrabbondano le passate legislazioni, dirette ad impedire, o moderare, mediante cauzioni, depositi o multe, le liti, i gravami, o le eccezioni che non abbiano solido fondamento, e di cancellare perciò l'obbligo dei depositi, che attualmente si richiedono per l'ammissibilità dei ricorsi in revocazione o per cassazione, prevalendo oggi il principio giustissimo che non debba essere tolta, o in alcuna guisa vincolata con imposizioni finanziarie, la facoltà nei cittadini di far valere e difendere quelli che stimino loro diritti coi mezzi e modi consentiti dalla legge (3).

Ma, quanto alla costituzione in carcere, ho dovuto riconoscere che, come fu proposto anche nello schema dell'onorevole Orlando (art. 47), doveva essere abolita. Poichè con essa si viola il principio che la sentenza penale non può essere eseguita prima che sia divenuta irrevocabile. Secondo l'insegnamento di un illustre criminalista francese, esigere che il ricorrente obbedisca alla decisione che impugna, mentre il suo ricorso ne sospende l'esecuzione, equivale a dichiarare che il ricorso non è sospensivo, e che v'ha luogo ad eseguire una condanna non ancora esecutiva (4).

XXXI.

(Art. 614).

Rimedio dell'opposizione. — Un istituto che, sulla traccia del progetto del Romagnosi del Codice di procedura penale pel cessato Regno d'Italia e del Codice giapponese (1), mi parve

titolo 653 del Codice di procedura penale. Seduta del 12 marzo 1910. — Senato del Regno (St. N. 293). Disegno di legge di iniziativa della Camera dei deputati, e dalla medesima approvato nella tornata del 17 giugno 1910, comunicato al Senato nella tornata del 18 stesso mese.

(3) QUARTA, *Relazione presentata all'assemblea generale del giorno 11 gennaio 1911*, 28.

(4) HÉLIE, *Traité de l'instr. crim.*, § 730.

(1) Il progetto del Romagnosi accordava all'imputato il reclamo avanti alla Corte di cassazione per la mancanza di notificazione dei motivi del ricorso del Pubblico Ministero e della parte civile e di costituzione della di-

dovesse figurare utilmente nel nuovo Codice è quello dell'opposizione contro le sentenze della Corte di cassazione, ammesso già nel progetto Orlando (art. 57). E, nell'esporre i motivi di questa riforma, l'onorevole mio predecessore affermava che l'istituto « risponde ad una necessità pratica di fronte a qualche caso, che pure può verificarsi, e che, quando si avvera, fa sorgere gravi difficoltà intorno all'esecuzione del giudicato ».

Non era, però, possibile dare a questo istituto una larga estensione in un paese dove i ricorsi per cassazione sono così frequenti; ma occorreva contenerlo in opportuni limiti. Per il che, l'articolo 614, conformandosi all'articolo 57 dello schema Orlando, accorda il rimedio soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui esclusivamente spetta il ricorso nell'interesse della legge, lo limita al caso in cui « siavi contraddizione manifesta fra i motivi sui quali la sentenza è fondata e il dispositivo, o fra due disposizioni di una medesima sentenza », e chiama la Corte di cassazione a decidere a sezioni unite.

LIBRO QUARTO DELL' ESECUZIONE

TITOLO II.

DELL' ESECUZIONE PENALE

XXXII.

(Art. 650).

Sospensione dell'esecuzione delle sentenze di condanna. — Il progetto del 1905, accanto alla sospensione obbligatoria dell'esecuzione della sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale per infermità di mente o per altra grave infermità del condannato, e alla so-

fesa (art. 528 e 549); e il Codice giapponese accorda l'opposizione al procuratore generale e alle parti interessate nel caso in cui siavi contraddizione fra due disposizioni di una stessa sentenza, o la Corte di cassazione non abbia osservate le forme, ovvero abbia omissso di pronunziare sui mezzi di cassazione proposti (art. 436).

sospensione facoltativa, per ordine del ministro della giustizia, in seguito a domanda di grazia, accordava all'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza la facoltà di sospenderla, quando l'esecuzione immediata della condanna poteva cagionare « al condannato o alla sua famiglia un grave danno ».

La sospensione, però, era circondata di quelle cautele che si rendevano indispensabili ad impedire che l'esecuzione delle sentenze fosse soverchiamente indugiata, e che i condannati potessero sottrarsi alla pena. E le cautele consistevano nella fissazione di un termine massimo alla durata della sospensione, anche nel caso in cui questa fosse ordinata dal ministro della giustizia in seguito a domanda di grazia, e nella facoltà, concessa al magistrato, di assoggettare il condannato a malleveria od a cauzione (articoli 624 e 629).

Il progetto, mentre riproduce le linee generali della sospensione facoltativa ad opera del magistrato, la quale, sull'esempio dei migliori Codici stranieri, fu dettata « dall'equità e dal bisogno d'impedire un male maggiore di quello che deriva dalla ritardata esecuzione della condanna » (1), sulla traccia della proposta di legge dell'onor. Lucchini, letta alla Camera dei deputati nella tornata del 14 giugno 1906 (2), introduce qualche modificazione così nella sostanza come nella forma.

Infatti, gli articoli 624 e 629 sono stati fusi nella disposizione dell'articolo 650, con la quale si autorizza il magistrato a permettere che la pena restrittiva della libertà personale non superiore a trenta mesi e la pena pecuniaria si scontino a periodi, o a rate, e, invece di attribuire la facoltà di sospendere l'esecuzione delle sentenze dei tribunali e delle Corti al Pubblico Ministero, la deferisce al giudice che ha pronunciata la condanna.

La proposta di legge dell'onor. Lucchini attribuiva questa facoltà, per le sentenze dei giudici collegiali, al presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re (art. 2). Ma mi è sembrato più rispondente all'armonia del Codice conferirla al giudice che ha pronunciata

la sentenza, sul riflesso che, a norma delle disposizioni del titolo VI, a questo giudice spettano le decisioni relative agl'incidenti di esecuzione.

Mi parve, infine, opportuno sopprimere il limite della durata della sospensione dell'esecuzione nei casi di domande di grazia. Poiché ho pensato che questo limite, se, da un canto, avrebbe diminuita la durata delle sospensioni, avrebbe potuto, dall'altro, renderle più frequenti

XXXIII.

(Art. 651).

Condanna condizionale. — Fra le controversie che si sono agitate nella giurisprudenza in tema di condanna condizionale due meritano di essere risolte.

Si è infatti dubitato, da una parte, se il provvedimento con cui il giudice accorda o nega il beneficio debba essere motivato, e, dall'altra, se la revoca debba o meno avere luogo con le forme del dibattimento, ossia in contraddittorio del condannato.

Sebbene la legge del 26 giugno 1904, a differenza della legge francese del 26 marzo 1891, non prescriva espressamente la motivazione del provvedimento, pure parmi che dal silenzio del legislatore non possa desumersi che il giudice possa sottrarvisi, perchè l'obbligo della motivazione è insito a tutti i capi della sentenza (1).

Tuttavia per rimuovere ogni dubbio, nell'art. 488 è stato aggiunto l'inciso « con provvedimento motivato ».

Quanto, poi, alle forme con le quali il be-

(1) « Se, invero, l'istituto della condanna condizionale — scrive il senatore Quarta — è un istituto di elevato ordine giuridico, costituito perchè, nel suo esplicarsi, il magistero penale meglio raggiunga i fini ai quali è indirizzato, ne scaturisce ineluttabile la conseguenza che sia di supremo interesse sociale si sappia quando, sotto una qualsiasi forma sia stato domandato o richiesto, come e perchè, ove ne ricorrano le condizioni legali, si sia o non si sia applicato » (Discorso pronunciato nell'assemblea generale della Corte di cassazione di Roma del 3 gennaio 1906, 14).

Veggansi in senso contrario all'obbligo della motivazione le sentenze della Corte di cassazione 27 e 29 aprile, 15 giugno e 8 agosto 1905, 13 gennaio 1906; e, in senso favorevole, le seguenti: 3 aprile 1905, 17 gennaio, 14 e 15 febbraio, 18 maggio, 20 luglio e 18 ottobre 1906, 18 e 19 febbraio, 2 aprile e 19 novembre 1907, in RAVIZZA, *La condanna condizionale*, 130; Roma-Milano-Napoli, 1911.

(1) Relazione allegata, § CLXXII.

(2) Proposta di legge del deputato Lucchini Luigi: *Intorno all'esecuzione delle condanne penali* (Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXI. 1^a Sessione. Discussioni. Tornata del 14 giugno 1906, 8440).

neficio dev'essere revocato, non ho indugiato a seguire quella corrente della dottrina e della giurisprudenza che insegna doversi la revoca pronunciare in seguito a giudizio pubblico, col contraddittorio del condannato, sul riflesso che, trattandosi di pronunciare la decadenza da un diritto acquisito dal condannato con sentenza proferita con le forme del dibattimento, deve procedersi con la stessa garanzia della pubblicità e del contraddittorio (1).

TITOLO VI.

DEGL' INCIDENTI DI ESECUZIONE

XXXIV

(Art. 719).

Ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna pronunziate da giurisdizioni provvisorie. — Stante la pluralità degli organi giurisdizionali penali e i rapporti o contatti fra loro nelle rispettive funzioni, è necessario che al disopra di essi sia costituita una potestà, la quale garantisca a ciascuna magistratura il fecondo esercizio della propria attività entro i confini del particolare dominio assegnatole, e impedisca ad ognuna la violazione di tali confini con l'invasione del dominio attribuito ad altro organo di giurisdizione (2).

Questa necessità di un organo giurisdizionale, che dirima i conflitti e mantenga le funzioni giurisdizionali nelle orbite rispettive, non s'impone soltanto alla disciplina degli organi delle giurisdizioni civili, ma s'impone altresì a quella degli organi della giurisdizione penale. Se non che, mentre la vigilanza sugli organi della giurisdizione civile è ordinata, con disposizioni generali e di larga comprensione, dalla legge 31 marzo 1877, diretta non solo a dirimere i conflitti di attribuzione fra l'Autorità giudiziaria e l'amministrativa e i conflitti di giurisdizione fra la magistratura ordinaria e le speciali (articolo 3, n° 3), manca, invece, qualcosa di analogo per le giurisdizioni penali (3). Soltanto l'ar-

ticolo 539 del Codice penale per l'esercito del 28 novembre 1869 investe eccezionalmente la Corte di cassazione, a sezioni unite, della cognizione dei ricorsi contro le sentenze del Tribunale supremo di guerra e marina, denunziate nell'interesse della legge dal procuratore generale presso la stessa Corte quando gli sia stato ordinato dal ministro della guerra o da quello della giustizia. Ma, appunto per l'esistenza di questa disposizione eccezionale, ch'è stata riprodotta nell'articolo 611, è facile indurre che tale rimedio non spetta quando trattasi di altre giurisdizioni speciali, quali quelle dei tribunali militari in tempo di guerra. Poichè il Codice penale per l'esercito non accorda neppure il rimedio ordinario del ricorso al Tribunale supremo di guerra e marina, di cui tace completamente il libro II.

La lacuna fu più volte lamentata in tema di ricorsi, per incompetenza ed eccesso di potere, contro sentenze di tribunali militari eccezionali, funzionanti in occasione di stato d'assedio, pronunziate a carico di borghesi per delitti preveduti nel Codice penale comune. E così viva parve in certi periodi della vita pubblica la necessità di siffatta garanzia, che la Corte suprema giunse alla tesi affermativa, sulla considerazione che, nei casi suddetti, i quali non sono quelli preveduti nel Codice penale per l'esercito, non deve mancare al cittadino l'unico modo di garantire i suoi diritti, e che l'istituto della Corte di cassazione, a norma dell'art. 22 dell'ordinamento giudiziario, intende alla esatta

a decidere pure dei conflitti fra due organi di giurisdizione penale ebbe a dichiarare recentemente (trattavasi di decidere tra la competenza dei tribunali ordinari e dell'Alta Corte di giustizia in caso di reato ministeriale) la Corte di cassazione, sulle conformi conclusioni del procuratore generale senatore Quarta, con sentenza 14 febbraio 1907, redatta dal primo presidente senatore conte PAGANO (*Giur. ital.*, I, 1, 222).

La decisione è fondata su tre motivi. — a) Coll'art. 1 della legge 20 marzo 1865, alleg. E, tutta la materia penale (contravvenzioni) era stata sottratta alle giurisdizioni amministrative e deferita alle ordinarie. Pertanto i conflitti tra le Autorità giudiziarie e amministrative, contemplati in detta legge, nella legge di pari data, all. D sul Consiglio di Stato, e nella posteriore del 31 marzo 1877, non poterono riferirsi, secondo l'intenzione del legislatore, a veruna materia penale. — b) L'indole della giurisdizione attribuita dallo Statuto del Regno al Senato costituito in Alta Corte di giustizia è essenzialmente politica; per ciò non si può sottometterne l'esercizio ad un regolamento di competenza pronunziato da un altro or-

(1) Cass., 11 giugno 1906 (*Riv. pen.*, LXV, 193), 5 novembre 1908 (*Gius. pen.*, XV, 187), 26 luglio 1910 (ivi, XVI, 1130), 3 dicembre 1910 (ivi, XVII, 486), 11 marzo 1911 (ivi, XVII, 808). Cfr. in dottrina: FLORIAN. *Sulla natura giuridica di talune nuove facoltà del giudice penale* (*Riv. di dir. e proc. pen.*, I, parte 1ª, 822).

(2) MORTARA L., *Comm.*, I, 571.

(3) Che l'ufficio attribuito alle sezioni unite della Corte di cassazione con la legge 31 marzo 1877 non si estenda

osservanza della legge, senza altre limitazioni, che quella da speciali leggi designata: concetto che si rispecchia più particolarmente nello stesso Codice penale per l'esercito, in cui si riscontra la possibilità dell'intervento della Corte di cassazione quando per via di conflitto si discute di competenza (1).

Non poche decisioni, però, dimostrano come su questa massima non sia possibile fondare una soluzione ferma e sicura, e ammoniscono viepiù della necessità di regolare la materia con norme espresse e dirette (2).

Entrato, pertanto, in quest'ordine d'idee, tracciato nella Relazione della Commissione della Camera dei deputati (II), mi parve di doversi concedere il rimedio del ricorso per annullamento ad occasione della esecuzione delle sen-

gano giurisdizionale. Il regolamento dei conflitti di giurisdizione è attributivo di competenza in modo irrevocabile, cosicchè il Senato non potrebbe più discutere e pronunciare intorno alla propria competenza se la detta legge fosse applicabile in questo caso. Il che è inammissibile. In sostanza, sopra una questione di tal genere la giurisdizione ordinaria deve limitarsi a decidere circa la propria competenza, non pregiudicando in verun modo la disputa sulla competenza dell'Alta Corte di giustizia. — c) È poi indubitato che, appunto per l'indole speciale della giurisdizione del Senato, non può mai sorgere fra esso e l'Autorità giudiziaria un vero e proprio conflitto di giurisdizione, perchè, se il Senato, costituendosi in Alta Corte di giustizia dietro l'iniziativa della Camera dei deputati, s'impossessa della cognizione di un reato, esercita una eccezionale potestà di avocazione, la sola rimasta possibile negli attuali ordinamenti giurisdizionali; e, in virtù di essa, deve cessare ogni attività degli organi di giurisdizione ordinaria nella materia avvocata.

Anche in un precedente incidente della stessa causa le sezioni penali unite della Corte di cassazione avevano ritenuto che la legge del 1877 sui conflitti riguarda le sole materie civili.

(1) Cass., 19 marzo 1894, estensore il senatore Petrellà. (*Riv. pen.*, XXXIX, 465). Conforme: 11 luglio 1894 (*Riv. pen.*, XL, 252) e 19 agosto 1898 (ivi, XLVIII, 453).

(2) Recentemente, però, la stessa Corte dichiarava di non poter conoscere dei ricorsi contro le sentenze dei tribunali di guerra, durante lo stato d'assedio, anche agli effetti della incompetenza e dell'eccesso di potere (24 maggio-15 giugno 1909, 13 agosto 1909 (*Riv. pen.*, LXX, 474). Cfr. in dottrina: IMPALLOMENI, *I metodi della Corte di cassazione nel ricorso De Felice* (*Riv. pen.*, XL, 224); BRUSA, *Della giurisdizione penale eccezionale in occasione della presente dittatura militare* (*Riv. pen.*, XXXIX, 413); DE LUCA, *Il ricorso contro le sentenze dei tribunali di guerra creati durante lo stato d'assedio politico (Il progresso del diritto criminale, 1910, 231)*; SIOTTO-PINTOR, *Lo stato d'assedio nell'occasione del terremoto del 28 dicembre 1908* (*Giur. it.*, 1909, II, I).

tenze pronunziate da giurisdizioni provvisorie: ricorso in materia di esecuzione e non di dichiarazione; ricorso che risponde completamente allo scopo, poichè consente d'insorgere contro la condanna nel momento in cui più acuto sorge nel cittadino l'interesse a reclamare contro di essa.

Cotesta soluzione agevola altresì l'attuazione dell'altro proposito, di mantenere questo rimedio straordinario nei più ristretti limiti. Il ricorso, invero, non è concesso che contro le sentenze dei tribunali provvisori, e, in luogo di segnarne i limiti con la consueta formula di « eccesso di potere », divenuta di contenuto così ampio e adoperata per taluni rapporti giurisdizionali-amministrativi, ho creduto opportuno di richiamarli, senz'altro, esclusivamente alla disposizione dell'art. 1° del progetto, col quale, in via di sintesi, e come un'alta affermazione di principio, si proclama che « nessuno può essere punito se non in forza di una sentenza pronunziata con le forme stabilite dalla legge ».

E così il primo e l'ultimo articolo del nuovo Codice, le due disposizioni che segnano come i termini estremi delle guarentigie processuali, si coordinano armonicamente in questo concetto fondamentale: che la volontà della legge deve attuarsi, dovunque e in ogni tempo, da organi propri e con forme prestabilite.

Giunto alla fine di questa Relazione, giova porre in evidenza le linee fondamentali del nuovo Codice e le principali riforme che vengono introdotte nel Codice del 1865.

L'esercizio dell'azione penale rimane attribuito al Pubblico Ministero; ma hanno facoltà di esercitarla anche le associazioni legalmente costituite per uno scopo d'interesse professionale, o pubblico, relativamente ai reati che direttamente concernono la loro istituzione, le istituzioni pubbliche di beneficenza nei reati commessi a danno delle medesime, la parte lesa nei delitti di diffamazione e ingiuria, e ogni elettore nei delitti contro le libertà politiche.

La parte che intende esercitare l'azione penale è tenuta a costituirsi parte civile, e l'istanza viene sempre preceduta dalla deliberazione del giudice.

La competenza *quantitativa* della Corte di assise è limitata alla pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni (escluso il minimo di cinque anni); mentre

la *qualitativa* viene estesa ad altre specie di reati (delitti contro la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio commessi dai pubblici ufficiali con abuso delle proprie funzioni, violenza pubblica e radunata sediziosa), che rispecchiano il concetto informatore della competenza specifica.

La competenza *prorogata* dei pretori assume il carattere di *originaria*, nel senso che essi giudicano direttamente anche i reati dei quali presentemente conoscono per rinvio delle magistrature istruttorie quando ritengano che, per la lieve entità del reato, debba applicarsi l'attuale limite di pena.

La risoluzione dei conflitti di giurisdizione e la rimessione delle cause da una ad altra Autorità giudiziaria sono attribuiti esclusivamente alla Corte di cassazione. È vietato, però, rimettere la causa ad altra Autorità dopo l'apertura del dibattimento e di rimetterla fuori il territorio della Corte di cassazione civile.

Il giudizio sulla ricusazione dei giudici e degli ufficiali del Pubblico Ministero appartiene al magistrato superiore.

L'istituto della parte civile, nell'interesse dei poveri, dei minorenni e degli incapaci, per malattia di mente e di corpo, di provvedere a sé stessi s'integra con l'intervento del Pubblico Ministero, ch'è autorizzato a fare tutte le istanze concernenti l'esercizio dell'azione civile. La stessa funzione integratrice e protettrice il Pubblico Ministero è autorizzato a compiere nell'interesse delle stesse persone contro coloro che sono civilmente responsabili dei reati.

Il numero dei difensori, per ciascuna delle parti, è limitato ad uno solo in sede di procedimento e a due in sede di giudizio.

Il procedimento disciplinare contro i difensori che abbandonano la difesa, o altrimenti ricusino di prestare il proprio ufficio, ha luogo avanti alla Sezione d'accusa, che può applicare la sospensione.

I rapporti fra l'azione penale e la funzione giurisdizionale sono informati al concetto che il Pubblico Ministero non è domino dell'azione pubblica. Il Pubblico Ministero quindi non ha facoltà di non dare corso alle denunce e alle querele; ma è sempre tenuto a provocare una decisione del giudice.

Nei reati devoluti alla competenza della Corte d'assise si procede, di regola, col metodo del-

l'istruzione formale, e si procede con citazione diretta nei reati deferiti ai giudici popolari in ragione della loro qualità. È facoltativa la citazione diretta in ogni altro delitto ove l'imputato sia stato arrestato nell'atto di commetterlo, o immediatamente dopo averlo commesso mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e abbia fatta confessione giudiziale.

Nei reati attribuiti alla competenza del tribunale è obbligatoria la citazione diretta, facoltativa la citazione direttissima. È facoltativa anche l'istruzione formale nei delitti di bancarotta fraudolenta, peculato, falsità, appropriazione indebita, truffa, e nei delitti commessi per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline.

Nei reati devoluti alla competenza del pretore si procede con citazione diretta o con citazione direttissima, e si emette *decreto penale*, cioè condanna rescindibile per effetto dell'opposizione del condannato, o di richiesta del procuratore del Re, sempre che il pretore riconosca che per una contravvenzione debba infliggere la sola ammenda non superiore alle lire cento. Il pretore può, in materia di delitti, anche emettere sentenza di condanna prima dell'apertura del dibattimento quando ritenga di dovere infliggere la sola pena pecuniaria non superiore alle lire cento e siavi la confessione giudiziale dell'imputato accompagnata dalla rinunzia al dibattimento.

L'istruttoria poggia sul sistema della pubblicità per le parti.

Il Pubblico Ministero ha diritto di assistere a tutti gli atti d'istruzione e di esaminare il processo in ogni stato del procedimento. L'imputato, nel primo interrogatorio, è invitato a scegliere un difensore, e, se non lo scelga, il difensore è nominato di ufficio dal giudice. I difensori dell'imputato e della parte civile hanno diritto di fare ogni specie d'istanza, sulle quali, quando il giudice non creda di doverla accogliere, deve pronunciare ordinanza, di assistere a determinati atti d'istruzione (ispezioni ed esperimenti giudiziali, perizie, perquisizioni, sequestro e ricognizioni), salvo i casi urgenti, d'ispezionare i relativi verbali, e di esaminare l'intero processo appena compiuta l'istruzione. Il difensore dell'imputato ha anche diritto di

ottenere copia del mandato notificato o eseguito. L'imputato detenuto ha diritto di conferire liberamente col difensore immediatamente dopo l'interrogatorio.

La perizia di parte è trasportata dalla sede del dibattimento in quella dell'istruttoria ed innestata alla perizia ufficiale.

Il giudice nomina il perito, dandone comunicazione agl'imputati che hanno interesse alla perizia, i quali hanno diritto di scegliere di accordo un altro perito, e, se dissentano, la scelta è fatta dal giudice fra i periti indicati dagl'imputati. I periti procedono insieme alle operazioni. In caso di dissenso, il presidente del tribunale nomina un terzo perito. Il perito relatore redige la relazione; il perito dissenziente può presentare una controrelazione. Le parti hanno facoltà di citare al dibattimento, a scopo di qualche chiarimento, il perito o i periti dell'istruttoria, e, se, prima dell'apertura dell'udienza, stimino necessario qualche nuovo accertamento, possono anche richiedere il presidente della nomina di un perito, ch'è fatta con le norme sopra indicate. Alla perizia si procede prima dell'apertura del dibattimento. In udienza, ove i periti intendano modificare le precedenti conclusioni, procedono alla discussione e formulano le nuove conclusioni in separata sede.

La Camera di consiglio è abolita, e le sue attribuzioni sono devolute al giudice istruttore, salvo il gravame alla Sezione d'accusa.

La citazione diretta è trasformata in un procedimento accusatorio.

La ricerca delle prove è attribuita al Pubblico Ministero, e la conservazione e l'accertamento di esse spettano al giudice col contraddittorio delle parti. Al giudice sono pure deferiti il rilascio dei mandati giudiziali e i provvedimenti sulla custodia preventiva. Nei procedimenti per delitti di competenza del tribunale, che importano la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo ai tre anni, è ammessa l'opposizione dell'accusato avanti al giudice istruttore contro la richiesta del decreto di citazione. L'opposizione avanti alla Sezione d'accusa contro l'atto d'accusa è sempre ammessa nei procedimenti per delitti di competenza della Corte d'assise. L'opposizione è accordata in ogni specie di procedimento quando la richiesta del decreto di citazione sia fatta

da alcuna delle parti che possono partecipare all'esercizio dell'azione penale.

Sono diminuiti i casi in cui può spedirsi il mandato di cattura; all'istituto della legittimazione dell'arresto viene sostituito il diritto dell'imputato e del suo difensore di chiedere in ogni tempo l'escarcerazione; la magistratura istruttoria superiore è chiamata a controllare periodicamente la durata del carcere preventivo; la libertà provvisoria non ha altro limite che nella punibilità del reato con l'ergastolo; può concedersi dal giudice anche di ufficio.

Alla semplificazione dei dibattimenti e a rimuovere il pericolo di quegli annullamenti che ora sono così frequenti provvedono la soppressione di una serie di letture, il limite frapposto alle repliche, poichè ciascuna delle parti non può replicare che una sola volta, la facoltà del presidente, nel caso in cui vi siano più difensori, di disporre che uno di essi si riservi la parola per la replica, un nuovo sistema di sanatoria delle nullità incorse negli atti di citazione e nelle notificazioni e un nuovo ordinamento dei verbali di udienza.

I dibattimenti avanti alla Corte d'assise sono radicalmente riformati.

Sono soppressi l'atto d'accusa quando la Corte sia investita con sentenza d'invio, l'interrogatorio dell'accusato nella procedura intermedia, e il riassunto presidenziale. Le questioni ai giurati debbono essere proposte prima delle arringhe delle parti. Il verdetto deve pronunciarsi nella sala di udienza con schede segrete, sotto la direzione del presidente, in presenza soltanto del Pubblico Ministero e del difensore dell'accusato. Il giudizio è informato al concetto di una più intima unione fra il giudice tecnico e i giurati, la quale si risolve in una scambievole cooperazione così al verdetto come all'applicazione della pena. Il presidente coopera al verdetto con un più largo potere moderatore, poichè, quando il verdetto sia affermativo sul fatto principale o sulla circostanza aggravante alla semplice maggioranza di sette voti e il presidente sia convinto che i giurati si sono ingannati, l'accusato è assolto, ovvero non si tien conto della circostanza aggravante, e i giurati, in unione al presidente, applicano la pena.

Il giudizio contumaciale è ricondotto alle

norme ordinarie con l'assistenza della difesa. E vietato, però, addurre prove in discolpa.

Nel ricorso per cassazione è abolita la costituzione in carcere, e al deposito è sostituito il pagamento di una multa nel caso di rigetto del rimedio.

Contro le sentenze della Corte di cassazione è ammessa l'opposizione del procuratore generale presso la stessa Corte avanti alle sezioni unite per *contraddizione manifesta fra i motivi e il dispositivo, o fra due disposizioni di una medesima sentenza*.

La revisione non è sottoposta alla discrezione del ministro della giustizia, è allargata fino al *titolo del reato* e alle *circostanze aggravanti*, e fino ai *nuovi fatti e ai nuovi elementi di prova*, ed è coordinata alla riparazione pecuniaria alle vittime degli errori giudiziari.

Infine, in tema di esecuzione, si provvede a garantire più efficacemente il risarcimento del danno alle parti lese e il recupero delle spese processuali, autorizzando in alcuni casi il Pubblico

Ministero ad agire nell'interesse delle persone danneggiate dal reato; a regolare il procedimento per l'extradizione sul tipo del sistema inglese, chiamando l'Autorità giudiziaria italiana non soltanto ad esaminare la legalità della domanda, ma anche a valutare le prove della colpeabilità dell'imputato; e si accorda al condannato il diritto d'impugnare in ogni tempo avanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, per violazione dell'art. 1 del progetto, l'esecuzione della pena inflitta da giurisdizioni provvisorie.

Signori Senatori,

Nell'affrettarmi a sottoporre alla vostra sapienza il testo del nuovo Codice di procedura penale, non ho bisogno di rilevare l'urgenza di una riforma nella quale l'Italia viene ultima fra i grandi Stati, e come ormai il condurla sollecitamente a termine debba costituire impegno di onore per il Governo e per il Parlamento.

PARTE II.

DISEGNO DI LEGGE E TESTO DEL CODICE

CODICE DI PROCEDURA PENALE

INDICE

Disegno di legge che autorizza il Governo a pubblicare il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia.	Pag. 79
Codice di procedura penale	83

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I..... <i>Delle azioni nascenti dal reato.</i> Pag.	85
CAPO I..... Dell'azione penale.	85
» II..... Dell'azione civile	85
TITOLO II..... <i>Del giudice</i>	86
CAPO I..... Della partizione della competenza.	86
» II..... Dei conflitti di giurisdizione.	88
» III..... Della rimessione del procedimento e del giudizio da una ad altra Autorità giudiziaria	88
» IV..... Delle incompatibilità e dell'astensione e della recusazione dei giudici e degli ufficiali del Pubblico Ministero	89
TITOLO III..... <i>Delle parti e dei difensori.</i>	90
CAPO I..... Della parte civile	90
» II..... Dell'imputato e delle persone civilmente responsabili.	91
» III..... Dei difensori.	92
TITOLO IV..... <i>Degli atti processuali in generale</i>	93
CAPO I..... Dei rapporti, dei verbali, delle istanze e delle dichiarazioni	93
» II..... Degli atti in udienza.	93
» III..... Delle decisioni	94
» IV..... Della rinnovazione degli atti.	95
» V..... Della pubblicazione e delle copie degli atti	95
» VI..... Delle notificazioni.	95
» VII... Delle nullità e delle sanzioni civili e disciplinari.	96
» VIII. Dei termini	97
» IX..... Delle forme dei rimedii giuridici	97

LIBRO SECONDO

DEL PROCEDIMENTO

TITOLO I..... <i>Degli atti preliminari al procedimento.</i>	Pag. 98
CAPO I..... Degli atti iniziali	98
» II..... Degli atti di polizia giudiziaria.	99
» III..... Delle investigazioni preliminari.	101
» IV..... Dell'inizio dell'azione penale.	101

TITOLO II..... <i>Delle specie di procedimento</i> . Pag.	102
CAPO I..... Dell'istruzione formale	102
Sezione I..... Disposizioni generali.	102
» II..... Delle ispezioni e degli esperimenti giudiziali	103
» III.... Delle perizie	104
» IV..... Delle perquisizioni.	107
» V..... Del sequestro.	107
» VI..... Delle ricognizioni.	109
» VII... Dei testimoni	109
» VIII. Dei confronti.	110
» IX..... Degli interpreti	110
» X..... Dell'interrogatorio dell'imputato	111
» XI..... Della chiusura dell'istruzione formale	111
» XII... Della riapertura dell'istruzione formale	113
CAPO II..... Della citazione diretta	113
» III..... Della citazione direttissima	115
» IV..... Del decreto penale.	115
TITOLO III..... <i>Della libertà personale dell'imputato</i>	116
CAPO I..... Dei modi di presentazione dell'imputato	116
Sezione I..... Della presentazione spontanea	116
» II..... Dell'arresto	116
» III..... Dei mandati	117
CAPO II..... Della custodia preventiva e della libertà provvisoria	118
Sezione I..... Della custodia preventiva	118
» II..... Della libertà provvisoria	121
TITOLO IV..... <i>Dei rimedii giuridici</i>	122
CAPO I..... Dell'appello	122
» II..... Del ricorso per cassazione.	122
» III.... Disposizioni comuni ai Capi precedenti	122

LIBRO TERZO

DEL GIUDIZIO

TITOLO I..... <i>Degli atti preliminari al dibattimento.</i>	Pag. 123
» II..... <i>Del dibattimento</i>	124
CAPO I..... Disposizioni generali.	124
Sezione I..... Dell'ordinamento del giudizio e dell'apertura del dibattimento.	124
» II..... Dell'esame delle prove	126
» III.... Della discussione	128
» IV..... Della sentenza	128
» V..... Del verbale del dibattimento.	130

essere promossa avanti al giudice civile, eccetto che, con sentenza irrevocabile, siasi ritenuto che l'azione penale è estinta, ovvero che non può essere promossa o proseguita.

Se non siasi esercitata congiuntamente allo esercizio dell'azione penale, l'azione civile può essere promossa avanti al giudice civile, eccetto che, con sentenza irrevocabile, siasi ritenuto che il fatto non esiste, ovvero che l'accusato non ha commesso il reato o che non vi ha concorso.

14. — La rinunzia all'azione civile non pregiudica l'esercizio dell'azione penale.

TITOLO II.

DEL GIUDICE

CAPO I.

Della partizione della competenza.

15. — Appartengono alla competenza della Corte d'assise con l'intervento dei giurati:

1° i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni. Se il delitto sia di bancarotta fraudolenta preveduta nell'art. 861 del Codice di commercio, la Corte d'assise è competente a conoscerne soltanto nei casi più gravi;

2° i delitti contro la sicurezza dello Stato e l'istigazione o provocazione a commetterli, ancorchè fatta col mezzo della stampa, eccetto che il Senato sia stato costituito in Alta Corte di giustizia a norma dell'articolo 36 dello Statuto;

3° il delitto contro le libertà politiche e l'istigazione a commetterlo;

4° i delitti contro la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio preveduti negli articoli 147, 149 e 158 del Codice penale;

5° gli abusi dei ministri dei culti nello esercizio delle proprie funzioni preveduti negli articoli 182 e 183 del Codice penale;

6° la violenza e la resistenza all'Autorità prevedute negli articoli 188 e 189 del Codice penale;

7° i delitti preveduti nel testo unico della legge elettorale politica 28 marzo 1895 e nel testo unico della legge comunale e provinciale 21 marzo 1908 commessi dai pubblici ufficiali con abuso delle proprie funzioni, e il delitto

preveduto negli articoli 108 del testo unico della legge elettorale politica e 105 del testo unico della legge comunale e provinciale;

8° i delitti preveduti negli articoli 14, 15 e dal 18 al 24 dell'editto 26 marzo 1848 sulla stampa e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane.

16. — Appartengono alla competenza del tribunale:

1° i reati che non sono compresi negli articoli 15 e 17;

2° i delitti preveduti nella legge elettorale politica e nella legge comunale e provinciale che non sono di competenza della Corte d'assise;

3° i reati di stampa che non sono di competenza della Corte d'assise;

4° i reati per i quali sia stabilita l'interdizione dai pubblici uffici non congiunta a pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni.

17. — Appartengono alla competenza del pretore:

1° delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ai tre mesi o del confine non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo alle lire mille;

2° i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire tremila, sola o congiunta a detta pena, ove, per le circostanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute nell'art. 59 del Codice penale, ovvero per la tenuità del reato, possa applicarsi a tutti gl'imputati una delle pene indicate nel numero precedente;

3° gli oltraggi, le truffe e le appropriazioni indebite, prevedute nel numero 2° dell'articolo 194, nella prima parte dell'articolo 413 e nell'articolo 417 del Codice penale, ove, per le circostanze indicate nel numero precedente, possa applicarsi la multa non superiore alle lire mille;

4° le contravvenzioni prevedute in leggi speciali per le quali sia stabilita una pena

restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai due anni od una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle lire duemila.

Sono eccettuati i reati per i quali è stabilita dalla legge una diversa competenza.

18. — Nel concorso di pene di diversa specie stabilite per un reato, si tien conto della pena che determina la competenza superiore.

19. — Salvo quanto è disposto nell'art. 17, per determinare la competenza nei riguardi della pena non si tien conto delle circostanze che diminuiscono l'imputabilità, eccetto che trattisi delle diminuzioni per ragioni di età, nè degli aumenti di pena dipendenti dal concorso di reati e di pene e dalla recidiva.

20. — La competenza è determinata altresì dal luogo del commesso reato.

Nei reati tentati o mancati si considera *luogo del commesso reato* il luogo in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; nei reati continuati o permanenti, il luogo in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

21. — Quando non si conosca il luogo in cui fu commesso il reato, la competenza è determinata dal luogo in cui l'Autorità giudiziaria ha compiuto un atto del procedimento; e, in mancanza, dal luogo dell'arresto.

Se più Autorità giudiziarie abbiano compiuto atti di procedimento, è preferita quella del luogo di residenza dell'imputato; in difetto di residenza, quella del luogo di dimora; e, se questa non sia nota, quella del luogo di domicilio.

Se gli atti siano diversi, è preferita l'Autorità giudiziaria avanti alla quale sia stato direttamente tradotto l'imputato per il giudizio; e, in mancanza, quella che abbia emesso un mandato o un decreto di citazione.

22. — In ogni stato del procedimento o del giudizio, l'Autorità giudiziaria che riconosca la propria incompetenza, deve spedire gli atti all'Autorità competente secondo le norme contenute negli articoli 20 e 21.

Durante il procedimento, l'Autorità giudiziaria, ancorchè incompetente, provvede agli atti urgenti prima di spedirli all'Autorità giudiziaria competente.

23. — Quando, a norma delle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 e del capoverso dell'articolo 7 del Codice penale, debba procedersi nel

Regno per un delitto commesso all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora o del domicilio, o da quello dell'arresto o della consegna dell'imputato.

Tuttavia, la Corte di cassazione può, sulla istanza del Pubblico Ministero o dell'imputato, rimettere il procedimento o il giudizio all'Autorità giudiziaria più vicina al luogo in cui il delitto fu commesso. In tal caso, il giudice può valersi degli atti fatti all'estero.

Gli atti suddetti possono altresì servire per provvedere sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni per i reati commessi in territorio estero, per i quali non si procede nel Regno.

24. — Quando, a norma della disposizione dell'art. 5 del Codice penale, per giudicare un cittadino che abbia commesso un delitto in territorio estero occorre che esso si trovi nel territorio del Regno, possono farsi gli atti diretti a conservare le prove; ma non può emettersi un mandato sino a quando il cittadino non trovisi nel territorio del Regno.

25. — La competenza è pure determinata dalla connessità dei reati.

I reati si considerano *connessi*:

1° se furono commessi nello stesso tempo da più persone riunite, ovvero se commessi da più persone in luoghi e tempi diversi, siavi stato concerto fra loro;

2° se gli uni furono commessi in occasione o a causa di altri reati, ovvero per concorso nei medesimi, o per assicurarne il profitto, o procurarne l'impunità;

3° se la stessa persona sia imputata di più reati.

26. — Quando una o più persone siano imputate di reati connessi, attribuiti alla competenza di Autorità giudiziarie di grado diverso, la competenza per tutti i reati appartiene all'Autorità giudiziaria di grado superiore, ferme le disposizioni della legge quanto al procedimento e al giudizio avanti all'Autorità medesima.

Tuttavia la sezione d'accusa, se per la natura o il numero dei reati, ovvero per altre circostanze, lo stimi conveniente, può rinviare l'accusato alla Corte d'assise soltanto per i reati di competenza della Corte, e al tribunale o al pretore per i reati di competenza del tribunale o del pretore.

Il giudice istruttore, se per gli stessi motivi lo stimi conveniente, può rinviare l'accusato al tribunale soltanto per i reati di competenza del tribunale, e al pretore per i reati di competenza del pretore.

27. — Per i reati commessi nella giurisdizione di Corti, tribunali o pretori diversi, la competenza appartiene all'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione fu commesso il maggior numero di reati di competenza superiore.

28. — In mancanza di Autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo precedente, il giudice competente è designato dall'Autorità giudiziaria superiore comune.

In tal caso e in quello preveduto nell'articolo precedente, l'Autorità giudiziaria superiore può, per ragioni di convenienza, ordinare la separazione dei giudizi, e rimetterne la cognizione ai giudici rispettivamente competenti.

Se il numero dei reati sia uguale, gli ufficiali del Pubblico Ministero rimettono col loro parere gli atti rispettivamente alla Corte di cassazione o d'appello, o al tribunale, che designano il giudice competente.

29. — Qualora trattisi di più reati connessi secondo le norme contenute nei numeri 1 e 2 dell'articolo 25, gli uni di competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale, la competenza appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Negli altri casi, si fa luogo a distinti procedimenti e giudizi, ferme, quanto all'applicazione delle pene, le norme contenute nelle leggi speciali, e, in difetto, nell'articolo 76 del Codice penale.

Se l'ordine di precedenza non sia stabilito dalla legge, è determinato, sull'istanza del Pubblico Ministero, dalla Corte di cassazione.

30. — La competenza per i reati di cognizione del pretore, commessi dal pretore o dal vice-pretore nel territorio in cui esercitano le proprie funzioni, o commessi nello stesso territorio a danno dei medesimi, appartiene al tribunale da cui dipendono.

Se trattisi di reato di competenza del tribunale, ovvero sia accusato o parte lesa in una causa in grado di appello un giudice del tribunale o della Corte, o un ufficiale del Pubblico Ministero presso l'uno o l'altra, la Corte di cassazione designa altro tribunale o altra Corte d'appello.

CAPO II.

Dei conflitti di giurisdizione.

31. — Quando due o più Autorità giudiziarie ordinarie e una o più Autorità giudiziarie speciali prendano o ricusino di prendere cognizioni dello stesso reato, la Corte di cassazione decide sul conflitto in camera di consiglio.

L'Autorità giudiziaria che eleva il conflitto rimette gli atti alla Corte di cassazione.

32. — Il conflitto può anche essere denunziato dalle parti e dal procuratore generale presso le Corti di cassazione.

La denuncia si fa nella cancelleria della Corte di cassazione con dichiarazione motivata, alla quale sono uniti i relativi documenti.

33. — Quando il conflitto non cessi in virtù di dichiarazione emessa da una delle Autorità, di ufficio o su richiesta delle parti, la Corte di cassazione ordina che il ricorso e i documenti siano comunicati alle Autorità giudiziarie in conflitto, e ingiunge di dare sul medesimo parere motivato e di rimettere gli atti.

Le comunicazioni suddette si fanno per mezzo del Pubblico Ministero, e sospendono il procedimento o il giudizio, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

34. — Nell'ordinanza di comunicazione si fa menzione degli atti dai quali è sorto il conflitto, e si prefigge, secondo la distanza dei luoghi, il termine entro cui i pareri motivati e gli atti debbono essere depositati in cancelleria.

L'ordinanza suddetta viene, a cura del Pubblico Ministero, notificata alle parti interessate, che possono, entro otto giorni dalla notificazione, presentare osservazioni nella cancelleria della Corte di cassazione.

35. — La Corte di cassazione, nel risolvere il conflitto, decide quali atti dell'Autorità giudiziaria incompetente debbono essere annullati.

36. — La decisione della Corte di cassazione costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.

37. — La sentenza della Corte di cassazione è, a cura del procuratore generale, comunicata alle Autorità giudiziarie in conflitto, e notificata alle parti.

CAPO III.

Della rimessione del procedimento e del giudizio da una ad altra Autorità giudiziaria.

38. — Il procedimento o il giudizio può, sull'istanza dell'imputato, dell'accusato, o del

Pubblico Ministero, ovvero della parte civile, essere rimesso dalla Corte di cassazione da una ad altra Autorità giudiziaria per gravi motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto.

L'istanza non è più ammessa se fatta dopo l'apertura del dibattimento, ancorchè sia rinviato ad altra udienza.

39. — L'istanza, contenente i motivi e i documenti, si riceve nella cancelleria del giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio.

L'istanza coi motivi è notificata alle altre parti, che possono presentare deduzioni e documenti entro otto giorni dalla notificazione.

40. — Sull'istanza di rimessione il giudice può sospendere il procedimento o il giudizio, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

41. — La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio con decisione motivata; e, prima di accogliere o rigettare l'istanza, può chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

42. — Qualora la Corte di cassazione accolga l'istanza, designa l'Autorità giudiziaria, che deve procedere o giudicare, fra quelle comprese nel territorio della Corte di cassazione civile dalla quale dipende l'Autorità giudiziaria competente, ovvero nel territorio della Corte di cassazione civile più vicina.

La Corte di cassazione, nel rimettere la causa, dichiara quali atti s'intendono annullati.

43. — La sentenza della Corte di cassazione è spedita all'Autorità giudiziaria designata per il procedimento o per il giudizio, e notificata alle parti.

44. — Nel caso in cui l'istanza non sia accolta, le parti possono domandare nuovamente la rimessione per fatti sopravvenuti dopo la decisione, ferma la disposizione del capoverso dell'articolo 38.

CAPO IV.

Delle incompatibilità e dell'astensione e della ricusazione dei giudici e degli ufficiali del Pubblico Ministero.

45. — Non può giudicare nella causa il giudice che abbia di essa conosciuto in un precedente giudizio, eccetto il caso di opposizione a condanna in contumacia.

Il giudice che abbia atteso all'istruzione formale, o a qualche atto della medesima, o abbia in altro modo proceduto ad atti di conserva-

zione o accertamento di prove, ovvero abbia concorso all'invio a giudizio, non può nella stessa causa far parte della sezione d'accusa o del tribunale o della Corte.

Colui che abbia prestato nella causa l'ufficio di Pubblico Ministero non può prestarvi l'ufficio di giudice.

Colui che abbia prestato nella causa l'ufficio di difensore non può prestarvi l'ufficio di giudice o di ufficiale del Pubblico Ministero.

46. — Non possono prendere parte al procedimento o al giudizio i magistrati che sono prossimi congiunti, salvo, durante il procedimento, gli atti urgenti.

47. — Il giudice deve astenersi quando siavi un motivo di ricusazione da esso conosciuto, ancorchè non proposto.

Il giudice competente a decidere sull'astensione può concederla anche per ragioni di convenienza non annoverate dalla legge fra i motivi di ricusazione.

48. — Il giudice può essere ricusato:

1° se alcuno dei suoi prossimi congiunti sia parte lesa, o imputato o accusato, ovvero persona civilmente responsabile;

2° se egli, o la moglie, sia prossimo congiunto di una delle parti o dell'avvocato o procuratore della causa: morta la moglie, la causa di ricusazione sussiste se siavi prole superstite, o trattisi di suocero, genero o cognato;

3° se egli, la moglie, o i figli, abbiano debito o credito verso una delle parti;

4° se abbia dato consigli o manifestato il proprio parere nella causa;

5° se siavi inimicizia grave o relazione intima fra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e una delle parti;

6° se per altro motivo della stessa gravità debba sospettarsi dell'imparzialità del magistrato.

49. — La ricusazione può essere fatta dall'imputato, o dall'accusato, ovvero dalla parte civile; e, se trattisi di un giudice, anche dal Pubblico Ministero.

50. — La ricusazione deve essere fatta nella cancelleria dall'Autorità giudiziaria alla quale appartiene il giudice ricusato con istanza contenente, a pena di decadenza, i motivi e l'indicazione delle prove.

Se sia fatta per mezzo di procuratore, la pro-

cura deve, a pena di decadenza, indicare il fatto specifico che la determina.

L'istanza non è più ammessa se non sia fatta almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento quando al ricusante sia noto il nome dei giudici, che in quell'udienza sono chiamati a prendere parte alla causa, e prima della discussione nel caso contrario.

51. — Sull'astensione del pretore decide il tribunale dal quale il pretore dipende, e su quella degli altri giudici decidono rispettivamente il tribunale e la Corte a cui appartiene il magistrato che dichiara di astenersi.

Il giudice che ha fatta la dichiarazione non prende parte alla decisione.

Se il numero dei giudici non sia sufficiente per decidere sull'astensione, l'Autorità giudiziaria superiore designa altro tribunale o altra Corte.

52. — Sulla ricusazione del pretore, o di un giudice del tribunale o della Corte d'appello, decidono rispettivamente il tribunale, la Corte d'appello e la Corte di cassazione da cui dipendono.

La Corte di cassazione decide sulla ricusazione dei magistrati che la compongono.

53. — Il giudice provvede sull'astensione e sulla ricusazione in camera di consiglio.

54. — Il giudice, se riconosca l'istanza di ricusazione ammissibile, ordina che ne sia avvertito il magistrato ricusato, il quale può, entro i tre giorni dall'avvertimento, esaminare l'istanza e i documenti in cancelleria, e presentare per iscritto la risposta sulla sussistenza dei motivi di ricusazione.

55. — La Corte o il tribunale, prima di accogliere o rigettare l'istanza, può delegare ad uno dei suoi componenti le indagini che ritenga necessarie.

56. — Qualora il giudice accolga l'istanza e il magistrato ricusato sia un pretore o un giudice istruttore, designa il pretore più vicino, o un altro giudice del tribunale, e indica quali atti del magistrato ricusato s'intendono annullati.

Negli altri casi, se manchi il numero legale dei giudici, rimette la causa al tribunale o alla Corte d'appello più vicini.

57. — Ove il giudice rigetti l'istanza, può condannare l'imputato, l'accusato, o la parte civile, che ha fatta la ricusazione, all'ammenda sino a lire mille, senza pregiudizio delle ra-

gioni che possono dar luogo ad azione penale o civile.

Se il magistrato ricusato intenda farle valere, deve astenersi dal procedere o giudicare.

58. — Avuta notizia dell'istanza, il magistrato ricusato non può compiere che atti urgenti del procedimento.

59. — La sentenza con la quale si accoglie o rigetta l'istanza di ricusazione è notificata al magistrato ricusato e alle parti.

60. — Le disposizioni di questo capo concernenti l'astensione e la ricusazione si applicano anche agli ufficiali del Pubblico Ministero.

TITOLO III.

DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

CAPO I.

Della parte civile.

61. — La parte lesa, ancorchè non abbia presentata querela, può costituirsi parte civile con dichiarazione avanti al cancelliere del magistrato presso il quale pende il procedimento o il giudizio.

62. — Colui che non abbia la libera amministrazione dei propri beni non può costituirsi parte civile se non sia autorizzato nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

L'Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento o il giudizio può nominare un curatore speciale alla persona incapace che intenda costituirsi parte civile e non sia legalmente assistita, o siavi conflitto d'interesse fra la persona incapace e colui che ha la potestà patria e l'autorità tutoria.

63. — Non può costituirsi parte civile colui che ha deposto nel dibattimento come testimone.

64. — Quando il giudice non disponga altrimenti, la parte civile può comparire per mezzo di speciale procuratore.

Se colui che intende costituirsi parte civile faccia la dichiarazione presentandosi col suo procuratore, non occorre che questi sia munito di speciale mandato per iscritto.

65. — Quando si procede con citazione direttissima, la costituzione di parte civile non è più ammessa se non sia fatta prima che sia esaurito l'esame delle prove.

In ogni altro caso, la costituzione di parte

civile non è più ammessa se non sia fatta almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento.

La parte civile non può essere costituita nel giudizio di appello.

66. — Sui motivi concernenti l'inammissibilità della parte civile, costituita durante il procedimento, decidono rispettivamente il giudice istruttore e la sezione d'accusa, e decide il pretore nei reati di propria competenza.

67. — La parte civile può somministrare i mezzi di prova atti a chiarire i fatti e ad accertare i danni, e deve anticipare le spese che si fanno a sua istanza nella somma che viene fissata dall'Autorità giudiziaria, eccetto che sia ammessa al gratuito patrocinio.

68. — Alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, che ne faccia domanda, il pretore, il giudice istruttore o il presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio nomina un difensore.

69. — La parte civile deve, con atto ricevuto in cancelleria, eleggere domicilio nel luogo in cui pende il procedimento o il giudizio; altrimenti non può addurre la mancanza delle notificazioni.

70. — La costituzione di parte civile non produce effetto se, a cura di essa, non sia notificata all'imputato, o all'accusato, e al Pubblico Ministero.

71. — Prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la parte civile può revocare la costituzione nel modo stabilito negli articoli 69 e 70.

Nel caso suddetto, la parte civile non ha diritto di esercitare l'azione civile nè di ripetere le spese fatte; e, se il suo intervento abbia cagionato danni e spese all'imputato o all'accusato, la revoca non toglie a questi il diritto di ripeterli.

72. — Qualora la parte lesa sia povera, o minorenni, ovvero incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, e non siasi costituita parte civile, tutte le istanze concernenti l'esercizio dell'azione civile possono essere fatte dal Pubblico Ministero.

CAPO II.

Dell'imputato e delle persone civilmente responsabili.

73. — Per gli effetti di questo Codice, s'intende per *imputato* colui che trovasi sottoposto

a procedimento; s'intende per *accusato* l'imputato sottoposto a giudizio.

74. — Le persone civilmente responsabili per reato commesso da altri possono essere citate ad intervenire nel procedimento o nel giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero o della parte lesa, secondo che l'uno o l'altra vi abbia interesse.

Se la citazione sia fatta sull'istanza di uno di essi, l'intervento della persona civilmente responsabile produce effetto anche nell'interesse dell'altro.

L'istanza deve essere sempre fatta dal Pubblico Ministero nell'interesse della parte lesa quando questa sia povera, o minorenni, ovvero incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa.

75. — Le persone civilmente responsabili possono anche intervenire volontariamente nel giudizio.

L'intervento volontario si fa con dichiarazione avanti al cancelliere dell'Autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio.

76. — Quando si procede con istruzione formale o con citazione diretta, la persona civilmente responsabile può intervenire volontariamente non oltre i tre giorni prima dell'apertura del dibattimento; e, quando si procede con citazione direttissima, la persona civilmente responsabile può intervenire volontariamente non oltre il termine per la costituzione di parte civile.

77. — Quando si procede con istruzione formale, l'istanza per la citazione della persona civilmente responsabile deve essere fatta prima della notificazione dell'estratto delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Negli altri casi, l'istanza deve essere fatta dal Pubblico Ministero contemporaneamente alla richiesta del decreto di citazione, o alla notificazione dell'atto d'accusa, e dalla parte lesa prima della notificazione del decreto di citazione o dell'apertura del dibattimento.

78. — Nell'istruzione formale, la persona civilmente responsabile deve, prima dell'invio a giudizio, essere citata dal giudice istruttore per addurre le sue discolpe.

Nel procedimento e nel giudizio, essa può comparire anche per mezzo di speciale procuratore, che, se ne abbia i requisiti, può assumerne la difesa.

79. — Sono comuni alla persona civilmente responsabile tutti i rimedii giuridici e i diritti concessi all'accusato per la sua difesa, in quanto le relative disposizioni siano applicabili e non sia diversamente stabilito.

CAPO III.
Dei difensori.

80. — Durante il procedimento, l'imputato e la parte civile possono scegliere uno o più difensori ammessi all'esercizio nei modi determinati dalla legge, facendone conoscere il nome all'Autorità giudiziaria, che ne fa menzione negli atti.

Nel giudizio, l'accusato deve essere assistito o rappresentato dal difensore a pena di nullità.

La parte civile deve essere rappresentata da un procuratore ammesso all'esercizio avanti al giudice della causa.

81. — Quando l'imputato o l'accusato debba essere assistito o rappresentato dal difensore e non l'abbia scelto, o ne rimanga privo, il pretore, il giudice istruttore, o il presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, lo nomina di ufficio.

Il cancelliere avverte immediatamente il difensore della nomina.

L'osservanza delle disposizioni precedenti deve constare da verbale a pena di nullità.

La nomina del difensore officioso s'intende revocata sempre che la parte sia assistita o rappresentata da un difensore di fiducia.

82. — Negli atti del procedimento in cui è consentita l'assistenza della difesa, ciascuna delle parti non può essere assistita da più di un difensore.

Nel giudizio, ciascuna delle parti non può essere assistita da più di due difensori.

Nei casi eccezionali, il giudice avanti al quale pende il giudizio, sull'istanza dell'accusato e con decisione irrevocabile, emessa in camera di consiglio prima dell'apertura del dibattimento, può consentire che l'accusato sia assistito da più di due difensori.

83. — La difesa di più imputati, o di più accusati, ove non siavi incompatibilità, può essere assunta da un difensore comune.

84. — Quando sia prescritta l'assistenza della difesa, il difensore che l'abbia espressamente accettata, o il difensore officioso, può, per giusta

causa, ottenere dal pretore, dal giudice istruttore, o dal presidente del collegio avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, di essere esonerato dalla difesa.

85. — Nei casi in cui il difensore chieda di essere esonerato dalla difesa per incompatibilità o per altro motivo, se l'istanza non sia riconosciuta fondata, il magistrato lo invita a prestare il proprio ufficio; e, in caso di rifiuto, ne fa rapporto alla sezione d'accusa per il procedimento disciplinare.

86. — Il difensore non può mai abbandonare il proprio ufficio, neppure allegando che siano stati violati i diritti della difesa.

Può, tuttavia, fare inserire nel verbale del dibattimento i motivi della sua allegazione per farne oggetto di rimedio giuridico congiuntamente al rimedio contro la sentenza.

87. — Qualora il difensore abbandoni il proprio ufficio, il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio ne fa rapporto alla sezione d'accusa, e invita l'imputato, o l'accusato, a scegliere altro difensore.

Se questi non lo scelga, il giudice lo nomina di ufficio.

Se nessuno dei difensori invitati voglia prestare il proprio ufficio, il giudice invita il Consiglio dell'ordine degli avvocati a delegare il difensore.

Al difensore sostituto può essere concesso un termine per lo studio della causa.

88. — Il difensore che ricusi di prestare il proprio ufficio è punito con la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre mesi.

La sospensione è da tre a sei mesi se il difensore abbandoni il proprio ufficio.

Il difensore è tenuto altresì alle spese cagionate dal rifiuto o dall'abbandono.

89. — Il difensore che serbi contegno indecoroso all'udienza, o manchi di rispetto all'autorità giudiziaria, è punito con la sospensione sino a tre mesi, salvo quanto è disposto nel Codice penale.

90. — La sospensione, nei casi preveduti nell'art. 88, è inflitta dalla sezione d'accusa e, nei casi preveduti nell'art. 89, è inflitta in camera di consiglio dal giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio.

Il difensore è citato a comparire per discolarsi.

91. — Al Pubblico Ministero e al difensore

competono i rimedii giuridici ammessi in questo Codice, e i relativi provvedimenti sono dati in camera di consiglio.

TITOLO IV.

DEGLI ATTI PROCESSUALI IN GENERALE

CAPO I.

*Dei rapporti, dei verbali, delle istanze
e delle dichiarazioni.*

92. — Il rapporto contiene l'esposizione del fatto e di tutte le circostanze di tempo, luogo e persone, l'indicazione degli elementi raccolti e, tranne che non sia possibile, le generalità dell'imputato e dei testimoni, ed è firmato dal pubblico ufficiale che lo redige.

93. — I pubblici ufficiali redigono verbale di ogni atto al quale procedono.

Il verbale contiene la data in cui è cominciato e chiuso, i nomi delle persone che vi hanno assistito e i motivi che hanno impedito l'intervento di coloro che avevano obbligo di assistervi.

Se più pubblici ufficiali abbiano preso parte a diverse operazioni, s'indica a quale delle medesime concorse ognuno di essi.

Quando nel verbale debba essere riferita una dichiarazione, deve indicarsi se fu fatta spontaneamente, o su domanda, e se fu dettata dal dichiarante.

Il verbale, previa lettura, è firmato in fine e in ciascun foglio dalle persone intervenute.

94. — Quando il verbale non possa compiersi in un solo contesto, o nel medesimo giorno, si chiude con le firme, per essere ripreso in altro giorno, senza enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette in tempi diversi.

95. — Qualora colui che assiste ad un atto non possa o non voglia firmare, n'è fatta menzione.

96. — Quando ad un atto debbano assistere testimoni, non possono prestarne l'ufficio:

1° coloro che, per età o vizio di mente, siano incapaci di farne testimonianza secondo le leggi civili; la capacità si presume sino a prova contraria;

2° i prossimi congiunti del pubblico ufficiale che procede all'atto, dell'imputato e della parte lesa, e coloro che con essi abbiano relazione di ufficio o di prestazione d'opera.

97. — Per gli effetti di questo codice, s'intendono per *prossimi congiunti* le persone indicate nell'art. 191 del Codice penale.

98. — L'imputato, l'accusato e la parte lesa possono fare istanze, querele, dichiarazioni o atti in cancelleria personalmente o mediante procuratore.

L'Autorità che riceve l'istanza, la querela, la dichiarazione o l'atto, a richiesta di chi li fa, rilascia un certificato.

CAPO II.

Degli atti in udienza.

99. — L'Autorità giudiziaria, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere direttamente la forza pubblica.

100. — Quando non sia disposto altrimenti, l'Autorità giudiziaria procede con l'assistenza del cancelliere.

Agli atti del giudizio intervengono il pubblico ministero e il difensore dell'accusato.

Il giudice decide in camera di consiglio esclusi il cancelliere e le parti.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

101. — La polizia dell'udienza è attribuita al giudice che la presiede; e, quando il giudice trovasi in camera di consiglio, è attribuita al Pubblico Ministero.

102. — Chiunque, con parole o atti, turbi la tranquillità dell'udienza, può essere allontanato per ordine dell'Autorità alla quale n'è attribuita la polizia.

L'allontanamento dell'accusato non può, a pena di nullità, essere ordinato che dal giudice, e solamente per l'udienza nella quale si commette il fatto.

Nel caso di allontanamento dell'accusato, il dibattimento si reputa in contraddittorio, e il difensore si considera per tutti gli effetti rappresentante dell'accusato in giudizio.

103. — Quando si commette un reato in udienza, l'Autorità alla quale n'è attribuita la polizia redige verbale, e, nei casi preveduti dalla legge, può ordinare l'arresto del colpevole.

Il pretore, o un giudice delegato dal collegio, in camera di consiglio riceve le dichiarazioni delle persone presenti al fatto.

Gli atti sono spediti al procuratore del re

104. — Il giuramento dei testimoni, dei periti e degl' interpreti si presta stando in piedi al cospetto del giudice, previa ammonizione, che il giudice fa a chi lo presta, sull' importanza morale e religiosa dell' atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio.

105. — Il testimone dopo avere dichiarate le proprie generalità, e prima di rendere la deposizione, giura *di dire tutta la verità null' altro che la verità*.

Il testimone muto che sappia scrivere giura scrivendo o firmando la formula; e, se non sappia scrivere, giura con l' assistenza di un interprete.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

Se il testimone non debba prestare giuramento, il giudice gli rammenta l' obbligo che ha *di dire tutta la verità null' altro che la verità* e le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

106. — Non è ammesso a prestare giuramento:

1° colui che, nel momento in cui depone, non ha compiuti i quattordici anni;

2° colui che avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;

3° la parte lesa e il denunziante, eccetto che l' accusato domandi che prestino giuramento.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

107. — Il perito, prima di prestare il proprio ufficio, giura, a pena di nullità, *di bene e fedelmente procedere nelle operazioni a lui affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la verità*.

108. — L' interprete, prima di prestare il proprio ufficio, giura, a pena di nullità, *di spiegare fedelmente la domanda alla persona che deve essere esaminata e di riferirne fedelmente le risposte*.

Se trattisi d' interpretare un atto o un documento, l' interprete giura con la formula stabilita nell' articolo 107.

109. — I testimoni che abbiano giurato e i periti che abbiano dato il parere nel procedimento sono dispensati dal prestare nuovo giuramento nel giudizio; ma si rammenta loro il giuramento già prestato, eccetto che la depo-

sizione o il parere versi intorno a fatti sui quali non sono stati precedentemente interrogati.

La disposizione precedente si applica altresì ai testimoni e ai periti che siano richiamati durante il dibattimento.

CAPO III.

Delle decisioni.

110. — Il giudice decide con *sentenza, ordinanza o decreto*.

Sono *sentenze* le decisioni con le quali il giudice definisce il procedimento o il giudizio.

Sono *ordinanze* le decisioni con le quali il giudice risolve gl' incidenti in sede di procedimento, di giudizio e di esecuzione.

Sono *decreti* le decisioni con le quali il giudice fissa provvisoriamente la pena senza procedere al dibattimento, e ogni altro provvedimento emesso in sede di procedimento, di giudizio e di esecuzione.

Le decisioni sono motivate, in quanto non sia disposto diversamente.

111. — Nel giudizio, le ordinanze e le sentenze sono, a pena di nullità, precedute dalle conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori.

Nel procedimento e nell' esecuzione, il giudice decide, a pena di nullità, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.

Sotto la stessa sanzione, prima di pronunciarsi l' ordinanza o la sentenza, l' accusato, e il suo difensore che la domandi, hanno sempre gli ultimi la parola.

112. — Le Corti e il tribunale provvedono in camera di consiglio sulla relazione di uno dei giudici.

Se si provveda in camera di consiglio, il difensore dell' imputato o dell' accusato, e, per gl' interessi civili, anche il difensore della parte civile, possono presentare allegazioni scritte, senza che l' uso di questa facoltà ritardi la decisione.

113. — Quando la Corte d' assise deve provvedere in camera di consiglio senza l' intervento dei giurati, è composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.

Se la sessione della Corte d' assise sia chiusa il provvedimento spetta alla sezione penale della Corte d' appello.

CAPO IV.

Della rinnovazione degli atti.

114. — Qualora siano distrutti, sottratti o smarriti gli originali delle sentenze di condanna, la cui esecuzione non sia ancora cominciata, ovvero atti del procedimento o del giudizio tuttora pendenti, chiunque detenga una copia autentica deve consegnarla all'Autorità giudiziaria che la chieda, con diritto di ottenerne copia gratuitamente, salvo, in caso di rifiuto, quanto è disposto nel codice penale.

La copia fa fede come lo stesso originale.

115. — Nel caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di atti, il procedimento o il giudizio si ricomincia a partire dagli atti mancanti in originale o in copia autentica.

Le parti possono presentare le prove per accertare la preesistenza e il tenore degli atti distrutti, sottratti o smarriti.

CAPO V.

Della pubblicazione e delle copie degli atti.

116. — È vietata, sotto pena di ammenda da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato, la pubblicazione totale o parziale degli atti e dei documenti del procedimento sino a quando questo non sia chiuso con dichiarazione di non farsi luogo, ovvero di essi non siasi data lettura nel dibattimento.

Sotto la stessa sanzione è vietata in ogni tempo la pubblicazione dei nomi dei giurati e dei giudici quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nei verdetti e nelle sentenze.

117. — È vietata, sotto pena di ammenda da lire cento a cinquecento, la pubblicazione totale o parziale degli atti e dei documenti dei dibattimenti che si compiono a porte chiuse.

118. Il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, o da cui fu pronunziata la sentenza, può consentire il rilascio di copie di atti a chiunque dimostri di avere un legittimo interesse ad ottenerle.

CAPO VI.

Delle notificazioni.

119. — Quando sia stabilita la notificazione di un atto e non sia disposto altrimenti, essa si esegue, a cura del Pubblico Ministero, dall'ufficiale giudiziario con la consegna della copia dell'intero atto.

Se l'atto concerna più persone, la notificazione si esegue con la notificazione della copia dell'intero atto a ciascuna di esse.

120. — La notificazione all'imputato e all'accusato si esegue con la consegna della copia alla persona.

La notificazione al Pubblico Ministero si esegue con la consegna della copia in ufficio al procuratore del Re o al procuratore generale, o al segretario dell'ufficio.

La notificazione alla parte civile si esegue con la consegna della copia al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, e, in difetto, alla parte.

121. — La notificazione all'imputato o all'accusato, che non siasi potuta eseguire con la consegna della copia alla persona, si esegue nella residenza, e, in difetto di residenza, nella dimora.

Se l'ufficiale giudiziario non trovi la persona, consegna la copia nella residenza o nella dimora ad uno dei suoi congiunti o domestici, che non sia nella condizione preveduta nel numero 1 dell'art. 96.

Se non trovi alcuna fra le persone suddette l'ufficiale giudiziario consegna la copia al sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci, che cura di farla pervenire, ove sia possibile, alla persona.

Se l'imputato o l'accusato sia detenuto, la notificazione non si ha per eseguita con la consegna della copia ad ogni altra persona.

122. — L'imputato che abbia residenza o dimora conosciuta all'estero, se non risulti che abbia avuta legale notizia del procedimento che si promuove contro di lui, n'è avvertito nei modi stabiliti dalle convenzioni o dagli usi internazionali, con invito di eleggere, entro un congruo termine, domicilio nel Regno per le notificazioni degli atti.

In difetto di elezione di domicilio, si applica la disposizione dell'articolo seguente.

123. — Quando non sia nota la residenza o la dimora dell'imputato o dell'accusato, l'ufficiale giudiziario affigge copia dell'atto all'albo pretorio del comune di nascita e alla porta principale della casa dove esso ebbe l'ultima abitazione, e, se questa non sia nota, alla porta esterna della pretura, del tribunale o della corte dove pende il procedimento, o deve procedersi o siasi proceduto al giudizio.

124. — Le norme contenute nella prima parte e nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo 121 si applicano anche alla citazione della parte lesa, dei periti, degli interpreti e dei testimoni.

125. — Quando l'accusato sia detenuto, la notificazione dell'appello e del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, e, ove occorra, della sentenza, si esegue dal cancelliere del giudice che ha pronunciata la sentenza.

Se l'accusato sia detenuto in luogo diverso, la notificazione suddetta si esegue dal cancelliere della pretura, del tribunale o della corte del luogo in cui il detenuto si trova.

Se l'accusato voglia produrre un rimedio giuridico o scegliere un difensore, il cancelliere ne riceve la dichiarazione.

126. — Di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario stende relazione, in cui indica la data, le generalità della persona alla quale ha consegnata la copia, e le ricerche fatte.

Se non abbia potuto consegnare la copia alla persona alla quale doveva essere notificata, l'ufficiale giudiziario fa apporre dal sindaco del luogo, o da chi ne fa le veci, il *visto* alla relazione.

Se la citazione della parte lesa, o del perito, e dell'interprete, o del testimone, non abbia potuto essere notificata in uno dei modi stabiliti nella prima parte e nel primo e nel secondo capoverso dell'art. 121, l'ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal sindaco un certificato, che ne indichi o ne dichiari ignota la dimora, ovvero, se sia il caso, ne attesti la morte.

127. — Le notificazioni che si eseguono nel Regno non si provano altrimenti che con la relazione dell'ufficiale giudiziario o col verbale del cancelliere.

Se la copia della relazione sia diversa dall'originale, la copia fa fede rispetto alla persona nel cui interesse la notificazione sia eseguita.

128. — Le norme stabilite nelle disposizioni precedenti, in quanto concernono le notificazioni alle parti, si osservano a pena di nullità.

CAPO VII.

Delle nullità e delle sanzioni civili e disciplinari.

129. — Sono nulli gli atti nei quali siasi omesse o violate le forme prescritte a pena di

nullità, quando questa non sia stata sanata espressamente o tacitamente nei modi stabiliti dalla legge.

S'intendono in ogni caso prescritte a pena di nullità le disposizioni concernenti la costituzione del giudice e delle parti, il potere del giudice e la competenza per materia.

Ove sia stata fatta riserva, s'incorre altresì in nullità se siasi omesso o recusato di pronunciare sopra un'istanza o conclusione delle parti, diretta a valersi di una facoltà ovvero di un diritto accordato dalla legge.

130. — Non possono essere opposte le nullità dalla parte che vi abbia dato causa, o che non vi abbia interesse, salvo che la legge dichiari che debbono essere pronunziate di ufficio.

131. — Le nullità assolute e la violazione e l'erronea applicazione della legge concernenti l'esistenza, il titolo e le circostanze del reato, l'estinzione dell'azione penale e della condanna, e le cause per le quali l'azione penale non può essere promossa ovvero cessi l'esecuzione della condanna, debbono essere pronunziate di ufficio dal giudice.

132. — Quando non sia disposto altrimenti, le nullità relative incorse nel procedimento o negli atti preliminari al dibattimento e l'incompetenza per territorio debbono, a pena, di decadenza, essere opposte immediatamente dopo l'apertura del dibattimento.

133. — Le nullità incorse nelle richieste e nei decreti di citazione e nelle notificazioni sono sanate dal fatto che la parte interessata abbia accettato gli effetti dell'atto.

134. — L'osservanza delle forme per le quali è prescritta una nullità assoluta deve essere accertata per mezzo di scrittura di mano del pubblico ufficiale che redige l'atto.

135. — La nullità di un atto invalida tutti gli atti che ne sono il presupposto e i successivi ne dipendono.

136. — Qualora annulli qualche atto di procedura, il giudice può ordinare che l'atto nullo e i successivi, che ne dipendono, e quelli che ne sono il presupposto, siano rifatti a spese del magistrato ovvero del cancelliere o dell'ufficiale giudiziario, cui la nullità è imputabile per rifiuto o negligenza grave nell'adempimento di un dovere di ufficio.

137. — Quantunque l'atto non sia dichiarato nullo, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari che

nella compilazione e nell'esecuzione di qualche atto del procedimento o del giudizio non osservino le disposizioni di legge, possono essere condannati dal giudice, che procede o giudica, ad un' ammenda sino a lire cento.

CAPO VIII.

Dei termini.

138. Quando la legge stabilisce un termine, ogni giorno è di ventiquattro ore; ogni mese è di trenta giorni: non si computa il giorno in cui il termine comincia a decorrere nè quello in cui spira.

139. Il termine stabilito per presentare documenti o per fare atti giudiziari in un pubblico ufficio scade nell'atto in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio si chiude al pubblico.

140. Quando non sia disposto altrimenti, i termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati.

141. La parte a cui favore è stabilito un termine può, con atto ricevuto in cancelleria, consentirne l'abbreviazione.

142. Quando all'imputato o all'accusato debba essere notificato un atto fuori del territorio della competenza del giudice che emette il provvedimento, al termine per comparire deve essere aggiunto il numero di giorni che occorre per il viaggio dal luogo di dimora a quello della comparizione.

Il termine suddetto non può essere minore di un giorno per ogni cento chilometri di distanza.

La disposizione precedente non si applica al caso in cui l'imputato siasi allontanato dal Regno dopo avere avuta legale notizia del procedimento promosso contro di lui.

143. Quando l'imputato o l'accusato siasi, per forza maggiore, trovato nella impossibilità di esercitare un diritto nel termine stabilito, può essere restituito in termine dal giudice che deve decidere, ove si costituisca in carcere nel caso in cui siasi ordinata l'esecuzione della sentenza.

Salvo decisione del giudice competente per la restituzione in termine, l'esecuzione della sentenza non rimane sospesa sino a quando la restituzione non sia accordata.

CAPO IX.

Delle forme dei rimedii giuridici.

144. Quando sia concesso un rimedio giuridico all'imputato o all'accusato, possono anche produrlo, senza che occorra notificare loro l'atto, il marito per la moglie, l'ascendente legittimo, il genitore naturale, se la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata, e il tutore per coloro che sono sottoposti alla potestà patria o all'autorità tutoria.

L'appello e il ricorso per cassazione, quanto all'azione penale, possono anche essere prodotti dal difensore che abbia assistito l'accusato nel giudizio: ma il rimedio giuridico non produce effetto se l'accusato vi rinunzi.

145. I rimedii giuridici si producono nella cancelleria del giudice che ha pronunciata la ordinanza o la sentenza, ovvero in quella del giudice che deve decidere sui medesimi.

L'imputato, l'accusato e la parte civile possono anche produrli nella cancelleria della pretura, del tribunale, o della Corte del luogo in cui si trovano; e, se trovinsi all'estero, possono produrli avanti ai Regi agenti consolari nelle forme stabilite da questo Codice.

Nei casi suddetti, il pubblico ufficiale che riceve l'atto deve spedirlo immediatamente alla cancelleria del giudice dal quale fu emessa la decisione impugnata.

146. Il termine per fare la dichiarazione è di tre giorni a pena di decadenza, e decorre dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o l'ordinanza; e, quando l'accusato o la parte civile siano stati contumaci, o siasi provveduto in camera di consiglio, decorre dal giorno della notificazione della sentenza o dell'ordinanza.

Il procuratore del Re può produrre il rimedio giuridico contro le decisioni del pretore entro il termine di cinque giorni.

Il procuratore generale può produrlo contro le decisioni del giudice istruttore e del tribunale entro il termine di dieci giorni.

147. I rimedii giuridici sono motivati, a pena di decadenza.

Quando non sia disposto altrimenti, i motivi possono essere addotti o nella dichiarazione, ovvero con atto separato, non oltre i tre giorni successivi alla medesima, nella cancelleria in cui fu ricevuta la dichiarazione.

Se nel dibattimento siasi letta soltanto la parte dispositiva della sentenza, il termine per

addurre i motivi decorre dal giorno del deposito della sentenza in cancelleria.

148. Qualora più persone siano imputate o accusate di concorso nel medesimo reato, la dichiarazione fatta e i motivi addotti da una di esse giovano di diritto alle altre.

149. Il rimedio giuridico prodotto dal Pubblico Ministero dev'essere notificato all'imputato e all'accusato entro i tre giorni successivi alla presentazione: la notificazione è a pena di decadenza se il rimedio sia prodotto a danno dell'imputato o dell'accusato.

Anche a pena di decadenza debbono essere rispettivamente notificati, a cura delle parti, entro i tre giorni successivi alla presentazione, i rimedii giuridici concernenti la costituzione di parte civile e le condanne alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

150. Quando non sia disposto altrimenti, durante il termine dei rimedii giuridici è sospesa l'esecuzione dell'atto; ma non può essere impedita o ritardata l'escarcerazione dell'accusato.



LIBRO SECONDO DEL PROCEDIMENTO

TITOLO I.

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL PROCEDIMENTO

CAPO I.

Degli atti iniziali.

151. — È in istato di flagranza chiunque sia colto nell'atto di commettere il reato.

Si considera in istato di flagranza chiunque, immediatamente dopo avere commesso il reato, venga inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, ovvero, in tempo prossimo al reato, per il possesso di cose che vi abbiano attinenza, faccia sorgere ragionevole argomento che lo abbia commesso o che vi abbia concorso.

152. — Chiunque abbia notizia di un reato per il quale si procede di ufficio, può farne denuncia.

153. — Il pubblico ufficiale che, nell'eserci-

zio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si procede di ufficio, deve farne rapporto.

154. — Qualora nel corso di un giudizio civile sorga ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si procede di ufficio, il giudice ne fa rapporto al Pubblico Ministero.

Quando non sia disposto altrimenti, la causa civile è sospesa se la cognizione del reato influisca sulla decisione di essa.

155. — Nel caso in cui le parti intendano impugnare di falsità un atto prodotto nel procedimento o nel giudizio, debbono farne dichiarazione motivata nella cancelleria dell'Autorità giudiziaria che procede o giudica.

L'Autorità giudiziaria, previa, ove occorra, una sommaria investigazione, decide se debba procedere ulteriormente.

Se decida la sospensione del procedimento o del giudizio, si procede per il falso incidente nel modo stabilito per il falso principale; altrimenti si procede oltre, salvo al Pubblico Ministero di promuovere l'azione penale per falsità.

156. — Quando l'incidente di falso sorga avanti alla pretura, il pretore, dopo avere accertata l'identità dell'atto impugnato di falsità, lo spedisce al procuratore del Re. In tal caso, la causa principale rimane sospesa, eccetto che il pretore ritenga che possa essere decisa indipendentemente dall'atto impugnato; ferma la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 155.

157. — Quando nel ricorso per cassazione sia impugnata di falsità la sentenza, o il verbale del dibattimento, ovvero l'atto di notificazione della sentenza, la Corte decide se debba sospendere il giudizio.

Se decida la sospensione, la Corte rimette la causa al giudice competente.

158. — Il giudice competente a giudicare sull'incidente di falso, se ritenga che non consta della falsità dell'atto, può condannare l'imputato, l'accusato o la parte civile, che fece l'impugnativa, all'ammenda sino a lire cinquecento e al risarcimento dei danni verso colui che vi abbia diritto.

159. — Chiunque abbia obbligo del referto deve adempiervi fra ventiquattr'ore, e immediatamente se siavi pericolo nel ritardo, pre-

sentando il referto per iscritto all'Autorità del luogo in cui trovasi l'offeso.

160. — Chiunque si reputi leso da un reato può presentare querela.

Fuori del caso preveduto nell'articolo 356 del Codice penale, hanno anche diritto di presentare querela il genitore che esercita la patria potestà, o il tutore, per coloro che sono sottoposti alla patria potestà o all'autorità tutoria.

161. — Nei reati per i quali si procede a querela di parte, se questa sia minore o altrimenti incapace e non sia legalmente assistita, ovvero non possa, per malattia di mente o di corpo, provvedere a sè stessa, il Pubblico Ministero promuove di urgenza dal presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza della parte lesa, ancorchè questa abbia presentata querela.

La nomina è fatta dal pretore se il reato sia stato commesso fuori della sede del tribunale.

Le disposizioni precedenti si applicano altresì nel caso in cui siavi conflitto d'interesse fra la parte lesa minore, o altrimenti incapace, e colui che esercita la potestà patria o l'autorità tutoria.

162. — La denuncia e la querela si fanno a voce, o per iscritto, avanti al procuratore del Re, al pretore, o agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Se siano fatte per iscritto, sono confermate avanti alle Autorità suddette.

Il denunziante e il querelante debbono indicare le prove che sono a loro conoscenza.

163. — Nei reati per i quali si procede a querela di parte, la querela non è più ammessa trascorsi tre mesi dal giorno in cui il fatto fu commesso o n'ebbe notizia colui che abbia diritto di presentare la querela, salvo i termini speciali stabiliti nel Codice penale.

164. — La remissione si fa e si accetta nel modo stabilito nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 162.

Si può fare e accettare la remissione anche avanti all'Autorità giudiziaria presso la quale pende il procedimento o il giudizio, o avanti a quella del luogo in cui la persona che fa o accetta la remissione si trova.

L'Autorità giudiziaria che riceve l'atto deve spedirlo immediatamente all'Autorità giudiziaria presso la quale pende il procedimento o il giudizio.

165. — La remissione deve essere incondizionata, salvo, per le restituzioni e il risarcimento dei danni, quanto è disposto nell'articolo 102 del Codice penale.

166. — La remissione della persona sottoposta alla potestà patria o all'autorità tutoria non produce effetto se non vi concorra il genitore che esercita la patria potestà o il tutore.

167. — Fuori dei casi preveduti negli articoli 336, 344 e 358 del Codice penale, si può fare remissione sino a quando la condanna non sia divenuta irrevocabile.

Nei reati per i quali si procede a querela di parte, l'Autorità che riceve la querela deve avvertire il querelante del diritto di fare remissione, del termine in cui può farla, dell'effetto che essa produce e delle conseguenze penali e civili alle quali si espone se persista nella querela.

168. — La remissione può anche desumersi da fatti di riconciliazione fra l'offensore e l'offeso evidentemente incompatibili con la querela.

La querela non è ammessa se i fatti di riconciliazione avvengano prima che sia presentata.

169. — Qualora la remissione non sia ricusata, il giudice condanna il remittente alle spese del procedimento.

La condanna suddetta si pronunzia contro il querelato sempre che assuma l'obbligo del pagamento delle spese processuali, salvo all'erario, in caso d'inadempimento, il regresso contro il remittente.

Se la remissione si desuma da fatti di riconciliazione, le parti sono obbligate in solido alle spese del procedimento.

CAPO II.

Degli atti di polizia giudiziaria.

170. — La polizia giudiziaria provvede alla ricerca dei reati per i quali si procede di ufficio, raccoglie tutte le notizie che possono condurre alla scoperta dei colpevoli, e ne riferisce immediatamente al pretore o al procuratore del Re competente, salvo quanto è disposto negli articoli 174, 175, 176, 177 e 178.

171. — La polizia giudiziaria si esercita, nell'ordine gerarchico stabilito nell'articolo 172, sotto la direzione e la dipendenza del procu-

ratore general presso la Corte d'appello e del procuratore del Re.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono adempiere anche agli ordini del pretore e del giudice istruttore.

172. — Sono *ufficiali di polizia giudiziaria* gli ufficiali e i sottufficiali dei carabinieri reali, i commissari, i vice-commissari e i delegati di pubblica sicurezza, e, nei comuni in cui non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci.

Sono *agenti di polizia giudiziaria* i carabinieri reali e le guardie di città.

Nei limiti del servizio cui sono destinati dalle leggi e dai regolamenti, sono anche *ufficiali di polizia giudiziaria* le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, le guardie campestri, daziarie, boschive, e altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati e approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto, e ogni altra persona incaricata di ricercare e accertare determinate specie di reati.

173. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che nell'esercizio delle proprie funzioni trasgrediscano le disposizioni di questo Codice, sono puniti con la censura, o con l'ammenda sino a lire cinquecento, salvo quanto è disposto nel Codice penale.

L'ammenda si applica, sull'istanza del procuratore generale, dalla sezione d'accusa.

Il trasgressore è citato a comparire per discolarsi.

174. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sequestrano le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quelle che ne sono il prodotto, e ogni altra che possa essere necessaria o utile all'accertamento della verità.

175. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione nell'abitazione di chiunque sia colto in flagranza di delitto, ovvero, legalmente arrestato, sia evaso, quando abbiano fondato motivo di ritenere che siavi rifugiato, o che vi si contengano cose soggette a sequestro, o tracce che possono essere rimosse, alterate o distrutte.

Nei casi suddetti, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione anche in altro luogo in cui l'imputato o l'evaso, nell'atto dell'inseguimento, sia entrato.

Le norme suddette si applicano senza pregiudizio di ciò che è stabilito da altre leggi.

176. — Le norme contenute nelle sezioni IV e V del capo I del titolo II di questo libro si applicano anche alle perquisizioni e al sequestro preveduti in questo capo, in quanto non sia diversamente stabilito.

Nei casi preveduti nell'articolo 261, se sia urgente procedere a sequestro nell'ufficio delle poste e dei telegrafi di lettere, pieghi telegrammi, o di altra corrispondenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono ordinare a colui che è preposto al servizio che sino all'ordinanza del giudice, da provocarsi immediatamente, le lettere, i pieghi, i telegrammi o altre corrispondenze non abbiano corso.

In ogni altro caso in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a sequestro di lettere, telegrammi, documenti o carte sigillate, è loro vietato di aprirle; ma debbono spedirle all'Autorità giudiziaria integralmente.

177. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che il corpo e le tracce del reato si conservino e che lo stato delle cose non sia mutato prima che giunga sul luogo il giudice.

Se siavi fondata ragione di temere che, frattanto, le cose o le tracce suddette si alterino o si disperdano, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono accertarle anche con perizia, senza far prestare giuramento al perito.

Il perito fa menzione nel verbale della ragione per la quale ha proceduto alla perizia.

178. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che abbiano notizia di alcuno dei delitti contro la libertà individuale preveduti nel capo III del titolo II del libro II del Codice penale, debbono porre immediatamente in libertà la persona detenuta o sequestrata.

Se sia addotto un motivo legale per detenerla, debbono condurla subito avanti al pretore o al procuratore del Re; e, se trattisi di minorenni, debbono consegnarlo immediatamente a colui che esercita la potestà patria o l'autorità tutoria.

179. — È vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio dell'imputato e a qualsiasi atto di ricognizione e di confronto.

180. — È vietato agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di adoperare, nell'eserci-

zio delle proprie funzioni, mezzi di suggestione o d'intimidazione direttamente o per interposta persona.

181. — Agli atti ai quali procedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria assistono sempre due testimoni, che non prestano giuramento.

Se gli atti si compiano dal sindaco, o da chi ne fa le veci, assiste, invece dei testimoni, il segretario comunale o altro ufficiale di segreteria.

182. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimettono subito al pretore o al procuratore del Re gli atti e le cose sequestrate.

Anche dopo avere rimessi gli atti e le cose suddette, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria riferiscono all'Autorità giudiziaria competente ogni altra notizia che loro pervenga, prendendo, frattanto, le cautele necessarie per la conservazione delle prove.

183. — Le disposizioni precedenti si applicano anche ai reati per i quali si procede ad istanza di parte, se questa abbia presentata querela.

CAPO III.

Delle investigazioni preliminari.

184. — Nei reati di propria competenza, il pretore può procedere ad atti di ricerca e conservazione e accertamento delle prove, sentire il denunziante o il querelante in contraddizione col denunziato o querelato, e, nei casi preveduti nella sezione III del capo I del titolo III di questo libro, può emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura.

185. — Qualora il pretore ritenga che non deve farsi luogo a procedimento, pronunzia la sentenza; altrimenti rilascia il decreto di citazione.

186. — Quando l'imputato trovisi in arresto, il pretore, dopo avere proceduto all'interrogatorio, provvede a norma della disposizione dell'articolo 358.

187. — Nei reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise, il pretore procede agli atti di conservazione e accertamento delle prove urgenti; e, prima di assumerli, ne informa il procuratore del Re.

Se la legge autorizzi il mandato di cattura e l'imputato siasi dato o sia per darsi alla

fuga, il pretore può emettere mandato di arresto.

188. — Agli atti preveduti in questo capo si procede con le norme stabilite per l'istruzione formale.

189. — Il pretore informa immediatamente il procuratore del Re di tutti i reati di propria competenza commessi nella sua giurisdizione e dei provvedimenti che ritenga opportuni, e gli rimette le denunzie, i rapporti, le querele, i verbali, e ogni altro atto concernente reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise.

CAPO IV.

Dell'inizio dell'azione penale.

190. — Il procuratore del Re, prima di promuovere l'azione penale, può assumere direttamente, ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria, gli atti indicati nel capo II di questo titolo.

191. — Il procuratore del Re promuove l'azione penale in una delle forme stabilite nell'articolo 197.

Se il fatto non costituisca reato, o l'azione penale sia estinta, il procuratore del Re promuove dal giudice istruttore la relativa sentenza.

Se il fatto, ritenuto dal pretore di propria competenza, appartenga alla competenza dell'Autorità giudiziaria superiore, il procuratore del Re si fa rimettere gli atti, e provvede nei modi di legge.

Se il fatto non appartenga alla competenza ordinaria, il procuratore del Re rimette gli atti all'Autorità competente.

192. — Quando l'azione penale non possa essere promossa che dopo una speciale autorizzazione, il procuratore del Re, prima di emettersi un mandato, chiede l'autorizzazione a procedere con rapporto diretto al Ministro della Giustizia per mezzo del procuratore generale, unendo alla domanda gli atti, salvo il caso preveduto nell'articolo 197 del Codice penale.

La stessa richiesta fa il Pubblico Ministero sempre che il giudice ritenga necessaria l'autorizzazione a procedere.

193. — Il procuratore del Re informa il procuratore generale di tutte le denunzie, rap-

porti e querele che gli pervengono e dei provvedimenti dati.

Se il procuratore generale ritenga che deve darsi corso all'azione penale, o che trattasi di reato più grave, fa alla sezione d'accusa le istanze opportune.

194. — Le parti che hanno facoltà di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 3 e 4 possono promuoverla o con istanza di procedimento diretta al giudice istruttore, ovvero con richiesta di citazione presentata direttamente al presidente o al pretore, secondo le distinzioni fatte nell'articolo 197,

195. — Quando l'azione penale sia promossa dalle parti suddette, il Pubblico Ministero deve intervenire nel procedimento e nel giudizio con le norme ordinarie.

196. — Quando l'azione penale sia promossa dal procuratore del Re, le parti suaccennate possono concorrere col Pubblico Ministero all'esercizio di essa.

TITOLO II.

DELLE SPECIE DI PROCEDIMENTO

197. — Nei reati di competenza della Corte d'assise si procede, a pena di nullità, con istruzione formale.

Si procede con citazione diretta nei reati preveduti nei numeri 4^o, 5^o, 6^o, 7^o e 8^o dell'articolo 15.

Può procedersi con citazione diretta in ogni altro delitto se l'imputato sia stato arrestato nell'atto di commetterlo, o immediatamente dopo averlo commesso mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore e abbia nell'interrogatorio confessato di essere autore del fatto per il quale si procede.

Nei reati di competenza del tribunale si procede con citazione diretta o con citazione direttissima. Si procede con decreto nel caso dell'articolo 350.

Può procedersi con istruzione formale nei reati di bancarotta fraudolenta, peculato, falsità, appropriazione indebita, truffa, e nei reati commessi per imprudenza o negligenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline.

Nei reati di competenza del pretore si pro-

cede con citazione diretta o direttissima. Si procede con decreto nei casi degli articoli 344 e 350.

CAPO I.

DELL'ISTRUZIONE FORMALE

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

198. — L'istruzione formale è attribuita al giudice istruttore.

Se il giudice istruttore debba compiere atti fuori della propria residenza, può delegare il pretore del luogo.

199. — Quando occorra procedere ad atti fuori del luogo della propria giurisdizione, il giudice ne richiede il giudice istruttore nella cui giurisdizione l'atto deve compiersi, eccetto che, per la natura dell'atto, stimi procedervi personalmente.

200. — L'istruzione può, sull'istanza del procuratore generale, essere avocata dalla sezione d'accusa.

La sezione d'accusa delega le funzioni di giudice istruttore ad uno dei suoi componenti, che può delegare al giudice istruttore del luogo gli atti da compiersi fuori la residenza della Corte.

201. — Qualora, dopo la richiesta d'istruzione formale, il giudice ritenga che il fatto non costituisce reato, ovvero che l'azione penale è estinta, pronunzia la sentenza.

Se, durante l'istruzione, il giudice scopra altro reato, rimette gli atti al Pubblico Ministero per la relativa istanza.

202. — Il giudice deve procedere a tutti gli atti che conducono all'accertamento della verità; e deve altresì accertare, in quanto sia possibile, il danno prodotto dal reato, ancorchè la parte lesa non siasi costituita parte civile.

203. — Prima di emettere un mandato, il giudice può esaminare in contraddizione il denunziante o il querelante col denunziato o col querelato.

204. — Chiunque sia esaminato deve rispondere oralmente, facendosi nel verbale menzione anche del tenore delle domande.

Il giudice può tuttavia permettere che si ricorra a qualche nota scritta, avuto riguardo alla qualità della persona e del reato, facendone menzione nel verbale.

Le risposte sono enunciate in persona prima, e sono riprodotte, quanto più sia possibile, con le parole adoperate dal dichiarante, specialmente se riferiscano discorsi tenuti da altri.

Sono vietate le domande suggestive e le intimidazioni.

Le domande e le risposte sono scritte dal cancelliere.

205. — Il Pubblico Ministero può esaminare gli atti in ogni stato del procedimento, fare istanze, e assistere a tutti gli atti d'istruzione.

Se il Pubblico Ministero dichiara di volervi assistere, il giudice, prima d'intraprendere l'atto, lo avverte per mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni.

Nel caso in cui sia richiesto o delegato altro giudice, il procuratore generale e il procuratore del re possono farsi rappresentare da un ufficiale del Pubblico Ministero del luogo.

206. — Il giudice, nell'atto del primo interrogatorio, invita l'imputato a scegliere un difensore; e, se l'imputato non lo scelga, il giudice, a pena di nullità, lo nomina di ufficio.

207. — L'imputato, la parte civile e i rispettivi difensori possono fare le istanze che ritengono opportune.

Prima della notificazione dell'estratto delle conclusioni del Pubblico Ministero, i difensori hanno diritto di esaminare in cancelleria soltanto gli atti ai quali possono assistere e il verbale d'ispezione corporale, e di estrarne copie.

Il difensore dell'imputato ha anche diritto di ottenere copia del mandato notificato o eseguito.

Gli atti suddetti, di cui si forma un fascicolo separato, debbono essere depositati in cancelleria e messi a disposizione dei difensori entro due giorni dalla loro esecuzione.

Il giudice può consentire ai difensori l'esame e la copia anche di altri atti.

208. — I difensori hanno diritto di assistere alle ispezioni e agli esperimenti giudiziali, alle perizie, alle perquisizioni, al sequestro e alle ricognizioni, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'art. 214.

Se il Pubblico Ministero o i difensori ne facciano istanza, o il giudice lo ritenga necessario, assistono agli atti suddetti anche l'imputato e la parte lesa, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'articolo suddetto.

209. — Il Pubblico Ministero e i difensori possono, mentre si procede all'atto, fare istanze osservazioni e proteste, delle quali si fa menzione nel verbale.

210. — Qualora ritenga di non dovere accogliere una istanza del Pubblico Ministero o dei difensori, il giudice pronunzia ordinanza.

211. — Prima d'intraprendere alcuni degli atti indicati nell'art. 208, il giudice avverte, per mezzo del cancelliere, il Pubblico Ministero e i difensori di presentarsi nel luogo in cui deve procedersi alle operazioni entro un termine non minore di ventiquattro ore dall'avvertimento.

Se il Pubblico Ministero o i difensori non compariscano, il giudice non deve ritardare le operazioni.

212. — Quando l'atto sia urgente, il giudice può procedervi anche prima del termine fissato nell'articolo precedente.

Se, per circostanze di tempo o di luogo, o per altro impedimento, l'avvertimento non possa essere notificato, il giudice procede all'atto senza tale formalità.

Nei casi suddetti, il giudice fa menzione dei motivi nel verbale.

Se le parti si presentino durante l'atto, hanno diritto di assistervi.

SEZIONE II.

Delle ispezioni e degli esperimenti giudiziali.

213. — Quando il fatto abbia lasciato tracce permanenti, il giudice le accerta e le descrive con l'ispezione della persona, del luogo o della cosa.

214. — Nei casi in cui possa essere offeso il pudore della persona, il giudice non può ordinare l'ispezione corporale dell'imputato se non sia colpito da gravi indizii.

Nei casi di assoluta necessità, il giudice può ordinare l'ispezione corporale anche di altra persona.

Colui che è sottoposto all'ispezione corporale può farvi assistere una persona di sua fiducia: nessun altro può assistere all'ispezione corporale oltre i periti e il giudice, ove questi non stimi di doversi allontanare.

215. — Il giudice, nel procedere all'ispezione del luogo, può esaminare le persone informate del fatto, disporre che alcuno non si allontani

prima che sia chiuso il verbale, e ordinare che chi abbia trasgredito tale ordine sia accompagnato sul luogo dagli agenti della forza pubblica, salvo quanto è disposto nell'art. 434 del Codice penale.

216. — Quando, per la morte di una persona, sorga sospetto di reato, il giudice, dopo averne stabilita l'identità, descrive il cadavere e la posizione nella quale fu trovato, e, se presenti lesioni o altre tracce di violenza, le accerta con l'assistenza dei periti, ordinando, ove occorra, l'autopsia.

217. — Qualora la persona non sia conosciuta, il giudice descrive i connotati e tutti i segni particolari del cadavere, assicura le vestimenta e ogni altra cosa trovata su di esso, e, se lo stato del cadavere lo consenta, lo fa esporre, almeno per ventiquattro ore, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, affinché possa essere riconosciuto.

Se non possa procedersi al riconoscimento del cadavere o delle lesioni, può supplirsi con le dichiarazioni di testimoni che, avendolo precedentemente veduto, ne abbiano osservate le lesioni.

218. — Nel caso in cui non sia stato possibile trovare il cadavere, il giudice assume le prove atte a supplire alla mancanza di esso.

219. — Per accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo, il giudice procede ad un esperimento, curando che il fatto si riproduca nelle condizioni possibilmente identiche a quelle con cui si sarebbe svolto.

220. — I testimoni che, nei casi preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 219, intervengono nell'atto, prestano giuramento.

221. — Quando ciò che ha formato oggetto del reato più non esista, o non abbia lasciato tracce permanenti, ovvero queste siano state rimosse, alterate o distrutte, il giudice descrive lo stato presente, e, in quanto sia possibile, lo stato preesistente; e, in tal caso, accerta le cagioni e il modo della rimozione, dell'alterazione o della distruzione.

SEZIONE III.

Delle perizie.

222. — Quando per un determinato accertamento si richiedano speciali conoscenze, il giudice assume una perizia.

223. — Non può, a pena di nullità, prestare l'ufficio di perito:

1° colui che non ha compiuto i diciotto anni;

2° colui che non può essere assunto come testimone o avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;

3° colui che sia stato condannato all'interdizione dai pubblici uffici, ovvero alla sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte durante il tempo dell'interdizione o della sospensione;

4° colui che sia stato condannato per rifiuto di perizia.

224. — Le perizie medico-chirurgiche, le chimiche e ogni altra di carattere tecnico-scientifico, sono affidate a persone rispettivamente abilitate all'esercizio della medicina e chirurgia, della chimica o di altra speciale disciplina; e se, trattisi di perizie psichiatriche, sono affidate a medici particolarmente versati in questa disciplina, ovvero in quelle di medicina legale o di scienze affini, o ai medici direttori o assistenti dei pubblici manicomiali.

225. — Fuori dei casi urgenti, la nomina, con l'indicazione del nome del perito e del giorno e dell'ora in cui saranno incominciate le operazioni, è notificata agli imputati che vi abbiano interesse, i quali, sino a quando esse non siano compiute, hanno diritto di scegliere di accordo un perito.

Se siavi dissenso nella scelta, questa è fatta dal giudice fra i periti indicati dagli imputati.

226. — Quando l'autore del reato sia ignoto, o gl'imputati non scelgano alcun perito, o non anticipino le spese, ovvero il perito scelto non si presenti, il giudice nomina di ufficio il secondo perito, sospendendo, se occorra, le operazioni.

La nomina suddetta s'intende revocata se, durante le operazioni, si presenti il perito scelto dagli imputati.

Alla nomina di un secondo perito non si provvede nei casi urgenti e quando, per la facilità della prova o la tenuità del reato, non si ritenga necessaria.

227. — Tutti i periti hanno gli stessi diritti e le stesse prerogative, e procedono insieme alle operazioni.

Le indennità dei periti sono liquidate dal giudice, il quale può ordinare che gl'imputati non

ammessi al gratuito patrocinio anticipino le spese per l'indennità da liquidarsi al perito da essi indicato.

228. — Qualora il perito nominato dal giudice abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di prestare l'ufficio, il giudice redige verbale, che rimette al Pubblico Ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito il perito delle pene stabilite nell'art. 210 del Codice penale.

229. — Prima che cominci a prestare il proprio ufficio, le parti possono, nei casi preveduti nell'art. 48, recusare il perito nominato dal giudice.

Il giudice decide sulla ricusazione.

230. — I periti procedono alla perizia in presenza del giudice e delle persone che, avendone diritto, vi assistono, salvo quanto è disposto nel secondo capoverso dell'art. 214.

Presi i provvedimenti per assicurare la sincerità delle operazioni, il giudice, sull'istanza dei periti, può anche ordinare che esse si facciano in un laboratorio.

231. — Qualora i periti debbano distruggere o decomporre una cosa, una parte di essa è possibilmente conservata, e sull'involto o sul recipiente, in cui viene assicurata, il giudice, il cancelliere, i periti e le altre persone che assistono alla perizia, appongono le firme.

232. — Il giudice dirige la perizia, e fa ai periti le domande e le osservazioni per iscritto o a voce, di ufficio o sull'istanza delle parti.

Se i periti dichiarino di non poter dare il parere senza notizia delle prove raccolte sul punto che forma oggetto della perizia, il giudice, sulla richiesta dei periti, può permettere loro di esaminare, in tutto o in parte, in sua presenza gli atti e i documenti del procedimento, facendone menzione nel verbale, e può altresì procedere ad ulteriori indagini.

233. — I periti danno parere motivato, che è trascritto immediatamente nel verbale.

234. — Quando i periti non siano concordi, o la perizia non possa compiersi che dopo lunghe operazioni, ovvero, per la natura o per la difficoltà delle indagini, non possano dare il parere immediatamente, il giudice, presi i provvedimenti per assicurare la sincerità delle operazioni, può fissare un termine per la pre-

sentazione della relazione scritta, e, ove occorra, può prorogarlo per giusta causa.

235. — Qualora la divergenza perduri, i periti, prima della scadenza del termine, ne riferiscono al giudice, che provoca dal presidente del tribunale la nomina di un terzo perito.

Le operazioni eseguite sono, se occorra, possibilmente rinnovate, e ogni altra operazione ritenuta utile è eseguita in presenza del nuovo perito.

236. — Compite le operazioni, i periti prendono le loro conclusioni fuori la presenza del giudice e delle parti.

Il perito nominato dal presidente del tribunale assume l'ufficio di relatore, eccetto che i periti a maggioranza abbiano a tale ufficio fra loro designato un altro.

237. — Il perito relatore redige e presenta al giudice la relazione, nella quale viene indicato il parere motivato di ciascuno dei periti.

Il perito dissenziente può presentare una propria relazione.

238. — Quando debbano chiedersi ai periti nuovi chiarimenti, il giudice ricorda loro il giuramento già prestato.

239. — Qualora il parere dei periti non offra gli elementi necessari per l'accertamento della verità, il giudice ordina una nuova perizia, alla quale si procede nel modo stabilito negli articoli precedenti.

Ai nuovi periti è comunicata la prima perizia, e possono chiedersi ai primi tutti i chiarimenti necessari.

Di ogni divergenza sul modo di condurre le operazioni è informato il giudice, che decide immediatamente.

240. — Ove il perito trasgredisca le disposizioni del giudice, o sia negligente nell'adempimento del proprio ufficio, è punito dal giudice con l'amenda sino a lire cinquecento, e può essere dichiarato decaduto e sostituito con altro perito.

241. — Il perito che, nel corso delle operazioni, sia impossibilitato a proseguirle, viene surrogato.

Se trattasi di perito scelto dall'imputato, la surrogazione ha luogo con una nuova scelta fatta a norma della disposizione dell'art. 225.

242. — Nei casi di morte, i periti danno parere sulla causa di essa, spiegando con quali mezzi e in qual tempo più o meno prossimo possa es-

sere avvenuta, se avvenuta per effetto delle lesioni osservate, o prima di esse, se per il concorso di condizioni preesistenti o di cause sopravvenute, e se queste siano o non dipendenti dal fatto del colpevole.

Qualora siavi sospetto d'infanticidio, i periti accertano e dichiarano se l'infante sia nato vivo.

243. — Nei delitti di lesioni personali, si descrive esattamente ciascuna di esse, si indica l'istrumento con cui fu cagionata, e si spiega quali effetti le lesioni, o ciascuna delle medesime, abbiano prodotto o possano produrre, e quale sia la durata eventuale o effettiva della malattia o incapacità dell'offeso di attendere alle ordinarie occupazioni.

Se i periti non possano dare un parere definitivo, il giudice procede a nuova perizia nel decimo e nel ventesimo giorno, e, in caso di pericolo di vita, quando il perito la ritenga necessaria.

Il giudice procede altresì a nuova perizia quando la lesione personale abbia prodotto alcun altro fra gli effetti preveduti nei numeri 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale.

244. — Qualora l'imputato dia segni di infermità di mente, si procede a perizia.

Sulla richiesta dei periti, il giudice assume tutte le investigazioni che ritenga necessarie, e può ordinare che l'imputato sia rinchiuso in un manicomio per le opportune osservazioni.

245. — Ove i periti riconoscano che l'imputato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in istato di infermità di mente, debbono dichiararne l'inizio, la specie e il grado, e indicare se e in quanto l'infermo sia pericoloso.

246. — Nei delitti d'incendio, i periti accertano la qualità della materia incendiaria adoperata, il modo e il tempo in cui il fuoco fu o poté essere appiccato, se ad un edificio, costruzione, prodotti del suolo non ancora staccati, o ad ammassi o depositi di materie combustibili, e se l'incendio abbia danneggiato o esposto a pericolo persone o cose.

247. — Nei delitti di furto commessi nei modi indicati nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 404 del Codice penale, il giudice ne descrive le vestigia e i segni, e fa spiegare dai periti in qual modo, con quali strumenti o mezzi, e in qual

tempo ritengano che il delitto sia stato verosimilmente commesso.

248. — In ogni delitto contro la proprietà, il giudice accerta la preesistenza e la successiva mancanza delle cose di cui si afferma che altri siasi impossessato, e, in difetto, indaga se il denunziante o il querelante sia persona degna di fede, se, per la sua condizione, abbia potuto ritenere le cose presso di sé, e se abbia mossa immediata doglianza o fatta ricerca.

Il giudice accerta altresì il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto e quello che corrisponde al danno recato.

249. — Nei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito, di falsità in sigilli, bolli e loro impronte, il giudice sceglie i periti fra gli ufficiali addetti alle Regie zecche o agli uffici tecnici, salvo all'imputato il diritto di scegliere un proprio perito a norma della disposizione dell'art. 225.

Se nel luogo in cui si procede all'istruzione non abbia sede una Regia zecca o un ufficio tecnico, il giudice, previa descrizione della cosa sospetta di falsità, la spedisce in involto chiuso e sigillato al giudice istruttore del luogo in cui gli uffici medesimi hanno sede.

L'involto è aperto nell'atto della perizia in presenza del giudice, previa ricognizione della integrità dei sigilli.

Il verbale originale di perizia è spedito chiuso e sigillato, con la cosa sospetta di falsità, al giudice che ha fatto la richiesta.

250. — Nei delitti di falsità in atti, il giudice descrive le cancellature, le abrasioni, le interlinee e le aggiunzioni della scrittura, rileva tutte le altre circostanze che possono stabilirne la falsità, e ne ordina il deposito in cancelleria.

251. — Nei delitti preveduti nell'articolo precedente, il giudice, prima di procedere alla perizia, deve procurarsi le scritture di comparazione.

Se queste trovinsi presso pubblici depositari, il giudice ordina che gli siano presentate, salvo, in caso di rifiuto, quanto è disposto nel Codice penale.

Se il giudice non possa procurarsi scritture pubbliche, o tratte da pubblici archivi, può fare uso di scritture private presentate da alcuna delle parti, ove le altre parti interessate nel procedimento le abbiano riconosciute.

Se le scritture di comparazione si detengano da un privato, il giudice lo invita a presentarle, salvo, in caso di rifiuto, quanto è disposto nel Codice penale.

252. — Sono sempre preferite le scritture di data prossima a quella dell'atto impugnato di falsità.

Le scritture di comparazione sono firmate dal giudice, dal cancelliere e da colui che le ha esibite.

253. — Il giudice può ordinare che l'imputato presenti uno scritto di sua mano o che scriva sotto dettatura, e, se l'imputato si ricusi, n'è fatta menzione nel verbale.

SEZIONE IV.

Delle perquisizioni.

254. — Qualora gravi indizi facciano ritenere che si possano sequestrare cose utili alla scoperta della verità, ovvero che possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di persona che, legalmente arrestata, sia evasa, il giudice può ordinare perquisizione personale o domiciliare.

255. — La perquisizione domiciliare si esegue, previo decreto, dal giudice istruttore, che può farsi assistere da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria.

Se debba procedersi nello stesso tempo a perquisizione in più luoghi e non siano sufficienti i giudici istruttori, il presidente del tribunale può delegare altri giudici.

256. — Fuori del caso di urgenza, non può intraprendersi una perquisizione nell'abitazione, o nelle appartenenze di essa, prima della levata o dopo il tramonto del sole. In tal caso, nel decreto è fatta menzione che la perquisizione viene autorizzata anche di notte.

257. — Quando si esegue una perquisizione, l'imputato e il proprietario o conduttore o possessore del locale, ovvero il capo dell'ufficio o dell'officina, previa consegna ai medesimi, se siano presenti, di copia del decreto del giudice, sono invitati ad assistervi o a farsi rappresentare da persona di loro fiducia, e, se non siano presenti, la copia si consegna ad alcuno dei rispettivi congiunti, domestici o vicini, invitandolo ad assistere all'atto.

Se nel locale, nell'ufficio o nell'officina si trovino cose che appartengono ad altra persona,

questa è pure invitata ad assistere alla perquisizione.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando non sia presente alcuna delle persone in esse indicate.

Il giudice può ordinare a chiunque di non allontanarsi prima che sia chiuso il verbale.

258. — Le perquisizioni si eseguono in modo da evitare ogni inutile pubblicità o molestia alle persone, e curando di rispettarne, sin dove sia possibile, i segreti.

Prima d'intraprendersi una perquisizione, deve essere invitata la persona a presentare la cosa o ad indicare il luogo in cui trovasi colui che si ricerca.

La perquisizione personale si esegue sempre in presenza del giudice che l'ha ordinata o del pretore del luogo.

Se debba eseguirsi una perquisizione sulla persona di una donna, l'esecuzione dell'atto è commessa ad altra donna, che vi procede anche in presenza del giudice.

259. — Quando la perquisizione si esegue in locali appartenenti a persona diversa dall'imputato, o su persona non sottoposta al procedimento, esse hanno diritto di ottenere un certificato che attesti l'una o l'altra circostanza.

Ha pure diritto di ottenere il certificato chiunque sia stato sottoposto alla perquisizione, se non si rinvenivano cose che abbiano attinenza col reato per il quale si procede.

SEZIONE V.

Del sequestro.

260. — Il giudice ordina il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, di quelle che ne sono il prodotto, e di ogni altra che possa essere necessaria o utile alla scoperta della verità.

Nell'atto di sequestro il giudice deve sempre essere assistito da due testimoni.

261. — Il giudice può ordinare nell'ufficio delle poste e dei telegrafi il sequestro di lettere, pieghi, telegrammi, o di altra corrispondenza spedita dall'imputato, o a lui diretta, o che per fondati motivi ritenga di appartenergli, sebbene apparisca sotto nome diverso.

262. — Quando abbia ordinato il sequestro di corrispondenza epistolare o telegrafica nell'ufficio delle poste e dei telegrafi, il giudice, se,

dopo averla esaminata e sommariamente descritta, non stimi sequestrarla, vi appone i sigilli dell'ufficio d'istruzione, e la consegna a colui che è preposto al servizio affinchè abbia corso.

Se stimi sequestrarla e la corrispondenza contenga anche notizie che o non siano attinenti all'istruzione, ovvero possano senza nocumento essere palesate, il giudice fa estrarre dal cancelliere copia di questa parte di corrispondenza, e la consegna alla persona interessata.

263. — Il sequestro di corrispondenza epistolare e telegrafica, di documenti e di altre carte, si esegue dal giudice, che può farsi assistere da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria.

Le lettere, i telegrammi e le carte sigillate non possono essere aperte che dal giudice.

264. — Non può essere ordinato il sequestro di documenti e di altre carte presso il difensore, a lui affidate per l'adempimento del proprio ufficio.

265. — I pubblici ufficiali non possono rifiutarsi di presentare all'Autorità giudiziaria atti, documenti e ogni altra cosa esistente nel proprio ufficio, eccetto che trattisi di segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato.

Il giudice può fare estrarre copie degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali.

Se sequestri l'originale, il giudice ne rilascia copia al pubblico ufficiale che la chieda.

266. — La persona presso la quale fu eseguito il sequestro ha diritto di ottenerne certificato.

267. — Qualora le cose possano alterarsi, o ne sia pericoloso il deposito in cancelleria, il giudice, dopo avere proceduto a perizia, ne ordina, secondo i casi, il deposito in luogo adatto e sicuro, ovvero la restituzione, la vendita o la distruzione.

268. — Il giudice può anche nominare un custode della cosa sequestrata, facendogli obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità giudiziaria.

269. — La cosa sequestrata si assicura col sigillo dell'ufficio, e vi sono apposte le firme del giudice, del cancelliere e di coloro che assistono al sequestro.

Chi non sappia scrivere può apporvi un se-

gno, e l'imputato può apporvi il proprio sigillo.

Se sia necessario, la cosa è assicurata con una striscia di carta o di tela, sulla quale sono apposti i sigilli, il segno e le firme, descrivendosi nel verbale il modo adoperato, con la menzione delle impronte.

270. — Il giudice può altresì far riporre le cose sequestrate in un recipiente o in una camera in presenza di coloro che assistono all'atto, assicurandole nel modo stabilito nell'articolo precedente.

271. — Il giudice forma un elenco delle cose sequestrate.

Le lettere, i pieghi, i telegrammi, i documenti e le altre carte sono numerate e firmate in margine di ciascun foglio da chi le presenta, dal giudice, dal cancelliere e da colui al quale appartengono, se sia presente.

Se non possano essere apposte le firme, si provvede nel modo stabilito nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo 269.

Se le cose suddette possano alterarsi, il giudice ne fa estrarre copie, o ne ordina la riproduzione fotografica, che sono unite agli atti, e autenticate da lui e dal cancelliere.

L'originale è conservato in cancelleria.

272. — Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano anche quando pervengano altrimenti al giudice lettere, pieghi, telegrammi, documenti, carte e ogni altra cosa soggetta a sequestro.

273. — Il giudice procede alla rimozione dei sigilli in presenza dei testimoni che assisteranno all'apposizione di essi.

I testimoni ne accertano prima l'integrità; indi sono invitati a constatare se la cosa assicurata sia quella stessa alla quale furono apposti i sigilli in loro presenza.

Se per morte, assenza o impedimento, non possa ottenersi l'intervento di uno o di entrambi i testimoni che assisteranno all'apposizione dei sigilli, se ne accerta l'integrità con l'intervento di altri testimoni.

I testimoni prestano giuramento.

274. — Qualora sequestri una scrittura autentica, il giudice ne rilascia al depositario copia conforme, autenticata da lui e dal cancelliere.

Il depositario può rilasciarne altre copie, facendo in esse menzione del sequestro dell'originale.

Tuttavia, se la scrittura faccia parte di un registro e non possa esserne separata, il giudice ordina il trasporto del registro in cancelleria, rilasciando al depositario copia del verbale di sequestro.

SEZIONE VI.

Delle ricognizioni.

275. — Quando deve procedersi alla ricognizione di una persona, il giudice chiama innanzi a sè tre o più persone che abbiano qualche somiglianza con quella da riconoscersi, la quale può scegliere il posto che crede.

Introdotta al cospetto del giudice colui che deve eseguire la ricognizione, è invitato a dichiarare se fra i presenti riconosca la persona, e, in caso affermativo, ad indicarla.

276. — Quando il giudice ritenga necessaria la ricognizione di una cosa, invita la persona che deve eseguirla a farne prima un'esatta descrizione.

277. — Nel caso in cui siano chiamate alla ricognizione più persone, vi si procede con tanti atti distinti quante sono le persone.

Se la stessa persona sia chiamata a diverse ricognizioni, in ogni atto debbono essere surrogate altre persone a quelle indicate nell'articolo 275.

278. — Quando la ricognizione debba essere fatta da testimoni, questi prestano giuramento.

SEZIONE VII.

Dei testimoni.

279. — Il giudice deve esaminare soltanto quei testimoni informati del fatto che stimi utili alla scoperta della verità.

280. — Non sono, a pena di nullità, assunti come testimoni i prossimi congiunti dell'imputato.

Se vi siano più imputati del medesimo reato, i prossimi congiunti di alcuno di essi non possono, a pena di nullità, essere assunti come testimoni relativamente a quel reato.

281. — Le persone indicate nell'articolo precedente possono tuttavia essere assunte come testimoni se trattasi di delitto commesso a danno di una persona della famiglia, di cui non possa ottenersi altrimenti la prova.

Il giudice però deve, a pena di nullità, avver-

tirle della facoltà di astenersi dal deporre, e dell'avvertimento è fatta menzione nel verbale.

282. — Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che loro siasi confidato per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione:

1° i ministri del culto;

2° i notari, gli avvocati e i procuratori, il medico, il chirurgo, la levatrice e ogni altro ufficiale di sanità;

3° i pubblici ufficiali sui segreti politici o militari concernenti la sicurezza dello Stato;

4° i magistrati e i cancellieri su ciò che loro siasi confidato negli atti di onoraria o volontaria giurisdizione.

283. — Per l'esame dei testimoni il giudice rilascia decreto di citazione, in cui indica:

1° le generalità dei testimoni ovvero i contrassegni che valgano ad identificarlo;

2° il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, e l'Autorità avanti alla quale il testimone deve presentarsi;

3° la pena in cui il testimone incorre se non si presenti.

Se debbano citarsi più testimoni per il medesimo fatto, il giudice può rilasciare per tutti un solo decreto.

Il decreto è firmato dal giudice e dal cancelliere.

284. — Nei casi urgenti, i testimoni possono essere chiamati anche senza citazione.

Essi possono altresì presentarsi spontaneamente, nel qual caso n'è fatta menzione nel verbale.

285. — Qualora debba citarsi un testimone contro il quale siasi emesso mandato di arresto o di cattura, il giudice nel decreto di citazione può avvertirlo della facoltà di chiedere un salvacondotto, e può accordarglielo se il testimone ne faccia richiesta.

Copia autentica del salvacondotto, estratta dal cancelliere e munita del sigillo dell'ufficio d'istruzione, è dall'ufficiale giudiziario notificata al testimone col decreto di citazione.

286. — Non possono essere citati come testimoni i Principi Reali, i grandi ufficiali dello Stato, i Regi ambasciatori e gl'incaricati di una missione all'estero durante la loro residenza fuori del Regno.

Se debbansi assumere come testimoni i Prin-

cipi Reali e i grandi ufficiali dello Stato, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca col cancelliere nella loro abitazione per riceverne le deposizioni; e, se l'esame abbia luogo per delegazione, si rimette al giudice delegato uno stato dei fatti sui quali essi debbono essere esaminati.

Se debbansi assumere come testimoni i Regi ambasciatori o gli incaricati di una missione all'estero durante la loro residenza fuori del Regno, il giudice invia lo stato dei fatti, sui quali debbono essere esaminati, al procuratore generale per l'osservanza della disposizione dell'art. 696.

Tuttavia, nei procedimenti per delitti, se il giudice ritenga indispensabile la comparizione di alcuno dei grandi ufficiali dello Stato o degli ambasciatori o incaricati di una missione all'estero, ne informa, per mezzo del procuratore generale, il ministro della giustizia, che promuove gli opportuni provvedimenti.

287. — Per ricevere le deposizioni dei rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re e degli agenti consolari di Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

288. — I testimoni sono dal giudice esaminati separatamente l'uno dall'altro.

Prima dell'esame sono interrogati sulle loro generalità e su qualsiasi circostanza di parentela, interessi, o altro rapporto, atta ad illuminare la coscienza del giudice intorno alla loro credibilità.

Quando non sia disposto altrimenti, i testimoni non prestano giuramento.

Tuttavia, il giudice può ricevere con giuramento le deposizioni di quei testimoni che si prevede non possano, per infermità o altro grave impedimento, comparire in giudizio.

289. — Qualora il testimone, legalmente citato, non sia comparso per legittimo impedimento, può essere esaminato nel luogo in cui si trova.

290. — Il testimone non comparso, senza che sia dimostrato un legittimo impedimento, è condannato dal giudice all'ammenda sino a lire cinquanta.

Il giudice può condannarlo altresì alle spese cagionate dalla sua assenza, e può ordinare che sia accompagnato dagli agenti della forza pubblica.

L'ordinanza di condanna è notificata al testimone. Il giudice deve revocarla se il testimone dimostri che non siasi presentato per legittimo impedimento.

291. — Qualora il testimone abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di fare la testimonianza, il giudice redige verbale, che rimette al Pubblico Ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito il testimone delle pene stabilite nell'articolo 210 del Codice penale.

292. — Qualora apparisca che un testimone abbia affermato il falso, o negato il vero, o taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali sia stato interrogato, il giudice redige verbale, che rimette al Pubblico Ministero.

Non si procede contro il testimone sino a quando, a norma della disposizione dell'art. 216 del Codice penale, può essere fatta la ritrattazione.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al perito e all'interprete se apparisca che abbiano dato pareri, informazioni o interpretazioni mendaci.

SEZIONE VIII.
Dei confronti.

293. — Il giudice non può procedere a confronto che fra persone già esaminate, e quando siavi di accordo fra loro su fatti o circostanze importanti.

294. — Il confronto, se le necessità dell'istruzione non richiedano altrimenti, non può farsi nello stesso tempo fra più di due persone, che sono esaminate distintamente su ciascuno dei fatti o delle circostanze intorno a cui discordano.

SEZIONE IX.
Degl' interpreti.

295. — Quando debba interpretarsi una dichiarazione o un atto o un documento in lingua straniera, ovvero in dialetto non facilmente intelligibile, il giudice nomina un interprete.

Il dichiarante può scrivere la propria dichiarazione, che è inserita nel verbale con l'interpretazione fattane.

296. — Non può, a pena di nullità, prestare l'ufficio d'interprete:

1° colui che non ha compiuto i diciotto anni;

2° colui che non può essere assunto come testimone o avrebbe facoltà di astenersi dal deporre;

3° il pubblico ufficiale che interviene nel procedimento e colui che vi presta l'ufficio di perito o depone come testimone.

297. — Quando colui che deve essere esaminato sia sordomuto, ovvero solamente sordo o muto, e non sappia scrivere, il giudice nomina interprete una persona che, per speciali conoscenze, ovvero perchè abituata a trattare col dichiarante, possa spiegargli le domande e comprenderne le risposte.

Se il dichiarante sappia scrivere, il cancelliere gli presenta in iscritto le domande e le osservazioni del giudice, alle quali il dichiarante risponde in iscritto.

298. — Prima che cominci a prestare il proprio ufficio, le parti possono ricusare l'interprete, indicandone i motivi.

Il giudice decide sulla ricusazione.

299. — Per la versione di un atto o di un documento che richieda un lavoro di lunga durata, il giudice può fissare all'interprete un termine per presentare la relazione scritta, e, ove occorra, può prorogarlo per giusta causa.

Se l'interprete non presenti la relazione entro il termine, il giudice può dichiararlo decaduto, nominando un altro interprete, e può condannarlo all'ammenda sino a lire cinquanta.

300. — Nel caso in cui l'interprete abbia ottenuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuti di prestare l'ufficio, il giudice redige verbale, che rimette al Pubblico Ministero, dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito l'interprete delle pene stabilite nell'art. 210 del Codice penale.

SEZIONE X.

Dell'interrogatorio dell'imputato.

301. — L'imputato in istato di arresto è presentato al giudice libero nella persona, salvo le cautele necessarie ad impedirne la fuga.

Il giudice gli domanda il nome, il cognome, il soprannome, il nome del padre, la data e

il luogo della nascita, il suo stato o professione, e quanto altro sia necessario per accertarne l'identità.

L'interrogatorio è preceduto dalla descrizione della persona, con l'indicazione dei connotati o contrassegni particolari che possono farla distinguere.

302. — Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito, gli fa noti gl'indizii esistenti a suo carico, e, se non cagioni nocumento all'istruzione, gli indica anche le fonti di essi.

Indi il giudice invita l'imputato a discolarsi e ad indicare le prove in discolta, avvertendolo che non ha obbligo di rispondere.

Dall'avvertimento è fatta menzione nel verbale.

303. — Il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze addotte dall'imputato nell'interrogatorio, in quanto possano condurre all'accertamento della verità.

Se sorga dubbio sullo stato di mente dell'imputato nell'atto dell'interrogatorio, il giudice provvede nel modo stabilito nell'art. 244.

304. — È vietato deferire il giuramento all'imputato anche in ciò che concerne il fatto altrui.

SEZIONE XI.

Della chiusura dell'istruzione formale.

305. — Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore del Re.

Il procuratore del Re, se il reato, a norma dell'ultima ordinanza, o, in mancanza, dei risultamenti dell'istruzione, appartenga alla competenza della Corte d'assise, rimette gli atti al procuratore generale; altrimenti provvede nel modo stabilito nell'articolo seguente.

Il procuratore del Re provvede nel modo stabilito nell'articolo seguente anche per i reati di competenza della Corte d'assise quando ritenga che non deve farsi luogo a procedimento.

306. — Nel più breve termine il procuratore del Re o il procuratore generale presenta le sue conclusioni, che sono unite agli atti, e sono notificate alla parte civile e all'imputato per estratto, che contiene:

1° l'enunciazione delle generalità dell'imputato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

2° il titolo del reato, con le circostanze aggravanti, l'enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono, e la formula terminativa delle conclusioni.

307. — Eseguita la notificazione, le cose sequestrate e gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria per cinque giorni: il cancelliere ne avverte i difensori dell'imputato e della parte civile.

Durante il suddetto termine, che decorre dalla notificazione dell'avvertimento, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate, estrarre ivi copie degli atti e dei documenti, e fare tutte le istanze che ritengano opportune.

Il giudice istruttore e il presidente della sezione d'accusa possono, su domanda dei difensori, prorogare il termine per giusta causa.

La disposizione della prima parte si osserva a pena di nullità degli atti successivi.

308. — La sentenza è pronunciata, per i reati di competenza del tribunale, dal giudice istruttore, e, per i reati di competenza della Corte d'assise, dalla sezione d'accusa.

E pronunciata dal giudice istruttore anche per i reati di competenza della Corte d'assise quando ritenga che non deve farsi luogo a procedimento.

309. — Le udienze della sezione d'accusa non sono pubbliche.

310. — Quando il giudice istruttore o la sezione d'accusa riconosca che gl'indizii sono sufficienti, invia l'imputato avanti al giudice competente.

Se il reato sia di competenza della Corte d'assise, il giudice istruttore rimette gli atti al procuratore generale.

In ogni altro caso, il giudice istruttore o la sezione d'accusa dichiara non farsi luogo a procedimento, senza indicarne il motivo nella parte dispositiva della sentenza.

Se l'istruzione non sia compiuta, il giudice istruttore o la sezione d'accusa ordina che venga proseguita. In tal caso, la sezione d'accusa può delegare al giudice istruttore del luogo i nuovi atti d'istruzione.

A tutti gli atti ai quali si procede in conformità della disposizione del capoverso precedente hanno diritto di assistere i difensori dell'imputato e della parte civile.

Se sianvi atti nulli, il giudice istruttore o la

sezione d'accusa ne ordina, occorrendo, la rinnovazione.

Se il fatto non appartenga alla competenza ordinaria, il giudice istruttore o la sezione d'accusa rimette gli atti all'Autorità competente.

311. — Ove siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento contro un minore di quattordici anni, o contro un sordomuto imputato di un delitto che importi l'ergastolo ovvero la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno, perchè non risulti che abbia agito con discernimento, il giudice istruttore rimette gli atti al procuratore generale, che promuove il provvedimento della sezione d'accusa a norma delle disposizioni degli articoli 54 e 58 del Codice penale.

312. — Qualora il Pubblico Ministero abbia concluso che l'istruzione sia proseguita e il giudice istruttore o la sezione d'accusa la ritenga compiuta, rimette gli atti al Pubblico Ministero affinchè presenti le conclusioni definitive.

La norma suddetta si applica altresì nel caso in cui il giudice istruttore o la sezione d'accusa ritenga che il fatto appartiene alla competenza ordinaria e il Pubblico Ministero abbia chiesto l'invio degli atti ad altra Autorità.

313. — La sentenza contiene:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'imputato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° la formula terminativa delle conclusioni del Pubblico Ministero;

4° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni;

5° il titolo del reato, con le circostanze aggravanti, e l'enunciazione degli articoli di legge che lo prevedono;

6° i motivi di fatto e di diritto che hanno determinata la decisione, tenuto conto delle istanze fatte;

7° la parte dispositiva;

8° le firme del giudice o dei giudici e del cancelliere.

Le disposizioni dei numeri 4, 5, 6, 7 e 8 si osservano a pena di nullità.

314. — Dopo la pronunzia della sentenza d'invio alla Corte d'assise il presidente della sezione d'accusa, con decreto steso in fine della sentenza, procede alla nomina del difensore, e avverte l'accusato che ha diritto di produrre

ricorso per cassazione entro i tre giorni successivi alla notificazione della sentenza, di esaminare in cancelleria per mezzo del difensore gli atti, i documenti e le cose sequestrate, e di estrarre ivi copie degli atti e dei documenti, e gli fa noto il termine entro il quale deve produrre la lista dei testimoni: il tutto a pena di nullità.

315. — La sentenza d'invio alla Corte d'assise, col decreto stabilito nell'articolo precedente, è notificata all'accusato a pena di nullità.

SEZIONE XII.

Della riapertura dell'istruzione formale.

316. — L'imputato a cui favore siasi dichiarato non farsi luogo non può essere sottoposto di nuovo a procedimento per il medesimo fatto, nonostante una diversa definizione, eccetto che contro di lui sopravvengano nuovi indizii.

317. — Per gli effetti della disposizione dell'articolo precedente, si considerano *nuovi indizii* i rapporti e i verbali che non furono sottoposti all'esame del giudice, i nuovi documenti e le nuove deposizioni di testimoni, purché questi atti avvalorino le prove sulle quali fu prima giudicato, ovvero somministrino nuovi mezzi utili all'accertamento della verità.

318. — La riapertura dell'istruzione è ordinata, sull'istanza del Pubblico Ministero, dal giudice che ha pronunziata la sentenza, ancorché abbia deciso in grado di appello.

319. — Prima di ordinare la riapertura dell'istruzione il giudice può disporre la comparizione dell'imputato, ove stimi opportuno interrogarlo.

Se trattasi di reato per il quale la legge autorizza il mandato di cattura e l'imputato siasi dato o sia per darsi alla fuga, il giudice istruttore, prima che venga ordinata la riapertura dell'istruzione, può spedire mandato di arresto.

CAPO II.

Della citazione diretta.

320. — Il procuratore del Re provvede agli atti di ricerca delle prove direttamente ovvero per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria, assumendoli o facendoli assumere a verbale.

Agli atti che debbono compiersi fuori della propria residenza il procuratore del Re può delegare il pretore del luogo.

321. — Qualore debba emettersi un mandato, debba assumersi l'interrogatorio dell'arrestato, ovvero debba procedersi ad atti di conservazione o accertamento di alcuna delle prove indicate nelle sezioni II a IX di questo titolo, il procuratore del Re ne richiede il giudice istruttore.

Il giudice procede agli atti suddetti con le norme stabilite per l'istruzione formale. In tal caso, se l'imputato non sia munito del difensore, questo è, a pena di nullità, nominato di ufficio dal giudice.

322. — Quando il procuratore del Re, al termine di dieci giorni dall'arresto dell'imputato, non abbia fatta la richiesta del decreto di citazione, deve comunicare gli atti al giudice istruttore.

Il giudice, sull'istanza del procuratore del Re, o accorda una proroga non superiore ai dieci giorni, o dispone l'istruzione formale, ovvero ordina l'escarcerazione o l'ammissione dell'imputato a libertà provvisoria.

Trascorsi i dieci giorni dall'arresto senza che siasi fatta la richiesta suddetta, l'imputato può fare istanza per procedersi all'istruzione formale.

L'imputato può, in ogni tempo, chiedere l'escarcerazione o la libertà provvisoria.

323. — Compiuti gli atti, il procuratore del Re, se ritenga che non deve farsi luogo a procedimento, presenta le sue conclusioni, sulle quali decide il giudice istruttore.

Il giudice, se ritenga di non dovere accogliere le conclusioni del procuratore del Re, ordina l'istruzione formale.

324. — Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, il procuratore del Re formula la richiesta del decreto di citazione, e si fa luogo al deposito degli atti in cancelleria.

325. — La richiesta del decreto di citazione, oltre le formalità stabilite nell'articolo 426, contiene:

1° la lista dei testimoni, e, se occorra, l'indicazione del perito o dei periti a scopo di qualche chiarimento sulla perizia scritta;

2° l'avvertimento all'accusato del deposito degli atti in cancelleria e del diritto di farli esaminare dal difensore, nonchè del termine entro cui deve presentare le prove;

3° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'accusato deve comparire, e l'avvertimento che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia.

326. — Qualora trattisi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo ai tre anni, la richiesta del decreto di citazione viene, a cura del procuratore del Re, notificata all'accusato a pena di nullità.

327. — Ove l'accusato non sia munito del difensore, questo è, a pena di nullità, con decreto steso in fine della richiesta, nominato di ufficio dal presidente del tribunale nell'atto in cui il procuratore del Re presenta in cancelleria la richiesta del decreto di citazione.

328. — Nel caso preveduto nell'articolo 326, l'accusato, nel termine di tre giorni dalla notificazione, può fare opposizione motivata alla richiesta del decreto di citazione nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trova.

Negli altri casi, si procede a norma delle disposizioni degli articoli 425, 426, 427 e 428.

L'opposizione è sempre ammessa quando la richiesta del decreto di citazione sia fatta e notificata all'accusato da alcuna delle parti indicate nell'art. 194.

329. — Sull'opposizione provvede il giudice istruttore secondo le norme contenute nell'articolo 310.

330. — Trascorso il termine senza che l'accusato abbia fatta opposizione, si procede subito al giudizio.

331. — Nei casi preveduti nel primo e nel secondo capoverso dell'art. 197, il procuratore del Re, dopo avere provveduto, occorrendo, in conformità delle disposizioni degli articoli 320, 321 e 322, rimette gli atti al procuratore generale.

332. — Il procuratore generale, ricevuti gli atti, se ritenga che non deve farsi luogo a procedimento, presenta le sue conclusioni, sulle quali decide la sezione d'accusa.

La sezione d'accusa, se ritenga di non dovere accogliere le conclusioni del procuratore generale, ordina l'istruzione formale.

Ove trattisi d'imputato arrestato in flagranza e confesso e il procuratore generale non creda di dovere procedere con citazione diretta, restituisce gli atti al procuratore del Re per l'ulteriore procedimento,

333. — Il procuratore generale può procedere anche direttamente agli atti di ricerca delle prove; e, se debba emettersi un mandato, o debba assumersi l'interrogatorio dell'arrestato, ovvero debba procedersi ad atti di conservazione o accertamento di prove, richiede il presidente della sezione d'accusa, che delega un consigliere. In tal caso, se l'imputato non sia munito del difensore, questo è, a pena di nullità, nominato di ufficio dal consigliere delegato.

Nel caso in cui gli atti suddetti debbano compiersi fuori della sede della Corte d'appello, il procuratore generale e il consigliere delegato possono rispettivamente delegare il procuratore del Re e il giudice istruttore del luogo.

334. — Fuori del caso preveduto nell'articolo 332, il procuratore generale formula l'atto d'accusa, e si fa luogo al deposito degli atti in cancelleria.

335. — L'atto d'accusa contiene:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'accusato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti, e degli articoli di legge che lo prevedono;

4° la lista dei testimoni, e, se occorra, l'indicazione del perito o dei periti a scopo di qualche chiarimento sulla perizia scritta;

5° l'avvertimento all'accusato del deposito degli atti in cancelleria e del diritto di farli esaminare dal difensore, non che del termine entro cui deve presentare le prove;

6° la firma del procuratore generale.

336. — Qualora l'accusato non sia munito del difensore, questo è, a pena di nullità, con decreto steso in fine dell'atto d'accusa, nominato di ufficio dal primo presidente della Corte d'appello nell'atto in cui il procuratore generale presenta in cancelleria l'atto d'accusa.

337. — L'atto d'accusa viene, a pena di nullità, a cura del procuratore generale, notificato all'accusato, il quale, nel termine di tre giorni dalla notificazione, può fare opposizione motivata nella cancelleria della pretura, del tribunale o della Corte dal luogo in cui si trova.

338. — Sulla opposizione provvede la sezione

d'accusa secondo le norme contenute nell'articolo 310.

339. — Trascorso il termine senza che l'accusato abbia fatta opposizione, si procede subito al giudizio se la sessione della Corte d'assise sia aperta; altrimenti la causa sarà iscritta nel ruolo delle cause da trattarsi nella prima sessione.

340. — È vietata, a pena di nullità, la lettura nel dibattimento degli atti assunti senza l'intervento del giudice istruttore o del consigliere delegato dalla sezione d'accusa.

CAPO III.

Della citazione direttissima.

341. — Quando alcuno sia stato colto nell'atto di commettere un reato, ovvero immediatamente dopo averlo commesso mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, il procuratore del Re può farlo citare a comparire avanti al tribunale nell'udienza del giorno successivo.

Se l'imputato trovisi in arresto, il procuratore del Re può farlo presentare all'udienza anche immediatamente, dopo averne accertata soltanto l'identità personale. In tal caso, non si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo 358.

342. — La parte lesa e i testimoni possono essere presentati o citati altresì a voce da ogni agente della forza pubblica: le parti possono presentare i testimoni anche senza citazione.

343. — Le parti, prima che il dibattimento sia chiuso, possono chiedere un termine, non superiore a dieci giorni per presentare nuove prove.

Il giudice non può rifiutare all'accusato un termine di almeno tre giorni.

Chiuso il dibattimento, il giudice se lo ritenga necessario, senza pronunziare in merito, può rimettere gli atti al giudice istruttore per procedersi all'istruzione formale.

Se non siansi osservate le disposizioni dell'articolo 341, il giudice annulla il procedimento, e rimette gli atti al procuratore del Re per procedersi nei modi di legge.

Nei casi preveduti nel secondo e nel terzo capoverso, l'arrestato è posto in libertà se la legge non autorizzi il mandato di cattura.

CAPO IV.

Del decreto penale.

344. — Qualora il pretore riconosca che per una contravvenzione di propria competenza debba infliggere la sola ammenda non superiore alle lire cento, senza procedere al dibattimento, condanna provvisoriamente, con decreto, il contravventore alla pena che stimi dovuta e alle spese del procedimento, e ordina, nei casi determinati dalla legge, le restituzioni e la confisca, anche provvisoria, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prodotto.

Al decreto si applicano le disposizioni degli articoli 488 e 489.

345. — Il decreto contiene:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'imputato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni;

4° il titolo della contravvenzione e l'enunciazione degli articoli di legge che la prevedono;

5° i motivi di fatto e di diritto che hanno determinata la decisione;

6° la firma del pretore e del cancelliere.

346. — Il decreto viene, a cura del cancelliere, spedito al procuratore del Re, il quale, entro i dieci giorni da quello in cui fu emesso, può chiedere e il pretore deve ordinare l'apertura del dibattimento.

347. — Quando il procuratore del Re non abbia chiesta l'apertura del dibattimento, copia del decreto è notificata all'imputato.

Nel decreto si avverte l'imputato che se, entro i dieci giorni dalla notificazione, non si presenti per chiedere l'apertura del dibattimento, il decreto diventa esecutivo.

Se l'imputato si presenti per chiedere l'apertura del dibattimento, il giorno dell'udienza può essere fissato nell'atto in cui si riceve la dichiarazione.

348. — Quando sia ordinata l'apertura del dibattimento, se il contravventore si presenti all'udienza, il decreto si ha come non emesso, e, con la sentenza, il pretore può infliggere, nei limiti di legge, una pena superiore a quella fissata nel decreto.

Se non sia chiesta l'apertura del dibattimento, ovvero il contravventore, dopo averla domandata, non si presenti all'udienza e non sia dimostrato un legittimo impedimento, il pretore ordina l'esecuzione del decreto nel modo stabilito per l'esecuzione della condanna.

In entrambi i casi si applica la disposizione dell'articolo 143.

349. — Dopo che il decreto sia divenuto esecutivo, l'azione civile si esercita avanti al giudice civile.

350. — Qualora il giudice riconosca che per un reato diverso da quello indicato nell'articolo 344, commesso da un minore di diciotto anni, debba infliggere la pena della reclusione, della detenzione, del confino o dell'arresto non superiore ad un anno ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale, che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore ad un anno, e ritenga di dovere sospendere l'esecuzione della condanna, senza procedere al dibattimento, fissa provvisoriamente, con decreto, la pena che stimi dovuta, e ordina che, entro un termine, che stabilisce nel decreto, non minore di quello stabilito per la prescrizione della condanna, e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della condanna rimanga sospesa.

Il decreto viene, sull'istanza del Pubblico Ministero, emesso in camera di consiglio dopo l'invio a giudizio, e, in ogni caso, prima del rilascio del decreto di citazione.

Nel caso suddetto, si provvede per le restituzioni, per la confisca e per le spese a norma dell'articolo 344.

351. — Si applicano al decreto stabilito nell'articolo precedente le disposizioni degli articoli 345, 347, 348 e 349.

„ Copia del decreto è notificata anche al rappresentante legale del minorenne, che può chiedere l'apertura del dibattimento.

L'apertura del dibattimento viene ordinata ancorchè l'accusato non si presenti e non dimostri un legittimo impedimento.

Il giudice può, in ogni caso, con la sentenza, non ordinare la sospensione dell'esecuzione della condanna.

TITOLO III.

DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELL' IMPUTATO

CAPO I.

Dei modi di presentazione dell'imputato.

SEZIONE I.

Della presentazione spontanea.

352. — Chiunque abbia notizia che a suo carico siasi iniziato un procedimento ha diritto di presentarsi al giudice istruttore per addurre le sue discolpe.

Se l'imputato ne faccia domanda, il giudice, ancorchè siasi emesso mandato di arresto o di cattura, può rilasciargli un salvacondotto, prefiggendogli un congruo termine per la presentazione.

SEZIONE II.

Dell'arresto.

353. — Ogni ufficiale e agente di polizia giudiziaria e della forza pubblica è tenuto ad arrestare chiunque sia colto in flagranza di reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale.

Nel caso suddetto, il procuratore del Re e il pretore possono anche ordinare l'arresto: ogni altra persona è autorizzata a procedervi.

354. — Il privato che abbia proceduto all'arresto deve immediatamente consegnare l'arrestato ad un ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica.

355. — Quando gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica abbiano proceduto ad un arresto in flagranza, debbono presentare immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato al pretore o al giudice istruttore o al procuratore del Re del luogo del commesso reato.

Se abbiano proceduto all'arresto per mandato, debbono presentare l'arrestato, entro lo stesso termine, al giudice che ha emesso il mandato.

Se la presentazione all'Autorità competente non possa essere eseguita immediatamente, e non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato è presentato nello stesso termine al pretore o al giudice istruttore o al procuratore del Re del luogo in cui fu proceduto all'arresto.

356. — Nel caso in cui l'arrestato, fuori dei casi di forza maggiore, sia presentato all'Autorità giudiziaria dopo le ventiquattro ore, si applica la disposizione dell'art. 151 del Codice penale.

357. — L'arrestato è interrogato dal giudice appena presentato al suo cospetto.

Se, per giusta causa, l'interrogatorio non possa aver luogo immediatamente, il giudice, fattane menzione nel verbale, deve procedervi non oltre le ventiquattro ore dalla presentazione.

358. — Quando siasi proceduto all'arresto senza mandato, il giudice, dopo l'interrogatorio, ordina che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà se il fatto non costituisca reato o l'arresto non siasi eseguito in flagranza.

Il giudice ordina altresì che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà se per il reato la legge non autorizzi il mandato di cattura.

Se per il reato la legge autorizzi il mandato di cattura e l'arrestato non abbia compiuto i quattordici anni e non sia stato mai condannato per delitto, il giudice può ordinarne, con provvedimento revocabile, il ricovero in un riformatorio, ovvero la consegna ad una società di assistenza per i minorenni o per i liberati dal carcere.

Copia dell'ordinanza e dell'interrogatorio è dal cancelliere spedita al procuratore del Re.

La liberazione dell'arrestato, previo accertamento dell'identità personale, viene ordinata dal procuratore del Re quando l'arrestato sia presentato avanti a lui.

359. — L'arrestato deve essere posto in libertà dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, dal giudice o dal procuratore del Re, se siasi incorso in errore sulla persona.

Il provvedimento degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria, o del giudice, è comunicato al procuratore del Re.

360. — Quando il giudice non ponga l'arrestato in libertà, ne ordina la traduzione in carcere a disposizione del procuratore del Re competente, dandogliene immediata notizia.

361. — Quando, nell'atto dell'arresto, l'imputato non possa, per infermità, essere presentato al magistrato, il giudice si reca sul luogo; e, se non debba ordinare che sia posto in libertà, dopo averne accertato le condizioni di salute, dispone che, sotto la custodia degli agenti della forza pubblica, resti dove si trova, o che

sia ricoverato in un ospedale, sino a quando non possa esserne eseguito il trasporto.

SEZIONE III.

Dei mandati.

362. — L'imputato contro il quale sia emesso mandato di accompagnamento è condotto avanti al giudice dall'agente della forza pubblica; e se si rifiuti, vi è costretto con la forza.

L'imputato non può tuttavia essere trattenuto oltre le ventiquattro ore.

363. — Col mandato di arresto e di cattura il giudice ordina che l'imputato sia condotto in carcere: e, col mandato di comparizione, ordina che l'imputato si presenti avanti a lui.

364. — Per emettere mandato di comparizione o di cattura si deve tener conto altresì delle circostanze che aggravano la pena stabilita dalla legge e delle diminuzioni per causa di età.

365. — Non può emettersi mandato di cattura contro colui che non abbia compiuto i quattordici anni e non sia mai stato condannato per delitto.

Tuttavia, il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'art. 358.

366. — Per emettere ogni specie di mandato occorre il concorso di sufficienti indizii.

367. — Il giudice istruttore può emettere mandato di cattura contro chiunque sia imputato di alcuno fra i delitti indicati nei numeri seguenti:

1° delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni;

2° associazione per delinquere preveduta nella prima parte dell'art. 248 del Codice penale;

3° falsità in monete preveduta nell'art. 257 del Codice penale;

4° furto, truffa e altre frodi e appropriazione indebita, se la legge stabilisca la pena della reclusione superiore nel massimo ai tre anni;

5° rapina e estorsione previste nel secondo capoverso dell'art. 406 e nell'art. 409 del Codice penale;

6° lesione personale che abbia prodotto

pericolo di vita, sino a quando dura il pericolo;

7° delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie commesso da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito o dal tutore della parte lesa, e, se questa sia minore, anche da altra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia anche temporanea;

8° ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione superiore nel massimo ad un anno, se l'imputato trovisi sottoposto all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, o sia persona sconosciuta, o sia recidivo in delitto della stessa indole, ovvero non abbia domicilio o residenza fissa nello Stato.

Fuori dei casi preveduti nei numeri precedenti, il giudice emette mandato di comparizione.

368. — Il giudice può convertire il mandato di comparizione in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenti e non sia dimostrato un legittimo impedimento.

369. — Il giudice può, in ogni stato e secondo le necessità dell'istruzione, revocare il mandato di cattura ovvero convertirlo in quello di comparizione o di accompagnamento.

Se abbia emesso altro mandato, il giudice, nei casi preveduti nella prima parte dell'articolo 367, può convertirlo in mandato di cattura, sempre che dagli atti assunti dopo l'interrogatorio sorgano gravi indizii che rendano necessaria la custodia preventiva.

In ogni stato e secondo le necessità dell'istruzione, il giudice può emettere nuovo mandato di cattura dopo averlo revocato.

370. — Il giudice non può emettere, sostituire o revocare il mandato di cattura se non precedano le conclusioni del Pubblico Ministero.

Se proceda all'istruzione fuori della propria residenza senza l'assistenza del Pubblico Ministero, il giudice, nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, può emettere mandato di arresto.

371. — I mandati contengono:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'im-

putato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° l'esposizione succinta del fatto;

4° il titolo del reato con la citazione degli articoli di legge che lo prevedono;

5° la firma del giudice.

Nei mandati di comparizione e di accompagnamento si indica altresì il magistrato avanti al quale l'imputato deve comparire o deve essere accompagnato, e il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.

Nel mandato di comparizione il termine per comparire non deve essere minore di tre giorni.

372. — Le disposizioni dei numeri 3°, 4° e 5° dell'articolo precedente si osservano a pena di nullità.

Il mandato è parimenti nullo se non siansi osservate le disposizioni dei capoversi dello stesso articolo.

373. — Il mandato di comparizione è notificato all'imputato.

I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura sono eseguiti dagli agenti della forza pubblica, che consegnano all'imputato copia del mandato, e redigono verbale, ancorchè non lo trovino dopo avere esaurite le ricerche.

Il verbale è spedito al giudice che ha emesso il mandato.

374. — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica non possono eseguire un mandato introducendosi nell'abitazione, o nelle appartenenze di essa, prima della levata o dopo il tramonto del sole senza speciale autorizzazione scritta del giudice che ha emesso il mandato.

Se l'esecuzione sia autorizzata, deve assistervi il giudice istruttore, o il pretore, o il sindaco, ovvero un assessore del comune in cui essa ha luogo.

CAPO II.

Della custodia preventiva e della libertà provvisoria.

SEZIONE I.

Della custodia preventiva.

375. — Il giudice istruttore, immediatamente dopo l'interrogatorio, comunica gli atti al procuratore del Re, il quale, anche quando gli sia pervenuta altrimenti la notizia dell'arresto, richiede nel più breve termine che si provveda

nei modi stabiliti nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo seguente.

376. — Il giudice, quante volte ritenga compiuta l'istruzione e il Pubblico Ministero non abbia presentate le conclusioni definitive, gli rimette gli atti per tali conclusioni.

Se la legge non autorizzi il mandato di cattura, o contro l'imputato non risultino sufficienti indizii, il giudice ne ordina l'escarcerazione.

Il giudice ordina altresì l'escarcerazione se, fuori dei casi di flagranza, siasi proceduto all'arresto senza mandato; e ove ordini l'escarcerazione perchè gl'indizii non sono sufficienti, può imporre all'imputato uno o più fra gli obblighi stabiliti nell'articolo 401.

377. — Il giudice può dare l'uno o l'altro dei provvedimenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo 358 quando la legge autorizzi per il reato il mandato di cattura e l'imputato non abbia compiuto i quattordici anni e non sia stato mai condannato per delitto.

Se l'imputato abbia compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto e non sia mai stato condannato per delitto, il giudice può sostituire alla custodia preventiva l'uno o l'altro dei provvedimenti suddetti.

378. — In ogni caso, l'imputato deve essere escarcerato senza alcun obbligo quante volte abbia scontato il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede.

379. — Il giudice può, in ogni tempo, secondo i risultamenti dell'istruzione, disporre l'escarcerazione dell'imputato.

L'escarcerazione può anche in ogni tempo essere chiesta dal Pubblico Ministero e dall'imputato.

380. — Nel decidere sulla custodia preventiva si tien conto anche delle circostanze che aggravano o diminuiscono la pena stabilita dalla legge, escluse le circostanze attenuanti previste nell'articolo 59 del Codice penale.

381. — Per i reati di propria competenza spettano al pretore i provvedimenti indicati nelle disposizioni precedenti.

382. — Qualora, dopo dieci giorni dall'arresto nei reati di competenza del pretore, dopo tre mesi nei reati di competenza del tribunale, e dopo sei mesi nei reati di competenza della Corte d'assise, non siasi notificato il decreto di

citazione o l'atto d'accusa, ovvero la sentenza d'invio, l'imputato può ricorrere rispettivamente al giudice istruttore o alla sezione d'accusa, che decidono previa relazione rispettivamente del pretore o del giudice istruttore intorno ai motivi del ritardo.

Se non sia ordinata l'escarcerazione o concessa la libertà provvisoria, il giudice istruttore ogni quindici giorni, e la sezione d'accusa ogni mese, debbono successivamente, previa la relazione suddetta, ad istanza dell'imputato, del Pubblico Ministero, o di ufficio, decidere sulla continuazione o meno della custodia preventiva.

383. — L'imputato è posto in libertà con la sentenza di proscioglimento o d'invio a giudizio per un reato per il quale la legge non autorizza il mandato di cattura.

384. — Anche dopo ordinata l'escarcerazione o concessa la libertà provvisoria deve emettersi mandato di cattura:

1° se nuovi elementi sorti dall'istruzione facciano ritenere necessaria la custodia preventiva;

2° se l'imputato trasgredisca gli obblighi impostigli, ovvero se, avendo prestata cauzione o malleveria, non siasi presentato in seguito ad un ordine legalmente notificatogli.

385. — Nel caso preveduto nel numero 1° dell'articolo precedente, il mandato è emesso dal giudice che proferì l'ordinanza di escarcerazione o di libertà provvisoria.

Se l'ordinanza sia stata proferita dalla sezione d'accusa, il giudice istruttore può emettere mandato di arresto.

Nel caso preveduto nel numero 2° dello stesso articolo, il mandato è emesso dal giudice istruttore.

386. — Quando l'imputato sottoposto all'obbligo della malleveria o della cauzione non siasi presentato in seguito ad un ordine legalmente notificatogli, il giudice, nell'atto in cui emette il mandato di cattura, pronunzia condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria, che è devoluta all'erario dello Stato.

Se il condannato non si presenti per l'esecuzione della sentenza, la condanna è pronunziata in camera di consiglio dal giudice che l'ha proferita.

La condanna è notificata all'imputato o ai fideiussori, a pena di nullità.

387. — Il giudice revoca il mandato di cattura e la condanna che ha proferita quando l'imputato sia arrestato o si presenti entro i cinque giorni dalla notificazione della condanna, ovvero, nel termine suddetto, dimostri l'impossibilità di presentarsi.

Se, nello stesso termine, l'imputato non sia stato arrestato, non siasi presentato, ovvero non abbia dimostrata l'impossibilità di presentarsi, la condanna diventa irrevocabile.

L'imputato che non abbia ottenuta la revoca del mandato di cattura non può più essere ammesso a libertà provvisoria nel medesimo procedimento o giudizio.

Le norme suddette si applicano altresì nel caso in cui siasi imposto all'imputato un diverso obbligo.

388. — La cauzione è restituita e il fideiussore viene liberato se l'imputato siasi presentato in seguito ad ordine di presentazione legalmente notificatogli.

389. — La sezione d'accusa, con la sentenza d'invio alla Corte d'assise, emette ordinanza di cattura contro l'imputato, se non sia legalmente detenuto per il reato per il quale si procede e trattisi di delitto che importa la pena dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai dieci anni.

Può emettere ordinanza di cattura se il delitto importi una pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai dieci anni.

L'ordinanza di cattura contiene le formalità del mandato di cattura.

390. — Nei casi preveduti nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo precedente, se l'imputato sia stato escarcerato o ammesso a libertà provvisoria, la sezione d'accusa gl'ingiunge nella sentenza di costituirsi in carcere entro i cinque giorni dalla notificazione della medesima.

Se l'imputato, entro il termine suddetto, non si costituisca, l'ordinanza di cattura diventa esecutiva, e si applicano le disposizioni degli articoli 386 e 387.

391. — Il pubblico ufficiale preposto ad uno stabilimento carcerario non può ricevervi né ritenervi alcuna persona se non in forza di un mandato di arresto, ovvero di un mandato o di un'ordinanza di cattura, o di un ordine scitto del pretore, o del giudice, istruttore, o del pro-

curatore del Re, ovvero di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria.

Deve iscrivere in uno speciale registro i nomi degl'imputati sottoposti a custodia preventiva con l'indicazione del mandato, dell'ordinanza o dell'ordine scritto.

Nel registro debbono pure iscriversi :

1^o le istanze dei detenuti all'Autorità giudiziaria ;

2^o le dichiarazioni dei medesimi intorno alla scelta dei difensori, e quelle con le quali manifestano la volontà di produrre un rimedio giuridico.

392. — Le istanze e le dichiarazioni, firmate dal detenuto e autenticate dal pubblico ufficiale preposto allo stabilimento carcerario, sono immediatamente rimesse all'Autorità giudiziaria.

L'iscrizione suddetta è equiparata alle dichiarazioni in cancelleria quando siano prescritte dalla legge.

Il registro, prima di essere posto in uso, deve firmarsi in ciascun foglio dal procuratore del Re, che nel primo foglio ne indica il numero, deve chiudersi in ciascun giorno con dichiarazione scritta e firmata immediatamente dopo l'ultimo atto, e deve esibirsi all'Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta.

393. — È vietato ai pubblici ufficiali incaricati della custodia o del trasporto di un detenuto, a quelli che sono preposti agli stabilimenti carcerarii, ad ogni altra persona addetta al servizio dei medesimo e ai condetenuti, di tenere qualsiasi discorso coi detenuti intorno alla loro causa.

394. — Contro gl'imputati sottoposti a custodia preventiva è vietata qualsiasi restrizione che non sia necessaria ad impedire la fuga e gli eccessi dei detenuti.

Gl'imputati debbono possibilmente essere separati dai condannati: gl'imputati dello stesso reato debbono essere tenuti separati fra loro.

395. — Il detenuto, dopo l'interrogatorio, può liberamente conferire col suo difensore.

396. — Nei casi di evidente necessità, il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio può, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, far rinchiusere i detenuti infermi in un ospedale, o nella loro abitazione, sotto opportuna vigilanza, sino a quando lo ritenga necessario.

SEZIONE II.

Della libertà provvisoria.

397. — Nei delitti per i quali la legge autorizza il mandato di cattura e che non importino la pena dell'ergastolo, può concedersi all'imputato la libertà provvisoria.

398. — La libertà provvisoria può concedersi in ogni stato del procedimento o del giudizio, su domanda dell'imputato o di ufficio.

Non può concedersi la libertà provvisoria dalla data della sottoposizione dell'accusato al giudizio della Corte d'assise per delitto che importi una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ai dieci anni.

399. — Sulla libertà provvisoria decide, durante il procedimento, il giudice istruttore, e, quando gli atti siano stati spediti al procuratore generale, decide la sezione d'accusa; durante gli atti preliminari al dibattimento, provvede in camera di consiglio il giudice avanti al quale pende la causa; e, durante il dibattimento, decide il giudice che procede al giudizio.

Se la causa penda avanti alla Corte di cassazione, decide il giudice che ha proferita la sentenza impugnata.

400. — Qualora la domanda sia presentata durante il procedimento, il giudice istruttore o la sezione d'accusa può sospendere la concessione della libertà provvisoria sino a quando siasi proceduto agli atti che ritenga opportuni.

401. — La libertà provvisoria può essere concessa senza alcun obbligo, ovvero può assoggettarsi l'imputato a cauzione o a malleveria.

Può altresì imporsi all'imputato l'obbligo di dimorare in un determinato Comune, lontano dai luoghi dove fu commesso il reato e dove gli offesi e lo stesso imputato risiedono; può vietarsi una determinata residenza, o prescriversi che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo.

L'ordinanza con la quale si concede la libertà provvisoria o altra posteriore può limitare le prescrizioni da imporsi all'imputato.

402. — La cauzione e la malleveria hanno per oggetto di assicurare che l'imputato si presenterà a tutti gli atti del procedimento e del giudizio e per l'esecuzione della sentenza.

403. — Nel fissare la somma della cauzione

o della malleveria, si tien conto del reato e della condizione economica dell'imputato.

Se questi sia povero e di buona condotta, è dispensato dall'obbligo di prestarle. Il giudice può ingiungergli di dichiarare in qual luogo intenda stabilire la propria residenza, dalla quale l'imputato non può allontanarsi senza autorizzazione dello stesso giudice.

404. — Nel caso di malleveria, l'imputato deve obbligarsi personalmente, e, ove il giudice lo reputi opportuno, anche con uno o più fideiussori idonei e solidali, a pagare la somma fissata se non si presenti a tutti gli atti del procedimento o del giudizio e per l'esecuzione della sentenza.

405. — La cauzione può essere data dall'imputato, o da altra persona, mediante deposito di danaro o titoli al valore di corso nel giorno in cui è fatto il deposito, ovvero con ipoteca.

406. — I documenti della cauzione e della malleveria sono depositati in cancelleria.

Il giudice che ha pronunciata l'ordinanza di libertà provvisoria decide intorno all'idoneità della cauzione e dei fideiussori.

407. — Qualora la cauzione o la malleveria siasi riconosciuta idonea, si redige verbale, con l'intervento dell'imputato e dei fideiussori, avanti al giudice istruttore, se furono imposte da questo magistrato, e avanti al giudice delegato se furono imposte da altro giudice.

Il giudice avverte l'imputato che, se non si presenti in seguito ad un ordine legalmente notificatogli, o trasgredisca gli obblighi impostigli, sarà emesso mandato di cattura.

Anche quando l'imputato debba assumere alcun altro degli obblighi stabiliti nel primo capoverso dell'art. 401 si redige verbale, e si procede all'avvertimento suddetto.

408. — Nei casi preveduti nell'articolo precedente, l'imputato e i fideiussori che dimorino altrove debbono, con atto ricevuto in cancelleria, eleggere domicilio nel luogo in cui pende il procedimento o il giudizio; altrimenti non possono addurre la mancanza delle notificazioni.

L'imputato, al quale sia imposto l'obbligo di dimorare in un determinato comune, non è tenuto ad eleggere domicilio.

Ogni ordine con cui s'ingiunga all'imputato di presentarsi avanti all'Autorità giudiziaria deve essere notificato anche ai fideiussori.

409. — L'imputato non può essere posto in libertà se prima non siasi proceduto agli atti stabiliti negli articoli precedenti.

TITOLO IV.

DEI RIMEDI GIURIDICI

CAPO I.

Dell'appello.

410. — Il giudice istruttore decide sugli appelli contro le sentenze e le ordinanze del pretore.

La sezione d'accusa decide sugli appelli contro le ordinanze e le sentenze del giudice istruttore.

411. — All'imputato compete appello nei casi seguenti:

1° se siasi ammessa la costituzione di parte civile;

2° se siasi rigettata l'istanza di escarcerazione o di libertà provvisoria, ovvero siasi vincolata l'escarcerazione o la libertà provvisoria ad uno o più obblighi, o non siasi riconosciuta idonea la cauzione o la malleveria.

412. — Al procuratore del Re compete appello contro la sentenza con la quale il pretore abbia dichiarato non farsi luogo a procedimento e contro le ordinanze di questo magistrato concernenti la libertà personale dell'imputato.

413. — Al procuratore del Re e al procuratore generale compete appello contro le sentenze del giudice istruttore.

Compete anche appello al procuratore del Re contro le ordinanze del giudice istruttore.

414. — Non compete appello al Pubblico Ministero contro la decisione con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

415. — Alla parte lesa compete appello contro la decisione con la quale non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

CAPO II.

Del ricorso per cassazione.

416. — L'accusato e il Pubblico Ministero possono domandare la cassazione della sentenza d'invio alla Corte d'assise per incompetenza, violazione o erronea applicazione della legge,

eccesso di potere, per omissione o violazione di forme prescritte a pena di nullità, in cui siasi incorso o nella sentenza, o negli atti che l'hanno preceduta, ovvero nella notificazione di essa.

Il ricorso non prodotto entro i tre giorni dalla notificazione della sentenza non è più ammesso, e le violazioni di legge e le nullità s'intendono sanate.

417. — Il procuratore generale, il procuratore del Re e l'imputato possono domandare la cassazione dell'ordinanza in ultima istanza concernente la libertà personale.

418. — Il procuratore generale può domandare la cassazione della sentenza della sezione d'accusa con la quale siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.

La stessa domanda può essere fatta dal procuratore del Re relativamente alla stessa sentenza pronunciata in seconda istanza dal giudice istruttore.

419. — La parte civile può domandare la cassazione della sentenza se l'imputato sia stato inviato ad un giudice incompetente per materia.

420. — La parte lesa può domandare la cassazione dell'ordinanza con la quale non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

421. — Le norme stabilite per il ricorso per cassazione nel capo III del titolo IV del libro III si applicano anche al ricorso preveduto in questo capo, in quanto non sia diversamente stabilito.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

422. — La notificazione dell'ordinanza contro la quale compete rimedio giuridico si esegue per estratto nel modo stabilito nell'art. 306, eccetto che il giudice che l'ha pronunciata consenta che sia notificata per intero.

Non si notificano gli appelli contro le ordinanze concernenti atti d'istruzione, o l'emissione del mandato di cattura, ovvero la conversione del mandato di comparizione o di accompagnamento in quello di cattura.

423. — I rimedi giuridici contro le ordinanze non sospendono l'esecuzione dell'ordinanza né il procedimento; ma per quelli concernenti la costituzione di parte civile il giudice che ha pronunciato l'ordinanza può disporre che sia

sospesa la notificazione dell'estratto delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Durante il termine dell'appello e del ricorso del Pubblico Ministero, l'escarcerazione dell'imputato è sospesa, eccetto che il Pubblico Ministero vi consenta.

424. — Durante i termini dei rimedii giuridici contro l'ordinanza, i difensori non possono esaminare gli atti eccetto che il giudice che l'ha pronunciata ne consenta l'esame, salvo quanto è disposto nell'art. 207.

LIBRO TERZO DEL GIUDIZIO

TITOLO I.

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

425. — Il Pubblico Ministero presenta in cancelleria la richiesta del decreto di citazione.

426. — La richiesta del decreto di citazione contiene a pena di nullità:

1° l'enunciazione delle generalità dell'accusato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

2° l'esposizione succinta del fatto;

3° il titolo del reato con l'enunciazione delle circostanze aggravanti e degli articoli di legge di cui si chiede l'applicazione;

4° la firma dell'ufficiale del Pubblico Ministero.

427. — Il presidente ordina la citazione con decreto, che contiene a pena di nullità:

1° la data;

2° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'accusato deve comparire e l'avvertimento che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;

3° l'avvertimento all'accusato del diritto di esaminare in cancelleria, per mezzo del difensore, gli atti, i documenti e le cose sequestrate, e di estrarre ivi copie degli atti e dei documenti, non che del termine entro il quale può presentare le prove;

4° la nomina del difensore;

5° la firma del presidente e del cancelliere.

428. — Nelle cause avanti al pretore ha luogo soltanto il decreto di citazione, al quale si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti.

429. — Il ricorso per cassazione prodotto in termine contro la sentenza d'invio alla Corte d'assise ha effetto sospensivo; ma l'istruzione stabilita nell'articolo seguente viene continuata sino al dibattimento esclusivamente.

Se il ricorso sia prodotto fuori termine, la Corte d'appello in camera di consiglio dichiara la tacita rinunzia con ordinanza soggetta a ricorso congiuntamente al ricorso contro la sentenza della Corte d'assise.

430. — Il presidente della Corte d'assise può, di ufficio o sull'istanza delle parti procedere agli atti d'istruzione che ritenga opportuni; ferma, quanto ai testimoni, la disposizione dell'art. 435.

Agli atti suddetti hanno diritto di assistere il Pubblico Ministero e i difensori, e si applicano le disposizioni degli articoli 211 e 212.

431. — Trascorso il termine per il ricorso per cassazione contro la sentenza d'invio, il presidente della Corte d'assise fissa con decreto il giorno di apertura del dibattimento.

432. — Il termine per comparire non deve, a pena di nullità, essere minore di tre giorni avanti al pretore, di cinque giorni avanti al tribunale e di dieci giorni avanti alla Corte d'assise, e decorre dal giorno della notificazione del decreto di citazione o di apertura del dibattimento.

La nullità è sanata se non sia addotta nel modo stabilito nell'art. 132.

433. — Il decreto di citazione, con la richiesta dal Pubblico Ministero, e il decreto di apertura del dibattimento, sono, a pena di nullità, notificati all'accusato e alla parte civile.

La parte lesa, ove non ne sia stata chiesta la citazione, è avvertita, con atto dell'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti nell'articolo precedente, del giorno di apertura del dibattimento.

La parte civile è avvertita che può esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate ed estrarre ivi copie degli atti e dei documenti, e che, se non comparisca, la dichiarazione s'intende revocata.

434. — Il cancelliere avverte i difensori del giorno fissato per il dibattimento.

Le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria per tre giorni nelle cause avanti al pretore, per cinque giorni in quelle avanti al tribunale e per dieci giorni nelle cause avanti alla Corte d'assise.

Durante tali termini, che decorrono dalla notificazione dell'avvertimento, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le cose sequestrate, ed estrarre ivi copie degli atti e dei documenti.

I termini possono, sull'istanza dei difensori, essere dal presidente o dal pretore prorogati per giusta causa.

La disposizione del primo capoverso si osserva a pena di nullità degli atti successivi.

435. — Nel caso in cui si preveda che un testimone, il quale non abbia ancora deposto ovvero debba deporre su nuovi fatti o su nuove circostanze, non possa presentarsi nel dibattimento, il presidente o il pretore può esaminarlo sull'istanza delle parti.

Il Pubblico Ministero, l'accusato, la parte civile, e i rispettivi difensori, hanno diritto di assistere all'esame del testimone. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 211 e 212.

436. — Qualora trattisi di più reati e siansi pronunziate più sentenze d'invio o formulati più atti d'accusa, ovvero siansi richiesti più decreti di citazione, e le cause siano tutte in istato di essere decise, il presidente o il pretore, di ufficio o sull'istanza delle parti, può ordinare l'unione dei giudizi.

437. — Il presidente o il pretore, di ufficio o sull'istanza delle parti, può anche ordinare la divisione dei giudizi quando la sentenza di invio o l'atto di accusa, ovvero la richiesta del decreto di citazione, contenga più reati.

La divisione suddetta può anche essere ordinata se la sentenza d'invio, o l'atto d'accusa, ovvero la richiesta del decreto di citazione riguardi più accusati, ma le cause non siano in istato di essere decise, ovvero se, per gravi ragioni, non si ritenga conveniente che tutte siano trattate nello stesso giudizio.

438. — Le parti debbono, almeno tre giorni prima dell'apertura del dibattimento, a pena di decadenza, presentare in cancelleria le liste dei testimoni firmate dai richiedenti.

Nello stesso termine, e con le stesse forme, le parti possono chiedere che, a solo scopo di qualche chiarimento, siano citati il perito o i

periti che hanno dato il parere nel procedimento.

439. — Ove i testimoni non siano stati esaminati, s'indicano nella lista, a pena di decadenza, i fatti e le circostanze su cui debbono essere interrogati.

440. — Qualora alcuna delle parti stimi necessario un determinato accertamento per il quale si richiedono speciali conoscenze, e che non ha formato oggetto di perizia nel procedimento, ne fa istanza al presidente o al pretore, che può nominare un perito.

Il presidente può anche rimettere gli atti al giudice istruttore.

In ogni caso, si procede alla perizia nel modo stabilito nella sezione III del capo I del titolo II.

441. — Gli accusati non ammessi al gratuito patrocinio debbono anticipare le spese per le indennità al perito e le citazioni dei testimoni.

Tuttavia, il Pubblico Ministero può chiederne la citazione, se ritenga che le loro dichiarazioni possano conferire all'accertamento della verità.

442. — Il presidente o il pretore, sentita la parte istante, può ordinare la riduzione del numero dei testimoni, ove apparisca manifestamente eccessivo, salvo richiamo al collegio.

443. — Quando sopravvenga una causa che estingue l'azione penale, il giudice dichiara in camera di consiglio non farsi luogo a procedimento, salvo il rimedio giuridico al Pubblico Ministero secondo le norme ordinarie.

444. — Quando il pretore ritenga di dovere, per un delitto di propria competenza, infliggere la sola pena pecuniaria non superiore alle lire cento e l'accusato confessi di essere autore del fatto e dichiararsi di rinunciare al dibattimento, può pronunziare la sentenza, salvo il rimedio giuridico al condannato e al Pubblico Ministero secondo le norme ordinarie. L'azione civile si esercita avanti al giudice civile.

TITOLO II.

DEL DIBATTIMENTO

CAPO I.

Disposizioni generali.

SEZIONE I.

Dell'ordinamento del giudizio e dell'apertura del dibattimento.

445. — I dibattimenti sono pubblici, a pena di nullità.

Tuttavia, se la pubblicità possa nuocere alla morale, o all'ordine ovvero all'interesse pubblico, il giudice può, di ufficio o sull'istanza delle parti, con ordinanza non soggetta a rimedio giuridico, disporre che il dibattimento, o alcuni atti di esso, abbiano luogo a porte chiuse.

Il dibattimento ha luogo a porte chiuse sempre che l'accusato non abbia compiuto i diciotto anni e non vi siano presenti coaccusati di età maggiore.

Quando il dibattimento, o alcuni atti di esso, abbiano luogo a porte chiuse, il giudice può, per speciali motivi, permettere a singole persone, che non abbiano rapporto con la causa, di assistervi.

446. — L'ordinanza con la quale si dispone che il dibattimento, o alcuni atti di esso, abbiano luogo a porte chiuse, deve essere pronunciata in pubblica udienza, ed è revocata non appena si ritengano cessati i motivi del provvedimento.

Le porte sono riaperte al pubblico immediatamente dopo chiuso il dibattimento.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità; ma la nullità è sanata se non sia rilevata immediatamente.

447. — Nelle sale di udienza non possono essere riservati posti speciali ad altre persone che a quelle necessarie per il giudizio e ai rappresentanti della stampa.

448. — Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, l'accusato può farsi rappresentare da speciale procuratore, eccetto che nel decreto di citazione siasi ordinata la sua presenza personale.

449. — L'accusato detenuto deve assistere all'udienza libero nella persona, salvo le cautele necessarie ad impedirne la fuga.

Se rifiuti di assistervi e sia dimostrato un legittimo impedimento, il giudice rinvia la causa ad altra udienza; altrimenti ordina che si proceda in assenza dell'accusato. In tal caso, il dibattimento si reputa in contraddittorio, e il difensore si considera per tutti gli effetti rappresentante dell'accusato in giudizio.

450. — L'accusato non detenuto che, dopo l'interrogatorio, si allontani dall'udienza, o non comparisca nelle udienze successive, si considera presente, rimanendo il difensore a rappresentarlo per tutti gli effetti.

451. — Il presidente o il pretore, per procedere ad atti di ricognizione o di confronto in assenza dell'accusato, può emettere contro di lui mandato di accompagnamento; e, se l'accusato sia detenuto, può ordinare che sia condotto in udienza dalla forza pubblica.

452. — Il presidente o il pretore, dopo aperta l'udienza, accerta se siano depositati in cancelleria i documenti e le cose sequestrate, e se siano presenti tutti i testimoni e i periti che debbono dare i chiarimenti, e rivolge agli uni e agli altri gli avvertimenti di legge.

Il presidente dirige e modera la discussione, esamina le persone che debbono essere interrogate, impedisce che si facciano domande suggestive e intimidazioni, e vieta che si dia risposta alle domande che stima inopportune.

Contro l'esercizio delle suddette attribuzioni del presidente compete alle parti il richiamo al collegio.

453. — Il giudice decide sull'incidenti con ordinanze motivate, a pena di nullità.

Contro le suddette ordinanze non è ammesso rimedio giuridico se non siano state protestate immediatamente dopo essersene data lettura, salvo i casi preveduti nell'art. 131.

454. — Immediatamente dopo l'apertura del dibattimento, il Pubblico Ministero, o il procuratore della parte civile quando si procede in seguito a citazione diretta della parte, senza accennare alle prove, espone succintamente il fatto.

455. — Le questioni sulla costituzione delle parti, sull'esercizio dell'azione penale, sull'ammissione o sulla mancanza di testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di documenti, e ogni altra questione incidentale, sono, a pena di decadenza, e salvo le nullità assolute, proposte e trattate con unica discussione immediatamente dopo compiuta la formalità stabilita nell'articolo precedente.

Tuttavia il presidente o il pretore può consentire che le questioni suddette siano discusse distintamente e successivamente, o rinviarle ad altro momento del dibattimento.

La decadenza non ha luogo se in seguito si riconosca che non era possibile trattare le questioni suddette all'inizio del dibattimento.

456. — Compiuta la formalità stabilita nell'art. 454, si procede all'interrogatorio dell'accusato.

Il presidente o il pretore, dopo averlo informato del fatto che viene posto a suo carico, lo invita a fare le sue dichiarazioni, avvertendolo che non ha obbligo di rispondere.

Indi il presidente o il pretore avverte l'accusato che ha diritto di addurre tutto ciò che ritenga necessario o utile alla sua difesa.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

457. — Durante il dibattimento, l'accusato ha diritto di conferire liberamente col suo difensore; ma gli è vietato di consultarlo prima di rispondere ad una interrogazione.

458. — In ogni stato del dibattimento, il presidente o il pretore può, di ufficio o sull'istanza delle parti, far ritirare dall'udienza uno o più accusati per interrogarli separatamente.

Dopo avere fatto rientrare l'accusato, il presidente o il pretore lo interroga; indi, prima di procedere ad altri atti, lo informa delle circostanze risultate nella sua assenza.

La disposizione del capoverso precedente si osserva a pena di nullità.

SEZIONE II.

Dell'esame delle prove.

459. — Dopo l'interrogatorio dell'accusato, ha luogo l'esame delle prove secondo l'ordine che al presidente o al pretore sembri più conveniente: ma di regola sono esaminate prima le prove addotte dal Pubblico Ministero e dalla parte civile.

460. — Il presidente o il pretore cura che i periti e i testimoni, prima di essere esaminati, non conferiscano fra loro nè con alcuno degli interessati, e che non vedano e non sentano ciò che si fa nel dibattimento.

461. — Qualora un perito, o un testimone, o un interprete, legalmente citato, non sia comparso, il giudice, sentite le parti, decide se la causa debba essere continuata o rinviata ad altra udienza.

L'ordinanza per la continuazione della causa può essere revocata sempre che sia ritenuto necessario l'esame del perito o del testimone.

462. — Nel caso di rinvio della causa ad altra udienza, il perito, o il testimone, o l'interprete, che non ha dimostrato un legittimo impedimento, con la stessa ordinanza, è condannato alle spese cagionate dal rinvio.

Il perito, o il testimone, o l'interprete, può essere altresì, per ordine del giudice, accompagnato in udienza dagli agenti della forza pubblica, e, ancorchè la causa non sia rinviata ad altra udienza, può essere condannato all'ammenda sino a lire cento.

463. — La condanna è notificata al condannato, il quale può, con atto ricevuto nella cancelleria del giudice che ha pronunziata l'ordinanza, domandarne la revoca entro i tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Se il perito, o il testimone, o l'interprete comparisca durante il dibattimento e dimostri un legittimo impedimento, il giudice può revocare l'ordinanza.

464. — Il perito o il testimone non comparso per legittimo impedimento può essere esaminato nel luogo in cui si trova.

La Corte o il tribunale può altresì delegare all'esame uno dei suoi componenti, ovvero richiedere il presidente della Corte o del tribunale del luogo in cui il perito o il testimone si trova per farne raccogliere la dichiarazione da un giudice del rispettivo collegio.

La Corte, il tribunale e il pretore possono richiedere il pretore del luogo in cui il perito o il testimone si trova.

Si procede all'esame con le norme contenute in questo capo: l'accusato e la parte civile hanno facoltà di farsi rappresentare dai rispettivi difensori.

Le parti sono, a pena di nullità, avvertite del giorno, del luogo e dell'ora dell'esame e della facoltà di farvisi rappresentare.

Se sia delegato un altro giudice, le parti debbono, per le comunicazioni suddette, eleggere domicilio nel comune in cui risiede il giudice delegato.

465. — Le norme contenute nel terzo e nel quarto capoverso dell'articolo precedente si applicano altresì nel caso in cui il giudice ritenga necessario un accesso sul luogo.

466. — I testimoni prestano giuramento, salvo quanto è disposto nell'art. 106.

467. — I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro, in modo che il secondo non sia presente all'esame del primo, a pena di nullità.

Se sia necessario, il presidente o il pretore può fare assistere i periti al dibattimento, o a parte di esso.

468. — Chiunque sia esaminato deve rispondere oralmente, a pena di nullità.

Il presidente o il pretore può permettere in casi eccezionali che, per aiutare la memoria, ricorra a qualche nota scritta, facendone menzione nel verbale.

469. — È vietata, a pena di nullità, la lettura di deposizioni scritte di testimoni, senza distinzione se essi siano o non compresi nelle liste, e di ogni altro scritto proveniente sia da persona che può essere citata come testimone sia da persona che, a norma delle disposizioni degli articoli 280 e 282, non può deporre in giudizio.

Sono eccettuati i casi preveduti negli articoli 220, 278 e 286.

Sono eccettuati altresì i casi in cui occorra segnalare i punti di diversità della deposizione scritta dall'orale, ovvero trattisi di deposizioni di testimoni morti, o assenti dal Regno, o di ignota dimora, ovvero in istato d'infermità di mente, sempre che siano compresi nelle liste.

Può tuttavia darsi lettura delle deposizioni scritte dei testimoni citati e non comparsi, se le parti consentano.

470. — Salvo le disposizioni dell'articolo precedente, di ogni atto o documento è data lettura, se le parti non vi rinunziino.

471. — È vietato ai testimoni di esprimere la loro opinione sui fatti e sulle circostanze della causa o di riferirsi alla voce pubblica.

La condotta delle persone non si prova altrimenti che col certificato del casellario giudiziale, eccetto che trattisi di provare fatti specifici attinenti alla causa.

472. — È vietato ai pubblici ufficiali di deporre su notizie raccolte da persone i cui nomi non credano di dover manifestare al giudice e su risposte a domande da essi fatte ad alcuna fra le persone indicate nell'art. 280.

473. — Il Pubblico Ministero, i difensori, i giudici e i giurati, prima che il dibattimento sia chiuso, chiesta autorizzazione al presidente o al pretore, possono fare direttamente domande ai testimoni e ai periti ma non interrogazioni all'accusato.

474. — Dopo l'esame, il presidente o il pretore, sentite le parti, può licenziare il perito o il testimone, con facoltà di richiamarlo, se ne sorga la necessità, e può altresì vietargli di rimanere in udienza, ovvero ordinare che si

ritiri nella camera assegnata ai periti e ai testimoni, per il caso in cui debba essere nuovamente esaminato.

Nel caso di trasgressione, si applicano le disposizioni degli articoli 462 e 463.

475. — I documenti e gli oggetti, che possono servire a convinzione o a discolpa, sono presentati alle parti e ai testimoni, con invito a dichiarare se li riconoscano.

476. — Ogni altra disposizione del titolo II del libro II relativa alle ispezioni e agli esperimenti giudiziali, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni, ai confronti, ai testimoni, ai periti e agl'interpreti si applica al dibattimento, in quanto non sia diversamente stabilito.

477. — Quando si abbia fondato motivo di ritenere che un perito o un interprete dia pareri, informazioni o interpretazioni mendaci, ovvero che un testimone affermi il falso o neghi il vero, o taccia in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, il giudice, di ufficio o sull'istanza delle parti, ne redige verbale, che rimette al Pubblico Ministero, e può disporre l'arresto del perito, dell'interprete o del testimone.

Il giudice può altresì rinviare la causa ad altra udienza.

Il procedimento non ha corso e l'ordine di arresto è revocato se il perito o il testimone o l'interprete ritratti il falso o manifesti il vero prima che il dibattimento sia chiuso, o prima che la causa sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsità in giudizio.

478. — Quando dal dibattimento apparisca l'esistenza di nuovi elementi di prova, il giudice può ordinare che siano assunti, sospendendo o rinviando la causa ad altra udienza.

Nel verbale deve, a pena di nullità, essere fatta menzione della circostanza dalla quale apparisce l'esistenza dei nuovi elementi di prova.

479. — Quando dal dibattimento risulti la necessità di altro accertamento, al quale non siasi proceduto, il giudice provvede a norma dell'art. 225, sospendendo, ove occorra, o rinviando il dibattimento.

Se i periti che hanno dato il parere nel procedimento intendano modificare le conclusioni, procedono alla discussione e formulano le nuove

conclusioni in separata sede, sospendendosi, o rinviandosi, ove occorra, il dibattimento.

Ove gli atti siano rinviati al giudice istruttore per accertare con perizia se l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in istato d'infermità di mente, si applica, occorrendo, la disposizione del secondo capoverso dell'art. 310.

SEZIONE III.

Dalla discussione.

480. — Dopo l'esame delle prove hanno luogo le arringhe.

Prima la parte civile, indi il Pubblico Ministero, e successivamente il difensore dell'accusato presentano e svolgono le rispettive conclusioni.

La replica è ammessa una sola volta: e, se una parte abbia più di un difensore, il presidente o il pretore può, a scelta di essi, disporre che uno si riservi la parola per la replica.

481. — Quando dal dibattimento risulti a carico dell'accusato un altro fatto costituente reato, il Pubblico Ministero procede secondo le norme contenute nel capo IV del titolo I del libro II.

Tuttavia, se l'accusato sia prosciolto e per il nuovo reato la legge autorizzi il mandato di cattura, il giudice può, sull'istanza del Pubblico Ministero, emettere mandato di arresto.

482. — Qualora dal dibattimento risulti una circostanza aggravante o un reato concorrente, che non siano enunciati nella sentenza d'invio o nell'atto d'accusa, ovvero nella richiesta del decreto di citazione, il Pubblico Ministero, a pena di nullità, li contesta all'accusato, il quale può chiedere un termine per la sua difesa. In tal caso, il giudice o sospende il dibattimento ovvero rinvia la causa ad altra udienza.

Se la causa sia rinviata ad altra udienza, la circostanza aggravante o il reato concorrente sono inseriti nella nuova richiesta del decreto di citazione o di apertura del dibattimento.

Se l'accusato non chieda il termine per la sua difesa, si tien conto nella sentenza o nelle questioni ai giurati della circostanza aggravante o del reato concorrente.

483. — Il giudice può definire il fatto enunciato nella richiesta del decreto di citazione con diverso titolo di reato, e infliggere la pena

corrispondente, ancorchè sia più grave, purchè il reato non ecceda la propria competenza.

Se risulti un fatto diverso, che rientra nella competenza del giudice, si applica la disposizione dell'articolo 481.

SEZIONE IV.

Della sentenza.

484. — Il dibattimento deve essere continuato sino alla pronunzia della sentenza.

Può tuttavia essere sospeso negli intervalli necessari per il riposo dei giudici, dei giurati, dei testimoni o degli accusati, ovvero per altre gravi circostanze relative alla causa.

Avanti alla Corte d'appello, al tribunale e al pretore il giudice può, per gravi circostanze della causa, sentite le parti, ordinare anche l'interruzione del dibattimento, e passare ad altre cause.

Avanti alla Corte d'assise la sospensione non può oltrepassare i cinque giorni, e avanti alla Corte d'appello, al tribunale e al pretore la sospensione e l'interruzione non possono oltrepassare i dieci giorni.

Nel caso di sospensione o interruzione, il presidente o il pretore avverte le parti in pubblica udienza del giorno e dell'ora in cui il dibattimento ricomincia, e dell'avvertimento si fa menzione nel verbale.

Le disposizioni precedenti si osservano a pena di nullità.

485. — Nel deliberare la sentenza, il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni della causa, raccoglie i voti cominciando dal meno anziano dei giudici in ordine di nomina, e vota per ultimo.

Le questioni sono decise a maggioranza di voti; e, se siavi parità, prevale la decisione più favorevole all'accusato.

486. — La sentenza contiene a pena di nullità:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'accusato o tutte quelle indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° il fatto dal quale deriva la decisione delle questioni;

4° i motivi di fatto e di diritto, tenuto conto di tutte le istanze e deduzioni delle parti;

5° il dispositivo con la citazione degli articoli di legge applicati;

6° le firme del giudice, o dei giudici, e del cancelliere.

Nelle cause avanti alle Corti e al tribunale se, dopo la pronunzia della sentenza, uno dei giudici non possa firmarla, n'è fatta menzione, e il difetto della firma non invalida l'atto.

487. — Ove l'accusato sia ritenuto colpevole, il giudice infligge pena.

Se l'accusato non sia ritenuto colpevole, il giudice nel dispositivo conclude che l'imputato è assolto, senza indicarne il motivo.

Se sussistano motivi pregiudiziali che costituiscono un ostacolo all'esercizio dell'azione penale, il giudice dichiara non farsi luogo a procedimento.

488. — Nel pronunziare sentenza di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino o all'arresto non oltre i sei mesi, o alla pena pecuniaria, sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale che, convertita a norma di legge, avrebbe nel complesso una durata non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice può, con provvedimento motivato, ordinare che, entro un termine che stabilisce nella sentenza, non minore di quello stabilito per la prescrizione della condanna, e non maggiore di cinque anni, l'esecuzione della condanna rimanga sospesa.

Il limite di pena suddetto è doppio per le donne, i minori di diciotto anni e coloro che abbiano compiuto gli anni settanta.

489. — In caso di delitto, la sospensione dell'esecuzione della condanna può essere subordinata al risarcimento del danno cagionato dal reato, che già sia stato liquidato nella sentenza, o al pagamento di una somma da imputarsi nella liquidazione del danno stesso, o ad una riparazione giusta l'articolo 38 del Codice penale, non che al pagamento delle spese del procedimento, entro un termine da prefigersi nella sentenza.

490. — Ove il condannato sia presente, il presidente o il pretore, dopo letta la sentenza, gli rivolge in pubblica udienza un severo ammonimento, e lo avverte che se, entro il termine stabilito, commetta un delitto, la pena è scontata a norma del Codice penale.

491. — Quando il giudice pronunzi l'assolu-

zione per il motivo che l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei proprii atti, e ne stimi pericolosa la liberazione, ne ordina la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio in istato di osservazione sino a quando non si pronunzi il provvedimento definitivo.

Il provvedimento è dato di ufficio, e nessuno ha diritto di provocarlo.

492. — Qualora il sordomuto che ha compiuto i ventiquattro anni sia assolto per mancanza di discernimento, il giudice può ordinarne la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in uno stabilimento sino a quando si pronunzi il provvedimento definitivo.

493. — Nel caso in cui la condanna alla pubblicazione della sentenza sia espressamente preveduta dalla legge, il giudice ordina la pubblicazione a spese del condannato.

Negli altri casi, se il giudice ritenga che il provvedimento sia giustificato dall'indole della causa e possa giovare ad integrare la riparazione del danno, ordina, a spese della parte istante, la pubblicazione della sentenza per una o due volte nei giornali indicati, in numero non maggiore di tre.

Nel caso di proscioglimento, la pubblicazione della sentenza può, sull'istanza dell'accusato, essere consentita dal giudice a spese della parte civile.

494. — Con la sentenza di condanna, l'accusato e la persona civilmente responsabile, intervenuta nel giudizio, sono dichiarati tenuti alle spese del procedimento.

Se l'accusato sia prosciolto e trattisi di reato per il quale si procede a querela di parte, il querelante è condannato alle spese del procedimento, eccetto che l'azione penale sia estinta.

Se l'azione penale si estingua per remissione, si applicano le disposizioni dell'art. 169.

495. — Con la sentenza di condanna, l'accusato e la persona civilmente responsabile, intervenuta nel giudizio, sono dichiarati tenuti, se vi abbia luogo, anche alle restituzioni e al risarcimento dei danni verso la parte lesa, ancorchè non siasi costituita parte civile.

I danni sono liquidati nella sentenza se la parte lesa ne faccia domanda e gli atti ne for-

niscano gli elementi; altrimenti si procede alla liquidazione, secondo le norme del Codice di procedura civile, avanti alla sezione civile della Corte o del tribunale o avanti al pretore che pronunziarono la sentenza, qualunque sia la somma domandata.

Il giudice può assegnare alla parte lesa, che ne faccia domanda, una somma provvisoria, da imputarsi nella liquidazione definitiva.

496. — Con la sentenza di proscioglimento, il giudice può, sull'istanza dell'accusato o della persona civilmente responsabile, condannare la parte civile al risarcimento dei danni verso di essi.

Se trattasi di reato per il quale si procede di ufficio, il giudice può, sull'istanza medesima, condannare la parte civile anche alle spese del procedimento verso l'accusato e la persona civilmente responsabile intervenuta nel giudizio.

La stessa condanna il giudice pronunzia contro il querelante se trattasi di reato per il quale si procede a querela di parte, eccetto che l'assoluzione non sia determinata da estinzione dell'azione penale, escluso il caso di remissione.

497. — La sentenza, o almeno la parte dispositiva di essa, deve, a pena di nullità del dibattimento, essere letta in pubblica udienza dal presidente o dal pretore, o da un giudice delegato dal presidente, immediatamente dopo la decisione.

Se sia letta soltanto la parte dispositiva, la sentenza deve essere depositata in cancelleria con le firme richieste non oltre i dieci giorni dalla pronunzia.

Nei giudizi in contraddittorio la lettura della sentenza tiene luogo di notificazione.

498. — Alla correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti si provvede in camera di consiglio, previa citazione delle parti, delle cui deduzioni si fa menzione nel verbale.

Nella sentenza, nella ordinanza o nel decreto originale è fatta annotazione della decisione che ha ordinata la correzione.

499. — L'accusato assolto con sentenza in contraddittorio o in contumacia, divenuta irrevocabile, non può essere di nuovo sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, nonostante una diversa definizione.

SEZIONE V.

Del verbale del dibattimento.

500. — Di ogni dibattimento il cancelliere redige verbale, che contiene a pena di nullità:

1° la data;

2° l'enunciazione delle generalità dell'accusato o tutte le indicazioni che valgano ad identificarlo;

3° il nome, il cognome dei giudici, dell'ufficiale del Pubblico Ministero e delle altre parti che assistono al dibattimento;

4° le generalità dei testimoni, dei periti e degli interpreti, non che il giuramento prestato;

5° le conclusioni delle parti e quanto il giudice ordini o le parti chiedano che vi sia accertato.

Di ogni altro atto o circostanza si presume la regolarità, ancorchè non risulti dal verbale;

6° la firma del presidente, o del pretore, e del cancelliere.

Se il presidente sia impedito, firma per lui il giudice anziano; e, in caso d'impedimento del presidente della Corte d'assise o del pretore, basta la firma del cancelliere.

Le ordinanze pronunziate durante il dibattimento sono allegate al verbale.

È vietato usare per il verbale i moduli a stampa.

Alla mancanza di alcuna delle enunciazioni stabilite nel numero 5° si supplisce con la sentenza.

501. — Nei dibattimenti avanti alle Corti il cancelliere non deve enunciare nel verbale le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti, salvo quanto è disposto nel numero 5° dell'articolo precedente.

Nei dibattimenti avanti ai tribunali e ai pretori il cancelliere, a pena di nullità, deve enunciare succintamente le deposizioni dei testimoni e le dichiarazioni dei periti, le conferme, le variazioni e le aggiunzioni che essi facciano alle deposizioni e alle dichiarazioni precedenti, ogni altra circostanza che risulti dal loro esame, e le risposte dell'accusato.

502. — Il presidente o il pretore, quando alcuna delle parti ne faccia istanza nei termini indicati nell'articolo 438 e depositi le spese, può ordinare che il dibattimento sia stenografato in tutto o in parte, nominando uno o più stenografi.

Le annotazioni stenografiche sono, entro un

giorno, riportate in caratteri comuni, e presentate al presidente o al pretore che, se le ritenga rispondenti a verità, ne ordina l'unione al verbale per formarne parte integrante.

Quando il presidente non creda di doverne ordinare l'unione al verbale, il tribunale o la Corte decide se questa debba aver luogo.

CAPO II.

Disposizioni speciali per il dibattimento avanti alla Corte d'assise.

503. — Dopo composto il giuri in conformità della legge e riammesso il pubblico, il presidente avverte i giurati dell'obbligo di non conferire con alcuno intorno ai fatti della causa e di non esprimere la propria opinione prima del verdetto.

504. — Qualora l'azione penale sia estinta, ovvero non possa essere promossa o seguita, il presidente, di ufficio o sull'istanza delle parti, senza l'intervento dei giurati, può decidere anche immediatamente dopo l'apertura del dibattimento.

505. — Successivamente il presidente legge ai giurati la seguente formola di giuramento:

Conscii dell'importanza morale e legale della vostra funzione, giurate che esaminerete con la più scrupolosa attenzione e imparzialità le prove che vi saranno addotte sia contro sia in favore dell'accusato; che, prima del verdetto, non conferirete con alcuno intorno ai fatti della causa nè esprimerete la vostra opinione; e che pronunzierete un verdetto il quale sia l'espressione del vostro intimo convincimento, fondato soltanto sulle prove che risulteranno dal dibattimento, come si conviene a coscienza indipendente e onesta.

Indi il presidente chiama ad uno ad uno i giurati, e ciascuno di essi risponde: *giuro*.

506. — I giurati che prima del verdetto conferiscano con altri intorno ai fatti della causa, o esprimano intorno ad essa la propria opinione anche nell'assumere il proprio ufficio, sono condannati dal presidente all'ammenda da lire trecento a mille, e anche alle spese del rinvio della causa, se questa sia rinviata per trasgressione agli obblighi suddetti.

507. — Dopo l'interrogatorio dell'accusato a norma della disposizione dell'articolo 456, il presidente avverte i giurati che, prima che il

dibattimento sia chiuso, possono fare per suo mezzo all'accusato, e anche direttamente alla parte lesa, al perito e ai testimoni, tutte quelle domande che ritengano utili all'accertamento della verità.

508. — Compiuto l'esame delle prove, il presidente invita le parti ad indicare le questioni che stimino proporre ai giurati.

Il presidente formula le questioni secondo le norme contenute negli articoli seguenti, e ne dà lettura.

509. — Le parti possono indicare questioni sopra cause o circostanze che per legge escludono o diminuiscono l'imputabilità o la pena, e anche questioni subordinate che diano al fatto principale, enunciato nella sentenza d'invio o nell'atto d'accusa, carattere di reato minore.

Il presidente può di ufficio proporre le questioni suddette immediatamente dopo le indicazioni fatte dalle parti.

In ogni caso, deve essere proposta una questione sull'esistenza delle circostanze attenuanti previste nell'articolo 59 del Codice penale.

510. — Le questioni sul fatto principale e sulle circostanze aggravanti sono proposte in conformità alla sentenza d'invio o all'atto di accusa.

511. — La questione sul fatto principale contiene la domanda sulla colpevolezza dell'accusato, l'enunciazione del fatto indicato nella sentenza d'invio o nell'atto d'accusa, e l'enunciazione degli elementi costitutivi del reato.

Il presidente, ad istanza delle parti o di ufficio, avuto riguardo alla natura della causa, può dividere la questione sul fatto principale nelle seguenti questioni:

1° se esista il fatto materiale;

2° se il fatto sia stato commesso dall'accusato;

3° se l'accusato sia colpevole del fatto suddetto, enunciandovisi l'elemento morale costitutivo del reato.

512. — Le questioni subordinate contengono la domanda sulla colpevolezza dell'accusato e l'enunciazione del fatto e degli elementi costitutivi del reato, e possono essere divise a norma dell'articolo precedente.

513. — Le questioni sulle circostanze aggravanti, sulle cause che diminuiscono l'imputabilità e sulle circostanze che escludono o di-

minuiscono la pena, contengono l'enunciazione degli elementi che le costituiscono.

La norma suddetta non si applica alle circostanze attenuanti previste nell'articolo 59 del Codice penale.

514. — Quando i giurati debbano pronunciare su causa che esclude l'imputabilità, la questione sul fatto principale è divisa nelle seguenti questioni:

1° se esista il fatto materiale;

2° se il fatto sia stato commesso dall'accusato;

3° se sia stato commesso col concorso della causa che esclude l'imputabilità, enunciandovisi gli elementi costitutivi della medesima;

4° se, non sussistendo la causa suddetta, l'accusato sia colpevole del fatto indicato nel numero 1°, enunciandovisi l'elemento morale costitutivo del reato.

515. — Qualora l'accusato, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni, o, trattandosi di reato di stampa, non aveva compiuto i sedici anni, ovvero sia sordomuto, i giurati sono, con speciale questione, chiamati a dichiarare se risulti che abbia agito con discernimento.

516. — La questione sul fatto principale è proposta prima di ogni altra; la questione sulle circostanze attenuanti è proposta in ultimo: le altre questioni sono proposte con l'ordine progressivo che il presidente ritiene più conveniente alla volazione, salvo, per la causa che esclude l'imputabilità, quanto è disposto nell'articolo 514.

517. — Le questioni sono proposte distintamente per ciascuno accusato, per ciascun fatto principale e per ciascuna delle cause o circostanze suddette.

La questione, però, sulle circostanze attenuanti deve essere unica, ancorchè l'accusato debba rispondere di più reati.

Le questioni sono formulate in modo che vi si possa rispondere con *sì* o con *no*, facendovisi, se occorre, menzione del legame di dipendenza dell'una dall'altra.

518. — Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni siano formulate in modo o disposte con ordine diverso.

Il presidente decide sulle istanze delle parti.

519. — Nessuna modificazione o aggiunta può essere fatta alle questioni definitivamente

stabilite secondo le norme degli articoli precedenti.

520. — terminate le arringhe, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

In nessun caso il dibattimento può essere riaperto.

521. — Chiuso il dibattimento, il presidente ordina che l'accusato, la persona civilmente responsabile e la parte civile, e queste ultime coi rispettivi difensori, e il pubblico, si allontanino dalla sala di udienza.

Indi il presidente avverte il Pubblico Ministero e il difensore dell'accusato che debbono mantenersi in silenzio e astenersi da qualsiasi atto che possa turbare la libertà o la tranquillità della decisione dei giurati.

Il presidente, con provvedimento non soggetto a richiamo, fa allontanare dalla sala di udienza il trasgressore, continuando la decisione in sua assenza.

Il presidente può anche condannare il trasgressore all'ammenda da lire trecento a mille, salvo quanto è disposto nel Codice penale.

522. — Il presidente fa custodire l'ingresso della sala di udienza dagli agenti della forza pubblica.

Durante la deliberazione del verdetto, nessuno può entrare nella sala di udienza, eccetto che per servizio materiale dei giurati e in seguito ad ordine scritto del presidente.

523. — I giurati che uscissero dalla sala di udienza, o comunicassero con terza persona, possono essere condannati dal presidente all'ammenda sino a lire cinquecento.

La disposizione precedente si applica a chiunque altro trasgredisca la disposizione del capoverso dell'articolo 522, ovvero, essendo tenuto alla esecuzione di essa per ragione del proprio ufficio, non la faccia eseguire.

524. — Il presidente dà lettura delle questioni; e, nell'atto in cui le sottopone distintamente, e nell'ordine in cui si trovano, alla votazione dei giurati, senza accennare ai risultati del dibattimento e alle ragioni addotte contro o in favore dell'accusato, le spiega partitamente e nelle rispettive relazioni, esponendo altresì il significato delle denominazioni giuridiche in esse comprese, e spiega pure la disposizione dell'articolo 528.

Il presidente spiega anche ai giurati l'effetto che le schede non contenenti alcun voto, o giu

dicato non leggibili, producono rispetto all'accusato nella decisione di ciascuna questione.

Nel verbale si fa menzione dell'osservanza delle precedenti disposizioni: e, se le parti ne facciano istanza, anche del tenore delle spiegazioni date dal presidente.

Contro ogni errore di diritto od eccesso di potere commesso nelle istruzioni suddette, ove abbia potuto influire sul verdetto, compete il ricorso per cassazione congiuntamente al ricorso contro la sentenza.

525. — Ciascun giurato riceve dal presidente per ogni questione una scheda col bollo della Corte d'assise, sulla quale è stampato: *sul mio onore e sulla mia coscienza il mio voto è...*; e si ritira a scrivere il sì o il no sopra un tavolo disposto nella sala in modo che nessuno possa scoprire il tenore del voto.

526. — Ciascun giurato consegna la scheda piegata al presidente, che la depone nell'urna; e, dopo avere raccolto in essa tutte le schede, assistito dal primo e dall'ultimo giurato estratto a sorte, ne fa lo spoglio in presenza degli altri giurati e del Pubblico Ministero e del difensore dell'accusato.

Il presidente per ogni questione proclama l'esito della votazione, che scrive immediatamente accanto ad ogni questione, dichiarando il numero dei voti soltanto nel caso in cui la risposta affermativa sul fatto principale o sulla circostanza aggravante si sia data alla semplice maggioranza di sette voti.

Se qualche scheda non contenga alcun voto, o sia giudicata non leggibile almeno da sei giurati, è considerata favorevole all'accusato.

527. — Le decisioni dei giurati debbono risultare dalla maggioranza di almeno sette voti; e, nel caso di parità, prevale la decisione favorevole all'accusato.

528. — Quando i giurati abbiano bisogno di chiarimenti, o di esaminare le cose sequestrate ovvero atti o documenti dei quali si sia data lettura nel dibattimento, ne fanno richiesta al presidente. In tal caso, si applicano le disposizioni del secondo e del terzo capoverso dell'art. 524.

È vietata qualsiasi discussione.

529. — Qualora il verdetto sia incompleto, contraddittorio o altrimenti irregolare, il presidente, di un ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero o del difensore dell'accusato, invita

i giurati a completarlo od a rettificarlo in quelle parti nelle quali sia contraddittorio od altrimenti irregolare.

* Se la contraddizione nasca dall'essersi decise questioni assorbite da precedenti risposte, si eliminano le risposte date alle questioni che non dovevano essere decise.

Il verdetto rettificato deve essere scritto in modo che possa leggersi anche il verdetto precedente.

530. — Deliberato il verdetto, il presidente, in presenza dei giurati, del Pubblico Ministero e del difensore dell'accusato, lo firma e lo fa firmare dal cancelliere.

531. — Le disposizioni dell'art. 505 e degli articoli 507 a 515, 517, 519, della prima parte dell'art. 521, degli articoli 523, 524 a 527 e 530 si osservano a pena di nullità.

532. — Quando il verdetto sia stato affermativo sul fatto principale o sulla circostanza aggravante alla semplice maggioranza di sette voti e il presidente ritenga che i giurati si sono ingannati, ove l'errore sia caduto sul fatto principale, l'accusato è assolto; e, ove l'errore sia caduto sulla circostanza aggravante, non se ne tien conto per l'applicazione della pena.

La decisione del presidente non è motivata, e nessuno ha diritto di provocarla.

Se la causa concerna più reati o più accusati, le norme suddette si applicano soltanto a quei reati o accusati per i quali il presidente ritenga che i giurati si sono ingannati.

533. — Dopo sottoscritto il verdetto, a pena di nullità, il presidente dichiara riaperta l'udienza, e fa in essa ricondurre l'accusato: il cancelliere dà lettura del verdetto.

534. — Il Pubblico Ministero e i difensori fanno le relative istanze.

535. — Immediatamente dopo le istanze suddette, e senza interruzione, a pena di nullità, si pronunzia la sentenza.

536. — Qualora l'accusato sia stato ritenuto non colpevole, o il fatto affermato dal verdetto non costituisca reato, o l'azione penale sia estinta, il presidente lo dichiara assolto ovvero dichiara non farsi luogo a procedimento, e provvede, se occorra, sulla domanda per il risarcimento dei danni.

Se il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, costituisca reato, il presidente si ritira

coi giurati nella camera delle deliberazioni per l'applicazione della pena.

537. — Il presidente legge e spiega ai giurati le disposizioni della legge penale, indica loro il massimo e il minimo della pena applicabile in conformità del verdetto, e si procede alla votazione nel modo stabilito negli articoli 525 e 526.

Ciascun giurato scrive sulla scheda la pena che crede d'infliggere all'accusato.

La scheda che non contenga alcun voto, o sia giudicata non leggibile almeno da sei giurati, o contenga l'applicazione di una pena inferiore al minimo, è considerata favorevole al minimo.

La scheda che contenga l'applicazione di una pena superiore al massimo è considerata favorevole al massimo.

Con le stesse norme vota anche il presidente.

Lo scrutinio dei voti ha luogo nel modo stabilito nell'art. 526

Sarà inflitta la pena risultante dalla maggioranza dei voti.

Nel caso in cui nessuna pena raccolga la maggioranza dei voti, si riuniscono le sette schede che indicano pene gradatamente più gravi, e s'infligge la minore fra le pene in esse indicate.

538. — Qualora siasi inflitta una delle pene previste nell'art. 488 e l'accusato non abbia mai riportato condanna alla reclusione, il presidente, dopo avere spiegato ai giurati le disposizioni degli articoli 488 e 489, li chiama, con apposita questione, a decidere se debba sospendersi l'esecuzione della condanna, e se, e a quali condizioni e a qual termine la sospensione debba essere subordinata. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 526.

Con le stesse norme vota anche il presidente.

539. — Tutte le schede, immediatamente dopo fattone lo spoglio, sono bruciate.

CAPO III.

Disposizioni speciali per il dibattimento avanti al pretore e al tribunale.

540. — Il dibattimento si dichiara chiuso immediatamente dopo terminate le arringhe delle parti.

541. — Immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, e senza interruzione a pena di nullità, il giudice pronunzia la sentenza.

542. — Qualora il pretore, procedendo a giudizio in seguito a sentenza d'invio, ritenga che il fatto, nonostante sia identico a quello enunciato nella sentenza, costituisce reato di competenza del tribunale o della Corte d'assise, rimette gli atti alla Corte di cassazione, che decide sul conflitto.

Se, però, ritenga che il fatto sia diverso da quello enunciato nella sentenza, il pretore rimette gli atti rispettivamente al procuratore del Re o al procuratore generale, per procedersi, secondo i casi, a norma delle disposizioni della sezione XI del capo I del titolo II del libro II.

543. — Qualora il tribunale, procedendo a giudizio in seguito a sentenza d'invio, ritenga che il fatto, nonostante sia identico a quello enunciato nella sentenza, costituisce reato di competenza della Corte d'assise, rimette gli atti alla Corte di cassazione, che decide sul conflitto.

Se, però, ritenga che il fatto sia diverso da quello enunciato nella sentenza, il tribunale rimette gli atti al procuratore generale, per procedersi a norma delle disposizioni della sezione XI del capo I del titolo II del libro II.

544. — In ogni altro caso in cui il giudice ritenga che il reato eccede la propria competenza, rimette gli atti al procuratore del Re, per procedersi a norma delle disposizioni del capo IV del titolo I del libro II.

545. — La dichiarazione d'incompetenza può essere emessa in ogni stato della causa, ove essa ne offra gli elementi.

Nel caso suddetto, se la legge autorizzi il mandato di cattura, il giudice può, sull'istanza del Pubblico Ministero, emettere mandato di arresto.

546. — Ove il giudice ritenga che il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, rimette gli atti all'Autorità competente.

TITOLO III.

DEL GIUDIZIO IN CONTUMACIA

547. — Quando l'accusato non si presenti all'udienza e sia dimostrato che trovasi nell'im-

possibilità di comparire, il giudice rinvia la causa.

In caso diverso, il presidente, o il pretore, ordina al cancelliere di dare lettura della notificazione della sentenza d'invio o dell'atto d'accusa, e di quella del decreto di citazione o di apertura del dibattimento.

Se le notificazioni siansi legalmente eseguite e i termini sianzi osservati, il giudice dispone con ordinanza che si proceda al giudizio; altrimenti annulla le notificazioni degli atti, e ne ordina la rinnovazione.

Il giudice provvede dopo avere sentito il Pubblico Ministero e i difensori delle parti.

548. — Il giudizio ha luogo secondo le norme ordinarie; ma non sono ammesse prove in discolta, e la Corte d'assise provvede senza intervento di giurati.

549. — La Corte d'assise nel pronunziare condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, emette contro il contumace ordinanza di cattura.

550. — Quando il condannato in contumacia dalla Corte d'assise alla pena dell'ergastolo, o ad altra pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, ovvero all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, si presenti o sia arrestato prima che l'azione penale sia prescritta, la condanna si ha come non proferita, e si procede a nuovo giudizio con l'intervento dei giurati.

Tuttavia, la sentenza proferita in contumacia conserva effetto nei capi in cui abbia modificato il titolo o le circostanze del reato.

Se la sentenza d'invio o l'atto d'accusa non sia stato notificato alla persona dell'accusato, deve essere notificato nuovamente.

551. — La costituzione di parte civile s'intende revocata, e si applica la disposizione del capoverso dell'art. 71 se la parte civile, legalmente avvertita del giorno di apertura del dibattimento, non si presenti e non sia dimostrato che trovasi nella impossibilità di comparire.

TITOLO IV.

DEI RIMEDI GIURIDICI

CAPO I.

Dell'appello.

552. — Possono appellare al tribunale dalla sentenza del pretore:

1° il condannato se trattasi di delitto, o trattasi di contravvenzione per la quale sia inflitta la pena dell'arresto o dell'ammenda non superiore alle lire centocinquanta, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte per un tempo superiore ad un mese;

2° il Pubblico Ministero presso la pretura e il procuratore del Re se trattasi di delitto, ovvero, trattandosi di contravvenzione, siasi inflitta, e, in caso di proscioglimento, si sarebbe potuto infliggere una delle pene indicate nel numero precedente.

553. — Possono appellare alla Corte d'appello dalla sentenza del tribunale:

1° il condannato per delitto, eccetto che la legge stabilisca la pena della multa non superiore alle lire mille, non congiunta ad altra pena;

2° il procuratore del Re e il procuratore generale se trattasi di delitto e siasi inflitta, e, in caso di proscioglimento, si sarebbe potuto infliggere la pena indicata nel numero precedente.

554. — Il Pubblico Ministero non può appellare contro la decisione con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

555. — Il procuratore del Re e il procuratore generale possono appellare in qualunque modo abbiano concluso in udienza gli ufficiali del Pubblico Ministero, e nonostante il silenzio o l'acquiescenza all'esecuzione della sentenza, o l'appello dell'ufficiale del Pubblico Ministero di grado inferiore.

556. — L'accusato prosciolto può appellare contro le disposizioni della sentenza che riguardano i suoi interessi civili.

557. — La parte civile può appellare relativamente alla sua costituzione in giudizio.

Può altresì appellare, nel caso di condanna dell'accusato, contro le disposizioni della sentenza che concernono la riparazione pecuniaria stabilita nell'art. 38 del Codice penale e i suoi interessi civili; e, nel caso di proscioglimento, contro le disposizioni della sentenza con le quali sia stata condannata al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

558. — Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la richiesta di citazione è, a pena di decadenza, presentata al presidente della Corte o del tribunale nel termine di quindici

giorni dalla deduzione dei motivi, e notificata al Pubblico Ministero e alla parte contraria.

Nel resto si applicano le norme ordinarie del giudizio penale; ma la dichiarazione di appello, la presentazione dei motivi, l'istanza di citazione, la relativa notificazione, e tutti gli atti dell'appellante sono da esso eseguiti senza pregiudizio degl'interessi dell'erario dello Stato, salvo le disposizioni sul gratuito patrocinio.

Se l'appellante non comparisca nell'udienza stabilita, il giudice rigetta l'appello.

559. — L'appello dalle ordinanze si produce congiuntamente all'appello dalla sentenza.

Può tuttavia essere prodotto immediatamente:

1° contro l'ordinanza con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile;

2° contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell'imputato pronunziate durante gli atti preliminari al dibattimento.

L'appello prodotto contro l'ordinanza indicata nel numero 1° non sospende il giudizio quando la sospensione non sia disposta dal giudice che ha proferita l'ordinanza.

560. — L'appello del procuratore del Re da sentenza del tribunale deve, a pena di decadenza, essere notificato all'accusato dal procuratore generale entro i dieci giorni successivi alla presentazione.

Anche a pena di decadenza, questo termine è di dodici giorni per il procuratore del Re, se l'appello sia prodotto dall'ufficiale del Pubblico Ministero presso la pretura.

561. — Qualora i motivi siano presentati in termine, possono, non oltre i tre giorni prima dell'udienza, essere presentati nuovi motivi nella cancelleria del giudice che deve decidere sull'appello.

I motivi, però concernenti i casi preveduti nell'art. 131 possono essere adottati anche in udienza.

562. — Nei casi in cui l'appello o i motivi siano presentati fuori termine, o la parte abbia rinunciato al rimedio, ovvero non siasi eseguite le notificazioni prescritta a pena di decadenza, il giudice che ha proferito la sentenza ne ordina l'esecuzione in camera di consiglio.

L'ordinanza è notificata all'appellante, che può ricorrere per cassazione.

563. — Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il presidente ordina la citazione

dell'accusato e della parte civile, e, per gli effetti della disposizione dell'art. 148, anche dei coaccusati, sebbene non abbiano appellato.

La citazione è notificata all'accusato e alla parte civile, a pena di nullità.

Il termine per comparire non deve essere minore di cinque giorni avanti al tribunale e di dieci giorni avanti alla Corte, che decorrono dalla notificazione della citazione.

564. — Il cancelliere avverte i difensori del giorno in cui si discute l'appello.

Le cose sequestrate e gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria per tre giorni nelle cause avanti al tribunale e per cinque giorni in quelle avanti alla Corte.

Durante tali termini, che decorrono dalla notificazione dell'avvertimento, i difensori possono esaminare in cancelleria gli atti e i documenti ed estrarne copie.

Il presidente può, sull'istanza dei difensori, prorogare il termine per giusta causa.

La disposizione del primo capoverso si osserva a pena di nullità degli atti successivi.

565. — Nel dibattimento si osservano le norme ordinarie; ma non si procede all'esame dei periti e dei testimoni.

Il presidente, o un giudice da lui delegato, prima dell'interrogatorio dell'accusato, fa la relazione della causa a pena di nullità, eccetto che trattisi di ripetizione del dibattimento.

Il presidente, di ufficio o sulla richiesta delle parti o dei giudici, ordina al cancelliere di dare lettura di quegli atti che siano ritenuti necessari.

Nella discussione la parola spetta per primo all'appellante, e sempre in ultimo all'accusato, e al suo difensore che la domandi: la parte civile può concludere, ancorchè non abbia appellato.

566. — Qualora l'appello siasi prodotto da persona che non ne aveva diritto, o contro decisione inappellabile, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza, e condanna alle spese l'accusato o la parte civile che siano incorsi nella decadenza.

La disposizione precedente si applica anche quando ricorra alcuno dei casi preveduti nell'art. 562, e il giudice non abbia provveduto in camera di consiglio.

567. — Le parti, quando non sieno contumaci,

possono fare nuove produzioni, istanze e deduzioni.

568. — Il giudice, se ritenga che gli atti non sono sufficienti per pronunziare il suo giudizio sull'appello, può, di ufficio o ad istanza delle parti, ordinare la presentazione di nuovi documenti, ripetere in tutto o in parte il dibattimento, riesaminare, anche su nuove circostanze, i testimoni e i periti assunti nel primo giudizio, ed esaminare nuove prove.

569. — Il giudice, se ritenga che il magistrato siasi erroneamente dichiarato incompetente, annulla la sentenza, e gli rimette gli atti per procedere a nuovo giudizio.

In caso diverso, il giudice annulla la sentenza; e, ove il fatto rientri nella propria competenza, decide in merito; altrimenti rimette la causa al magistrato competente.

Se, però, trattisi di alcuno dei casi preveduti negli articoli 542 a 544, il giudice provvede in conformità delle disposizioni medesime.

570. — Il giudice ordina la ripetizione del dibattimento se siasi incorso in nullità assolute.

Se siasi incorso in altre violazioni od omissioni di forme, il giudice può ordinare la ripetizione del dibattimento, ovvero, dichiarata la nullità, decidere in merito.

Negli altri casi, il giudice conferma o riforma la sentenza appellata.

Se risulti un fatto diverso, il giudice provvede a norma dell'art. 481.

571. — Sull'appello del condannato, o di alcuna fra le persone indicate nell'art. 144, la sentenza non può essere riformata a danno del condannato, eccetto che siavi appello anche del Pubblico Ministero.

L'appello del Pubblico Ministero giova di diritto al condannato, che può addurre tutti i mezzi di difesa.

572. — Quando la pena sia ridotta, il giudice può esimere l'appellante da una parte delle spese di appello.

573. — Contro la sentenza in contumacia, pronunziata nel giudizio di appello, non è ammessa l'opposizione, salvo, se vi abbia luogo, il ricorso per cassazione.

CAPO II.

Dell' opposizione.

574. — Il condannato in contumacia dalla Corte d'assise a pene diverse da quelle indi-

cate nell' art. 550 e dal tribunale o dal pretore con sentenza inappellabile, può fare opposizione contro la sentenza avanti al giudice che l'ha pronunziata.

575. — Il presidente o il pretore fissa il giorno di apertura del dibattimento con decreto, che è notificato al condannato, a pena di nullità.

Se il condannato non si presenti all'udienza e non sia dimostrato che trovasi nell'impossibilità di comparire, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza.

Se si presenti all'udienza, la condanna si ha come non proferita, e si procede a nuovo giudizio secondo le norme ordinarie. In tal caso, la Corte d'assise procede con l'intervento dei giurati.

576. — La sentenza pronunziata in contumacia non può essere riformata a danno del condannato.

577. — Chiunque faccia opposizione può essere condannato alle spese del procedimento cagionate dalla contumacia, ancorchè nel secondo giudizio non riporti condanna.

CAPO III.

Del ricorso per cassazione.

578. — Può essere domandata la cassazione delle sentenze inappellabili e di quelle pronunziate in grado di appello per violazione o erronea applicazione della legge, per eccesso di potere o incompetenza per materia, ovvero per omissione o violazione di forme stabilite a pena di nullità, in cui siasi incorso nella sentenza o negli atti che l'hanno preceduta.

579. — Le sentenze che contengono motivi erronei in diritto e quelle in cui siasi erroneamente citato l'articolo di legge applicato non sono soggette ad annullamento, se la parte dispositiva non contenga violazione o falsa applicazione della legge.

Nei casi suddetti, la Corte di cassazione sostituisce i motivi legali ai motivi erronei, e cita l'articolo di legge che deve essere applicato.

580. — Salvo i casi preveduti nell'art. 131, col ricorso per cassazione possono essere adottati soltanto i mezzi di annullamento proposti avanti al giudice di appello e non riparati.

581. — L'accusato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna, e, se sia prosciolto, può ricorrere contro le disposizioni

della sentenza che riguardano i suoi interessi civili.

582. — Il procuratore generale presso la Corte d'appello può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna della Corte di assise.

Può anche ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento nei casi seguenti:

1° se siasi dichiarato che il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, non costituisce reato, ovvero che l'azione penale è estinta o non può essere promossa o proseguita;

2° se l'accusato sia stato assolto in base ad un verdetto incompleto, contraddittorio, o altrimenti irregolare.

Nei casi suddetti, l'escarcerazione dell'accusato rimane sospesa, se per il delitto enunciato nella sentenza o nell'atto d'accusa la legge stabilisca la pena dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai dieci anni, e il ricorso sia prodotto immediatamente dopo la lettura della sentenza.

Fuori dei casi preveduti nei numeri precedenti, il ricorso del procuratore generale non può essere discusso che nell'interesse della legge.

583. — Il procuratore generale presso la Corte d'appello può anche ricorrere per cassazione contro la sentenza del tribunale e la sentenza della Corte.

584. — Contro la sentenza in contumacia della Corte d'assise revocabile secondo la disposizione dell'art. 550 possono ricorrere per cassazione soltanto il Pubblico Ministero e la parte civile.

585. — Il procuratore del Re può ricorrere per cassazione contro la sentenza del pretore e la sentenza del tribunale.

586. — Il Pubblico Ministero non può ricorrere per cassazione contro la decisione con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile.

587. — La parte civile può ricorrere per cassazione relativamente alla sua costituzione in giudizio.

Può altresì ricorrere, nel caso di condanna dell'accusato, contro le disposizioni della sentenza che concernono la riparazione stabilita nell'art. 38 del Codice penale e i suoi interessi civili, e, nel caso di proscioglimento dell'ac-

cusato, contro le disposizioni della sentenza con le quali sia stata condannata al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

588. — Il ricorso dalle ordinanze si produce congiuntamente al ricorso dalla sentenza.

Può tuttavia essere prodotto immediatamente:

1° contro l'ordinanza con la quale la parte lesa non sia stata ammessa a costituirsi parte civile;

2° contro le ordinanze concernenti la libertà personale dell'imputato pronunziate durante gli atti preliminari al dibattimento.

Il ricorso prodotto contro l'ordinanza indicata nel numero 1° non sospende il giudizio quando la sospensione non sia disposta dal giudice che ha proferita l'ordinanza.

589. — Nella dichiarazione di ricorso deve, a pena di decadenza, indicarsi la sentenza contro la quale il ricorso è diretto, e, ove s'intenda chiedere l'annullamento anche di precedenti ordinanze, queste pure debbono essere indicate, salvo i casi preveduti nell'art. 131.

Se nella dichiarazione non siansi indicati i motivi, il ricorrente deve presentarli non oltre i dieci giorni successivi, a pena di decadenza.

Ove i motivi siano stati presentati nei termini, possono esserne aggiunti altri non oltre i tre giorni prima della discussione del ricorso. I motivi concernenti i casi preveduti nell'articolo 131 possono essere addotti anche in udienza.

I motivi sono, a pena di decadenza, sottoscritti da un avvocato esercente presso la Corte di cassazione.

590. — Chiunque domanda la cassazione limitatamente agli interessi civili deve, non oltre i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, unire agli atti copia autentica della sentenza di cui chiede l'annullamento, e notificare al Pubblico Ministero e all'altra parte copia della dichiarazione di ricorso e dei relativi motivi.

Il giudizio ha luogo avanti alla sezione penale secondo le norme ordinarie; ma la copia autentica della sentenza, la dichiarazione di ricorso, la presentazione dei motivi, la relativa notificazione, e tutti gli altri atti del ricorrente, debbono essere eseguiti senza pregiudizio degli interessi dell'erario dello Stato, salvo le disposizioni sul gratuito patrocinio.

591. — Ad eccezione del Pubblico Ministero, chiunque ricorre per cassazione è tenuto, se il

ricorso sia rigettato, al pagamento di una multa all'erario di lire centocinquanta, se trattisi di causa di Corte d'appello, di lire settantacinque, se di causa di tribunale, e di lire trentasette e centesimi cinquanta, se di causa di pretore.

Tale multa non è mai convertibile in pena restrittiva della libertà personale.

592. — Nel caso in cui la domanda e i motivi non siansi presentati nei termini, o non siansi eseguite le notificazioni prescritte a pena di decadenza, ovvero siasi rinunciato al ricorso, il giudice che ha proferita la sentenza impugnata ne ordina l'esecuzione in camera di consiglio.

L'ordinanza suddetta è notificata al ricorrente, che può ricorrere per cassazione.

593. — Fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, gli atti sono rimessi alla Corte di cassazione.

594. — I condannati possono anche rimettere direttamente alla cancelleria della Corte di cassazione allegazioni scritte e le copie notificate delle sentenze e delle domande di cassazione.

La disposizione precedente non si applica alla parte civile.

595. — La scelta di un avvocato presso la Corte di cassazione, se la domanda sia fatta dal condannato o dalla parte civile, ha luogo o nell'atto della dichiarazione, ovvero nei dieci giorni successivi.

Se la domanda sia fatta contro il condannato, la scelta ha luogo o nell'atto della notificazione della domanda, ovvero con dichiarazione nella cancelleria del giudice che ha proferita la sentenza impugnata, o nella cancelleria della Corte di cassazione, non oltre i cinque giorni dalla medesima.

596. — Qualora il condannato non abbia scelto un difensore, il presidente lo nomina di ufficio.

Il presidente nomina altresì un difensore alla parte che ricorre esclusivamente nell'interesse civile, se ne faccia domanda e presenti i documenti richiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

I difensori rappresentano le parti in tutti gli atti che occorrono avanti alla Corte, e, per tali atti, il domicilio delle parti s'intende eletto presso i rispettivi difensori.

597. — Nel caso in cui il ricorso concerne

soltanto gl'interessi civili, se la parte contro la quale la cassazione è domandata non abbia fatta la scelta di un avvocato nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo 595, o non abbia avuto luogo la nomina di ufficio, viene giudicata in contumacia, e non le compete opposizione.

598. — Il cancelliere avverte i difensori dell'arrivo degli atti in cancelleria.

I difensori, durante il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avvertimento, che può essere prorogato dal presidente per giusta causa, possono esaminare in cancelleria gli atti e i documenti, e presentare nuovi documenti.

599. — Trascorso il termine suddetto, il cancelliere comunica gli atti al Pubblico Ministero, che li esamina, e li restituisce alla cancelleria.

600. — Il cancelliere avverte i difensori del giorno in cui si discute il ricorso.

601. — Le udienze della Corte di cassazione sono pubbliche.

Le parti vi compariscono per mezzo dei rispettivi difensori, che possono altresì limitarsi a presentare allegazioni scritte.

La Corte decide dopo la relazione del presidente, o di un consigliere da lui delegato, e dopo le arringhe dei difensori, se siano presenti, e delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Il difensore della parte civile ha sempre primo la parola: il Pubblico Ministero dà in ultimo le conclusioni.

La sentenza è motivata, e pronunziata in pubblica udienza.

602. — La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile se sia stato prodotto da persona che non vi aveva diritto, o da decisione contro la quale non è ammesso il rimedio.

La presente disposizione si applica anche quando ricorra alcuno dei casi preveduti nell'articolo 592 e il giudice che ha pronunziata la sentenza non abbia provveduto in camera di consiglio.

603. — La Corte di cassazione, se non rigetti il ricorso, annulla la sentenza senza rinvio:

1° se ritenga che il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, ovvero che l'azione penale è estinta;

2° se la causa non era di competenza dell'Autorità giudiziaria, o se la sentenza con-

tenga disposizioni che eccedono i poteri della Autorità stessa;

3° se siavi contraddizione di giudicati concernenti la stessa parte e il medesimo oggetto; nel qual caso, la Corte di cassazione annulla la seconda sentenza, e ordina l'esecuzione della prima;

4° se sia stata revocata in grado di appello una sentenza inappellabile; nel qual caso, la Corte di cassazione ordina l'esecuzione della sentenza contro la quale si era illegalmente appellato.

604. — Nel caso preveduto nel numero 1° dell'articolo precedente, se siavi parte civile in causa, la Corte di cassazione rinvia la causa al giudice civile per gl'interessi civili.

La precedente disposizione si applica anche nel caso in cui siano annullati soltanto i capi della sentenza concernenti gl'interessi civili.

605. — La Corte di cassazione, se annulli la sentenza per incompetenza, rinvia la causa al giudice competente, che designa.

La decisione della Corte di cassazione costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.

606. — La Corte di cassazione, se annulli una sentenza della Corte d'appello, del tribunale o del pretore, rinvia la causa ad una delle Corti di appello più vicina, o ad un tribunale o pretore compreso nella stessa giurisdizione del magistrato che ha pronunziata la sentenza, per procedersi a nuovo giudizio.

Se la Corte o il tribunale che proferi la sentenza annullata abbia più sezioni, la Corte di cassazione rinvia la causa ad altra sezione della stessa Corte o tribunale, della quale non possono, a pena di nullità, far parte i giudici che pronunziarono la sentenza annullata.

607. — La Corte di cassazione, se annulli una sentenza della Corte d'assise, rinvia la causa ad una delle Corti di assise dello stesso distretto, e, in mancanza, ad un'altra fra le più vicine.

Se la sentenza sia annullata per essersi erroneamente dichiarato che il fatto, di cui l'accusato fu ritenuto colpevole, non costituisce reato o ha cessato di essere punibile, o perchè l'azione penale è estinta, ovvero per essersi inflitta una pena diversa da quella stabilita dalla legge per il reato, la Corte d'assise, senza intervento di giurati, pronunzia la sentenza in base al verdetto già proferito, dopo

avere sentito il Pubblico Ministero, l'accusato, la parte civile e i rispettivi difensori.

Se la sentenza sia annullata per altro motivo, si procede a nuovo giudizio.

608. — La sentenza non può dal giudice, cui è rinviata la causa, essere riformata a danno del condannato ove non siavi ricorso del Pubblico Ministero.

Il ricorso del Pubblico Ministero giova di diritto al condannato, che può addurre tutti i mezzi di difesa.

609. — Quando la sentenza si componga di più capi e la nullità si riferisca soltanto ad alcuni di essi, s'intendono questi soli annullati: gli altri capi rimangono fermi, eccetto che siano dipendenti dal capo annullato.

Se trattisi di condannati per lo stesso reato, le nullità dichiarate rispetto ad uno dei condannati giovano di diritto agli altri, eccetto che il motivo di annullamento concerna esclusivamente alcuno di essi.

610. — Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda, pronunziata dall'Autorità alla quale fu rinviata la causa fra le stesse parti, che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi addotti contro la prima, la Corte di cassazione decide a sezioni unite.

Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per i quali fu annullata la prima, l'Autorità giudiziaria, alla quale è rinviata la causa, si uniformerà alla sentenza della Corte di cassazione sul punto di diritto da essa deciso, senza che per il medesimo competa altro ricorso.

611. — Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può in ogni tempo ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze divenute irrevocabili, sia per non essersi prodotto ricorso, sia per essersi rinunziato, sia per essersi il ricorso dichiarato inammissibile.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può anche in ogni tempo ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze del Tribunale supremo di guerra e marina. In tal caso, la Corte decide a sezioni unite.

La Corte di cassazione, se trovi fondato il ricorso, annulla la sentenza nell'interesse della legge.

612. — Quando sia annullata nell'interesse della legge una sentenza perchè il fatto non

costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, non ha luogo alcun rinvio, e la decisione della Corte di cassazione deve essere immediatamente eseguita.

Se la sentenza sia annullata per violazione di forme stabilite a pena di nullità, ovvero per essersi inflitta una pena superiore a quella stabilita dalla legge per il reato, la decisione della Corte di cassazione è fra venti giorni notificata al condannato a cura del procuratore generale, con l'avvertimento del diritto che gli accordano le seguenti disposizioni:

1° nel caso di annullamento per violazione di forme stabilite a pena di nullità, il condannato può scegliere fra lo sperimento di un nuovo giudizio e l'esecuzione del primo, benchè annullato;

2° nel caso di annullamento per essersi inflitta una pena superiore a quella stabilita dalla legge per il reato, il condannato ha il diritto ad un nuovo giudizio limitatamente all'applicazione della pena, ferma rimanendo la dichiarazione di colpevolezza.

Se la sentenza sia annullata per essersi inflitta una pena minore di quella stabilita dalla legge per il reato, l'annullamento non pregiudica al condannato.

613. — Il condannato ha diritto di far pervenire direttamente alla Corte di cassazione la sua dichiarazione entro due mesi dalla notificazione della sentenza di annullamento.

Se la dichiarazione contenga la domanda di un nuovo giudizio, la Corte di cassazione designa il giudice che deve procedervi.

614. — Le sentenze della Corte di cassazione possono in ogni tempo essere impugnate avanti alle sezioni unite dal procuratore generale presso la stessa Corte nei casi in cui siavi contraddizione manifesta fra i motivi sui quali la sentenza è fondata e il dispositivo, ovvero fra due disposizioni di una medesima sentenza.

CAPO IV.

Della revisione.

615. — La revisione di una condanna per delitto, divenuta irrevocabile, anche in ciò che concerne un titolo di reato minore e l'insussistenza delle circostanze aggravanti, è in ogni tempo ammessa a favore del condannato nei casi seguenti:

1° se la condanna non possa conciliarsi con altro giudicato, o anche con la sentenza contumaciale revocabile secondo la disposizione dell'articolo 550;

2° se, dopo la condanna, si pronunziò sentenza irrevocabile, per la quale sia dimostrato che la condanna fu effetto di falsità in giudizio o di corruzione di giudice;

3° se, dopo la condanna, si rinvenga un oggetto o un documento, o sopravvenga o si scopra un fatto, per i quali sia evidente l'insussistenza del fatto materiale costitutivo del reato;

4° se, dopo la condanna, sopravvengano o si scoprano nuovi fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati dal giudice, rendano evidente l'errore del giudicato.

616. — Possono domandare la revisione:

1° il condannato, o un suo prossimo congiunto, ovvero la persona che abbia sul condannato l'autorità tutoria, e, se il condannato sia morto, i suoi eredi;

2° il procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunziata la condanna e il procuratore generale presso la Corte di cassazione, di ufficio o sulla richiesta del Ministro della Giustizia. In tal caso, la parte interessata può unire la sua istanza a quella del Pubblico Ministero.

617. — L'istanza di revisione si presenta alla Corte di cassazione, che procede secondo le norme contenute nel capo III di questo titolo.

618. — Qualora la Corte di cassazione ritenga che le sentenze non possono conciliarsi, o che debba farsi luogo alla revisione per altro motivo, annulla la sentenza o le sentenze di condanna, e rinvia la causa o le cause ad altra fra le più vicine Autorità giudiziarie uguale in grado a quella che pronunziò la sentenza annullata.

Nel caso preveduto nel numero 3 dell'articolo 615, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.

619. — La Corte di cassazione, prima di provvedere nei modi stabiliti nell'articolo precedente, può assumere o far assumere da uno dei suoi componenti gli atti che ritenga necessari.

620. — Quando sia annullata la sentenza e la causa sia rinviata ad altra Autorità giudi-

ziaria, i testimoni, i periti e gl' interpreti condannati per falsità commessa nel primo giudizio non sono esaminati nel secondo.

621. — Qualora non possano conciliarsi sentenze di Autorità giudiziarie ordinarie e speciali, la Corte di cassazione rinvia la causa all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Se la contraddizione esista fra sentenze contumaciali revocabili a norma della disposizione dell' articolo 550 e sentenze in contraddittorio, si procede al giudizio seconde le norme ordinarie, nonostante la contumacia.

622. — La revisione è ammessa a norma delle disposizioni degli articoli precedenti ancorchè l'azione penale o la condanna sia estinta, ovvero sia cessata l'esecuzione della condanna.

Se il condannato sia morto, la Corte di cassazione nomina un curatore, che ne esercita tutti i diritti, e il giudice, quando vi abbia luogo, ne riabilita la memoria, dichiarandone l'innocenza.

È curatore di diritto il prossimo congiunto che abbia fatta l'istanza.

623. — Nel caso in cui la Corte di cassazione ordina la revisione, l'esecuzione della prima sentenza rimane sospesa sino a quando la sentenza che si pronunzia nel nuovo giudizio sia divenuta irrevocabile.

Se il condannato abbia cominciato a scontare la pena restrittiva della libertà personale, si considera in istato di custodia preventiva.

La Corte di cassazione, quando ordina la revisione, può, di ufficio o sull'istanza della parte, disporre l'escarcerazione provvisoria del condannato.

624. — La persona prosciolta nel secondo giudizio ha diritto alla restituzione delle somme pagate per le pene pecuniarie, le spese del procedimento e il risarcimento dei danni, salvo ogni altra azione che le competa per legge.

625. — Nel caso preveduto nell'articolo precedente, chiunque abbia scontato una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni e si trovi in condizioni economiche bisognose di soccorso, può chiedere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria dei danni patrimoniali direttamente cagionati dalla carcerazione.

La domanda non è ammessa:

1° tre mesi dopo che la sentenza di proscioglimento sia da lui conosciuta;

2° se il condannato abbia riportato altre condanne alla reclusione;

3° se il condannato abbia per dolo o colpa grave dato causa all'errore del giudice;

4° se la sentenza di proscioglimento non ne riconosca l'innocenza.

626. — Quando la persona prosciolta sia morta, la procedura per la riparazione può essere promossa o proseguita dal conjuge, o dai discendenti, ovvero dagli ascendenti, se trovinsi in condizioni economiche bisognose di soccorso.

627. — Sulla domanda di riparazione provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero e la parte istante, il giudice che ha pronunziata la sentenza di proscioglimento.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

628. — Quando l'istanza non sia stata fatta dal procuratore generale, le spese del giudizio di revisione sino all'annullamento della sentenza sono anticipate da colui che l'ha domandata.

Sono dispensati dall'obbligo di anticipare le spese coloro che sono ammessi dalla Corte di cassazione al gratuito patrocinio.

629. — Ad eccezione del procuratore generale, chiunque, avendo domandata la revisione, sia rimasto soccombente, è condannato alle spese del procedimento, e può essere condannato altresì al pagamento di una multa all'orario da lire trecento a tremila.

Tale multa non è mai convertibile in pena restrittiva della libertà personale.

630. — La sentenza con la quale la persona precedentemente condannata è dichiarata non colpevole, viene stampata per estratto e affissa nel comune in cui è stata pronunziata e in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza.

LIBRO QUARTO DELL' ESECUZIONE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

631. — Gli atti delle Autorità giudiziarie penali sono esecutivi in tutto il territorio del Regno.

632. — Le condanne penali si eseguono non oltre gli otto giorni da quello in cui sono divenute irrevocabili.

633. — L'esecuzione è promossa dal pretore per le condanne da esso proferite, dal procuratore del Re per le condanne pronunziate dal tribunale, e dal procuratore generale presso la Corte d'appello per le condanne proferite dalle Corti.

TITOLO II.

DELL' ESECUZIONE PENALE

CAPO I.

Dell' esecuzione delle condanne penali.

634. — Nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale, l'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza spedisce agli agenti della forza pubblica l'ordine di cattura del condannato, che contiene l'enunciazione delle generalità del condannato e l'indicazione della sentenza di condanna e della durata della pena.

635. — Le condanne alle pene pecuniarie si eseguono nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

L'insolvibilità del condannato si prova coi certificati rilasciati dal sindaco e dall'agente delle imposte.

636. — La condanna in contumacia all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pronunziata dalla Corte d'assise con sentenza revocabile a norma della disposizione dell'art. 550 produce effetto dopo tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Se il condannato si presenti o sia arrestato dopo il termine suddetto, rientra per l'avvenire nell'esercizio dei suoi diritti; ma rimangono fermi gli effetti della condanna per il tempo decorso dalla scadenza del termine sino alla presentazione in giudizio.

Se il condannato contro cui non siasi emesso mandato di cattura, dopo essersi presentato, non comparisca nell'udienza stabilita per il secondo giudizio, la Corte d'assise, senza intervento di giurati, ordina l'esecuzione della condanna in contumacia con sentenza contro la quale è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

637. — La condanna in contumacia pronun-

ziata dalla Corte d'assise con sentenza revocabile a norma della disposizione dell'art. 550, che importi l'interdizione legale del condannato, produce effetto dopo cinque anni dalla pronunzia della sentenza. Durante i cinque anni, i beni del condannato sono amministrati e le sue ragioni sono promesse come per gli assenti presunti.

Se il condannato si presenti o sia arrestato dopo il termine suddetto, si applica il primo capoverso dell'articolo precedente.

638. — Sull'applicazione delle norme del Codice penale concernenti il concorso di pene, quando le condanne siano divenute irrevocabili, decide il giudice che ha pronunziate le condanne.

Se più Autorità giudiziarie abbiano proceduto a distinti giudizi per reati commessi dallo stesso accusato e tutte le condanne siano divenute irrevocabili, decide la Corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata l'ultima condanna.

639. — Gli ascendenti legittimi, il genitore naturale, quando la filiazione naturale sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata, e il padre o la madre adottivi, possono rimettere metà della pena restrittiva della libertà personale non superiore ai cinque anni e la pena pecuniaria inflitta ai loro discendenti, o agli affini in linea retta, o al figlio naturale o adottivo, per reati commessi in loro offesa, ancorchè si proceda di ufficio.

La disposizione precedente si applica anche al conjuge per gli stessi reati commessi in sua offesa dall'altro conjuge, ancorchè il matrimonio siasi contratto dopo la condanna, salvo quanto è disposto nell'art. 358 del Codice penale.

Se la remissione della pena sia fatta dopo la condanna, la dichiarazione si riceve nella cancelleria del giudice che ha pronunziata la sentenza.

640. — Il condannato sottoposto alla vigilanza speciale deve dichiarare all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha finito di scontare la pena, o di quello in cui è stato autorizzato a recarsi, in qual luogo intenda stabilire la propria residenza.

641. — Quando trattisi di far cessare o limitare, tanto nella durata quanto negli effetti, la sottoposizione del condannato alla vigilanza

speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, provvede in camera di consiglio il giudice che ha pronunciata la condanna.

642. — Nel caso di condanna alla pena del confino, l'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza fa notificare al condannato un decreto, col quale gl'ingiunge di recarsi, entro un termine non maggiore di quindici giorni, nel comune indicato nella sentenza, e di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo, sotto comminatoria di essere arrestato e di esservi tradotto con la pubblica forza.

643. — Nel caso d'inosservanza delle disposizioni sulla pena del confino, l'Autorità di pubblica sicurezza procede all'arresto del condannato, e ne fa rapporto al giudice che ha proferita la sentenza.

Il giudice, sentito il condannato, ove sia arrestato, nelle sue discolpe, procede, se vi abbia luogo, alla commutazione della pena.

644. — Qualora sorga dubbio intorno alla identità personale di un condannato, o di un evaso, il pretore, o il giudice istruttore del luogo dell'arresto, lo interroga, e assume le prove per accertare l'identità della persona, e, se riconosca che la persona arrestata non sia il condannato o l'evaso, ne ordina l'escarcerazione; altrimenti si procede all'accertamento dell'identità personale avanti al giudice competente per gl'incidenti di esecuzione.

CAPO II.

Delle forme sostitutive e complementari di esecuzione.

645. — Quando, nei casi preveduti negli ultimi capoversi degli articoli 19 e 24 del Codice penale, l'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza riconosca la possibilità di sostituire alla detenzione o all'arresto la prestazione d'opera, ne avverte il condannato.

646. — L'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza, anche quando il giudice abbia ordinato che l'arresto sia scontato in una casa di lavoro, determina la durata del lavoro, fissa sul salario giornaliero la quota da concedere al condannato per il suo sostentamento, e indica il giorno, l'ora e il luogo in cui il condannato deve presentarsi per prestare l'opera.

647. — Qualora il condannato non si presenti per prestare l'opera, o interrompa il lavoro, e non sia dimostrato un legittimo impedimento,

colui che è preposto al lavoro ne avverte l'Autorità giudiziaria che dispone la prestazione di opera.

L'Autorità suddetta ordina che la pena, o il rimanente di essa, sia scontata nei modi ordinarii.

648. — Nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 21 del Codice penale, il giudice indica nella sentenza l'abitazione nella quale la pena deve essere scontata.

L'abitazione indicata nella sentenza può, per giusti motivi, essere mutata dal giudice ad istanza del condannato, sentito il Pubblico Ministero.

Una copia della sentenza è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza, la quale ha l'obbligo d'invigilare ed accertarsi che il condannato non esca dalla propria abitazione, e, in caso di trasgressione, ne redige verbale, che trasmette al pretore del luogo in cui la trasgressione è stata commessa.

Il pretore, sentito il condannato, prescrive, con provvedimento motivato, che il trasgressore sconti la pena nei modi ordinarii.

649. — Quando il giudice abbia dichiarato che alla pena da lui pronunciata è sostituita una riprensione giudiziale, il presidente della Corte o del tribunale o il pretore che ha pronunciata la condanna, entro i tre giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, fissa, con decreto che è notificato al condannato, l'udienza pubblica, nella quale il condannato deve presentarsi per ricevere la riprensione.

In tal caso, l'obbligazione di pagare una determinata somma a titolo di ammenda si assume, con atto seguito contemporaneamente al verbale di riprensione, avanti al giudice che la pronunzia. Il giudice decide sull'idoneità dei fideiussori.

Se il condannato non si assoggetti all'obbligo, o non presenti fideiussori idonei, il giudice medesimo lo dichiara incorso nella pena alla quale la riprensione è stata sostituita.

Se il condannato non si presenti all'udienza, può, con atto ricevuto in cancelleria, esporre i motivi che gli hanno impedito di presentarsi, e il giudice può revocare l'ordinanza che lo abbia dichiarato incorso nella pena alla quale la riprensione era stata sostituita.

- Il termine per domandare la revoca è di tre giorni, che decorrono dalla notificazione dell'ordinanza.

CAPO III.

Della sospensione dell'esecuzione.

650. — L'esecuzione di una sentenza di condanna può essere sospesa soltanto nei casi seguenti:

1° quando sia presentata domanda di grazia;

2° quando, trattandosi di pena restrittiva della libertà personale, il condannato si trovi in istato di infermità di mente nei sensi dell'art. 46 del Codice penale, ovvero, essendo altrimenti infermo, l'esecuzione ne esporrebbe a grave pericolo la vita o la salute;

3° quando, per le condizioni economiche della famiglia, questa, in conseguenza dell'esecuzione, sarebbe esposta a grave pregiudizio.

La sospensione, nel caso preveduto nel numero 3, non può mai durare più di sei mesi.

Nel caso suddetto, una condanna che non superi trenta mesi, o che sia soltanto pecuniaria, può essere fatta scontare a periodi o a rate.

La sospensione, nel caso preveduto nel numero 1, è ordinata dal ministro della giustizia, e, nei casi preveduti nei numeri 2 e 3, è disposta dal giudice che ha pronunciata la sentenza di condanna.

651. — Qualora, nel caso di sospensione dell'esecuzione della condanna a norma delle disposizioni degli articoli 488 e 489, il condannato, entro i termini stabiliti, non abbia commesso un delitto, e abbia dimostrato di avere adempiuto alle altre condizioni apposte dalla sentenza, la condanna si ha come non avvenuta.

In caso diverso, la sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende revocata, e la pena è scontata secondo le norme degli articoli 68 e seguenti del Codice penale.

La sospensione dell'esecuzione della condanna s'intende altresì revocata se l'imputato, durante i termini suddetti, sia condannato alla reclusione per delitto commesso prima della condanna, la cui esecuzione erasi dichiarata sospesa.

La revoca è pronunciata con le forme stabilite nel titolo I e nel capo I del titolo II del libro III.

652. — La sospensione dell'esecuzione della

condanna non si estende alle sanzioni diverse da quelle indicate negli articoli 350 e 488 e applicate nella sentenza, o nel decreto, nè agli effetti penali e civili dei medesimi.

Gli effetti penali cessano quando, giusta la prima parte dell'articolo precedente, la condanna si abbia come non avvenuta.

653. — La liberazione condizionale è concessa con decreto del ministro della giustizia.

L'istanza per ottenerla si presenta dal condannato al direttore dello stabilimento in cui sconta la pena, che la spedisce al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna, con le sue osservazioni sulla condotta e sul ravvedimento del condannato o con quelle del Consiglio di sorveglianza.

Il procuratore generale, assunto le opportune informazioni, provoca con le sue conclusioni il parere della sezione d'accusa, che, insieme all'istanza e ai documenti, spedisce al ministro della giustizia.

Il condannato ammesso alla liberazione condizionale è soggetto a quelle disposizioni stabilite per i sottoposti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza che sono determinate nel decreto di ammissione.

654. — La liberazione condizionale, nei casi indicati nell'art. 17 del Codice penale, è revocata con decreto del ministro della giustizia.

La proposta di revocazione è fatta dall'Autorità di pubblica sicurezza al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. Il procuratore generale, dopo avere provocato, con le sue conclusioni, il parere della sezione d'accusa, spedisce la proposta e gli atti al ministro della giustizia.

Se la proposta sia fatta per inadempimento delle condizioni imposte, il procuratore generale, prima di dare le conclusioni, deve sentire il condannato, e la liberazione condizionale non può essere revocata se la sezione d'accusa non abbia dato parere conforme.

L'Autorità di pubblica sicurezza, contemporaneamente alla proposta di revocazione, può procedere all'arresto del liberato. Se la sezione d'accusa dia parere contrario alla proposta, il procuratore generale ordina che l'arrestato sia posto in libertà.

CAPO VI.

Dell'amnistia, dell'indulto e della grazia.

655. — L'amnistia e l'indulto si concedono con decreto Reale su proposta del ministro della giustizia, sentito il Consiglio dei ministri.

656. — Nel decreto di amnistia e d'indulto possono imporsi condizioni od obblighi. In tal caso, colui che intende goderne deve chiedere la declaratoria al giudice competente, dimostrando di avere, entro il termine stabilito nel decreto, adempiuto le condizioni e gli obblighi imposti.

657. — Ove l'amnistia non sia stata applicata durante il procedimento o il giudizio, la competenza ad emettere la declaratoria spetta al giudice che ha pronunciata la sentenza.

L'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza, immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di amnistia, ordina l'escarcerazione provvisoria dei detenuti che debbono essere posti in libertà, salvo a promuovere la declaratoria del giudice competente.

658. — Le norme contenute nell'articolo precedente si applicano anche all'indulto.

659. — La domanda di grazia si presenta al ministro della giustizia, e deve essere firmata dal condannato, o da un suo prossimo congiunto, o dalla persona che abbia sul condannato l'Autorità tutoria, ovvero da un avvocato o procuratore esercente.

Sono pure presentate al ministro della giustizia le proposte di grazia deliberate dai Consigli di disciplina degli stabilimenti carcerari.

660. — Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione del decreto di grazia, e provvede affinché il cancelliere del giudice che ha pronunciata la condanna faccia nella sentenza annotazione del decreto.

CAPO V.

Dell'esecuzione e della revocazione di altri provvedimenti.

661. — Quando il condannato sia in istato d'interdizione legale o privato della patria potestà, il Pubblico Ministero al quale spetta l'esecuzione della condanna provoca, entro i due mesi dalla pronunzia della sentenza, i prov-

vedimenti di tutela e di cura che siano necessari.

662. — Il provvedimento col quale si ordina che la pena restrittiva della libertà personale sia scontata in una casa di custodia spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunciata la condanna.

Il presidente provvede sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento in cui il condannato si trova, previe le conclusioni del Pubblico Ministero.

663. — Quando il giudice abbia ordinato il ricovero provvisorio in uno stabilimento del sordomuto che ha compiuto i ventiquattro anni assolto per mancanza di discernimento, la competenza a provvedere al ricovero definitivo o ad ordinare la liberazione dell'imputato spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunciata la sentenza.

Il presidente provvede, previe le opportune informazioni e le conclusioni del Pubblico Ministero, e può sempre ordinare la consegna dell'imputato a colui che consenta di assumerne la custodia, e offra sufficienti garanzie.

664. — Quando sia ordinato il ricovero dell'imputato in un istituto di educazione e di correzione, la competenza a revocare il provvedimento, sull'istanza delle parti o di ufficio, spetta al giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, e, se la sentenza sia divenuta irrevocabile, spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu dato il provvedimento.

665. — Nel caso in cui il giudice abbia ordinata la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza di un accusato assolto per infermità di mente, il presidente del tribunale nel cui circondario fu emessa la decisione, sull'istanza del Pubblico Ministero e dopo avere assunto le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo in un manicomio o la liberazione dell'accusato.

Se cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, il presidente, sull'istanza delle parti o di ufficio, revoca il provvedimento.

Il presidente può sempre ordinare la consegna dell'accusato a colui che consenta di assumerne la cura e la custodia, e offra sufficienti garanzie.

TITOLO III.

DELL' ESECUZIONE CIVILE.

CAPO I.

Dell'esecuzione delle condanne civili.

666. — Nei reati per i quali si procede di ufficio, le spese del procedimento e del giudizio sono anticipate dall'erario.

Se siavi parte civile in causa, essa deve anticipare le spese che si fanno a sua istanza e nel solo suo interesse civile.

Nei reati per i quali si procede a querela di parte, le spese per gli atti da farsi ad istanza della parte civile sono da essa anticipate.

Sono comprese fra le spese quelle sostenute dalla parte civile.

L'erario e la parte civile hanno diritto di ripetere le suddette spese dai condannati e dalle persone civilmente responsabili dei reati.

667. — Le spese di esecuzione delle condanne a pene restrittive della libertà personale sono sostenute dall'erario senza diritto a ripeterle.

668. — Le condanne alle restituzioni e al risarcimento dei danni pronunziate in contumacia con sentenza revocabile a norma della disposizione dell'art. 550, possono essere eseguite provvisoriamente dopo sei mesi dalla notificazione della sentenza.

Il giudice, con la sentenza di condanna, può assoggettare la parte lesa a malleveria o cauzione per il caso in cui l'accusato nel nuovo giudizio non riporti le condanne suddette, ovvero i danni siano liquidati in una somma minore.

La malleveria o la cauzione cessa di avere effetto trascorsi cinque anni dalla pronunzia della sentenza in contumacia, eccetto che il contumace sia arrestato o si presenti entro il termine suddetto. In tal caso, con la nuova sentenza si decide anche sulle restituzioni e sul risarcimento dei danni.

669. — Qualora la parte civile intervenga nel nuovo giudizio, il giudice, sull'istanza dell'accusato, ordina la restituzione delle somme esatte provvisoriamente e che non siano più dovute per effetto della nuova sentenza, ovvero rettifica la liquidazione eseguita nel giudizio in contumacia.

In ogni altro caso, il giudizio per la restitu-

zione o per la rettificazione della liquidazione si promuove avanti al giudice civile.

670. — Quando il giudice ordini la pubblicazione della sentenza in un determinato giornale, il gerente responsabile deve procedervi, a spese del richiedente, entro due giorni dalla intimazione, salvo quanto è disposto nell'art. 49 dell'editto sulla stampa.

La pubblicazione può farsi, in ogni caso, anche in foglio supplementare, da allegarsi a ciascun esemplare del giornale; e, se sia richiesto, deve eseguirsi in unico contesto.

Le contestazioni circa la liquidazione delle spese di pubblicazione, sorte fra la parte richiedente e il gerente, o fra la parte richiedente e il condannato al rimborso delle spese, sono decise dal presidente del tribunale del luogo in cui avvenne la pubblicazione, sentite le parti se compariscano.

Il provvedimento ha forza di titolo esecutivo.

CAPO II.

Delle garanzie per l'esecuzione delle condanne civili.

671. — L'ipoteca legale, stabilita nell'art. 1969 del Codice civile, si estende anche alle pene pecuniarie e alla riparazione preveduta nell'art. 38 del Codice penale.

672. — L'ipoteca legale può essere iscritta, sulla richiesta del Pubblico Ministero, anche dopo essersi emesso un mandato o dopo che, eseguito l'arresto dell'imputato in flagranza, non ne sia stata ordinata l'escarcerazione, o dopo che siasi pronunziata sentenza d'invio a giudizio.

Se si proceda con citazione diretta, l'ipoteca legale non può essere iscritta che previa autorizzazione del giudice avanti al quale pende il giudizio.

673. — Nei casi preveduti nell'articolo precedente, se il Pubblico Ministero non l'abbia fatta iscrivere, l'ipoteca legale può essere iscritta su richiesta della parte lesa, previa autorizzazione rispettivamente del giudice istruttore, della sezione d'accusa, o del giudice avanti al quale pende il giudizio.

674. — Il Pubblico Ministero deve chiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale se la parte lesa sia assente, povera, minorenni, o incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a se stessa.

675. — Il Pubblico Ministero e la parte lesa, se siavi fondata ragione di temere la perdita delle garanzie, possono domandare al giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio, ovvero al giudice che ha pronunciata la sentenza, il sequestro dei beni mobili dell'imputato a garanzia delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale.

676. — Contro l'iscrizione dell'ipoteca o il sequestro può farsi ricorso, con atto ricevuto in cancelleria, da chiunque vi abbia interesse.

Sul ricorso provvede il tribunale penale in camera di consiglio, che può anche ordinare la cancellazione dell'ipoteca o la revoca del sequestro, assoggettando, se occorra, il debitore a malleveria o cauzione.

677. — Qualora sorgano dubbii concernenti la proprietà, il giudice, se trovi che abbiano qualche apparenza di fondamento, può rinviare la risoluzione della controversia al magistrato civile.

678. — Cessano gli effetti dell'ipoteca e del sequestro con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso, l'ipoteca è immediatamente cancellata e il sequestro è revocato a cura del Pubblico Ministero, o della parte che aveva chiesto o ottenuto il provvedimento, ovvero dell'imputato prosciolto.

Le iscrizioni, le riduzioni e le cancellazioni delle ipoteche iscritte a cura del Pubblico Ministero sono fatte senza pagamento di diritto, salvo ogni azione contro il condannato, ovvero, in caso di proscioglimento, contro la parte lesa a cui richiama l'ipoteca erasi costituita.

679. — Qualora il condannato abbia ottenuta l'escarcerazione o la libertà provvisoria con cauzione o malleveria e le somme siano devolute all'erario dello Stato, in caso di insolvibilità, si pagano sulle somme medesime nell'ordine seguente:

1° le spese per la cura dell'offeso, comprese quelle degli alimenti somministrati durante l'infermità;

2° le spese per la difesa;

3° le spese anticipate dall'erario e i diritti dovuti ai funzionarii e agli ufficiali giudiziari;

4° i danni e le spese dovute alla parte civile, se siano chiesti entro un anno dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile;

5° le multe e le ammende incorse.

La distribuzione suddetta ha luogo senza pre-

giudizio del diritto di tutte le parti interessate e dell'erario dello Stato di ottenere dal condannato, se diventi solvibile, il pagamento delle somme di cui rimanga ancora debitore.

CAPO III.

Della restituzione e della custodia delle cose sequestrate.

680. — Il sequestro viene mantenuto sino a quando sia dal giudice ritenuto necessario per il procedimento o per il giudizio.

La restituzione è ordinata a favore di chi vi abbia diritto, sull'istanza della parte interessata o di ufficio, salvo la facoltà concessa nell'articolo seguente.

Se sorgano dubbii concernenti la proprietà delle cose sequestrate, il giudice, ove trovi che abbiano qualche apparenza di fondamento, può rinviare la risoluzione della controversia al magistrato civile.

681. — La restituzione delle cose appartenenti all'imputato non ha luogo se, sull'istanza del Pubblico Ministero, o del difensore dell'imputato, o della parte civile, il giudice disponga la continuazione del sequestro per gli effetti della disposizione dell'art. 679.

L'imputato può chiederne la restituzione prestando cauzione o malleveria.

682. — Trascorsi due anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile senza che siasi presentato colui che abbia diritto alla restituzione delle cose sequestrate, il giudice ne ordina la vendita all'asta pubblica secondo le norme contenute nel Codice di procedura civile.

Si può procedere alla vendita immediatamente se le cose siano di tenue valore, o siano di tale natura da non potere essere conservate senza pericolo di deterioramento o rilevante dispendio.

Il prezzo si versa nella cassa dei depositi e prestiti, e, dopo dieci anni, è devoluto all'erario dello Stato.

683. — Le spese necessarie alla custodia e alla conservazione delle cose sequestrate sono anticipate dall'erario, salvo il diritto di rimborso con privilegio sulle cose medesime.

684. — Sulle cose sequestrate, o che trovinsi comunque in custodia presso l'Autorità giudiziaria, non soggette a confisca, e sulle quali il giudice competente abbia omesso di provvedere,

lo stesso giudice decide con atti successivi, secondo le norme suddette.

TITOLO IV.

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DELLA RIABILITAZIONE DEI CONDANNATI

CAPO I.

Del casellario giudiziale.

685. — Il casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte decisioni definitive pronunziate dalle Autorità giudiziarie italiane, ordinarie e speciali, e quelle pronunziate da Autorità giudiziarie straniere, contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale:

1° in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione, o di non farsi luogo a procedimento proferite nel procedimento o nel giudizio, in contraddittorio o in contumacia, non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

2° in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

Se trattisi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione o condanna condizionale, o per altra causa.

In materia penale si ha per *definitiva* ogni decisione con cui si chiude un procedimento o un giudizio, benchè impugnata con qualsiasi rimedio: ma, se il giudice rinvia a giudizio, si reputa *definitiva* soltanto la sentenza che chiude quest'ultimo.

686. — Ogni pubblica amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, può chiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome senza che ne sia motivata la ragione, e, se al

nome altrui solamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragioni di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

I certificati suddetti sono rilasciati nei limiti stabiliti nell'art. 688.

687. — Nei certificati estratti dall'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione:

1° delle sentenze di assoluzione o di non farsi luogo pronunziate da qualsiasi giudice, e per qualunque titolo, nel procedimento o nel giudizio;

2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellate dal novero dei reati, e, se trattisi di decisioni di Autorità giudiziaria straniera, ove i fatti non siano preveduti come delitti dalla legge italiana;

3° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

4° delle condanne condizionalmente sospese, dopo che siansi verificate le condizioni apposte nella sentenza;

5° delle condanne per contravvenzione, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

688. — Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini, non deve farsi menzione:

1° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

2° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione quando siano state revocate;

3° dei provvedimenti presi circa gl'infermi di mente, minorenni o sordomuti secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

4° delle condanne per contravvenzione e di quelle la cui pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale o sospesa condizionalmente;

5° delle condanne estinte per amnistia, o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

6° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta ad altra pena, non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di

detenzione, incorsa da persona minore dei diciotto anni e non susseguita da recidiva a termine di legge;

7° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta ad altra pena non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purché trattisi di condannato non incorso in precedente condanna, o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Il giudice può anche ordinare che nel certificato non sia fatta menzione della condanna fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui venga inflitta la pena della reclusione.

689. — Sulle questioni intorno all'applicazione delle disposizioni di questo capo o sulle rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del casellario giudiziale provvede, ad istanza del Pubblico Ministero o della parte interessata, il presidente del tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e, per i cittadini nati all'estero, provvede il presidente del tribunale di Roma.

Il presidente decide dopo avere sentito il Pubblico Ministero e anche l'istante, se lo chieda.

Contro la decisione del presidente è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

CAPO II.

Della riabilitazione dei condannati.

690. — La riabilitazione fa cessare, oltre l'interdizione dai pubblici uffici e altre incapacità giuridiche, ogni effetto della condanna penale, salvo l'azione e la condanna civile per le restituzioni, il risarcimento dei danni e le spese del procedimento.

691. — L'istanza di riabilitazione è diretta al primo presidente della Corte d'appello del distretto in cui fu pronunciata la condanna.

Alla domanda sono uniti i documenti i quali attestino che il condannato:

1° abbia scontato, quando ne sia il caso, la pena principale od ottenutone il condono in tutto o in parte, e adempiuto tutti gli obblighi dipendenti dalla condanna, o giustificato la ragione dell'inadempimento;

2° non abbia riportato nuove condanne alla reclusione superiore a tre mesi successivamente a quella cui si riferisce la domanda;

3° abbia tenuto nel frattempo tale condotta da far presumere il suo ravvedimento.

692. — La Corte provvede in Camera di consiglio secondo le norme contenute negli articoli 306 e 307.

693. — Contro la decisione della Corte compete al Pubblico Ministero e al condannato ricorso per cassazione.

694. — Qualora la riabilitazione sia concessa, n'è fatta annotazione nella sentenza.

Se la riabilitazione sia negata, l'istanza non può rinnovarsi che dopo trascorso, dalla data della decisione divenuta irrevocabile, un nuovo termine eguale a quello richiesto per la presentazione della prima istanza.

695. — Chiunque, non recidivo, sia stato condannato alla pena della multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, che non superi cinque anni di reclusione o dieci di detenzione, dopo trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, senza che nel frattempo abbia commesso alcun reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione superiore ai tre mesi, è riabilitato di diritto.

Se la pena non superi cinquemila lire di multa, ovvero trenta mesi di reclusione, o tre anni di detenzione, il diritto si acquista col decorso di soli otto anni.

TITOLO V.

DEI RAPPORTI GIURISDIZIONALI FRA LE AUTORITÀ ITALIANE E LE STRANIERE.

CAPO I.

Delle rogatorie internazionali.

696. — Le rogatorie internazionali per atti d'istruzione o di esecuzione si trasmettono per

le vie diplomatiche a mezzo dei Ministri della Giustizia e degli Affari Esteri.

697. — Quando debba procedersi nel Regno ad atti d'istruzione su richiesta di Autorità giudiziaria estera, vi procede il giudice istruttore del luogo in cui l'atto deve compiersi.

Se l'Autorità giudiziaria estera ne faccia richiesta, il giudice fa prestare giuramento ai testimoni.

698. — La Corte d'appello del luogo in cui deve procedersi alla notificazione può dare forza esecutiva alla citazione di un testimone residente nel Regno, richiesta da un'Autorità giudiziaria straniera, con divieto però di arresto, procedimento e giudizio per fatti o condanne precedenti, o per concorso nei reati che formano oggetto della causa nella quale il testimone è chiamato a deporre, e sotto ogni altra condizione che la Corte ritenga di dovere imporre a garanzia della persona citata.

699. — L'azione per l'esecuzione delle rogatorie è promossa, in ogni caso, dal Pubblico Ministero.

CAPO II.

Della estradizione.

700. — La competenza a deliberare se possa dal Governo del Re essere offerta o consentita l'extradizione dello straniero a norma della disposizione del secondo capoverso dell'articolo 9 del Codice penale spetta alla sezione d'accusa della Corte d'appello del distretto in cui lo straniero si trova.

701. — La sezione d'accusa esamina:

1° se l'imputato o il condannato sia cittadino italiano;

2° se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla straniera;

3° se trattisi di delitto politico o di reato a questo connesso;

4° se l'extradizione sia vietata da trattati o da legge;

5° se per la legge italiana o la straniera l'azione penale o la condanna sia estinta, ovvero il condannato abbia scontato la pena;

6° se gli atti del processo offrano prove sufficienti di reità, salvo rinunzia espressa dello straniero.

702. — Alla domanda del Governo estero

debbono essere uniti gli atti del processo, in originale o in copia autentica, e il testo della legge penale che si applica al reato.

703. — Sulla domanda di estradizione il consigliere delegato dalla sezione d'accusa può spedire mandato di cattura contro lo straniero.

Sulla domanda del Governo estero, che attesti l'esistenza di una sentenza di condanna o d'invio a giudizio, o di un mandato di cattura, o di altro atto equivalente, dell'Autorità giudiziaria, il Governo italiano può fare eseguire l'arresto provvisorio dello straniero se sia per darsi alla fuga.

Eseguito l'arresto, i Ministri della Giustizia e degli Affari Esteri debbono esserne subito avvertiti.

704. — L'arrestato è immediatamente presentato al giudice istruttore o al pretore del luogo in cui fu eseguito l'arresto, che, dopo averne accertata l'identità personale, lo informa della domanda di estradizione, e lo avverte che può chiedere di essere consegnato indipendentemente dall'esame delle prove.

705. — Qualora, entro i trenta giorni dall'arresto se il Governo richiedente sia in Europa, o entro i novanta giorni se il Governo richiedente sia fuori di Europa, non siano pervenuti i documenti sui quali si fonda la domanda, il Governo italiano fa porre l'arrestato in libertà.

706. — Il procuratore generale deposita gli atti in cancelleria, e si procede secondo le norme contenute nel titolo I e nel capo I del titolo II del libro III.

La sezione d'accusa, prima di deliberare definitivamente, può chiedere le informazioni che ritenga necessarie.

La sezione d'accusa delibera altresì se debbano essere consegnate, in tutto o in parte, al Governo richiedente le cose sequestrate allo straniero, e ordina la restituzione di quelle che non siano attinenti al reato che forma oggetto della estradizione.

707. — Contro la deliberazione della sezione d'accusa l'imputato e il procuratore generale possono ricorrere per cassazione.

Il termine per fare la dichiarazione è di un giorno, che per l'imputato decorre dal giorno della notificazione della sentenza.

La Corte delibera definitivamente senza rinvio non oltre i dieci giorni dopo avere ricevuto il ricorso.

708. — All'extradizione è sempre aggiunta la condizione che lo straniero non sia sottoposto a procedimento, giudizio o pena per reato diverso da quello per il quale l'extradizione ebbe luogo; e, se il reato importi la pena di morte, è anche aggiunta la condizione che detta pena non sia eseguita.

709. — Il procuratore generale ordina che lo straniero sia posto in libertà se l'Autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, delibera che non sia consentita l'extradizione, e ne avverte immediatamente i Ministri della Giustizia e degli Affari Esteri.

710. — Qualora debba chiedersi l'extradizione di un imputato o condannato che trovasi all'estero, il procuratore generale presso la Corte d'appello ne fa richiesta al Ministro della Giustizia, unendo alla richiesta i relativi documenti.

L'extradizione può essere domandata anche direttamente dal Governo del Re.

711. — Le spese di extradizione sono regolate dagli usi e dalle convenzioni internazionali.

CAPO III.

Dell'esecuzione di condanne pronunziate all'estero.

712. — Quando, a norma della disposizione del capoverso dell'articolo 7 del Codice penale, sia stata pronunziata all'estero contro un cittadino una condanna che, secondo la legge italiana, importerebbe, come pena o come effetto penale, l'interdizione dai pubblici uffici o altra incapacità, la competenza a dichiarare che la sentenza pronunziata all'estero produce nel Regno l'interdizione o l'incapacità suddetta spetta alla Corte d'appello del luogo della residenza del condannato; in difetto di residenza, a quella del luogo di dimora; e se questa non sia nota, a quella del luogo di domicilio.

Se non si conosca né la residenza, né la dimora, né il domicilio del condannato, la competenza spetta alla Corte d'appello avanti alla quale il Pubblico Ministero promuove prima il giudizio.

713. — L'istanza del Pubblico Ministero per l'esecuzione della condanna è notificata al condannato.

Se il condannato non abbia, con atto rice-

vuto nella cancelleria della Corte entro i dieci giorni dalla notificazione, chiesto che si rinnovasse il giudizio seguito all'estero, la Corte provvede secondo le norme stabilite nel capo I del titolo IV del libro III in quanto siano applicabili.

714. — Il riconoscimento e la forza esecutiva agli effetti e alle disposizioni civili delle sentenze penali pronunziate all'estero sono accordati dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione la sentenza dell'Autorità giudiziaria straniera deve essere eseguita.

715. — L'Autorità giudiziaria non può emettere alcun provvedimento per l'esecuzione delle sentenze penali pronunziate all'estero, se la sentenza non sia stata profferita da un'Autorità giudiziaria competente, se il condannato non sia stato legalmente citato a comparire in giudizio e assistito o rappresentato da un difensore, e se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico del Regno.

TITOLO VI.

DEGL'INCIDENTI DI ESECUZIONE.

716. — Il giudice che ha pronunziato la sentenza, l'ordinanza o il decreto è competente a decidere, in quanto non sia diversamente stabilito, su tutti gl'incidenti che concernono l'esecuzione.

717. — Il giudice decide sugli'incidenti di esecuzione in camera di consiglio sull'istanza delle parti.

718. — Contro la decisione con la quale si provvede su gl'incidenti di esecuzione compete alle parti soltanto il ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione.

Tuttavia, il giudice che ha emessa la decisione può disporre che, durante il termine del ricorso, l'esecuzione rimanga sospesa.

719. — Contro l'esecuzione di qualunque pena inflitta da giurisdizioni provvisorie compete in ogni tempo al condannato il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per violazione dell'art. 1° di questo Codice.

Il ricorso non sospende l'esecuzione.

